REGIONE PIEMONTE

bollettino giuridico ambientale

1° Semestre 1998

Assessorato all'Ambiente

19

REGIONE PIEMONTE

ASSESSORATO AMBIENTE
Direzione 22 - Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione - Gestione Rifiuti
Settore 22.2 - Sistema Informativo Ambientale e Valutazione Impatto Ambientale
www.regione.piemonte.it/ambiente

ISSN 1120-3056

Direttore Responsabile: Roberto Salvio

Impostazione grafica e allestimento
CSI-Piemonte

INTRODUZIONE

La pubblicazione di una raccolta di normativa ed atti amministrativi di interesse ambientale risponde all'esigenza degli operatori del settore e del pubblico interessato di avere a disposizione l'insieme dei provvedimenti emanati nel corso degli anni, sia di carattere generale che relativi ad aspetti specifici delle problematiche ambientali.

Il Bollettino Giuridico Ambientale raccoglie le normative e gli atti di indirizzo emanati a livello comunitario, statale e regionale, secondo l'ordine cronologico con il quale sono stati pubblicati, tenuto conto della rilevanza giuridica che la pubblicazione riveste ai fini della entrata in vigore dei singoli provvedimenti.

La pubblicazione del Bollettino Giuridico Ambientale, avviata nell'anno 1989, è semestrale.

Ciascun numero è suddiviso in tre sezioni, che contengono gli atti di rispettiva competenza:

- Comunità Europea
- Stato
- Regione

Sono stati inseriti - nelle sezioni Stato e Regione - alcuni provvedimenti di competenza di soggetti operanti a livello nazionale, sovraregionale o regionale, quali Comitati o Autorità (es. Autorità di Bacino), in considerazione dell'interesse che essi rivestono per la conoscenza delle problematiche ambientali

La classificazione per tipologia di argomento, presente nei primi sedici numeri, non viene più effettuata, in quanto resa inapplicabile per la complessità e la trasversalità che caratterizzano la produzione giuridica ambientale. La possibilità di ricerca dei testi per argomento sarà invece mantenuta sulla versione informatizzata del Bollettino Giuridico Ambientale.

Viene invece mantenuta la sezione "citazioni", nella quale sono riportati, seppure in modo non esaustivo, i titoli di provvedimenti diversi, riconducibili per alcuni aspetti ai temi ambientali, pubblicati nel semestre di riferimento.

LEGENDA

Elenco delle principali abbreviazioni

Acc.	ACCORDO
B.U.	BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE
C.I.P.E.	COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
CIR.R.	CIRCOLARE REGIONALE
CIR.M.	CIRCOLARE MINISTERIALE
COM.M.	COMUNICATO MINISTERIALE
COM.R.	COMUNICATO REGIONALE
DEC.CE	DECISIONE COMUNITÀ EUROPEE
D.C.R.	DELIBERA CONSIGLIO REGIONALE
D.D.	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Del.	DELIBERAZIONE
Del.Aut. Bacino	DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
D.I.	DECRETO INTERMINISTERIALE
D.L.	DECRETO LEGGE
D.Lg./D.Lgs.	DECRETO LEGISLATIVO
D.M.	DECRETO MINISTERIALE
D.P.C.M.	DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI
D.P.R.	DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
D.P.G.R.	DECRETO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
DIR.CE	DIRETTIVA COMUNITÀ EUROPEE
DIR.P.C.M.	DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
G.U.	GAZZETTA UFFICALE REPUBBLICA ITALIANA
G.U.C.E	GAZZETTA UFFICALE COMUNITÀ EUROPEE
L.	LEGGE
L.C.	LEGGE COSTITUZIONALE
L.R.	LEGGE REGIONALE
O.M.	ORDINANZA MINISTERIALE
P.A.	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
REG.CE	REGOLAMENTO COMUNITÀ EUROPEE
RAC.CE	RACCOMANDAZIONE COMUNITÀ EUROPEE
R.D.	REGIO DECRETO
RIS.CE	RISOLUZIONE COMUNITÀ EUROPEE
R.D.L.	REGIO DECRETO LEGGE
T.U.	TESTO UNICO
app.	appendice
art. artt.	articolo/i
cpv.	capoverso
let. lett.	lettera/e
n.	numero
p. pag.	pagina/e
par. §	paragrafo
reg.	regolamento
s.n.	senza numero
suppl.	supplemento
tab.	tabella

INDICE

ATTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Decisione della Commissione del 16 dicembre 1997, 97/67/CE 13
Decisione della Commissione concernente l'assegnazione di quantitativi di sostanze controllate consentite per usi essenziali nella Comunità nel 1998 ai sensi del regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono
(G.U.C.E. n. L 10 del 16 gennaio 1998)

Decisione del Consiglio del 12 febbraio 1998, 98/145/CE 17
Decisione del Consiglio concernente l'approvazione in nome della Comunità europea delle modifiche delle appendici I e II della convenzione di Bonn sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, decise nella quinta riunione della conferenza delle parti della convenzione
(G.U.C.E. L 46 del 17 febbraio 1998)

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1997, ...18
97/68/CE
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali
(G.U.C.E. n. L 59 del 27 febbraio 1998)

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, ...28
98/8/CE
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 relativa all'immissione sul mercato dei biocidi
(G.U.C.E. n. L 123 del 24 aprile1998)

Decisione della Commissione del 25 febbraio 1998, 98/184/CE 51
Decisione della Commissione concernente un questionario per le relazioni degli Stati membri relativo all'applicazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi (applicazione della direttiva 91/692/CE del Consiglio)
(G.U.C.E. n. L 67 del 7 marzo 1998)

Direttiva della Commissione del 27 febbraio 1998, 98/15/CE 53
Direttiva della Commissione recante modifica della direttiva 91/271/CEE del Consiglio per quanto riguarda alcuni requisiti dell'allegato I
(G.U.C.E. n. L 67 del 7 marzo 1998)

Regolamento della Commissione del 7 aprile 1998, n. 767/98 54
Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 939/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
(G.U.C.E. n. L 109 del 8 aprile 1998)

Regolamento della Commissione del 14 maggio 1998, n. 1006/98 57
Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 939/97 recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
(G.U.C.E. n. L 145 del 15 maggio 1998)

Decisione della Commissione del 18 maggio 1998, 98/368/CE 59
Decisione della Commissione che adegua conformemente all'articolo 42, paragrafo 3, gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio
(G.U.C.E. n. L 165 del 10 giugno 1998)

ATTI DELLO STATO

Decreto Ministeriale del 5 novembre 1997 69
Modalità di presentazione e di valutazione dei rapporti di sicurezza degli scali merci terminali di ferrovia
(Suppl. alla G.U. n.18 del 23 gennaio 1998)

Decreto Ministeriale del 5 novembre 1997 74
Criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni agli stabilimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni
(G.U. n. 27 del 3 febbraio 1998)

Decreto Ministeriale del 14 novembre 1997 76
Attuazione della direttiva 96/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 ottobre 1996 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore
(Suppl. alla G.U. n. 42 del 20 febbraio 1998)

Decreto Ministeriale del 14 novembre 1997 78
Recepimento della direttiva 97/20/CE della Commissione, del 18 aprile 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/306/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione di veicoli
(Suppl. alla G.U. n. 42 del 20 febbraio 1998)

Decreto Ministeriale del 19 novembre 1997, n. 503 80
Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari
(G.U. n. 23 del 29 gennaio 1998)

Decreto Ministeriale del 20 novembre 1997, n. 476 87
Regolamento recante norme per il recepimento delle direttive 91/157/CEE e 93/86/CEE in materia di pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose
(G.U. n.9 del 13 gennaio 1998)

Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 3 dicembre 1997, n. 211/97 91
Approvazione delle linee generali della "Seconda comunicazione nazionale alla convenzione sui cambiamenti climatici"
(G.U. n. 18 del 23 gennaio 1998)

Decreto del Presidente della Repubblica dell'11 dicembre 1997, n. 496 93
Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili
(G.U. n. 20 del 26 gennaio 1998)

Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1998 95
Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
(Suppl. n. 72 alla G.U. n. 88 del 16 aprile 1998)

Decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1998 142
Disposizioni integrative al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, in materia di disciplina delle pronunce di compatibilità ambientale, di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6
(G.U. n. 72 del 27 marzo 1998)

Decreto Legislativo del 25 febbraio 1998, n. 90 145
Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose
(G.U. n. 84 del 10 aprile 1998)

Circolare Ministeriale del 5 marzo 1998, n. 3434/c 147
Circolare esplicativa per la denuncia annuale dei rifiuti prodotti e gestiti per l'anno 1997 ai sensi della legge n. 70/1994
(G.U. n. 58 dell'11 marzo 1998)

Decreto Ministeriale dell'11 marzo 1998, n. 141 149
Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica
(G.U. n. 108 del 12 maggio 1998)

Decreto Ministeriale del 16 marzo 1998 158
Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico
(G.U. n. 76 del 1 aprile 1998)

Decreto Ministeriale del 16 marzo 1998 160
Modalità con le quali i fabbricanti per le attività industriali a rischio di incidente rilevante devono procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ

(G.U. n. 74 del 30 marzo 1998)

Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 112 165
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Suppl. alla G.U. n. 92 del 21 aprile 1998)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998 229
Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"

(G.U. n. 120 del 26 maggio 1998)

Decreto Ministeriale del 1° aprile 1998, n. 145 231
Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

(G.U. n. 109 del 13 maggio 1998)

Decreto Ministeriale del 1° aprile 1998, n. 148 241
Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

(G.U. n. 110 del 14 maggio 1998)

Legge del 24 aprile 1998, n. 128 252
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997)

(Suppl. alla G. U. n. 104 del 7 maggio 1998)

Decreto Ministeriale del 30 aprile 1998 262
Modificazioni al decreto ministeriale 2 agosto 1984 recante: "Norme e specificazioni per la formulazione del rapporto di sicurezza ai fini della prevenzione incendi nelle attività a rischio di incidenti rilevanti di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1983"

(G.U. n. 114 del 19 maggio 1998)

Decreto Legislativo del 30 aprile 1998, n. 173 264
Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449

(G.U.n. 129 del 5 giugno1998)

Circolare Ministeriale del 7 maggio 1998, n. 119/E 267
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati. Abrogazione dell'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146

(G.U. n. 107 del 11 maggio 1998)

ATTI DELLA REGIONE

Deliberazione della Giunta Regionale del 22 dicembre 1997, n. 223-23692 273
L.R. 13.4.1995, n. 59 - Art. 2, comma 6. Criteri tecnici e procedurali, generali per l'individuazione dei siti idonei allo smaltimento dei rifiuti, ai quali devono attenersi i soggetti proponenti gli impianti
(B.U. n. 4 del 28 gennaio 1998)

Determinazione Dirigenziale del 24 dicembre 1997, n. 230 274
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 192 - CR 2709 del 19.02.1996. Approvazione protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e le Ferrovie dello Stato S.p.A.
(Suppl. al B.U. n. 7 del 18 febbraio 1998)

Legge regionale del 21 gennaio 1998, n. 4 278
Modificazioni alla legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 "Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 già modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29", così come modificata dalla legge regionale 3 gennaio 1997, n. 2
(B.U. n. 4 del 28 gennaio 1998)

Determinazione Dirigenziale del 30 gennaio 1998, n. 102 279
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Deroga ex artt. 16, 17 e 18 riguardante i parametri ferro, manganese, magnesio e solfati. Decreto Interministeriale 29 dicembre 1997, pubblicato sulla G.U. n. 3, in data 5 gennaio 1998
(B.U. n. 17 del 29 aprile 1998)

Legge regionale del 3 aprile 1998, n. 12 280
Istituzione della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano
(B.U. n. 14 dell'8 aprile 1998)

Deliberazione della Giunta Regionale dell'11 maggio 1998, n. 29-24570 284
L.r. 59/95, ulteriori indicazioni sulla applicazione del D.Lgs 22/97 e successive modifiche e integrazioni
(B.U. n. 21 del 27 maggio 1998)

Deliberazione della Giunta Regionale del 18 maggio 1998, n. 11-24586 290
Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e Legge regionale 13 aprile 1995 n. 59. Disposizioni in merito allo smaltimento di rifiuti urbani, in impianti ubicati in ambiti territoriali ottimali di gestione dei rifiuti, diversi da quelli in cui sono stati prodotti
(B.U. n. 22 del 3 giugno 1998)

Citazioni e riferimenti 291

Volumi già pubblicati 295

Atti della Comunità Europea

DECISIONE DELLA COMMISSIONE **16 dicembre 1997, 97/67/CE**

Decisione della Commissione concernente l'assegnazione di quantitativi di sostanze controllate consentite per usi essenziali nella Comunità nel 1998 ai sensi del regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

(G.U.C.E. n. L 10 del 16 gennaio 1998)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea;

visto il regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono [1], in particolare gli articoli 3, 4 e 7;

considerando che, a causa del preoccupante stato dello strato di ozono, la Comunità ha deciso di procedere alla graduale eliminazione di alcune sostanze controllate;

considerando che devono essere decisi gli usi essenziali per i clorofluorocarburi a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 e dell'articolo 4, paragrafo l; per gli altri clorofluorocarburi completamente alogenati a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 e dell'articolo 4, paragrafo 2; per gli halon a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 e dell'articolo 4, paragrafo 3; per il tetracloruro di carbonio a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 e dell'articolo 4, paragrafo 4; per l'1,1,1 - tricloroetano a norma dell'articolo 3, paragrafo 5 e dell'articolo 4, paragrafo 5 e per gli idrobromofluorocarburi a norma dell'articolo 3, paragrafo 7 e dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 3093/94;

considerando che i criteri applicati per valutare gli usi essenziali sono conformi alla decisione IV/25 adottata dalle parti del protocollo di Montreal e prevedono quanto segue:

1)l'uso di una sostanza controllata si definisce "essenziale" solo se:
   a) è necessario per la salute e la sicurezza, oppure riveste un'importanza cruciale per il funzionamento della società (ivi compresi gli aspetti culturali e intellettuali),
   b) non vi sono succedanei o alternative praticabili dal punto di vista tecnico ed economico e accettabili dal punto di vista dell'ambiente e della salute;

2) l'eventuale produzione e consumo di una sostanza controllata sono consentiti per gli usi essenziali solo se:
   a) sono state adottate tutte le misure possibili dal punto di vista economico per ridurre al minimo l'uso essenziale delle sostanze controllate e le corrispondenti emissioni,
   b) non esistono riserve di sostanze controllate nuove o riciclate sufficienti, per quantità e qualità tenuto anche conto del fabbisogno di tali sostanze nei paesi in via di sviluppo;

considerando che la decisione VII/29 delle parti del protocollo di Montreal autorizza i livelli di produzione e di consumo necessari a soddisfare gli usi essenziali di sostanze controllate per gli inalatori - dosatori adoperati per la cura dell'asma e di altre broncopneumopatie ostruttive croniche;

considerando che le decisioni VIII/10, VIII/11, VIII/12 e IX/19 dispongono altresì che le parti del protocollo di Montreal adottino nuove azioni e misure onde promuovere e agevolare l'eliminazione progressiva e efficace degli inalatori - dosatori a base di clorofluorocarburi (CFC) e che ciascuna parte sviluppi e presenti al segretariato per l'ozono la strategia di transizione convenuta, se possibile entro il 31 gennaio 1998;

considerando che la decisione VIII/9 delle parti del protocollo di Montreal autorizza i livelli di produzione e di consumo necessari a soddisfare gli usi essenziali di sostanze controlla-

(1) GU L 333 del 22.12.1994, pag. 1.

te per gli usi di laboratorio e di analisi elencati nell'allegato IV della relazione sulla settima riunione delle parti, alle condizioni di cui all'allegato II della relazione sulla sesta riunione delle parti e alla decisione VII/11;

considerando che la Commissione ha pubblicato una nota [2] alle imprese della Comunità europea che utilizzano sostanze controllate autorizzate nella Comunità nel 1998 per usi essenziali ai sensi del regolamento (CE) n. 3093/94; che ha quindi ricevuto richieste relative a quantitativi di sostanze controllate per usi essenziali per il 1998;

considerando che, nel quadro delle procedure di designazione e valutazione delle esenzioni per gli usi essenziali previsti dal protocollo di Montreal, le parti devono individuare gli utilizzatori che possono giovarsi dei suddetti usi essenziali nel 1998;

considerando che la Commissione rilascia licenze agli utilizzatori individuati, conformemente agli articoli 3, 4 e 7 e alla procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3093/94;

considerando che di conseguenza, nell'ambito del quadro tracciato, un produttore può essere autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro in cui viene effettuata la produzione in questione a produrre le sostanze controllate necessarie a soddisfare le richieste di licenza presentate dagli utilizzatori individuati; che l'autorità competente dello Stato membro interessato notifica a sua volta con congruo anticipo alla Commissione tutte le autorizzazioni eventualmente rilasciate;

considerando che la decisione VIII/9 delle parti dei protocollo di Montreal prevede che siano stabiliti quantitativi massimi complessivi per gli usi essenziali di laboratorio e analisi di sostanze controllate autorizzati nella Comunità europea per il 1998;

considerando che l'elenco degli usi essenziali e le quantità delle sostanze controllate figurano nell'allegato II per informazione dei produttori e degli utilizzatori;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3093/94,

HA ADOTTATO
LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L'allegato I elenca le imprese che possono giovarsi degli usi essenziali per la fabbricazione di inalatori - dosatori.

Art. 2

L'allegato II indica i quantitativi totali di sostanze controllate consentiti per usi essenziali nel 1998.

Art. 3

La Commissione rilascia licenze per l'acquisto da produttori comunitari o l'importazione di sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e analisi, entro i massimali stabiliti nell'allegato II.

Art. 4

1. Sono destinatarie della presente decisione tutte le imprese elencate nell'allegato I.

2. La presente decisione si applica dal l° gennaio al 31 dicembre 1998.

ALLEGATO I

3M Health Care Ltd
Mrs L. Humphreys
3M House
Morley Street
Loughborough
Leicestershire LE11 1EP
United Kingdom

Laboratorio Aldo Unión SA
Dr. J. Sabater Sanmarti
Baronese de Imaldá 73
E - 08950 Espluges de Llobregat

Laboratorio Astra España SA
Dr. E. Cabré Matas
Mestre Joan Corrales, 95 - 105
E - 08950 Espiugues de Llobregat

Bespak plc
Mr T. Clutterbuck
North Lynn Industrial Estate
King's Lynn
Norfolk PE30 2JJ
United Kingdom

Boehringer Ingelheim GmbH

(2) GU C 285 del 20.9.1997, pag. 7.

Herrn J. Pink
D - 55216 Ingelheim am Rhein
CCL Pharmaceuticals Ltd
Mrs C. King
Astmoor Industrial Estate
9 Arkwright Road
Runcorn WA7 1NU
United Kingdom

Chauvin Ankerpharm GmbH
Fr. Elzer - Vetter
Hansaallee 177 D
D - 40549 Düsseldorf

Chiesi Farmaceutici SpA
Dott. P. Chiesi
Via Palermo, 26 A
I - 43100 Parma

Glaxo Wellcome
Mr Barry Rosenthal
Liverpool L24 9JD
United Kingdom

IG Sprühtechnik GmbH
Herrn F. Guck
Im Hemmet 1
D - 79664 Wehr

Leiras Oy
Mr Kai Buri,
Pansiontie 47 P.O. Box 415
FIN - 20101 Turku

Laboratorios Lesvi SA
Sr. Alejandro Biel Andrés
Poligono Industriai Can Pelegrí
E - 08740 Sant Andreu de la Barca

Laboratorios Miquel, SA
Sr. A. Costa Espelleta
Santanyi, 16
E - 08016 Barcelona

Norton Waterford Ltd
Mr Jim Kennedy
Unit 301 Industrial Park
Waterford
Ireland

Nycomed Austria GmbH
Dr. Vorreither
St. - Peter - Stratbe 25
A - 4020 Linz

Orion Corporation
Mr Pasi Salokangas
Orionintie 1
FIN - 02200 Espoo

Rhóne - Poulenc Rorer
Mr K. J. Bradley
London Road
Holmes Chapel
Cheshire CW4 8BE
United Kingdom

Schering - Plough Labo NV
Mr P. Gyselinck
Industriepark 30
B - 2220 Heist op den Berg

SICOR - Società italiana corticosteroidi SpA
Dott. Roberto Giani
Via Terrazzano, 77
I - 20017 RHO (Milano)

Valeas SpA Pharmaceuticals
Dott. Virgilio Bernareggi
Via Vallisneri, 10
I - 20133 Milano

Valois SA
M. Chris Hall
50, avenue de l'Europe
F - 78160 Marly - le - Roi

Laboratorios Vita, SA
Sr. Alejandro Biel Andrés
Av. Barcelona, 69
E - 08970 Sant joan Despí

ALLEGATO II

A. USO MEDICO

Produzione di inalatori - dosatori per la cura dell'asma e di altre broncopneumopatie ostruttive croniche.

Impresa per il 1998	*Quote in tonnellate (CFC)*
3M (UK)	
Bespak (UK)	
Boehringer (D)	
CCL Pharm (UK)	
Chauvin Ankerpharm (D)	
Chiesi (I)	
Glaxo Wellcome (UK)	
IG Sprühtechnik (D)	
Lab. Aldo - Unión (E)	
Lab. Astra (E)	
Lab. Lesvi (E)	
Lab. Miquel (E)	
Lab. Vita (E)	
Leiras (FI)	
Norton (Irl)	
Nycomed (A)	
Orion (F)	
Rhône - Poulenc Rorer (UK)	
Schering - Plough (B)	
Sicor (I)	
Valeas (I)	
Valois (F)	
Totale	5462,5

B. USI DI LABORATORIO

Quantitativi totali di sostanze controllate che possono essere prodotti o importati e immessi nella Comunità europea per usi di laboratorio o per analisi nel 1998.

Sostanze controllate	*Quantitativi massimi (in tonnellate)*
CFC	150
Tetracloruro di carbonio	100
1,1,1 - tricloroetano	35
Altre	0,035

Gli utilizzatori e i fornitori di sostanze chimiche per laboratorio devono fare domanda di autorizzazione alla Commissione per acquistare o importare sostanze controllate ai sensi della presente esenzione per gli usi essenziali. Il quantitativo totale di ciascuna sostanza autorizzata per il 1998 per usi di laboratorio e per analisi non deve superare i quantitativi massimi di cui sopra.

DECISIONE DEL CONSIGLIO **12 febbraio 1998, 98/145/CE**

Decisione del Consiglio concernente l'approvazione in nome della Comunità europea delle modifiche delle appendici I e II della convenzione di Bonn sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, decise nella quinta riunione della conferenza delle parti della convenzione

(G.U.C.E. L 46 del 17 febbraio 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1, in combinato con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma;

vista la proposta della Commissione [1];

visto il parere del Parlamento europeo [2];

considerando che la Comunità europea è parte della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica a seguito della decisione 82/461/CEE [3];

considerando che nella quinta riunione della conferenza delle parti, tenutasi a Ginevra dal 10 al 16 aprile 1997, 21 specie migratrici minacciate sono state inserite nell'appendice I e 22 nell'appendice II della convenzione; che la Commissione ha partecipato a tale riunione in nome della Comunità;

considerando che 11 delle specie in questione sono disciplinate dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici [4];

considerando che, ai sensi dell'articolo XI della convenzione, una modifica delle appendici della convenzione entra in vigore per tutte le parti 90 giorni dopo la riunione della conferenza delle parti nella quale la modifica è adottata, fatta eccezione per le parti che esprimono una riserva ai sensi del paragrafo 6 del suddetto articolo;

considerando che è necessario che la Comunità approvi le modifiche delle appendici I e II della convenzione adottate nella quinta riunione della conferenza delle parti ai sensi dell'articolo XI della convenzione;

HA ADOTTATO
LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L'inserimento delle specie Lutra provocax, Lutra felina, Pontoporia blainvillei, Hippocamelus bisulcus, Spheniscus humboldti, Diomedea amsterdamensis, Phoenicoparrus andinus, Phoenicoparrus jamesi, Anser erythropus, Branta ruficollis, Marmaronetta angustirostris, Aythya nyroca, Polysticta stelleri, Aquila clanga, Aquila heliaca, Falco naumanni, Sarothrura ayresi, Chettusia gregaria, Larus atlanticus, Hirundo atrocaerulea, Acrocephalus paludicola nell'appendice I della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica e delle specie Phocoena spinipinnis, Phocoena drioptica, Cephalorhynchus eutropia, Lagernorhynchus obscurus, Spheniscus demersus, Diomedea exulans, Diomedea epomophora, Diomedea irrorata, Diomedea nigripes, Diomedea immutabilis, Diomedea melanophris, Diomedea bulleri, Diomedea cauta, Diomedea chlororhynchos, Diomedea chrysostoma, Phoebetria fusca, Phoebetria palpebrata, Sarothura ayresi, Crex crex, Amazona tucumana, Hirundo atrocaerulea, Acrocephalus paludicola nell'appendice II della suddetta convenzione è approvato in nome della Comunità europea.

Art. 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(1) GU C 267 del 3.9.1997, pag. 66.
(2) GU C 339 del 10.11.1997.
(3) GU L 210 del 19.7.1982, pag. 10.
(4) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO **16 dicembre 1997, 97/68/CE**

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali

(G.U.C.E. n. L 59 del 27 febbraio 1998)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A;

vista la proposta della Commissione [1]

visto il parere del Comitato economico e sociale [2];

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato [3] visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione l'11 novembre 1997;

1) considerando che il programma politico e d'azione della Comunità europea a favore dell'ambiente e di uno sviluppo [4] sostenibile riconosce quale principio fondamentale il fatto che tutti i cittadini debbano essere protetti adeguatamente contro i rischi per la salute dovuti all'inquinamento atmosferico e che, a tal fine, occorre in particolare controllare le emissioni di biossido di azoto (NO_2), particolato (PT) - fumi neri e di altri inquinanti quali il monossido di carbonio (CO); che, per evitare la formazione di ozono troposferico (O_3) e le relative ripercussioni sulla salute e sull'ambiente, occorre ridurre le emissioni degli ossidi di azoto (NO_x) e degli idrocarburi (HC), precursori; che per evitare i danni ambientali causati dall'acidificazione, sarà inoltre necessario ridurre anche le emissioni di NO_x, e di HC;

2) considerando che nell'aprile del 1992 la Comunità ha sottoscritto il protocollo ECE/ONU relativo alla riduzione dei composti organici volatili (COV) e che nel dicembre 1993 ha aderito al protocollo sulla riduzione degli NO_x, (adesione), entrambi connessi alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza approvata nel luglio 1982;

3) considerando che l'obiettivo di ridurre il livello delle emissioni inquinanti prodotte dai motori delle macchine mobili non stradali e l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno per i motori e le macchine non possono essere realizzati in modo soddisfacente dai singoli Stati membri e possono di conseguenza essere meglio realizzati mediante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure contro l'inquinamento atmosferico causato dai motori destinati all'installazione su macchine mobili non stradali;

4) considerando che da recenti indagini condotte dalla Commissione emerge che le emissioni prodotte dai motori delle macchine mobili non stradali rappresentano una parte significativa delle emissioni totali di origine antropica di alcuni inquinanti atmosferici nocivi; che la categoria dei motori ad accensione spontanea disciplinati dalla presente direttiva contribuisce notevolmente all'inquinamento atmosferico causato dai NO_x e dalle PT, in particolare rispetto a quello causato dal settore del trasporto su strada;

5) considerando che le emissioni prodotte

(1) GU C 328 del 7.12.1995, pag. 1
(2) GU C 153 del 28.3.1996, pag. 2.
(3) Parere del Parlamento europeo del 25 ottobre 1995 (GU C 308 del 20.11.1995, pag. 29), posizione comune del Consiglio del 20 gennaio 1997 (GU C 123 del 21.4.1997, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 13 maggio 1997 (GU C 167 del 2.7.1997, pag. 22). Decisione dei Parlamento europeo del 16 dicembre 1997. Decisione dei Consiglio del 4 dicembre 1997.
(4) Risoluzione del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno di Consiglio del 1° febbraio 1993 (GU C 138 del 17.5.1993, pag. 1).

dalle macchine mobili terrestri non stradali, dotate di motori ad accensione spontanea, ed in particolare le emissioni di NO_x, e di PT, sono particolarmente preoccupanti in tale settore; che queste fonti devono essere in primo luogo sottoposte a regolamentazione, pur essendo opportuno mantenere la possibilità di ampliare successivamente il campo di applicazione della presente direttiva per includervi il controllo delle emissioni prodotte dai motori di altre macchine mobili non stradali, inclusi i gruppi elettrogeni trasportabili, misurate impiegando appropriati cieli di prova, in particolare quelle prodotte da motori a benzina; che si può ottenere una riduzione significativa delle emissioni di CO e HC estendendo il campo di applicazione della presente direttiva ai motori a benzina;

6) considerando che si dovrebbe introdurre quanto prima una normativa sul controllo delle emissioni prodotte dai motori dei trattori per uso agricolo e forestale che fissi norme e requisiti pienamente coerenti con la presente direttiva e assicuri un livello di protezione ambientale equivalente al livello stabilito da quest'ultima;

7) considerando che, per quanto riguarda le procedure di certificazione, è stata adottata la soluzione dell'omologazione, rivelatasi il metodo europeo che ha resistito alla prova del tempo per l'omologazione dei veicoli stradali e dei relativi componenti; che è stato inserito un nuovo elemento, ovvero l'omologazione di un motore capostipite, in rappresentanza di un gruppo di motori (famiglia di motori), costruito sulla base di criteri di progettazione e componenti analoghi;

8) considerando che i motori prodotti in coformità con i requisiti della presente direttiva devono essere marcati e notificati di conseguenza alle autorità che rilasciano l'omologazione; che, per limitare l'onere amministrativo, non è stato previsto alcun controllo diretto da parte delle autorità circa le date di produzione dei motori relative ai requisiti più rigorosi; che la libertà lasciata ai costruttori comporta che questi ultimi agevolino l'esecuzione di controlli saltuari da parte delle autorità e comunichino i piani di produzione ad intervalli regolari; che l'osservanza assoluta delle notifiche effettuate nell'ambito di questa procedura non è obbligatoria, ma che un elevato livello di conformità faciliterebbe la pianificazione dei controlli da parte delle autorità che rilasciano l'omologazione e favorirebbe relazioni di maggior fiducia tra costruttori e dette autorità;

9) considerando che le omologazioni concesse a norma della direttiva 88/77/CEE [5] e del regolamento ECE/ONU n. 49, serie 02, compreso nell'allegato IV, appendice II della direttiva 92/53/CEE [6], sono ritenute equivalenti a quelle previste dalla presente direttiva nella sua prima fase;

10) considerando che i motori conformi ai requisiti della presente direttiva e che rientrano nel suo campo di applicazione devono poter essere venduti e utilizzati negli Stati membri; che essi non devono essere disciplinati da altre disposizioni nazionali in materia di emissioni; che gli Stati membri competenti in materia di omologazione adotteranno le misure di controllo necessarie;

11) considerando che, nel definire le nuove procedure di prova e i valori limite, occorre tener conto delle caratteristiche d'impiego di questi tipi di motori;

12) considerando che è opportuno introdurre le nuove norme secondo l'approccio in due fasi già sperimentato;

13) considerando che, nel caso di motori a potenza più elevata, sembra più facile ottenere una sostanziale riduzione delle emissioni, essendo possibile applicare la tecnologia sviluppata per i motori destinati ai veicoli stradali; che, sulla base di queste considerazioni è stata prevista un'applicazione graduale dei requisiti, iniziando con quella più elevata delle tre fasce di potenza per la fase I; che il medesimo principio è stabilito per la fase II, ad eccezione di una quarta fascia di potenza non inclusa nella fase I;

14) considerando che per il settore delle macchine mobili non stradali che è ora regolamentato ed è il più importante oltre a quello

---

(5) Direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli (GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/1/CE (GU L 40 del 17.2.1996, pag. 1).

(6) Direttiva 92/53/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 225 del 10.8.1992, pag. 1).

dei trattori agricoli rispetto alle emissioni prodotte dal trasporto stradale, si può prevedere che la presente direttiva consentirà una notevole riduzione delle emissioni; che, grazie alle ottime prestazioni generali dei motori diesel relativamente alle emissioni di CO e di HC, il margine di miglioramento rispetto alle emissioni totali è estremamente ridotto;

15) considerando che, onde poter intervenire in circostanze eccezionali a livello tecnico o economico, sono state previste procedure intese ad esentare i costruttori dagli obblighi derivanti dalla presente direttiva;

16) considerando che, al fine di garantire la "conformità della produzione", dopo l'omologazione dei motori, i costruttori dovranno adottare i provvedimenti dei caso; che, per i casi in cui si riscontra una mancanza di conformità, sono previste procedure d'informazione, azioni correttive e una procedura di cooperazione che consentiranno di risolvere eventuali controversie tra Stati membri in materia di conformità dei motori omologati;

17) considerando che la presente direttiva lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di stabilire prescrizioni che garantiscano la protezione dei lavoratori durante l'impiego delle macchine mobili non stradali;

18) considerando che i requisiti tecnici contenuti in taluni allegati della presente direttiva dovrebbero essere integrati ed eventualmente adeguati al progresso tecnico secondo una procedura di comitato;

19) considerando che dovrebbero essere previste disposizioni al fine di garantire che le prove dei motori siano svolte in base alle regole di buona prassi di laboratorio;

20) considerando che occorre promuovere gli scambi globali nel settore armonizzando, per quanto possibile, i limiti di emissione vigenti nella Comunità con quelli applicati o previsti nei paesi terzi;

21) considerando che è pertanto necessario prevedere la possibilità di riesaminare la situazione in base alla disponibilità e fattibilità economica di nuove tecnologie e alla luce dei progressi compiuti nell'attuazione della seconda fase;

22) considerando che in data 20 dicembre 1994 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo su un modus vivendi relativo alle misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato [7],

HA ADOTTATO
LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1
Obiettivi

Scopo della presente direttiva è ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in materia di parametri di emissione e procedure di omologazione per i motori destinati all'installazione su macchine mobili non stradali. Essa contribuirà al buon funzionamento del mercato unico, proteggendo nel contempo la salute umana e l'ambiente.

Art. 2
Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:
- macchina mobile non stradale, qualsiasi macchina mobile, apparecchiatura mobile industriale o veicolo, con o senza carrozzeria, non destinato al trasporto di passeggeri o merci su strada su cui sia montato un motore a combustione interna, quale specificato nell'allegato I, sezione 1;
- omologazione, il procedimento mediante il quale uno Stato membro certifica che un tipo di motore a combustione interna, ovvero una famiglia di motori soddisfa i requisiti tecnici della presente direttiva in materia di emissioni di inquinanti gassosi e particolato;
- tipo di motore, una categoria di motori che non differiscono tra loro per quanto riguarda le caratteristiche essenziali definite nell'allegato II, appendice 1;
- famiglia di motori, un gruppo di motori stabilito dal costruttore che, per progetto, si presume abbiano emissioni dallo scarico analoghe e che soddisfino i requisiti della presente direttiva;
- motore capostipite, un motore selezionato all'interno di una famiglia di motori, tale da soddisfare i requisiti di cui ai punti 6 e 7 dell'allegato I;
- potenza del motore, la potenza netta specificata all'allegato I, punto 2.4;
- data di produzione del motore, la data in cui il motore supera il controllo finale dopo essere uscito dalla linea di produzione. A

(7) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 1

questo punto il motore è pronto per essere consegnato o immagazzinato;
- immissione sul mercato, l'azione di rendere disponibile nel mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito, un prodotto contemplato dalla presente direttiva, destinato ad essere distribuito e/o utilizzato all'interno della Comunità;
- costruttore, la persona o l'ente responsabile, verso l'autorità che rilascia l'omologazione, di tutti gli aspetti dei procedimento di omologazione e della conformità della produzione; non è indispensabile che detta persona o ente partecipino direttamente a tutte le fasi di costruzione del motore;
- autorità che rilascia l'omologazione, l'autorità o le autorità competenti di uno Stato membro responsabile di tutti gli aspetti dell'omologazione di un motore o di una famiglia di motori, del rilascio e della revoca delle schede di omologazione, nonché, di assicurare il collegamento con le autorità omologanti degli altri Stati membri e di verificare le disposizioni prese dai costruttori per controllare la conformità della produzione;
- servizio tecnico, gli organismi o gli enti designati come laboratorio di prova per l'esecuzione di prove o ispezioni a nome dell'autorità che rilascia l'omologazione di uno Stato membro; questa funzione può essere svolta anche dalla stessa autorità che rilascia l'omologazione;
- scheda informativa, il documento che figura nell'allegato II;
- documentazione informativa, la documentazione completa o la raccolta di dati, disegni, fotografie, ecc., forniti dal richiedente al servizio tecnico o all'autorità che rilascia l'omologazione come prescritto dalla scheda informativa;
- fascicolo di omologazione, la documentazione informativa e tutti i verbali di prova e gli altri documenti che il servizio tecnico o l'autorità incaricata dell'omologazione hanno aggiunto alla documentazione informativa nello svolgimento delle proprie funzioni;
- indice del fascicolo di omologazione, il documento in cui è elencato il contenuto del fascicolo di omologazione, opportunamente numerato o altrimenti contrassegnato in modo che ogni pagina sia chiaramente identificabile.

Art. 3
Domanda di omologazione

1. La domanda di omologazione di un motore o di una famiglia di motori è presentata dal costruttore all'autorità che rilascia l'omologazione di uno Stato membro. Essa è accompagnata dalla documentazione informativa contenente i dati specificati nel documento di cui all'allegato II della presente direttiva. I motori conformi alle caratteristiche del tipo di motore descritte nell'allegato II, appendice 1 sono sottoposti all'esame del servizio tecnico, responsabile delle prove di omologazione.

2. Nel caso di una domanda di omologazione di una famiglia di motori, se l'autorità che rilascia l'omologazione ritiene che la domanda relativa al motore capostipite presentato non rappresenti perfettamente la famiglia di motori descritta nell'allegato II, appendice 2, viene presentato un motore capostipite alternativo e, se necessario, supplementare determinato dall'autorità che rilascia l'omologazione ai fini dell'omologazione di cui al paragrafo 1.

3. Qualsiasi domanda relativa ad un tipo di motore o una famiglia di motori può essere presentata unicamente presso un solo Stato membro. Per ogni tipo o famiglia da omologare deve essere presentata una domanda distinta.

Art. 4
Procedura di omologazione

1. Lo Stato membro che riceve la domanda concede l'omologazione a tutti i tipi o famiglie di motori conformi alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfano le prescrizioni della presente direttiva.

2. Lo Stato membro completa tutte le parti corrispondenti della scheda di omologazione, il cui modello figura nell'allegato VI della presente direttiva per ciascun tipo o famiglia di motori da esso omologati e redige o verifica il contenuto dell'indice del fascicolo di omologazione. Le schede di omologazione sono numerate secondo il metodo descritto nell'allegato VII. La scheda di omologazione compilata ed i relativi allegati sono trasmessi al richiedente.

3. Quando il motore da omologare svolge la propria funzione o presenta una particolare caratteristica soltanto in connessione con altri elementi della macchina mobile non stradale, e per questa ragione la conformità a una o più prescrizioni può essere verificata soltanto quando il motore da omologare funziona in connessione con altri elementi della macchi-

na, simulati o reali, l'omologazione dello o dei motori deve essere limitata di conseguenza. La scheda di omologazione di un tipo o di una famiglia di motori indica in tal caso le eventuali restrizioni di utilizzazione e le eventuali condizioni di montaggio.

4. L'autorità di ciascuno Stato membro che rilascia l'omologazione:

a) invia ogni mese alle autorità che rilasciano l'omologazione degli altri Stati membri l'elenco (contenente le menzioni indicate nell'allegato VIII) delle omologazioni dei tipi o famiglie di motori rilasciate, negate o revocate nel corso dello stesso mese;
b) su richiesta dell'autorità di un altro Stato membro che rilascia l'omologazione, invia immediatamente:
   - copia della scheda di omologazione del tipo o famiglia di motore e/o il fascicolo di omologazione relativo a ciascun tipo o famiglia di motore per il quale ha rilasciato, negato o revocato l'omologazione, e/o
   - l'elenco dei motori prodotti in base alle omologazioni concesse a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, contenente le informazioni di cui all'allegato IX, e/o
   - copia della dichiarazione di cui all'articolo 6, paragrafo 4.

5. Ogni anno, oppure su richiesta, le autorità di ogni Stato membro che rilasciano l'omologazione inviano alla Commissione una copia della scheda tecnica di cui all'allegato X relativa ai motori omologati dopo la data dell'ultima notifica.

Art. 5
Modifiche delle omologazioni

1. Lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione deve adottare i provvedimenti necessari per essere informato di qualsiasi modifica delle informazioni che figurano nel fascicolo di omologazione.

2. La domanda di modifica o di estensione di un'omologazione è presentata esclusivamente all'autorità dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione originaria.

3. Ove siano mutate le indicazioni che figurano nel fascicolo di omologazione, l'autorità che rilascia l'omologazione del suddetto Stato membro:

- rilascia, se necessario, le pagine modificate del fascicolo di omologazione, contrassegnando ciascuna pagina modificata in modo che risulti chiaramente la natura della modifica e la data della nuova pubblicazione; in occasione di ogni modifica, essa modifica anche l'indice del fascicolo di omologazione (allegato alla scheda di omologazione) in modo da indicare le date delle ultime pagine modificate;
- rilascia una scheda di omologazione modificata (contrassegnata da un numero di estensione) ove siano mutati alcuni dati in essa contenuti (esclusi gli allegati) oppure se, dopo la data indicata nell'omologazione, siano mutati i requisiti della presente direttiva. Sulla scheda di omologazione aggiornata sono chiaramente indicati il motivo della modifica e la data della nuova pubblicazione.

Se l'autorità che rilascia l'omologazione dei suddetto Stato membro ritiene che una modifica apportata a un fascicolo di omologazione giustifichi nuove prove o nuove verifiche, essa ne informa il costruttore e rilascia i documenti sopraindicati solo previo esito positivo delle nuove prove o verifiche.

Art. 6
Conformità

1. Il costruttore deve apporre su ciascuna unità fabbricata in conformità al tipo omologato, le marcature di cui all'allegato I, punto 3, ivi compreso il numero di omologazione.

2. Se la scheda di omologazione contiene, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, restrizioni d'uso, il costruttore deve fornire, per ciascuna unità prodotta, informazioni dettagliate su tali restrizioni e indicare le condizioni di montaggio. Qualora una serie di tipi di motori sia consegnata ad un unico costruttore di macchine, è sufficiente fornire a quest'ultimo, al massimo entro la data di consegna del primo motore, un'unica scheda informativa contenente anche i relativi numeri di identificazione dei motori.

3. Su richiesta dell'autorità che ha rilasciato l'omologazione, il costruttore detentore di una scheda di omologazione deve inviare entro 45 giorni a decorrere dalla fine di ogni anno civile e senza indugio dopo ogni data di attuazione in caso di modifica dei requisiti della presente direttiva, nonché, immediatamente dopo ogni altra data eventualmente stabilita da detta autorità un elenco contenente la serie di numeri di identificazione per ogni tipo di motore prodotto in base ai requi-

siti della presente direttiva a partire dalla presentazione dell'ultima relazione o dal momento in cui i requisiti della presente direttiva entrano in vigore. Se il sistema di codifica del motore non lo prevede, l'elenco in questione deve indicare la correlazione tra i numeri di identificazione e i relativi tipi o famiglie di motori e i numeri di omologazione. L'elenco deve inoltre contenere informazioni particolari qualora il costruttore cessi di produrre un tipo o una famiglia di motori omologati. Se non è richiesto l'invio a scadenza regolare di questo elenco all'autorità che rilascia l'omologazione, il costruttore deve conservarlo per un periodo minimo di 20 anni.

4. Entro 45 giorni dalla fine di ciascun anno civile, e comunque alla scadenza delle date di attuazione di cui all'articolo 9, il costruttore deve inviare all'autorità che ha rilasciato l'omologazione una dichiarazione che specifichi i tipi e le famiglie di motori, nonché, i relativi codici di identificazione dei motori, che intende produrre a partire da quella data.

Art. 7
Accettazione di omologazioni equivalenti

1. Deliberando su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono riconoscere l'equivalenza tra le condizioni e le disposizioni relative all'omologazione dei motori previste dalla presente direttiva e le procedure stabilite da regolamentazioni internazionali o di paesi terzi, nell'ambito di accordi multilaterali o bilaterali tra la Comunità e i paesi terzi.

2. Le omologazioni rilasciate a norma della direttiva 88/77/CEE conformi con le fasi A o B di cui all'articolo 2 e all'allegato I, sezione 6, punto 2.1 della direttiva 91/542/CEE [8] e, se del caso, i relativi marchi di omologazione, sono accettati per la fase I di cui all'articolo 9, punto 2 della presente direttiva. Tale validità cessa al momento dell'attuazione obbligatoria della fase II di cui all'articolo 9, punto 3 della presente direttiva.

Art. 8
Immatricolazione ed immissione sul mercato

1. Gli Stati membri non possono negare, se del caso, l'immatricolazione o l'immissione sul mercato dei motori nuovi conformi ai requisiti della presente direttiva, siano essi già montati su macchine o no.

2. Gli Stati membri permettono, se dei caso, l'immatricolazione o l'immissione sul mercato soltanto dei motori nuovi conformi ai requisiti della presente direttiva, siano essi già montati su macchine o no.

3. L'autorità dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione adotta i provvedimenti necessari per registrare e controllare, eventualmente in collaborazione con le autorità che rilasciano l'omologazione degli altri Stati membri, i numeri d'identificazione dei motori prodotti in base ai requisiti della presente direttiva.

4. Può essere effettuato un controllo supplementare dei suddetti numeri in combinazione con il controllo della conformità della produzione di cui all'articolo 11.

5. Per il controllo dei numeri d'identificazione, il costruttore o i suoi agenti stabiliti nella Comunità forniscono senza indugio, su richiesta dell'autorità competente, tutte le informazioni necessarie in merito ai suoi acquirenti, nonché i numeri d'identificazione dei motori prodotti a norma dell'articolo 6, paragrafo 3. Qualora i motori siano venduti ad un costruttore di macchine, le suddette informazioni supplementari non sono necessarie.

6. Se, a richiesta dell'autorità incaricata dell'omologazione, il costruttore non è in grado di verificare i requisiti di cui all'articolo 6, in particolare in collegamento con il paragrafo 5 del presente articolo, l'omologazione concessa al relativo tipo o famiglia di motori a norma della presente direttiva, può essere revocata. In tal caso, la procedura d'informazione segue le modalità descritte all'articolo 12, paragrafo 4.

Art. 9
Calendario

1. Rilascio delle omologazioni

A decorrere dal 30 giugno 1998, gli Stati membri non possono negare l'omologazione per un tipo di motore o una famiglia di motori, o non rilasciare il documento di cui all'allegato VI né possono imporre, per l'omologazione, ulteriori requisiti in materia di emissioni che inquinano l'atmosfera, per le macchine mobili non stradali su cui sia montato un motore, se

(8) GU L 295 del 25.10.1991, pag. 1.

il motore soddisfa i requisiti stabiliti dalla presente direttiva in materia di emissioni di inquinanti gassosi e particolato.

2. Fase di omologazione (categorie di motori A/B/C)

Gli Stati membri negano il rilascio dell'omologazione per un tipo di motore o una famiglia di motori e il rilascio di un documento di cui all'allegato VI e ogni altra omologazione, in merito alle emissioni, per le macchine mobili non stradali su cui sia montato un motore:

successivamente al 30 giugno 1998, per motori di potenza pari a:

- A: 130 kW ≤ P ≤ 560 kW;
- B: 75 kW ≤ P < 130 kW;
- C: 37 kW ≤ P < 75 kW,

se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dalla presente direttiva e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato prodotti dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto 4.2.1 dell'allegato I.

3. Fase di omologazione (categorie di motori D, E, F, G)

Gli Stati membri rifiutano di rilasciare l'omologazione per un tipo di motore o una famiglia di motori e di rilasciare il documento di cui all'allegato VI e ogni altra omologazione per le macchine mobili non stradali su cui sia montato un motore:

- D: successivamente al 31 dicembre 1999, per motori di potenza pari a:

18 kW ≤ P ≤ 37 kW;

- E: successivamente al 31 dicembre 2000, per motori ci potenza pari a:

130 kW £ P ≤ 560 kW;

- F: successivamente al 31 dicembre 2001, per motori di potenza pari a:

7,5 kW ≤ P < 130 kW;

- G: successivamente al 31 dicembre 2002, per motori di potenza pari a:

37 kW ≤ P < 75 kW,

se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dalla presente direttiva e se le emissioni di inquinanti gassosi e particolato prodotti dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto 4.2.3 dell'allegato I.

4. Registrazione e immissione sul mercato e data di produzione del motore

A decorrere dalle date sotto indicate, con l'eccezione delle macchine e dei motori destinati all'esportazione in paesi terzi, gli Stati membri permettono l'immatricolazione, se del caso, e l'immissione sul mercato di motori nuovi, già montati su macchine o no, soltanto se essi soddisfano i requisiti della presente direttiva e soltanto se ciascun motore è omologato in base ad una delle categorie definite ai paragrafi 2 e 3.

Fase I

- categoria A successivamente al 31 dicembre 1998
- categoria B successivamente al 31 dicembre 1998
- categoria C successivamente al 31 marzo 1999

Fase II

- categoria D successivamente al 31 dicembre 2000
- categoria E successivamente al 31 dicembre 200 1
- categoria E successivamente al 31 dicembre 2002
- categoria G successivamente al 31 dicembre 2003

Per ciascuna categoria, gli Stati membri possono tuttavia posporre di due anni l'applicazione del requisito menzionato per i motori prodotti ad una data precedente alla corrispondente data indicata nel presente comma.

L'autorizzazione rilasciata ai motori della fase 1 decade a decorrere dall'attuazione obbligatoria della fase 11.

Art. 10

Esenzioni e procedure alternative

1. I requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 9, paragrafo 4 non si applicano:

- ai motori ad uso delle forze armate;
- ai motori esentati in base al paragrafo 1.

2. Su richiesta del costruttore, ciascuno Stato membro può esentare i motori di fine serie ancora in magazzino o le giacenze di macchine mobili non stradali relativamente ai loro motori, dall'applicazione delle scadenze per l'immissione sul mercato di cui all'articolo 9, paragrafo 4 purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- prima dell'entrata in vigore dei termini stabiliti, il costruttore deve presentare domanda alle autorità che rilasciano l'omologazione dello Stato membro che ha omologato il o i rispettivi tipi o famiglie di motori;
- la domanda del costruttore deve contenere l'elenco dei motori nuovi non immessi

sul mercato entro i termini stabiliti, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3; nel caso di motori disciplinati per la prima volta dalla presente direttiva, il costruttore deve presentare domanda alle autorità che rilascia l'omologazione dello Stato membro in cui sono immagazzinati i motori in questione;
- la domanda deve specificare i motivi tecnici o economici che la giustificano;
- i motori devono essere conformi ad un tipo o a una famiglia per i quali l'omologazione non risulta più valida, o che non hanno richiesto in passato l'omologazione ma che sono stati prodotti entro i termini stabiliti;
- i motori devono essere stati materialmente immagazzinati nel territorio nella Comunità prima della scadenza dei termini;
- per l'applicazione dell'esenzione, il numero massimo di motori nuovi di uno o più tipi immessi sul mercato in ciascuno Stato membro non deve superare il 10% dei motori nuovi di tutti i tipi interessati, immessi sul mercato nell'anno precedente all'interno dello Stato membro in questione;
- se lo Stato membro accetta la domanda, entro il termine di un mese deve comunicare alle autorità che rilasciano l'omologazione degli altri Stati membri le informazioni e i motivi che giustificano l'esenzione concessa ai costruttori;
- lo Stato membro che concede l'esenzione a norma del presente articolo deve verificare che il costruttore si conformi a tutti gli obblighi del caso;
- per ciascun motore in questione l'autorità responsabile dell'omologazione rilascia un certificato di conformità ove figura una voce speciale; ove occorra, si può utilizzare un documento codificato contenente tutti i numeri di identificazione dei motori in questione;
- gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione l'elenco delle esenzioni concesse, indicandone i motivi.

Questa possibilità è limitata a un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data in cui i motori sono stati sottoposti per la prima volta alle scadenze per l'immissione sul mercato.

Art. 11
Provvedimenti relativi alla conformità della produzione

l. Lo Stato membro che rilascia l'omologazione adotta i provvedimenti necessari per accertare, in merito alle specifiche di cui al punto 5 dell'allegato 1, eventualmente in collaborazione con le autorità che rilasciano l'omologazione degli altri Stati membri, se siano stati presi i provvedimenti necessari per garantire il controllo efficace della conformità della produzione.

2. Lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione adotta i provvedimenti necessari per accertare, in merito alle specifiche di cui al punto 5 dell'allegato 1, eventualmente in collaborazione con le autorità responsabili dell'omologazione degli altri Stati membri, che i provvedimenti di cui al paragrafo l continuino ad essere adeguati e che i motori prodotti che recano un numero di omologazione a norma della presente direttiva continuino ad essere conformi alla descrizione contenuta nella scheda di omologazione del tipo o della famiglia di motori omologati e ai relativi allegati.

Art. 12
Non conformità al tipo o alla famiglia omologati

1. Si ha non conformità al tipo o alla famiglia omologata quando si constatano divergenze rispetto alle informazioni contenute nella scheda di omologazione o nel fascicolo di omologazione che non sono state autorizzate, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, dallo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione.

2. Se lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione constata che i motori accompagnati da un certificato di conformità o che recano un marchio di omologazione non sono conformi al tipo o alla famiglia da esso omologati, adotta i provvedimenti necessari affinché i motori prodotti siano nuovamente conformi al tipo o alla famiglia omologati. Le autorità che rilasciano l'omologazione di detto Stato membro notificano alle autorità responsabili dell'omologazione degli altri Stati membri provvedimenti presi, che possono giungere fino alla revoca dell'omologazione.

3. Se uno Stato membro dimostra che i motori che recano un numero di omologazione non sono conformi al tipo o alla famiglia omologati, può chiedere allo Stato membro che ha concesso l'omologazione di verificare se i motori in produzione sono conformi al tipo o alla famiglia omologati. Tale verifica deve essere effettuata entro sei mesi dalla data della richiesta.

4. Le autorità che rilasciano l'omologazione degli Stati membri si informano reciprocamente, entro il termine di un mese, della revoca di un'omologazione e dei motivi che la giustificano.

5. Se lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione contesta la mancata conformità di cui è stato informato, gli Stati membri interessati si impegnano a risolvere la controversia. La Commissione è tenuta informata e procede, ove necessario, alle opportune consultazioni al fine di pervenire ad una soluzione.

Art. 13
Requisiti per la protezione dei lavoratori

La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di stabilire, nel rispetto del trattato, i requisiti ritenuti necessari per assicurare la protezione dei lavoratori che usano le macchine cui si applica la presente direttiva, purché, ciò non pregiudichi l'immissione sul mercato dei motori in questione.

Art. 14
Adeguamento al progresso tecnico

1. Ad eccezione dei requisiti di cui all'allegato 1, punto 1, punti da 2.1 a 2.8 e punto 4, tutte le modifiche necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso tecnico sono adottate dalla Commissione, assistita dai comitato istituito a norma dell'articolo 13 della direttiva 92/53/CEE e secondo la procedura stabilita all'articolo 15 della presente direttiva.

Art. 15
Procedura di comitato

1. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il Presidente non partecipa al voto.

2. a) La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili.

b) Tuttavia se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

- la Commissione può differire di tre mesi al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;
- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino.

Art. 16
Autorità responsabili dell'omologazione e servizi tecnici

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri i nomi e gli indirizzi delle autorità che rilasciano l'omologazione e dei servizi tecnici responsabili ai fini della presente direttiva. I servizi notificati devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 14 della direttiva 92/53/CEE.

Art. 17
Recepimento nel diritto interno

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 30 giugno 1998.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 18
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Art. 19
Ulteriore riduzione dei limiti di emissione

Entro il 2000, il Parlamento europeo e il

Consiglio deliberano in merito alla proposta che sarà presentat dalla Commissione entro il 1999 su un'ulteriore riduzione dei limiti di emissione, tenendo conto dell'insieme delle tecniche disponibili in materia di controllo delle emissioni inquinanti l'atmosfera prodotte da motori ad accensione spontanea, nonché della situazione in materia di qualità dell'aria.

Art. 20
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI, SIMBOLI E ABBREVIAZIONI, MARCATURA DEL MOTORE, SPECIFICHE E PROVE, CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE, PARAMETRI PER LA DEFINIZIONE DELLA FAMIGLIA DI MOTORI, SCELTA DEL MOTORE CAPOSTIPITE

1. Campo di applicazione

La presente direttiva si applica ai motori destinati ad essere montati sulle macchine mobili non stradali.

Essa non si applica ai motori che azionano:

- i veicoli definiti nella direttiva 70/156/CEE [1], e dalla direttiva 92/61/CEE [2],
- i trattori agricoli definiti nella direttiva 74/150/CEE [3].

Per rientrare nel campo d'applicazione della presente direttiva, i motori devono inoltre essere montati su macchine conformi ai seguenti requisiti specifici:

A. macchine destinate o idonee a far muovere, o a essere mosse, su terreno con o senza strada, con un motore ad accensione per compressione avente una potenza netta conformemente al punto 2.4, compresa tra 18 kW e 560 kW [4], e che funzionano a velocità intermittente più che ad una sola velocità costante.

Sono compresi in questa definizione i motori delle seguenti macchine (elenco non limitativo):

- impianti industriali di perforazione, compressori, ecc.,
- macchine da cantiere, comprendenti pale caricatrici ed apripista a ruote, trattori e pale caricatrici cingolati, caricatori su autocarro, autocarri fuoristrada, escavatori idraulici, ecc.,
- macchine agricole e motocoltivatori,
- macchine forestali,
- macchine agricole semoventi (esclusi i trattori sopra definiti),
- apparecchiature per la movimentazione dei materiali,
- elevatori a forca semoventi,
- macchine per la manutenzione stradale semoventi (motolivellatrici, rulli compressori, asfaltatrici),
- spazzaneve,
- attrezzature di supporto aeroportuali,
- piattaforme elevabili,
- autogru.

La presente direttiva non si applica ai seguenti veicoli:

B. navi
C. locomotive ferroviarie
D. aeromobili
E. gruppi elettrogeni

---

(1) GU L 42 del 23.2.1970, pag 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/81/CEE (GU L 264 del 23.10.1993, pag. 49).
(2) GU L 225 del 10.8.1992, pag. 72.
(3) GU L 84 del 28.3.1974, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 88/297/CEE (GU L 126 del 20.5.1988, pag. 52).
(4) L'omologazione concessa in base al regolamento n. 49 della Commissione economica per l'Europa, serie di modifiche 02, corrigenda 1/2 è considerata equivalente all'omologazione concessa in base alla direttiva 88/77/CEE (cfr. direttiva 92/53/CEE, allegato IV, parte II).

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO **16 febbraio 1998, 98/8/CE**

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi

(G.U.C.E. n. L 123 del 24 aprile 1998)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A;

vista la proposta della Commissione [1];

visto il parere del Comitato economico e sociale [2];

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato [3];

visto il progetto comune approvato il 16 dicembre 1997 del comitato di conciliazione;

1) considerando che nella risoluzione del 1° febbraio 1993 relativa a un programma politico e d'azione della Comunità a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile [4], il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno approvato l'approccio e la strategia generali del programma presentato dalla Commissione, in cui è messa in risalto la necessità della gestione dei rischi dei pesticidi non agricoli;

2) considerando che nel 1989, al momento dell'adozione dell'ottava modifica [5] della direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi [6] e durante la discussione in sede di Consiglio della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari [7], il Consiglio ha espresso preoccupazione per la mancanza di disposizioni comunitarie armonizzate per i biocidi, un tempo chiamati pesticidi non agricoli, e ha invitato la Commissione a esaminare la situazione negli Stati membri e la possibilità di un'azione a livello comunitario;

3) considerando che i biocidi sono necessari per combattere gli organismi nocivi per la salute umana o animale e per combattere gli organismi che danneggiano i prodotti naturali o fabbricati; che i biocidi possono creare rischi per le persone, gli animali e l'ambiente in vari modi a causa delle loro proprietà intrinseche e dei relativi tipi d'impiego;

4) considerando che l'indagine effettuata dalla Commissione ha evidenziato differenze nella normativa degli Stati membri; che tali differenze possono rappresentare un ostacolo non solo agli scambi di biocidi, ma anche agli scambi dei prodotti trattati con essi e pertanto incidere direttamente sul funzionamento del mercato interno; che pertanto la Commissione ha proposto lo sviluppo di un quadro normativo relativo all'immissione sul mercato dei biocidi ai fini della loro utilizzazione, prefiggendosi un elevato livello di protezione delle per-

(1) GU C 239 del 3.9.1993, pag. 3, GU C 261 del 6.10.1995, pag. 5, e GU C 241 del 20.8.1996, pag. 8.
(2) GU C 195 del 18.7.1994, pag. 70, e GU C 174 del 17.6.1996, pag. 32.
(3) Parere del Parlamento europeo del 18 aprile 1996 (GU C 141 del 13.5.1996, pag. 191), posizione comune del Consiglio del 20 dicembre 1996 (GU C 69 del 5.3.1997, pag. 13) e decisione del Parlamento europeo del 13 maggio 1997 (GU C 167 del 2.6.1997, pag. 24). Decisione del Consiglio del 18 dicembre 1997. Decisione del Parlamento europeo del 14 gennaio 1998.
(4) GU C 138 del 17.5.1993, pag. 1.
(5) GU L 398 del 30.12.1989, pag. 19.
(6) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/16/CE (GU L 116 del 6.5.1997, pag. 31).
(7) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/68/CE (GU L 277 del 30.10.1996, pag. 25).

sone, degli animali e dell'ambiente; che, tenuto conto del principio della sussidiarietà, le decisioni adottate a livello comunitario dovrebbero limitarsi a quelle necessarie al corretto funzionamento del mercato comune e ad evitare duplicazioni del lavoro già svolto dagli Stati membri; che una direttiva sui biocidi costituisce il mezzo più appropriato per la definizione di tale quadro normativo;

5) considerando che tale quadro normativo dovrebbe stabilire che i biocidi non siano immessi sul mercato e utilizzati se non sono state rispettate le pertinenti procedure della presente direttiva;

6) considerando che per tener conto della natura specifica di alcuni biocidi e dei rischi associati con l'impiego proposto è opportuno prevedere procedure di autorizzazione semplificate, compresa la registrazione;

7) considerando l'opportunità che il richiedente presenti fascicoli contenenti le informazioni necessarie per valutare i rischi derivanti dagli impieghi proposti del prodotto; che è necessario un insieme di informazioni di base comuni per i principi attivi e per i biocidi che li contengono al fine di aiutare sia chi richiede un'autorizzazione sia gli incaricati della valutazione sulla cui base si decide l'autorizzazione; che devono inoltre essere elaborate informazioni specifiche per ciascun tipo di prodotti contemplato dalla presente direttiva;

8) considerando che al momento dell'autorizzazione dei biocidi occorre accertare che, se correttamente impiegati ai fini previsti, essi siano sufficientemente efficaci, non abbiano effetti inaccettabili sugli organismi bersaglio provocando ad esempio una resistenza o una tolleranza inaccettabile e, nel caso di vertebrati, inutili sofferenze, né abbiano, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, effetti inaccettabili sull'ambiente e in particolare sulla salute delle persone o degli animali;

9) considerando che è necessario stabilire principi comuni per la valutazione e l'autorizzazione dei biocidi in modo da garantire un approccio armonizzato da parte degli Stati membri;

10) considerando che non si dovrebbe impedire agli Stati membri di imporre requisiti aggiuntivi per l'impiego dei biocidi, purché tali requisiti siano conformi alla normativa comunitaria e in particolare non siano in contrasto con le disposizioni della presente direttiva; che dette disposizioni sono volte a proteggere l'ambiente, la salute delle persone e degli animali con mezzi quali il controllo delle epidemie e la sorveglianza degli alimenti e dei mangimi;

11) considerando che, alla luce delle diversità dei principi attivi e dei biocidi interessati, i dati e i requisiti delle prove dovrebbero adattarsi alle singole circostanze e consentire una valutazione globale del rischio;

12) considerando che è necessario compilare un elenco comunitario dei principi attivi autorizzati per l'impiego nei biocidi; che si deve stabilire una procedura comunitaria per valutare se un principio attivo possa essere inserito nell'elenco comunitario; che occorre precisare quali informazioni l'interessato debba presentare per ottenere l'iscrizione di un principio attivo in detto elenco; che i principi attivi iscritti nell'elenco dovrebbero essere periodicamente riesaminati e, se del caso, confrontati tra loro a determinate condizioni, per tener conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica;

13) considerando che, tenuto debito conto dei prodotti che presentano solo un basso rischio, i principi attivi in essi contenuti dovrebbero essere inclusi in un allegato specifico; che le sostanze prevalentemente non impiegate come antiparassitari ma che trovano un qualche impiego secondario come biocidi, direttamente o in un prodotto composto da una sostanza attiva e da un semplice diluente, dovrebbero essere incluse in un allegato specifico a parte;

14) considerando che quando si valuta un principio attivo al fine di deciderne l'inclusione o meno nei pertinenti allegati della direttiva è necessario che tale valutazione comprenda, se del caso, gli stessi aspetti contemplati dalla valutazione prevista dalla direttiva 92/32/CEE del Consiglio, del 30 aprile 1992, recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose [8] e dal regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti [9], in materia di valutazione

(8) GU L 154 del 5.6.1992, pag. 1.
(9) GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

dei rischi; che pertanto i rischi associati alla produzione, all'impiego e all'eliminazione del principio attivo e dei materiali trattati con esso devono essere considerati alla stessa stregua della suddetta normativa;

15) considerando che, nell'interesse della libera circolazione dei biocidi e dei materiali con essi trattati, l'autorizzazione concessa da uno Stato membro dovrebbe essere riconosciuta dagli altri Stati membri, fatti salvi i requisiti specifici previsti dalla presente direttiva;

16) considerando che se si prevedono norme armonizzate per tutte le categorie di biocidi, compresi quelli destinati al controllo dei vertebrati, il loro impiego effettivo potrebbe causare preoccupazioni; che pertanto si dovrebbe consentire agli Stati membri, nel rispetto del trattato, di derogare al principio del mutuo riconoscimento per i biocidi di tre categorie specifiche ogniqualvolta fossero destinati a controllare particolari tipi di vertebrati, sempreché queste deroghe siano giustificate e non vanifichino lo scopo della presente direttiva;

17) considerando che è quindi auspicabile istituire un sistema di scambio reciproco delle informazioni e che gli Stati membri e la Commissione, su richiesta, si forniscano reciprocamente le indicazioni e la documentazione scientifica presentate per le domande di autorizzazione di biocidi;

18) considerando che gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di autorizzare per un periodo limitato di tempo biocidi che non rispondano alle condizioni summenzionate, in particolare quando ciò sia reso necessario da un pericolo imprevisto che minaccia le persone, gli animali o l'ambiente e che non può essere combattuto con altri mezzi; che la procedura comunitaria non dovrebbe impedire agli Stati membri di autorizzare per un periodo di tempo limitato l'impiego nel loro territorio di biocidi contenenti principi attivi che non siano ancora stati inseriti nell'eleneo comunitario, purché sia stato presentato un fascicolo conforme ai requisiti comunitari e purché gli Stati membri interessati ritengano che detti principi attivi e i biocidi siano conformi alle condizioni comunitarie stabilite al riguardo;

19) considerando che è essenziale che la presente direttiva contribuisca a ridurre al minimo il numero degli esperimenti sugli animali e che la sperimentazione dovrebbe essere subordinata allo scopo e all'impiego del prodotto;

20) considerando che si dovrebbe assicurare uno stretto coordinamento con altre normative comunitarie, in particolare con la direttiva 91/414/CEE, con le direttive relative alla protezione delle acque e con quelle relative all'uso limitato e all'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati;

21) considerando che spetta alla Commissione elaborare note tecniche di orientamento, in particolare sull'applicazione delle procedure di autorizzazione, sull'inelusione di principi attivi nei pertinenti allegati, sugli allegati relativi alle informazioni richieste e sull'allegato relativo ai principi comuni;

22) considerando che, per garantire che i requisiti relativi ai biocidi autorizzati siano osservati al momento dell'immissione sul mercato di detti prodotti, gli Stati membri dovrebbero adottare adeguate disposizioni di controllo e di ispezione;

23) considerando che l'applicazione della presente direttiva, l'adeguamento dei suoi allegati all'evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche e l'inclusione nei pertinenti allegati dei principi attivi richiedono una stretta collaborazione tra la Commissione, gli Stati membri e i richiedenti; che, nei casi in cui va applicata, la procedura del comitato permanente sui biocidi costituisce una base adeguata per tale collaborazione;

24) considerando che il 20 dicembre 1994 è stato raggiunto un accordo sul modus vivendi tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato [10];

25) considerando che la Commissione applicherà il modus vivendi alle misure d'attuazione conseguenti alla presente direttiva che essa intende adottare, anche per quanto concerne gli allegati 1 A e 1 B;

26) considerando che per la piena attuazione della presente direttiva, in particolare del programma di riesame, saranno necessari alcuni anni; che nel frattempo la direttiva 76/769/CEE fornisce un quadro per integrare la compilazione dell'elenco positivo, limitando l'immissione sul mercato e l'impiego di alcuni prodotti e principi attivi o gruppi di essi;

27) considerando che il programma di riesame dei principi attivi dovrà tener conto di altri

(10) GU c 102 del 4.4.1996, pag. 1.

programmi di lavoro nel quadro di altre normative comunitarie relative al riesame o all'autorizzazione di sostanze e prodotti o di pertinenti convenzioni internazionali;

28) considerando che i costi delle procedure associate al funzionamento della direttiva devono essere a carico di coloro che cercano di immettere o immettono biocidi sul mercato e di coloro che sostengono l'inclusione di principi attivi nei pertinenti allegati;

29) considerando che le direttive sulla salute e la sicurezza durante il lavoro prevedono norme minime in materia di impiego di biocidi sul posto di lavoro; che è auspicabile elaborare ulteriormente le norme in tale settore;

HANNO ADOTTATO
LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1
Campo di applicazione

1. La presente direttiva riguarda:

a) l'autorizzazione e l'immissione sul mercato di biocidi all'interno degli Stati membri in vista della loro utilizzazione;
b) il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni all'interno della Comunità;
c) la compilazione, a livello comunitario, di un elenco positivo di principi attivi che possono essere impiegati nei biocidi.

2. La presente direttiva si applica ai biocidi definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), ad eccezione dei prodotti definiti o che rientrano nel campo d'applicazione delle seguenti direttive, ai fini delle direttive stesse:

a) direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali [11];
b) direttiva 81/851/CEE del Consiglio, del 28 settembre 1981, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative ai medicinali veterinari [12];
c) direttiva 90/677/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1990, che estende il campo di applicazione della direttiva 81/851/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari e che stabilisce disposizioni complementari per i medicinali veterinari ad azione immunologica [13];
d) direttiva 92/73/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, che amplia il campo d'applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative ai medicinali e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici [14];
e) direttiva 92/74/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, che amplia il campo d'applicazione della direttiva 81/851/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali veterinari e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari [15];
f) regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali [16];
g) direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi [17];
h) direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici [18];
i) direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano [19], direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore de-

(11) GU 22 del 9.2.1965, pag. 369. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/39/CEE (GU L 214 del 24.8.1993, pag. 22).
(12) GU L 317 del 6.11.1981, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/40/CEE (GU L 214 del 24.8.1993, pag. 31).
(13) GU L 373 del 31.12.1990, pag. 26.
(14) GU L 297 del 13.10.1992, pag. 8.
(15) GU L 297 del 13.10.1992, pag. 12.
(16) GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1.
(17) GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 31.8.1993, pag. 1).
(18) GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.
(19) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/34/CE (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 1).

gli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione [20], e direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcorariti [21];

j) direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari [22];

k) direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte [23];

l) direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti [24];

m) direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca [25];

n) direttiva 90/167/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1990, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità [26];

o) direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali [27], direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali [28] e direttiva 77/101/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali [29];

p) direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici [30];

q) direttiva 95/5/CE del Consiglio, del 27 febbraio 1995, che modifica la direttiva 92/120/CEE relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie comunitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale [31];

r) direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [32].

3. La presente direttiva si applica, fatte salve le pertinenti disposizioni comunitarie o le misure adottate in conformità di queste ultime, in particolare a:

a) direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi [33];

b) direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive [34];

c) regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi [35];

d) direttiva 80/1107/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1980, sulla protezione dei

(20) GU L 184 del 15.7.1988, pag. 61. Direttiva modificata da ultimo della direttiva 91/71/CEE (GU L 42 del 15.2.1991, pag. 25).
(21) GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 96/85/CE (GU L 86 del 28.3.1997, pag. 4).
(22) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 38.
(23) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/71/CE (GU L 368 del 31.12.1994, pag. 33).
(24) GU L 212 del 22.7.1989, pag. 87. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.
(25) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/71/CE (GU L 332 del 30.12.1995, pag. 40).
(26) GU L 92 del 7.4.1990, pag. 42.
(27) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/65/CE (GU L 35 del 5.2.1997, pag. 11).
(28) GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/25/CE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35).
(29) GU L 32 del 3.2.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.
(30) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/18/CE (GU L 114 dell'11.5.1997, pag. 43).
(31) GU L 51 dell'8.3.1995, pag. 12.
(32) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/68/CE (GU L 277 del 30.10.1996, pag. 25).
(33) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/16/CE (GU L 116 del 6.5.1997, pag. 31).
(34) GLI L 33 dell'8.2.1979, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dall' atto di adesione del 1994.
(35) GU L 251 del 29.8.1992, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1492/96 (GLI L 189 del 30.7.1996, pag. 19).

lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro[36], e direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 luglio 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e direttive particolari basate sulle direttive precedenti[37];

e) direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole[38].

4. L'articolo 20 non si applica al trasporto dei biocidi per ferrovia, su strada, su corsi d'acqua navigabili interni, via mare o via aerea.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) Biocidi

I principi attivi e i preparati contenenti uno o più principi attivi, presentati nella forma in cui sono consegnati all'utilizzatore, destinati a distruggere, eliminare, rendere innocui, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo con mezzi chimici o biologici.

Nell'allegato V figura un elenco esauriente di 23 tipi di prodotti, corredato di una serie indicativa di descrizioni per ogni tipo.

b) Biocidi a basso rischio

Biocidi contenenti come principio o principi attivi solo uno o più principi tra quelli elencati nell'allegato 1 A e che non contengono sostanze potenzialmente pericolose.

Nelle condizioni di uso, i biocidi devono presentare solo un rischio non elevato per l'uomo gli animali o l'ambiente.

c) Sostanze note

Le sostanze elencate nell'allegato 1 B il cui uso principale non è a scopo biocida ma che trovano alcuni impieghi secondari come biocidi, direttamente o in un prodotto composto dalla sostanza e da un semplice diluente, che non è di per sé una sostanza potenzialmente pericolosa, e che non sono commercializzate direttamente per l'impiego come biocidi.

Le sostanze che potrebbero rientrare nell'allegato I B conformemente alla procedura di cui agli articoli 10 e 11 sono inter alia le seguenti:

- biossido di carbonio,
- azoto,
- etanolo,
- alcool isopropilico,
- acido acetico,
- kieselgur.

d) Principi attivi

Le sostanze o i microrganismi, compresi i virus e i funghi, aventi un'azione generale o specifica sugli organismi nocivi o contro di essi.

e) Sostanze potenzialmente pericolose

Qualsiasi sostanza, diversa dal principio attivo, che possiede un'intrinseca capacità di provocare effetti negativi sull'uomo, sugli animati o sull'ambiente e che è contenuta o prodotta nel biocida in concentrazione sufficiente a creare tale effetto.

Tale sostanza, salvo che esistano altri motivi di preoccupazione, sarebbe, in linea di principio, una sostanza definita pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose[39] e presente nel biocida in una concentrazione tale che il prodotto possa essere considerato pericoloso ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi[40].

f) Organismi nocivi

Qualsiasi organismo indesiderato o che abbia effetti dannosi per l'uomo, per le sue attività o per i prodotti che l'uomo impiega o produce, nonché per gli animali e per l'ambiente.

g) Residui

Una o più sostanze presenti in un biocida, che rimangono come residui a seguito del suo

(36) GU L 327 del 3.12.1980, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.
(37) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
(38) GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17.
(39) GU 196 del 16.8.1967. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/69/CE (GU L 381 del 31.12.1994, pag. 1).
(40) GU L 187 del 16.7.1988, pag. 14.

impiego, compresi i loro metaboliti e i prodotti derivanti dalla loro degradazione o reazione.

h) Immissione sul mercato

Qualsiasi consegna a terzi, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito o successivo magazzinaggio, escluso il magazzinaggio e la successiva spedizione al di fuori del territorio doganale della Comunità o l'eliminazione. L'importazione di un biocida nel territorio doganale della Comunità è, considerata immissione sul mercato ai fini della presente direttiva.

i) Autorizzazione

Atto amministrativo mediante il quale l'autorità competente di uno Stato membro, a seguito di una domanda inoltrata da un richiedente, autorizza l'immissione sul mercato di un biocida nel suo territorio o in una parte di esso.

j) Formulazione quadro

Caratteristiche di un gruppo di biocidi destinati allo stesso uso e allo stesso tipo di utilizzatori.

Tale gruppo di prodotti deve contenere gli stessi principi attivi con le stesse caratteristiche, e le relative composizioni devono presentare, rispetto ad un biocida autorizzato in precedenza, solo variazioni che non incidano né sul grado di rischio da essi presentato né sulla loro efficacia.

In tale contesto, la variazione tollerata consiste in una riduzione della percentuale del principio attivo c/o in una modifica della composizione in percentuale di uno o più principi non attivi c/o nella sostituzione di uno o più pigmenti, coloranti o profumi con altri che presentano un rischio uguale o inferiore, tali da non diminuirne l'efficacia.

k) Registrazione

Atto amministrativo mediante il quale l'autorità competente di uno Stato membro, a seguito di una domanda presentata da un richiedente, dopo aver verificato che il fascicolo soddisfa i requisiti stabiliti dalla presente direttiva, autorizza l'immissione sul mercato di un biocida a basso rischio sul suo territorio o in una parte di esso.

l) Lettera di accesso

Documento, firmato dal proprietario o dai proprietari dei dati pertinenti protetti a norma delle disposizioni della presente direttiva, che stabilisce che tali dati possono essere utilizzati dall'autorità competente allo scopo di concedere un'autorizzazione o una registrazione di un biocida a norma della presente direttiva.

2. Ai fini della presente direttiva per:

a) sostanze,
b) preparati,
c) ricerca e sviluppo scientifici,
d) ricerca e sviluppo volti alla produzione,

valgono le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 67/548/CEE.

Art. 3
Autorizzazione dell'immissione sul mercato dei biocidi

1. Gli Stati membri prescrivono che un biocida non possa essere immesso sul mercato e utilizzato nel loro territorio se non ha ottenuto l'autorizzazione a norma della presente direttiva.

2. In deroga al paragrafo 1:

i) gli Stati membri, previa registrazione, possono consentire la commercializzazione e l'uso di biocidi a basso rischio, a condizione che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, sia stato presentato alle autorità competenti un fascicolo e che quest'ultimo sia stato dalle stesse verificato.
Salvo diversa indicazione, tutte le disposizioni della presente direttiva relative all'autorizzazione si applicano anche alla registrazione;

ii) gli Stati membri consentono la commercializzazione e l'uso di sostanze di base come biocidi una volta incluse nell'allegato I B.

3. i) le decisioni in merito ad ogni domanda di autorizzazione sono prese senza indebito ritardo.

ii) per le domande di autorizzazione relative ai biocidi che sono soggetti a registrazione l'autorità competente prende una decisione entro un periodo di 60 giorni.

4. Nel rilasciare un'autorizzazione per un particolare biocida gli Stati membri stabiliscono, su richiesta o eventualmente di loro iniziativa, una formulazione quadro e la comunicano al richiedente.

Fatti salvi gli articoli 8 e 12 e a condizione che il richiedente abbia diritto di accedere alla formulazione quadro, in forma di lettera di accesso, quando una successiva domanda di autorizzazione relativa ad un nuovo biocida è basata su tale formulazione quadro, l'autorità

competente prende una decisione al riguardo entro un periodo di 60 giorni.

5. Gli Stati membri prescrivono che i biocidi siano classificati, imballati ed etichettati secondo le disposizioni della presente direttiva.

6. Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 1, le autorizzazioni sono concesse per un periodo massimo di 10 anni a decorrere dalla data della prima inclusione o del rinnovo dell'inclusione del principio attivo nell'allegato 1 o 1 A per il tipo di prodotto, senza superare il termine fissato per il principio attivo nell'allegato 1 o 1 A; esse possono essere rinnovate previa verifica che le condizioni stabilite nell'articolo 5, paragrafi 1 e 2 continuano ad essere soddisfatte. Se necessario, il rinnovo può essere concesso solo per il periodo necessario a consentire alle autorità competenti degli Stati membri di effettuare dette verifiche qualora sia stata presentata una richiesta di rinnovo.

7. Gli Stati membri prescrivono che i biocidi devono essere usati correttamente. Per uso corretto si intende la conformità con le condizioni stabilite dall'articolo 5 e specificate nelle disposizioni della presente direttiva in materia di etichettatura. L'uso corretto prevede anche l'applicazione razionale di una serie di misure fisiche, biologiche, chimiche o di altra natura, a seconda dei casi, che consentano di ridurre l'uso dei biocidi al minimo necessario. Qualora i biocidi siano usati sul posto di lavoro, il loro impiego deve essere conforme anche alle prescrizioni delle direttive in materia di protezione dei lavoratori.

Art. 4
Riconoscimento reciproco delle autorizzazioni

1. Fatto salvo l'articolo 12, un biocida che sia già stato autorizzato o registrato in uno Stato membro è autorizzato o registrato in un altro Stato membro rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal momento in cui quest'ultimo riceve la domanda a condizione che il principio attivo del biocida sia incluso nell'allegato I o I A e sia conforme alle prescrizioni ivi fissate. Ai fini del riconoscimento reciproco delle autorizzazioni la domanda deve contenere una sintesi del fascicolo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a) e all'allegato II B, sezione X o, a seconda del caso, all'allegato IV B, sezione X e una copia certificata conforme della prima autorizzazione concessa. Ai fini del reciproco riconoscimento della registrazione dei biocidi a basso rischio, la domanda deve includere i dati richiesti a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, ad eccezione dei dati relativi all'efficacia per i quali è sufficiente un sunto.

L'autorizzazione può essere soggetta a disposizioni derivanti dall'applicazione di altre misure basate sulla normativa comunitaria, relative alle condizioni di distribuzione e uso di biocidi destinati a proteggere la salute dei distributori, degli utilizzatori e dei lavoratori interessati.

La procedura di reciproco riconoscimento lascia impregiudicate le misure adottate dagli Stati membri in base alla normativa comunitaria destinate a proteggere la salute dei lavoratori.

2. Se, a norma dell'articolo 5, uno Stato membro stabilisce che:

a) la specie bersaglio non è presente in quantità nociva,
b) è dimostrata una resistenza o tolleranza inaccettabile al biocida da parte dell'organismo bersaglio, o
c) le condizioni di uso, come il clima o il periodo di riproduzione delle specie bersaglio, sono notevolmente diverse da quelle dello Stato membro in cui il biocida è stato originariamente autorizzato e un'autorizzazione invariata può pertanto presentare rischi inaccettabili per l'uomo o per l'ambiente, lo Stato membro può chiedere che talune condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettere c), f), h), j) e l) siano adattate alle diverse situazioni affinché siano soddisfatte le condizioni per la concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 5.

3. Qualora uno Stato membro ritenga che un biocida a basso rischio che è stato registrato da un altro Stato membro non corrisponda alla definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), esso può rifiutarne provvisoriamente la registrazione e comunica immediatamente i suoi dubbi alla competente autorità responsabile della verifica del fascicolo.

Se entro un periodo massimo di 90 giorni le autorità interessate non raggiungono un accordo, la questione è sottoposta alla Commissione perché adotti una decisione secondo la procedura di cui al paragrafo 4.

4. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, qualora uno Stato membro ritenga che un biocida autoriz-

zato da un altro Stato membro non sia tale da soddisfare le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e proponga pertanto un rifiuto dell'autorizzazione o della registrazione o una limitazione dell'autorizzazione a determinate condizioni, lo notifica alla Commissione, agli altri Stati membri e al richiedente e fornisce loro un documento esplicativo che indichi la denominazione e le caratteristiche del prodotto e i motivi del rifiuto o della limitazione dell'autorizzazione.

La Commissione prepara una proposta su tali questioni a norma dell'articolo 27 per l'adozione di una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

5. Se la procedura di cui al paragrafo 4 si conclude con la conferma del rifiuto di una seconda, o successiva registrazione da parte di uno Stato membro, lo Stato membro che aveva precedentemente registrato il biocida a basso rischio, ove il comitato permanente lo ritenga opportuno, tiene conto di tale rifiuto e riesamina la sua registrazione a norma dell'articolo 6.

Se tale procedura conferma la registrazione iniziale, lo Stato membro che ha avviato la procedura registra il biocida a basso rischio in questione.

6. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono rifiutare, nel rispetto del trattato, il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni concesse per prodotti appartenenti ai tipi 15, 17 e 23 di cui all'allegato V, purché tale limitazione possa essere giustificata e non ostacoli l'obiettivo della direttiva.

Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione di qualsiasi decisione adottata al riguardo indicandone le motivazioni.

Art. 5
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

1. Gli Stati membri autorizzano un biocida soltanto se:

a) il suo o i suoi principi attivi sono elencati negli allegati I o I A e i requisiti ivi stabiliti sono soddisfatti;
b) è accertato, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, e dimostrato dalla valutazione del fascicolo di cui all'articolo 8 secondo i principi comuni di valutazione dei fascicoli di cui all'allegato VI, che, se usato in base all'autorizzazione e tenuto conto:
   - di tutte le condizioni normali di uso del biocida,
   - delle modalità d'uso del materiale trattato con il biocida,
   - delle conseguenze derivanti dal suo uso e dalla sua eliminazione, il biocida:
     i) è sufficientemente efficace;
     ii) non ha effetti inaccettabili sull'organismo bersaglio, come una resistenza o una resistenza incrociata inaccettabili o sofferenze e dolori inutili nei vertebrati;
     iii) non ha effetti inaccettabili di per sé o a livello di residui, in maniera diretta o indiretta, sulla salute dell'uomo o degli animali (ad esempio attraverso l'acqua potabile, gli alimenti o i mangimi, l'aria in ambienti chiusi o conseguenze nel luogo di lavoro) o sulle acque di superficie e sotterranee;
     iv) non ha effetti inaccettabili di per sé o a livello di residui sull'ambiente per quanto riguarda, in particolare:
       - la sua durata e la sua distribuzione nell'ambiente, con particolare riferimento alla contaminazione delle acque di superficie (ivi comprese le acque estuariali e marine), le acque potabili e sotterranee,
       - l'impatto sugli organismi diversi dagli organismi bersaglio;
c) la natura e la quantità dei principi attivi in esso contenuti e, se del caso, le impurezze e gli altri componenti rilevanti dal punto di vista tossicologico ed ecotossicologico, nonché i residui di rilevanza tossicologica o ambientale provenienti da un uso autorizzato, possono essere determinati in base ai pertinenti requisiti di cui all'allegato II A, II B, III A, III B, IV A o IV B;
d) le sue proprietà fisiche e chimiche sono state determinate e giudicate accettabili per garantire un uso, un magazzinaggio ed un trasporto adeguati del prodotto.

2. Per un biocida classificato a norma dell'articolo 20, paragrafo 1 come tossico o altamente tossico, come cancerogeno di categoria 1 o 2, come mutageno di categoria 1 o 2, o come tossico per la riproduzione, di categoria 1 o 2, non è rilasciata l'autorizzazione per l'immissione sul mercato o l'uso da parte del pubblico.

3. L'autorizzazione può essere subordinata

al rispetto di condizioni da essa stabilite, relative all'immissione sul mercato e all'uso, necessarie a garantire la conformità con le disposizioni del paragrafo l.

4. Qualora altre disposizioni comunitarie impongano determinati requisiti riguardo alle condizioni di rilascio di un'autorizzazione e di uso del biocida e mirino in particolare a tutelare la salute dei distributori, degli utilizzatori, dei lavoratori e dei consumatori, la salute degli animali o l'ambiente, l'autorità competente ne tiene conto nel rilasciare l'autorizzazione e, ove necessario, rilascia l'autorizzazione in funzione di detti requisiti.

Art. 6
Riesame delle autorizzazioni

Nel periodo per il quale sono state concesse, le autorizzazioni possono essere riesaminate in qualsiasi momento, ad esempio in base ad informazioni ricevute a norma dell'articolo 14, se risulta che le condizioni di cui all'articolo 5 non sono più soddisfatte. In tale caso gli Stati membri possono esigere che il titolare dell'autorizzazione, o il richiedente a cui è stata concessa una modifica del l'autorizzazione a norma dell'articolo 6, fornisca ulteriori informazioni necessarie ai fini del riesame. Ove occorra, le autorizzazioni possono essere prorogate solo per il periodo necessario a completare il riesame, ma sono prorogate per il periodo necessario per fornire informazioni supplementari.

Art. 7
Revoca o modifica dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata se:

a) il principio attivo non è più incluso nell'allegato l o l A, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a);
b) le condizioni per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo l non sono più soddisfatte;
c) risulta che l'autorizzazione è stata rilasciata sulla base di dati per i quali sono state fornite indicazioni false o ingannevoli.

2. L'autorizzazione può essere revocata anche qualora il titolare lo richieda, indicandone le ragioni.

3. Quando uno Stato membro intende revocare un'autorizzazione, informa ed interpella in merito il titolare e può accordare un termine per l'eliminazione, il magazzinaggio, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti, la cui durata deve essere in relazione con la motivazione della suddetta revoca, fatto salvo il termine eventualmente fissato a norma della direttiva 76/769/CEE o in connessione con il paragrafo 1, lettera a).

4. Qualora uno Stato membro lo ritenga necessario, in base all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, e a tutela della salute e dell'ambiente, esso modifica le condizioni di utilizzazione dell'autorizzazione ed in particolare le modalità o i quantitativi impiegati.

5. L'autorizzazione può essere modificata anche qualora il titolare lo richieda, indicandone le ragioni.

6. Quando una proposta di modifica riguarda un ampliamento degli usi, gli Stati membri estendono l'autorizzazione a condizione che vengano rispettate le condizioni particolari relative ai principi attivi elencati nell'allegato l o l A.

7. Qualora una proposta di modifica dell'autorizzazione preveda cambiamenti delle condizioni particolari a cui sono soggetti i principi attivi elencati nell'allegato l o l A, tali cambiamenti possono essere effettuati solo dopo una valutazione dei principi attivi per quanto attiene ai cambiamenti proposti, secondo le procedure di cui all'articolo 11.

8. Le modifiche sono accordate solo se si constata che le prescrizioni dell'articolo 5 continuano ad essere soddisfatte.

Art. 8
Requisiti in materia di autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione è effettuata dalla persona responsabile della prima immissione sul mercato del biocida in un determinato Stato membro o per suo conto ed è presentata all'autorità competente di detto Stato membro. Ogni richiedente deve disporre di una sede permanente all'interno della Comunità.

2. Gli Stati membri esigono che il richiedente l'autorizzazione relativa ad un biocida presenti all'autorità competente:

a) un fascicolo o una lettera d'accesso relativi al biocida rispondente ai requisiti di cui all'allegato IV B o a quelli di cui all'allegato II B e, ove specificato, alle parti pertinenti dell'allegato III B, tenuto conto delle

attuali conoscenze scientifiche e tecniche, e

b) per ogni principio attivo contenuto nel biocida, un fascicolo o una lettera d'accesso rispondente ai requisiti di cui all'allegato IV A o a quelli di cui all'allegato II A e, ove specificato, alle parti pertinenti dell'allegato III A, tenuto conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche.

3. In deroga al paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri esigono, per i biocidi a basso rischio, un fascicolo contenente i seguenti dati:

i) richiedente:
   1.1. nome e indirizzo;
   1.2. fabbricanti del biocida e dei principi attivi (nomi e indirizzi, inclusa l'ubicazione dell'azienda produttrice del principio attivo);
   1.3. se opportuno, lettera di accesso ai dati pertinenti necessari;
ii) identità dei biocidi:
   2.1. marchio di fabbrica;
   2.2. composizione completa del biocida;
   2.3. proprietà fisico-chimiche di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d);
iii) usi previsti:
   3.1. tipo di prodotto (allegato V) e settore di impiego;
   3.2. categoria di utilizzatori;
   3.3. metodi di impiego;
iv) dati relativi all'efficacia;
v) metodi analitici;
vi) classificazione, imballaggio ed etichettatura, compresa una bozza di etichetta, a norma dell'articolo 20;
vii) scheda informativa in materia di sicurezza preparata a norma dell'articolo 10 della direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose [41] o dell'articolo 27 della direttiva 67/548/ CEE.

4. I fascicoli comprendono una descrizione dettagliata e completa degli studi svolti e dei metodi impiegati o un riferimento bibliografico ad essi. Le informazioni fornite nei fascicoli a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 devono essere tali da consentire una valutazione degli effetti e delle proprietà di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) e d). Dette informazioni sono presentate all'autorità competente sotto forma di fascicoli tecnici contenenti le informazioni e i risultati degli studi di cui agli allegati IV A o IV B o agli allegati II A e II B e, ove specificato, alle parti pertinenti degli allegati III A e III B.

5. L'interessato non è tenuto a fornire informazioni che non risultino necessarie considerata la natura del biocida o dei suoi usi previsti. Lo stesso vale nel caso in cui non sia necessario dal punto di vista scientifico o possibile dal punto di vista tecnico fornire tali informazioni. In tali casi, deve essere fornita una giustificazione accettabile per l'autorità competente. Tale giustificazione può consistere nell'esistenza di una formulazione quadro riguardo alla quale il richiedente abbia diritto di accedere.

6. Qualora, in seguito alla valutazione del fascicolo, risultino necessarie informazioni supplementari, compresi dati e risultati di ulteriori test, per valutare i rischi del biocida, l'autorità competente chiede al richiedente di fornirle tali informazioni. Il periodo di tempo per la valutazione del fascicolo inizia soltanto dopo che questo è completo.

7. La denominazione di un principio attivo deve corrispondere a quella attribuitagli nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 67/548/CEE o, qualora la denominazione non sia in detto elenco, a quella dell'Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (Einecs), o, qualora la denominazione non vi sia inclusa, a tale principio attivo deve essere attribuita la denominazione dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO). Se tale denominazione non esiste, la sostanza deve essere indicata secondo la denominazione chimica, secondo le norme dell'Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC).

8. Come regola generale, i test devono essere effettuati secondo i metodi di cui all'allegato V della direttiva 67/548/CEE. Nel caso in cui un metodo fosse inadeguato o non fosse descritto, gli altri metodi impiegati dovrebbero preferibilmente essere riconosciuti a livello internazionale e devono essere giustificati. Se opportuno, i test devono essere eseguiti in base alle disposizioni di cui alla direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamen-

(41) GU L 187 del 16.7.1988, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/18/CEE (GU L 104 del 29.4.1993, pag. 46).

to delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati i fini sperimentali o ad altri fini scientifici [42] e alla direttiva 87/18/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione dei principi di buona prassi di laboratorio e al controllo della loro applicazione per i test sulle sostanze chimiche [43].

9. Qualora esistano dati di prova ottenuti anteriormente all'adozione della presente direttiva mediante metodi diversi da quelli previsti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, è necessario valutare caso per caso se tali dati siano adeguati ai fini della presente direttiva e se occorra effettuare nuovi test in base all'allegato V, tenendo conto, tra l'altro, della necessità di limitare quanto più possibile i test su animali vertebrati.

10. Le autorità competenti di cui all'articolo 26 provvedono affinché, per ogni domanda, sia preparato un fascicolo. Ogni fascicolo deve contenere almeno una copia della domanda, un documento sulle decisioni amministrative prese dallo Stato membro in merito alla domanda e ai fascicoli presentati a norma del paragrafo 2, nonché una sintesi di questi ultimi. Su richiesta, gli Stati membri forniscono alle altre autorità competenti e alla Commissione i fascicoli di cui al presente paragrafo; su richiesta, essi forniscono inoltre tutte le informazioni necessarie per una piena comprensione delle domande e, se del caso, provvedono affinché i richiedenti forniscano una copia della documentazione tecnica di cui ai paragrafo 2.

11. Gli Stati membri possono richiedere che vengano forniti campioni dei preparati e dei relativi ingredienti.

12. Gli Stati membri possono richiedere che le domande di autorizzazione siano presentate nelle rispettive lingue nazionali o ufficiali o in una di tali lingue.

Art. 9

Immissione sul mercato dei principi attivi

Gli Stati membri prescrivono che se una sostanza è un principio attivo destinato ad essere utilizzato nei biocidi, essa non possa essere immessa sul mercato per tale uso se non sono rispettate le condizioni seguenti:

a) nel caso in cui un principio attivo non fosse presente sul mercato prima della data di cui all'articolo 34, paragrafo 1, sia stato inviato a tino Stato membro un fascicolo che soddisfi i requisiti dell'articolo 11, paragrafo 1, unitamente alla dichiarazione che il principio attivo è destinato all'impiego nei biocidi; questa disposizione non si applica alle sostanze destinate agli usi di cui all'articolo 17;

b) la sostanza sia classificata, imballata ed etichettata in base alle disposizioni della direttiva 67/548/CEE.

Art. 10

Iscrizione dei principi attivi negli allegati I, I A o I B

1. In base alle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, un principio attivo è iscritto nell'allegato I, I A o I B per un periodo iniziale non superiore a 10 anni se si può supporre che:

- i biocidi contenenti il principio attivo,
- i biocidi a basso rischio corrispondenti alla definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b),
- le sostanze di base corrispondenti alla definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), soddisfino le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) e ci), tenendo conto, se del caso, degli effetti cumulativi dovuti all'impiego di biocidi contenenti gli stessi principi attivi.

Un principio attivo non può essere iscritto nell'allegato I A se è classificato, a norma della direttiva 67/548/CEE, come:

- cancerogeno,
- mutageno,
- tossico per la riproduzione,
- sensibilizzante,
- ovvero è suscettibile di bioaccumulazione e non è facilmente degradabile.

L'iscrizione di un principio attivo nell'allegato 1 A fa riferimento, se opportuno, alla gamma di concentrazioni a cui il principio può essere utilizzato.

2. L'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I, I A o I B è soggetta, se opportuno, a:

i) requisiti concernenti:

a) il livello minimo di purezza del principio attivo,

b) la natura e il tenore massimo di talune

(42) GU 1, 358 del 18.12.1986, pag. 1.
(43) GU L 15 del 17.1.1987, pag. 29.

impurità,
c) il tipo di prodotto in cui può essere impiegato,
d) le modalità e il settore d'uso,
e) la designazione delle categorie di utilizzatori (ad esempio, industriali, professionisti, non professionisti),
f) altre condizioni particolari derivanti dalla valutazione delle informazioni rese disponibili nel contesto della presente direttiva;

ii) definizione di:
a) livello ammissibile di esposizione dell'operatore (LAEO), se necessario,
b) se del caso, una dose giornaliera ammissibile (DGA) per l'uomo, ed un limite massimo di residui (LMR),
c) durata e comportamento nell'ambiente nonché impatto sugli organismi diversi dagli organismi bersaglio.

3. L'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I, I A o I B è limitata ai tipi di prodotti di cui all'allegato V per i quali sono stati forniti dati pertinenti a norma dell'articolo 8.

4. L'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I, I A o I B può essere rinnovata una o più volte per periodi non superiori a 10 anni. L'iscrizione iniziale e ogni rinnovo dell'iscrizione possono essere riesaminati in qualsiasi momento se esistono indicazioni che i requisiti di cui al paragrafo 1 non sono più soddisfatti. Se necessario, i rinnovi possono essere accordati solo per il periodo minimo necessario a completare il riesame, se è stata presentata una domanda in tal senso, e sono accordati per il periodo necessario a fornire le ulteriori informazioni richieste a norma dell'articolo 11, paragrafo 2.

5. i) L'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I e, se del caso, I A o I B, può essere rifiutata o cancellata qualora:
- la valutazione del principio attivo a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 dimostri che, nelle normali condizioni in cui esso può essere utilizzato in biocidi autorizzati, sussistono rischi preoccupanti per la salute e l'ambiente, e
- ci sia un altro principio attivo iscritto nell'allegato 1 per lo stesso tipo di prodotto che, sulla base delle conoscenze scientifiche o tecniche, presenti un rischio notevolmente inferiore per la salute o per l'ambiente.

All'atto di esaminare il rifiuto o la cancellazione, si effettua una valutazione di un principio attivo o di principi attivi alternativi, al fine di dimostrare che possono essere impiegati con effetti analoghi sull'organismo bersaglio senza svantaggi significativi dal punto di vista economico e pratico per l'utilizzatore e senza un maggiore rischio per la salute umana e per l'ambiente.

La valutazione è comunicata secondo le procedure di cui all'articolo 11, paragrafo 2 per l'adozione della decisione secondo le procedure di cui agli articoli 27 e 28, paragrafo 3.

ii) Il rifiuto o la cancellazione di un'iscrizione nell'allegato I e, se del caso, I A e I B avviene alle seguenti condizioni:
1) la diversità chimica dei principi attivi dovrebbe essere sufficiente a ridurre al minimo l'insorgere di resistenza nell'organismo bersaglio;
2) dovrebbero essere applicati solo ai principi attivi che, qualora usati in condizioni normali in biocidi autorizzati, presentano un livello di rischio notevolmente diverso;
3) dovrebbero essere applicati solo ai principi attivi utilizzati in prodotti appartenenti allo stesso tipo di prodotti;
4) dovrebbero essere applicati solo dopo aver dato, se necessario, la possibilità di acquisire esperienza dall'utilizzazione pratica, ove non fosse già disponibile;
5) i fascicoli completi dei dati relativi alla valutazione che sono utilizzati o sono stati utilizzati per l'iscrizione nell'allegato I, I A o I B devono essere messi a disposizione del comitato di cui all'articolo 28, paragrafo 3.

iii) La decisione di cancellare un'iscrizione dall'allegato I non ha effetto immediato, ma viene differita per un periodo di non oltre 4 anni dalla data della decisione stessa.

Art. 11
Procedure di iscrizione dei principi attivi nell'allegato I, I A o I B

1. L'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I, I A o I B e le successive modifiche di tale iscrizione vengono prese in esame nel caso in cui:
a) il richiedente abbia inviato all'autorità competente di uno Stato membro:
i) un fascicolo relativo al principio attivo che soddisfi i requisiti di cui all'allegato IV A o quelli di cui all'allegato II A e, ove specificato, delle parti pertinenti dell'allegato III A;
ii) un fascicolo relativo ad almeno un biocida contenente il principio attivo, che soddisfi i requisiti dell'articolo 8, ad ec-

cezione del suo paragrafo 3;

b) l'autorità competente a cui sono presentati i fascicoli li abbia verificati e ritenga che essi soddisfino i requisiti degli allegati IV A e IV B o quelli di cui agli allegati II A e II B e, se del caso, degli allegati III A e III B, li accetti e consenta che il richiedente invii sintesi dei fascicoli alla Commissione e agli altri Stati membri.

2. Entro 12 mesi dall'accettazione dei fascicoli, l'autorità competente incaricata ne fa una valutazione ed invia una copia di quest'ultima alla Commissione, agli altri Stati membri e al richiedente, raccomandando l'iscrizione del principio attivo nell'allegato I, I A o I B o dando parere contrario.

Se in sede di valutazione dei fascicoli risultano necessarie informazioni supplementari per una valutazione completa, l'autorità competente incaricata chiede al richiedente di inviare dette informazioni. Il periodo di 12 mesi è sospeso dalla data della richiesta effettuata dall'autorità competente fino alla data in cui l'autorità stessa riceve le informazioni. L'autorità competente informa contemporaneamente gli altri Stati membri, la Commissione e il richiedente della propria azione.

3. Per evitare che i fascicoli siano valutati solo da alcuni Stati membri, la valutazione dei fascicoli stessi può essere effettuata da Stati membri diversi dallo Stato ricevente. Una richiesta in tal senso deve essere presentata all'atto dell'accettazione dei fascicoli e la decisione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2 entro e non oltre un mese dalla ricezione della richiesta da parte della Commissione.

4. Al momento in cui riceve la valutazione, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 27, prepara senza indebito ritardo una proposta per l'adozione di una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 3. La decisione viene presa non oltre 12 mesi dal momento in cui la Commissione riceve la valutazione di cui al paragrafo 2.

Art. 12
Utilizzazione dei dati in possesso delle autorità competenti a beneficio di altri richiedenti

1. Gli Stati membri non utilizzano le informazioni di cui all'articolo 8 a beneficio di un secondo o di altri richiedenti:

a) a meno che il secondo o gli altri richiedenti non dispongano dell'accordo scritto, sotto forma di lettera di accesso, del primo richiedente che autorizza l'uso delle suddette informazioni, oppure

b) nel caso di un principio attivo che non sia già in commercio alla data di cui all'articolo 34, paragrafo 1, per un periodo di 15 anni a decorrere dalla data in cui il principio è iscritto per la prima volta nell'allegato I o I A, oppure

c) nel caso di un principio attivo presente in commercio alla data di cui all'articolo 34, paragrafo 1:
   i) per un periodo di 10 anni dalla data di cui all'articolo 34, paragrafo 1 per le informazioni presentate ai fini della direttiva stessa, a meno che dette informazioni non siano già tutelate da norme nazionali in vigore in materia di biocidi. In tal caso le informazioni continuano ad essere protette in quello Stato membro fino allo scadere del rimanente periodo di protezione dei dati previsto dalle norme nazionali, fino ad un massimo di 10 anni dalla data di cui all'articolo 34, paragrafo 1;
   ii) per un periodo di 10 anni dall'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I o I A per quanto concerne le informazioni presentate per la prima volta a sostegno della prima inclusione nell'allegato I o I A del principio attivo o di un altro tipo di prodotto per quel principio attivo;

d) nel caso di informazioni supplementari presentate per la prima volta, per i seguenti motivi:
   i) mutamento dei requisiti di iscrizione nell'allegato I o I A;
   ii) mantenimento dell'iscrizione nell'allegato I o I A per un periodo di 5 anni dalla data della decisione dopo il ricevimento delle informazioni supplementari, a meno che il periodo di 5 anni non scada prima del periodo di cui al paragrafo 1, lettere b) e c); in tal caso, il periodo di 5 anni è prolungato fino alla scadenza dei periodi summenzionati.

2. Gli Stati membri non utilizzano le informazioni di cui all'articolo 8 a vantaggio di un secondo o di altri richiedenti:

a) a meno che il secondo o gli altri richiedenti non dispongano dell'accordo scritto, sotto forma di lettera di accesso, del primo richiedente che autorizza l'uso delle suddette informazioni, oppure

b) nel caso di un biocida contenente un principio attivo che non sia già in commercio alla data di cui all'articolo 34, paragrafo 1, per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data in cui è stata concessa la prima autorizzazione in uno Stato membro, oppure
c) nel caso di un biocida contenente un principio attivo presente in commercio alla data di cui all'articolo 34, paragrafo 1:
   i) per un periodo di 10 anni dalla data di cui all'articolo 34, paragrafo 1 per le informazioni presentate ai fini della direttiva stessa, a meno che dette informazioni non siano già tutelate da norme nazionali in vigore in materia di biocidi. In tal caso le informazioni continuano ad essere protette in quello Stato membro fino allo scadere del rimanente periodo di protezione dei dati previsto dalle norme nazionali, fino ad un massimo di 10 anni dalla data di cui all'articolo 34, paragrafo 1;
   ii) per un periodo di 10 anni dall'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I o I A per quanto concerne le informazioni presentate per la prima volta a sostegno dell'inclusione nell'allegato I o I A del principio attivo o di un altro tipo di prodotto per quel principio attivo;
d) nel caso di informazioni presentate per la prima volta, per i seguenti motivi:
   i) mutamento delle condizioni di autorizzazione di un biocida;
   ii) presentazione delle informazioni necessarie per il mantenimento dell'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I o I A, per un periodo di 5 anni dalla prima data di ricevimento delle informazioni supplementari, a meno che il periodo di 5 anni non scada prima del periodo di cui al precedente paragrafo 2, lettere b) e c); in tal caso, il periodo di 5 anni viene prolungato fino alla scadenza dei periodi summenzionati.

3. Per le decisioni da adottare a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere utilizzate dalla Commissione, dai comitati scientifici di cui all'articolo 27 e dagli Stati membri.

Art. 13
Cooperazione nell'uso dei dati ai fini di una seconda domanda di autorizzazione e di domande successive

1. Fatti salvi gli obblighi imposti dall'articolo 12, nel caso di un biocida già autorizzato a norma degli articoli 3 e 5, l'autorità competente può accettare che un secondo o altri richiedenti possano avvalersi dei dati forniti dal primo richiedente, purché il secondo richiedente o i richiedenti successivi possano dimostrare che il biocida è simile e i principi attivi in esso contenuti sono gli stessi già autorizzati in precedenza, anche per quanto riguarda il grado di purezza e la natura delle impurezze.

2. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 2,
a) prima di compiere esperimenti in cui sono coinvolti vertebrati, chi intende presentare una domanda di autorizzazione per biocidi chiede all'autorità competente dello Stato membro al quale intende presentare la richiesta:
   - se il biocida per il quale si intende presentare una domanda sia simile ad un biocida già autorizzato, nonché
   - il nome e l'indirizzo dei titolari delle autorizzazioni.

   A sostegno della sua richiesta il potenziale richiedente allega documenti giustificativi attestanti che intende presentare la domanda di autorizzazione per proprio conto e che sono disponibili le altre informazioni previste di cui all'articolo 8, paragrafo 2;
b) l'autorità competente dello Stato membro, se ha accertato l'intenzione del richiedente di presentare siffatta domanda, fornisce il nome e l'indirizzo dei titolari di analoghe autorizzazioni precedenti e nello stesso tempo comunica ai titolari delle autorizzazioni precedenti il nome e l'indirizzo del richiedente.

I titolari di autorizzazioni precedenti e il richiedente fanno quanto è ragionevolmente necessario per trovare un accordo circa lo scambio di informazioni, in modo da evitare, se possibile, ripetizioni di esperimenti su vertebrati.

Le autorità competenti degli Stati membri incoraggiano i titolari delle informazioni a collaborare per fornire i dati richiesti, in modo da evitare ripetizioni di esperimenti su vertebrati.

Qualora, tuttavia, il richiedente e i titolari di autorizzazioni precedenti dello stesso prodotto non siano in grado di giungere ad un accordo sullo scambio delle informazioni, gli Stati membri possono adottare misure nazionali che obblighino il richiedente e i titolari di autorizzazioni precedenti stabiliti sul loro territorio a mettere in comune i dati al fine di evitare ripetizioni di esperimenti su vertebrati e determinare nel contempo la procedura per l'utilizza-

zione delle informazioni e il ragionevole equilibrio tra gli interessi delle parti in causa.

Art. 14
Nuove informazioni

1. Gli Stati membri prescrivono che il titolare di un'autorizzazione di un biocida comunichi immediatamente all'autorità competente le informazioni di cui è a conoscenza o di cui è ragionevole presumere che egli sia a conoscenza in merito ad un principio attivo o ad un biocida che lo contenga e che possano avere conseguenze sul prosieguo dell'autorizzazione. In particolare devono essere notificate:

- le nuove conoscenze o informazioni sugli effetti che il principio attivo o il biocida hanno sull'uomo o sull'ambiente;
- le modifiche nella fonte o nella composizione del principio attivo;
- le modifiche nella composizione di un biocida;
- lo sviluppo di resistenza al biocida;
- le modifiche di carattere amministrativo o altri aspetti, quali il tipo di imballaggio.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione le informazioni ricevute in merito agli effetti potenzialmente dannosi per l'uomo o per l'ambiente o in merito alla nuova composizione di un biocida, dei suoi principi attivi, impurezze, altri componenti o residui.

Art. 15
Deroghe ai requisiti

1. In deroga agli articoli 3 e 5, uno Stato membro può autorizzare temporaneamente l'immissione sul mercato, per un periodo massimo di 120 giorni, di biocidi non conformi alle disposizioni della presente direttiva, per un'utilizzazione limitata e controllata, qualora ciò sia reso necessario da un pericolo imprevisto che non può essere combattuto con altri mezzi. In tale caso lo Stato membro interessato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione del provvedimento adottato e delle ragioni che lo hanno determinato. La Commissione presenta una proposta e, secondo la procedura istituita dall'articolo 28, paragrafo 2, si decide senza indugio se e a quali condizioni il provvedimento adottato dallo Stato membro possa essere prolungato per un periodo da stabilire, possa essere rinnovato o revocato.

2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e finché un principio attivo non è iscritto nell'allegato I o I A, uno Stato membro può autorizzare a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a tre anni, l'immissione sul mercato di biocidi contenenti un principio attivo non compreso nell'allegato I o I A e non ancora in commercio alla data di cui all'articolo 34, paragrafo 1 per scopi diversi da quelli indicati all'articolo 2, paragrafo 2, lettere c) e d). Detta autorizzazione può essere rilasciata solo se, a seguito della valutazione dei fascicoli a norma dell'articolo 10, lo Stato membro ritiene che:

- il principio attivo soddisfa i requisiti dell'articolo 10 e
- si possa prevedere che il biocida soddisfa le condizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) e d), e nessun altro Stato membro, sulla base della sintesi ricevuta, presenti obiezioni legittime a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, in merito alla completezza dei fascicoli. Qualora sia presentata un'obiezione, si prende indebito ritardo una decisione sulla completezza dei fascicoli secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Qualora, secondo le procedure di cui agli articoli 27 e 28, paragrafo 2, si decida che il principio attivo non soddisfa i requisiti stabiliti nell'articolo 10, lo Stato membro provvede alla revoca del l'autorizzazione temporanea.

Nel caso in cui al termine del periodo di tre anni non sia completata la valutazione dei fascicoli per l'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I o I A, l'autorità competente può prolungare temporaneamente l'autorizzazione del prodotto per un periodo massimo di un anno, purché vi siano buoni motivi per ritenere che il principio attivo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 9. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione del provvedimento.

Art. 16
Misure transitorie

1. In ulteriore deroga all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafi 2 e 4 e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, uno Stato membro può, per un periodo di 10 anni dalla data di cui all'articolo 34, paragrafo 1, continuare ad applicare la sua disciplina o la sua prassi vigenti in mate-

ria di immissione di biocidi sul mercato. Esso può, in particolare, secondo le norme nazionali, autorizzare l'immissione sul mercato nel proprio territorio di biocidi contenenti principi attivi non elencati nell'allegato I o I A per il tipo di prodotto in questione. Tali principi attivi devono trovarsi già in commercio alla data di cui all'articolo 34, paragrafo 1, quali principi attivi di un biocida per scopi diversi da quelli definiti nell'articolo 2, paragrafo 2, lettere c) e d).

2. In seguito all'adozione della presente direttiva, la Commissione avvia un programma di lavoro decennale ai fini dell'esame sistematico di tutti i principi attivi già in commercio alla data di cui all'articolo 34, paragrafo 1, quali principi attivi di un biocida per scopi diversi da quelli definiti nell'articolo 2, paragrafo 2, lettere c) e d). Un regolamento, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 3, stabilirà tutte le disposizioni necessarie per la preparazione e l'attuazione del programma, compresa la definizione delle priorità per la valutazione dei vari principi attivi e uno scadenzario. Non oltre due anni prima del completamento del programma di lavoro la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati raggiunti dal programma.

Nel corso del periodo di 10 anni di cui al comma precedente e a decorrere dalla data di cui all'articolo 34, paragrafo 1 si può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 3, se e a quali condizioni un principio attivo può essere incluso negli allegati I, I A o I B o che, nei casi in cui i requisiti di cui all'articolo 10 non siano soddisfatti o le informazioni e i dati richiesti non siano stati presentati entro il termine prescritto, tale principio attivo non sia iscritto nell'allegato I, I A o I B.

3. In seguito a tale decisione di includere o di non includere un principio attivo nell'allegato I, I A o I B, gli Stati membri provvedono a rilasciare, modificare o revocare, a seconda dei casi, le autorizzazioni o, all'occorrenza, le registrazioni relative ai biocidi che contengono detto principio attivo e che si conformino alle disposizioni della presente direttiva.

4. Qualora, a seguito del riesame di un principio attivo, si stabilisca che detto principio non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 10, e che pertanto non può essere incluso nell'allegato I, I A o I B, la Commissione presenta proposte per limitare l'immissione sul mercato e l'uso di detto principio in base alla direttiva 76/769/CEE.

5. Le disposizioni della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche [44] continuano ad applicarsi durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 2.

Art. 17
Ricerca e sviluppo

1. In deroga all'articolo 3, gli Stati membri dispongono che i test o gli esperimenti a scopo di ricerca o sviluppo, che comportano l'immissione sul mercato di un biocida non autorizzato o di un principio attivo destinato esclusivamente all'impiego in un biocida, vengano effettuati solo se sono rispettate le condizioni seguenti:

a) nel caso di ricerca e sviluppo scientifici, gli interessati preparano e conservano i documenti scritti che descrivono in dettaglio l'identità del biocida o del principio attivo, i dati dell'etichetta, le quantità somministrate e il nome e l'indirizzo delle persone che hanno ricevuto il biocida o il principio attivo, e compilano un fascicolo contenente tutti i dati disponibili relativi ai possibili effetti sulla salute dell'uomo o degli animali o all'impatto sull'ambiente. Se richieste, dette informazioni sono fornite all'autorità competente;
b) nel caso di ricerca e sviluppo diretti alla produzione, le informazioni di cui alla lettera a) sono notificate all'autorità competente nel territorio dell'immissione sul mercato e prima che questa avvenga, nonché all'autorità competente dello Stato membro in cui gli esperimenti o i test devono essere eseguiti.

2. Gli Stati membri stabiliscono che un biocida non autorizzato o un principio attivo impiegato esclusivamente in biocidi non possano essere immessi in commercio ai fini di esperimenti o test che possano comportare o provocare dispersioni nell'ambiente, a meno che l'autorità competente non abbia esaminato i dati disponibili e rilasciato un'autorizzazione ai fini di dette prove che limiti i quantitativi da utilizzare e le aree da trattare e prescriva

(44) GU L 109 del 26.4.1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/10/CE (GU 1, 100 del 19.4.1994, pag. 30).

eventuali ulteriori condizioni.

3. Qualora le prove si svolgano in uno Stato membro diverso da quello in cui il prodotto verrà immesso sul mercato, il richiedente deve ottenere l'autorizzazione per gli esperimenti o i test dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio essi devono essere svolti.

Qualora gli esperimenti o i test di cui ai paragrafi 1 e 2 dovessero produrre effetti nocivi per la salute dell'uomo o degli animali o avere conseguenze negative inaccettabili per l'ambiente, lo Stato membro interessato può vietarli oppure permetterli subordinandone la realizzazione a tutte le condizioni che ritiene necessarie per prevenire le conseguenze summenzionate.

4. Il paragrafo 2 non si applica se lo Stato membro ha concesso all'interessato il diritto di condurre taluni esperimenti e test e ha stabilito le condizioni a cui gli esperimenti e i test devono essere svolti.

5. Secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2 sono stabiliti i criteri comuni per l'applicazione del presente articolo e in particolare i quantitativi massimi di principi attivi o di biocidi che possono essere dispersi nel quadro degli esperimenti e di dati minimi da fornire a norma del paragrafo 2.

Art. 18
Scambio di informazioni

1. Entro un mese dalla fine di ogni trimestre, gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione in merito a tutti i biocidi autorizzati o registrati nel loro territorio o per i quali l'autorizzazione o la registrazione è stata rifiutata, modificata, rinnovata o revocata, indicando almeno:

a) il nome o la ragione sociale del richiedente o del titolare dell'autorizzazione o della registrazione;
b) la denominazione commerciale del biocida;
c) il nome e la quantità di ogni principio attivo presente nel prodotto, nonché il nome e il tenore di ciascuna sostanza pericolosa ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 67/548/CEE e la rispettiva classificazione;
d) il tipo di prodotto e l'uso o gli usi per i quali è autorizzato;
e) il tipo di formulazione;
f) tutti i limiti stabiliti per i residui;
g) le condizioni dell'autorizzazione e, se del caso, le ragioni della modifica o della revoca di un'autorizzazione;
h) l'eventuale specificità del biocida (ad esempio in una formulazione quadro, biocida a basso rischio).

2. Qualora uno Stato membro riceva una sintesi dei fascicoli a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 15, paragrafo 2 ed abbia legittimi motivi per ritenere che i fascicoli siano incompleti, comunica immediatamente i propri dubbi all'autorità competente responsabile della valutazione dei fascicoli e ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

3. Ciascuno Stato membro redige un elenco annuale dei biocidi autorizzati o registrati nel proprio territorio e lo comunica agli altri Stati membri e alla Commissione.

4. Secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2, è istituito un sistema standardizzato d'informazione per facilitare l'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

5. La Commissione redige una relazione sull'applicazione della direttiva e in particolare sul funzionamento delle procedure semplificate (formulazioni quadro, biocidi a basso rischio e sostanze note) sette anni dopo la data di cui all'articolo 34, paragrafo 1. La Commissione presenta al Consiglio la relazione corredata, se necessario, di proposte.

Art. 19
Riservatezza

1. Fatta salva la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente [45], un richiedente può indicare all'autorità competente le informazioni che ritiene critiche dal punto di vista commerciale e la cui diffusione potrebbe danneggiarlo sul piano industriale o commerciale, e che pertanto desidera vengano considerate riservate e comunicate soltanto alle autorità competenti e alla Commissione. In ciascun caso si richiede una giustificazione esauriente. Fatte salve le informazioni di cui al paragrafo 3 e le disposizioni delle direttive 67/548/CEE e 88/379/CEE, gli Stati membri provvedono, su richiesta del l'interessato, a garantire la riser-

(45) GU L 158 del 6.10.1990, pag. 40.

vatezza sulla composizione integrale delle formule dei prodotti.

2. L'autorità competente a cui viene inoltrata la richiesta decide, sulla scorta delle prove documentali prodotte dal richiedente, quali informazioni siano riservate a norma del paragrafo 1.

Le informazioni che l'autorità competente destinataria della richiesta considera riservate sono trattate come tali anche dalle altre autorità competenti, dagli Stati membri e dalla Commissione.

3. Dopo il rilascio dell'autorizzazione, la riservatezza non si applica:

a) al nome e indirizzo del richiedente;
b) al nome e indirizzo del produttore del biocida;
c) al nome e indirizzo del produttore del principio attivo;
d) alle denominazioni e al contenuto del principio attivo o dei principi attivi contenuti nel biocida e alla denominazione del biocida;
e) alla denominazione di altre sostanze ritenute pericolose a norma della direttiva 67/548/CEE e che contribuiscono alla classificazione del prodotto;
f) ai dati fisico-chimici concernenti il principio attivo o e il biocida;
g) ai mezzi eventualmente utilizzati per rendere innocui il principio attivo o il biocida;
h) alla sintesi dei risultati dei test di cui all'articolo 8 per accertare l'efficacia del principio attivo o del prodotto e gli effetti sull'uomo, sugli animali e sull'ambiente e, se opportuno, la sua capacità di favorire la resistenza;
i) alle modalità e precauzioni raccomandate per ridurre i rischi durante la manipolazione, il magazzinaggio, il trasporto e l'utilizzazione, nonché ai rischi d'incendio o di altra natura;
j) alla scheda informativa in materia di sicurezza;
k) ai metodi di analisi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c);
l) alle modalità di eliminazione del prodotto e del suo imballaggio;
m) alle procedure da seguire e alle misure da adottare in caso di perdita o fuga;
n) alle misure di pronto soccorso e ai consigli per i trattamenti medici da effettuare in caso di danni alle persone.

Qualora il richiedente, il produttore o l'importatore del biocida o del principio attivo riveli successivamente informazioni considerate in precedenza riservate, egli è tenuto ad informarne l'autorità competente.

4. Le disposizioni dettagliate e il formato per la divulgazione delle informazioni e per l'attuazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Art. 20
Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei biocidi

1. I biocidi sono classificati in base alle disposizioni relative alla classificazione della direttiva 88/379/CEE.

2. I biocidi sono imballati a norma dell'articolo 6 della direttiva 88/379/CEE. Inoltre:

a) i prodotti che possono essere confusi con alimenti, bevande o mangimi sono imballati in modo da ridurre al minimo la possibilità di confusione;
b) i prodotti accessibili al pubblico che possono essere confusi con alimenti, bevande o mangimi contengono componenti che ne scoraggiano il consumo.

3. I biocidi sono etichettati in base alle disposizioni relative all'etichettatura della direttiva 88/379/CEE. Le indicazioni contenute sull'etichetta non devono essere ingannevoli né esagerare le proprietà del prodotto e in nessun caso riportare le diciture "biocida a basso rischio", "non tossico", "innocuo", o indicazioni analoghe. Inoltre, sull'etichetta devono figurare in modo chiaro e indelebile le seguenti indicazioni:

a) l'identità di ciascun principio attivo e la sua concentrazione in unità metriche;
b) il numero di autorizzazione attribuito al biocida dall'autorità competente;
c) il tipo di preparato (ad esempio, concentrato liquido, granuli, polvere, solido, ecc.);
d) gli usi per i quali è stato autorizzato il biocida (ad esempio, preservazione del legno, disinfezione, biocida da superficie, prodotto antincrostazioni, ecc.);
e) le istruzioni per l'uso e la dose, espressa in unità metriche, per ogni tipo d'impiego previsto secondo i termini dell'autorizzazione;
f) informazioni particolari sui probabili effetti collaterali negativi diretti o indiretti ed

eventuali istruzioni per interventi di pronto soccorso;

g) qualora sia allegato un apposito foglio di istruzioni, la dicitura "Prima dell'uso leggere le istruzioni accluse";

h) istruzioni per l'eliminazione sicura del biocida e del relativo imballaggio, incluso, se del caso, ogni divieto di riutilizzo dell'imballaggio;

i) il numero di lotto del preparato o la denominazione e la data di scadenza in condizioni normali di magazzinaggio;

j) il tempo d'azione necessario al biocida, l'intervallo da rispettare tra le applicazioni del biocida o tra l'applicazione e l'uso successivo del prodotto trattato, o l'accesso successivo dell'uomo o degli animali all'area dove è stato impiegato il biocida, compresi i particolari relativi ai mezzi e alle disposizioni di decontaminazione nonché alla durata di aerazione necessaria delle zone trattate; particolari relativi alla pulizia specifica degli apparecchi; informazioni particolari relative alle precauzioni da prendere durante l'impiego, il magazzinaggio e il trasporto (ad esempio apparecchi e indumenti protettivi per il personale, misure antincendio, protezione degli arredi, rimozione di alimenti e mangimi e istruzioni per evitare l'esposizione degli animati ai prodotti);

e, se del caso:

k) le categorie di utilizzatori a cui è limitato l'impiego del biocida;

l) informazioni su eventuali pericoli specifici per l'ambiente, con particolare riguardo alla tutela di organismi non bersaglio e alle disposizioni per evitare l'inquinamento delle acque;

m) per i biocidi microbiologici, alle prescrizioni in materia di etichettatura a norma della direttiva 90/679/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro [46].

Gli Stati membri esigono che le indicazioni di cui al paragrafo 3, lettere a), b), d), e, se del caso, g) e k) figurino sempre sull'etichetta del prodotto.

Gli Stati membri consentono che le indicazioni di cui al paragrafo 3, lettere c), e), f), h), i), j) e l) figurino in altre zone dell'imballaggio o su un foglio di istruzioni allegato all'imballaggio. Ai fini della presente direttiva, queste informazioni sono considerate parte integrante dell'etichetta.

4. Qualora un biocida definito come insetticida, acaricida, rodenticida, avicida o molluschicida venga autorizzato a norma della presente direttiva e sia anche soggetto alle condizioni di classificazione, imballaggio ed etichettatura a norma della direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) [47] in virtù di altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri consentono di apportare all'imballaggio e all'etichettatura del prodotto i cambiamenti eventualmente richiesti in base alle suddette disposizioni, qualora non contravvengano alle condizioni di un'autorizzazione rilasciata a norma della presente direttiva.

5. Gli Stati membri possono richiedere che siano forniti campioni, modelli o bozze dell'imballaggio, dell'etichetta e dei fogli di istruzioni.

6. Gli Stati membri consentono l'immissione sul mercato dei biocidi nel loro territorio a condizione che le indicazioni dell'etichetta siano redatte nella o nelle loro lingue nazionali.

Art. 21
Schede informative in materia di sicurezza

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie a garantire che sia istituito un sistema di informazione specifica al fine di consentire agli utilizzatori professionali e industriali e, se opportuno, ad altri utilizzatori dei biocidi di adottare le misure necessarie per la tutela dell'ambiente e della salute e per la sicurezza e la salute sul posto di lavoro. Tale sistema di informazione è costituito da schede informative in materia di sicurezza fornite dai responsabili per l'immissione sul mercato del prodotto.

Le schede informative in materia di sicurezza sono preparate:

(46) GU L 374 del 31.12.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/30/CE (GU L 155 del 6.7.1995, pag. 41).

(47) GU L 206 del 29.7.1978, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE (GU L 154 del 5.6.1992, pag. 1).

- per i biocidi classificati come pericolosi a norma dell'articolo 10 della direttiva 88/379/CEE;
- per i principi attivi impiegati esclusivamente nei biocidi secondo i requisiti dell'articolo 27 della direttiva 67/548/CEE.

Art. 22
Pubblicità

1. Gli Stati membri prescrivono che ogni annuncio pubblicitario relativo ad un biocida sia accompagnato dalla seguente dicitura "Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto".

Le frasi devono essere chiaramente distinguibili rispetto al resto dell'annuncio.

Gli Stati membri prescrivono che gli inserzionisti possano sostituire il termine "biocidi" nelle frasi richieste con una descrizione accurata del tipo di prodotto pubblicizzato, ad esempio preservante del legno, disinfettante, biocida da superficie, prodotto antincrostazioni, ecc.

2. Gli Stati membri prescrivono che gli annunci pubblicitari dei biocidi non si riferiscano al prodotto in modo da generare confusione per quanto concerne i rischi che il prodotto comporta per l'uomo o l'ambiente.

La pubblicità di un biocida non può assolutamente contenere le diciture "biocida a basso rischio", "non tossico", "innocuo" o indicazioni analoghe.

Art. 23
Controlli antiveleno

Gli Stati membri designano uno o più organismi incaricati di ricevere le informazioni relative ai biocidi immessi sul mercato, compresa la loro composizione chimica, e di rendere disponibili tali informazioni nei casi di sospetto avvelenamento causato da biocidi. Tali informazioni possono essere utilizzate soltanto per rispondere a richieste di carattere sanitario in vista di misure preventive e curative, specie in casi di emergenza. Gli Stati membri vigilano affinché le informazioni non siano utilizzate per altri scopi.

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché gli organismi designati presentino tutte le garanzie necessarie al mantenimento della riservatezza delle informazioni ricevute. Gli Stati membri provvedono affinché i fabbricanti o le persone responsabili della commercializzazione dei preparati pericolosi forniscano agli organismi designati tutte le informazioni che questi richiedono per poter svolgere i loro compiti.

Per i biocidi già in commercio alla data di cui all'articolo 34, paragrafo 1, gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi al presente articolo entro tre anni dalla data di cui all'articolo 34, paragrafo 1.

Art. 24
Rispondenza ai requisiti

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché i biocidi immessi sul mercato siano sottoposti a controllo onde accertarne la rispondenza ai requisiti della presente direttiva.

Ogni tre anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 34, paragrafo 1, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 30 novembre del terzo anno, una relazione sulle azioni intraprese al riguardo, nonché informazioni su eventuali casi di avvelenamento causato dai biocidi. Entro un anno dalla data di ricezione di tali informazioni, la Commissione prepara e pubblica una relazione sull'argomento.

Art. 25
Tasse

Gli Stati membri istituiscono regimi che obblighino coloro che hanno immesso o intendono immettere sul mercato biocidi e coloro che chiedono l'iscrizione di principi attivi negli allegati I, I A e I B a pagare tasse che corrispondano nella misura del possibile ai costi che essi devono sostenere ai fini dell'espletamento di tutte le diverse procedure connesse con le disposizioni della presente direttiva.

Art. 26
Autorità competenti

1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti responsabili dell'esecuzione dei compiti attribuiti agli Stati membri a norma della presente direttiva.

2. Non oltre la data di cui all'articolo 34, paragrafo 1 gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome della o delle autorità

competenti.

Art. 27
Procedure della Commissione

1. Quando la Commissione riceve da uno Stato membro:

a) una valutazione e raccomandazioni relative a un principio attivo a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 e/o una valutazione a norma dell'articolo 10, paragrafo 5;

b) la proposta di rifiutare un'autorizzazione o una registrazione e un documento esplicativo a norma dell'articolo 4, paragrafo 4.

Essa concede un periodo di 90 giorni durante il quale gli altri Stati membri e il richiedente possono presentare, per iscritto, osservazioni in merito.

2. Al termine del suddetto periodo, la Commissione, sulla base di:

- documenti presentati dallo Stato membro che ha valutato i fascicoli,
- eventuali pareri da parte di comitati scientifici consultivi,
- osservazioni di altri Stati membri e dei richiedenti e
- eventuali altre informazioni pertinenti,

prepara un progetto di decisione secondo le pertinenti procedure di cui all'articolo 28, paragrafo 2 o paragrafo 3.

3. La Commissione può chiedere che il richiedente c/o il suo rappresentante autorizzato presenti le sue osservazioni, ad eccezione del caso in cui si preveda una decisione favorevole.

Art. 28
Comitati e procedure

1. La Commissione è assistita da un comitato permanente sui biocidi (in prosieguo denominato "comitato permanente"). Il comitato permanente è composto di rappresentanti degli Stati membri ed è presieduto da un rappresentante della Commissione. Il comitato permanente adotta il proprio regolamento interno.

2. Per le questioni sottoposte al comitato permanente a norma degli articoli 4, 11, paragrafo 3, 15, 17, 18, 19, 27, paragrafo 1, lettera b), 29 e 33 e per l'elaborazione di dati specifici per tipo di prodotto di cui all'allegato V, da trarre dagli allegati III A e III B e, se opportuno, dagli allegati IV A e IV B, il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame.

Il parere è formulato secondo la maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione.

Nelle votazioni in seno al comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata all'articolo precitato.

Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

- la Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione;
- il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

3. Per le questioni sottoposte al comitato a norma degli articoli 10, 11, paragrafo 4, 16, 27, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 e 32, il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato secondo la maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata all'articolo precitato.

Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito, la Commissione adotta le misure proposte, a meno che il Consiglio non si sia pronunciato contro queste misure a maggioranza semplice.

Art. 29
Adeguamento al progresso tecnico

Le modifiche necessarie per l'adeguamento degli allegati II A, II B, III A, III B, IV A e IV B e delle descrizioni dei tipi di prodotti di cui all'allegato V al progresso tecnico nonché per specificare le informazioni da fornire per ognuno di tali tipi di prodotti sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Art. 30
Modifica o adattamento degli allegati V e VI

Il Consiglio e il Parlamento europeo, che deliberano su proposta della Commissione, modificano o adattano al progresso tecnico, secondo le procedure indicate nel trattato, i titoli dei tipi di prodotti dell'allegato V e le disposizioni dell'allegato VI.

Art. 31
Responsabilità civile e penale

Il rilascio dell'autorizzazione e tutte le altre misure adottate in base alla presente direttiva lasciano impregiudicata la responsabilità civile e penale generale negli Stati membri del fabbricante e, se opportuno, della persona responsabile dell'immissione sul mercato del biocida o del suo uso.

Art. 32
Clausola di salvaguardia

Se uno Stato membro ha un motivo valido per ritenere che un biocida che esso ha autorizzato, registrato o è tenuto ad autorizzare a norma degli articoli 3 o 4, rappresenti un rischio inaccettabile per la salute dell'uomo o degli animali o per l'ambiente, può limitarne o proibirne provvisoriamente l'uso o la vendita nel proprio territorio. Esso informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tale decisione e ne indica i motivi. Una decisione sulla questione viene presa entro 90 giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 3.

Art. 33
Note tecniche di orientamento

La Commissione redige, secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2, note tecniche di orientamento per agevolare l'attuazione pratica della presente direttiva.

Tali note tecniche sono pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Art. 34
Attuazione della direttiva

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di 24 mesi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 35

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Art. 36

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATI

(omissis)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE **25 febbraio 1998, 98/184/CE**

Decisione della Commissione concernente un questionario per le relazioni degli Stati membri relativo all'applicazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi (applicazione della direttiva 91/692/CE del Consiglio)

(G.U.C.E. n. L 67 del 7 marzo 1998)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente [1], in particolare gli articoli 5 e 6;

vista la direttiva 94/67/CE del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi [2];

considerando che l'articolo 17 della direttiva 94/67/CE stabilisce che gli Stati membri riferiscono sull'attuazione della suddetta direttiva conformemente alla procedura di cui all'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE;

considerando che la relazione deve essere elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE;

considerando che la prima relazione contempla il periodo che va dal 1998 al 2000 compreso;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere formulato dal comitato conformemente all'articolo 6 della suddetta direttiva;

HA ADOTTATO
LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il questionario allegato alla presente decisione, relativo alla direttiva 94/67/CE sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi, è adottato.

Art. 2

Gli Stati membri utilizzano tale questionario come base per l'elaborazione delle relazioni che devono inviare alla Commissione in virtù dell'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE e dell'articolo 17 della direttiva 94/67/CE.

Art. 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

ALLEGATO

QUESTIONARIO

ai fini della relazione degli Stati membri sull'attuazione e l'applicazione della direttiva 94/67/CE sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi

Per le informazioni già fornite alla Commissione, indicare gli opportuni riferimenti

I. Attuazione nel diritto interno

1. a) Sono stati forniti alla Commissione i dettagli delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate per conformarsi alla direttiva?
(Sì/No)
b) Se la risposta alla lettera a) è negativa, spiegarne le ragioni.

II. *Attuazione della direttiva*

1 a) Quali provvedimenti sono stati presi in generale ai

(1) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.
(2) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 34.

sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, per la prevenzione dell'inquinamento ambientale causato dalla progettazione, attrezzatura e gestione degli impianti di incenerimento?

b) Indicare, qualora in possesso dei dati pertinenti, il numero di autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e le relative capacità operative.

2. a) Quali requisiti sono stati introdotti in generale, in forza all'articolo 3, paragrafo 4, per il rilascio di autorizzazioni per il coincenerimento?

b) Sono state concesse deroghe alla percentuale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, per i primi sei mesi dall'inizio del funzionamento, ai sensi del paragrafo 4 dello stesso articolo? (Si/No)

c) Se la risposta alla lettera b) è affermativa, spiegarne le ragioni.

d) Indicare, qualora in possesso dei dati pertinenti, il numero di autorizzazioni rilasciate ed il volume totale di rifiuti coinceneriti con autorizzazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3.

3. Quali provvedimenti sono stati presi in generale ai sensi dell'articolo 4 per garantire la libertà di accesso all'informazione di cui all'articolo stesso?

4. a) Quali provvedimenti sono stati presi in generale, ai sensi dell'articolo 5, per prevenire o ridurre gli effetti negativi sull'ambiente derivanti dalla consegna e ricezione dei rifiuti?

b) Se il dato è disponibile, indicare il numero di esenzioni dai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 5 concesse in virtù del paragrafo 4 dello stesso articolo.

5. a) È stata concessa l'applicazione di prescrizioni diverse da quelle di cui all'articolo 6, paragrafo 2, in virtù del paragrafo 4 dello stesso articolo? (Si/No)

b) Se la risposta alla lettera a) è affermativa, indicare il numero di casi e descrivere per ciascuno di essi le condizioni autorizzate ed il risultato delle verifiche svolte.

c) Quali provvedimenti sono stati presi in generale per ottemperare al disposto dell'articolo 6, paragrafo 3?

d) Quali provvedimenti sono stati presi in generale, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, per impedire che le emissioni causino un inquinamento atmosferico significativo a livello del suolo?

6. a) Quali provvedimenti sono stati presi in generale per rispettare le prescrizioni di cui agli articoli 6, paragrafo 5, e 7, paragrafi 1 e 2?

b) Quali provvedimenti sono stati presi relativamente al periodo massimo per arresti, cattivo funzionamento o guasto dei dispositivi di depurazione o misurazione conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, e per informare senza indugio l'autorità competente, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, in caso di superamento dei valori limite di emissione di cui agli articoli 6, paragrafo 5, e 7, paragrafi 1 e 2?

c)Nell'ordinamento nazionale sono stati imposti valori limite di emissione per inquinanti diversi da quelli di cui all'articolo 7? (Si/No)

d) Se la risposta alla lettera c) è affermativa, dettagliarne le ragioni ed indicare il valore limite fissato per ciascun inquinante.

e) Quali provvedimenti sono stati presi per stabilire adeguati valori limite di emissione o valori guida conformemente all'articolo 7, paragrafo 4?

7. Quali provvedimenti sono stati presi in generale per limitare lo scarico di acque reflue conformemente all'articolo 8?

8. a) Quali provvedimenti sono stati presi in generale per assicurare, ai sensi dell'articolo 9, la conformità alle direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE?

b) Indicare, qualora si sia in possesso dei dati pertinenti, se il calore prodotto con l'incenerimento sia recuperato, secondo quale modalità e con quali rendimenti.

9. Quali provvedimenti sono stati presi in generale per garantire il rispetto delle prescrizioni riguardanti le misurazioni di cui all'articolo 10 ed all'allegato III?

10. Quali provvedimenti sono stati presi per quanto riguarda il periodo massimo per arresti, cattivo funzionamento o guasti dei dispositivi di depurazione o di misurazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2?

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE **27 febbraio 1998, 98/15/CE**

Direttiva della Commissione recante modifica della direttiva 91/271/CEE del Consiglio per quanto riguarda alcuni requisiti dell'allegato I

(G.U.C.E. n. L 67 del 7 marzo 1998)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane [1], in particolare l'articolo 5, paragrafo 3;

considerando che i requisiti per gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in aree sensibili soggette ad eutrofizzazione, così come sono formulati alla tabella 2 dell'allegato 1 della direttiva 91/271/CEE, hanno dato origine a problemi di interpretazione che occorre risolvere; che è opportuno pertanto modificare la suddetta tabella 2;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 18 della direttiva 91/271/CEE;

HA ADOTTATO
LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

L'allegato I della direttiva 91/271/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Art. 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 30 settembre 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Art. 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Art. 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

La tabella 2 dell'allegato 1 della direttiva 91/271/CEE viene sostituita dal seguente testo:

"Tabella 2

Requisiti per gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in aree sensibili soggette ad eutrofizzazione, quali individuate nell'allegato 11, punto A, lettera a). Uno o entrambi i parametri possono essere applicati a seconda della situazione locale. Si applicano il valore della concentrazione o la percentuale di riduzione".

(1) GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE **7 aprile 1998, n. 767/98**

Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 939/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

(G.U.C.E. n. L 109 dell' 8 aprile 1998)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea;

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di talune specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio [1], modificato dal regolamento (CE) n. 938/97 della Commissione [2], in particolare l'articolo 19, punto 4;

considerando che nella decima riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie della fauna e della flora selvatiche minacciate di estinzione, tenutasi ad Harare, Zimbabwe, dal 9 al 20 giugno 1997, sono state adottate, con il sostegno degli Stati membri che sono parti della convenzione, diverse risoluzioni e decisioni aventi un'incidenza diretta sull'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97; che è pertanto opportuno modificare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione [3];

considerando che la raccomandazione V.c) della risoluzione Conf. 10.2, relativa alle licenze e ai certificati, rende necessario modificare l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 939/97 per estendere da sei a dodici mesi il periodo di validità dei certificati di origine per l'introduzione nella Comunità delle specie elencate nell'appendice III della convenzione;

considerando che la risoluzione Conf. 10.16, che precisa alcune definizioni e condizioni applicabili agli esemplari di specie animali allevati in cattività, richiede l'inserimento di talune definizioni nell'articolo 1 e la sostituzione dell'articolo 24 nel citato regolamento;

considerando che la raccomandazione g) della risoluzione Conf. 10.13, sull'applicazione della convenzione relativamente alle specie di piante da legname, amplia il campo di applicazione dei termini "riprodotti artificialmente" e richiede la modificazione dell'articolo 26 di detto regolamento;

considerando che la raccomandazione e) della risoluzione Conf. 10.12, sulla conservazione degli storioni, richiede la modificazione degli articoli 27 e 28 in modo da applicare la deroga raccomandata ad una quantità massima di 250 g di caviale esportato o riesportato o introdotto nella Comunità come oggetto personale;

considerando che una decisione della conferenza relativa all'uso di unità di misura per gli esemplari di specie da legname richiede la modificazione dell'allegato V del regolamento (CE) n. 939/97;

considerando che la risoluzione Conf. 10.22 aggiorna l'elenco approvato delle opere di riferimento relative alla nomenclatura, per cui si rende necessario sostituire l'allegato VI di detto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato sul commercio delle specie della flora e della fauna selvatiche;

HA ADOTTATO
IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento (CE) n. 939/97 è così modifi-

(1) GU L 61 del 3. 3. 1997, pag. 1.
(2) GU L 140 del 30. 5. 1997, pag. 1.
(3) GU L 140 del 30. 5. 1997, pag. 9

cato:

1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1. Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 338/97, valgono le seguenti:

a) "data di acquisizione", la data in cui un esemplare è stato prelevato dall'ambiente naturale, è nato in cattività o è stato riprodotto artificialmente;

b) "discendente della prima generazione (F1)", esemplari prodotti in ambiente controllato, di cui almeno uno dei genitori è stato concepito o prelevato dall'ambiente naturale;

c) "discendente della seconda generazione (F2)" e "discendente della generazione successiva (F3, F4, ecc.)", esemplari prodotti in ambiente controllato i cui genitori sono stati a loro volta prodotti in ambiente controllato;

d) "riserva riproduttiva", tutti gli animali utilizzati nelle operazioni di allevamento a fini di riproduzione;

e) "ambiente controllato", un ambiente manipolato allo scopo di produrre animali di una particolare specie, i cui confini sono progettati per impedire che animali, uova o gameti di detta specie vi entrino o ne escano e le cui caratteristiche generali possono comprendere alloggi artificiali, eliminazione dei rifiuti, cure sanitarie, protezione contro i predatori e alimentazione artificiale."

2) All'articolo 8, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

"Tuttavia, i certificati di origine di esemplari e specie elencate nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97 possono essere utilizzati per l'introduzione nella Comunità fino a dodici mesi dalla data di rilascio."

3) L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

"Articolo 24 Salvo il disposto dell'articolo 25, l'esemplare di una specie animale viene considerato nato e allevato in cattività soltanto quando un'autorità scientifica competente dello Stato membro interessato abbia accertato quanto segue:

a) è il discendente o deriva da un discendente nato o altrimenti prodotto in ambiente controllato da genitori che si sono accoppiati o hanno in altra guisa trasferito gameti in ambiente controllato, se la riproduzione è sessuata, oppure da genitori che si trovavano in ambiente controllato quando è cominciato lo sviluppo del discendente, se la riproduzione è asessuata;

b) la riserva riproduttiva originaria è stata costituita nell'osservanza della normativa ad essa pertinente alla data della sua acquisizione ed in modo non nocivo per la sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale;

c) la riserva riproduttiva originaria è mantenuta senza immissioni dall'ambiente naturale, fatti salvi apporti occasionali di animali, uova o gameti, in osservanza della normativa pertinente ed in modo non nocivo per la sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale, ai seguenti fini:

i) impedire o limitare incroci nocivi, fermo restando che l'entità di tale apporto deve essere determinata dalla necessità di creare nuovo materiale genetico;

ii) disporre di animali confiscati in conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97;

iii) essere utilizzati, a titolo eccezionale, come riserva riproduttiva;

d) la riserva riproduttiva ha prodotto discendenti della seconda o di successive generazioni in ambiente controllato o è gestita con modalità che si sono dimostrate idonee a produrre in modo affidabile discendenti della seconda generazione in ambiente controllato."

4) All'articolo 26 è aggiunto il seguente comma:

"Il legname prelevato da alberi cresciuti in piantagioni monocolturali si considera riprodotto artificialmente in conformità del primo comma".

5) All'articolo 27 è aggiunto il seguente paragrafo:

"4. In deroga al disposto dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, per l'introduzione o la reintroduzione nella Comunità di una quantità massima per persona di 250 g di caviale delle specie di storione (Acipenseriformes spp.) elencate nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 non è necessario presentare una licenza di importazione o un certificato di riesportazione."

6) All'articolo 28 è aggiunto il seguente paragrafo:

"3. In deroga al disposto dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, per l'esportazione o la riesportazione di una quantità massima per persona di 250 g di caviale delle specie di storione (Acipenseriformes spp.) elencate nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 non è necessario presentare una licenza di importazione o un certificato di riesportazione."

7) L'allegato V è così modificato:

a) nella colonna "Unità raccomandate", alle voci "Tronco" e "Legno segato", l'unità di misura è sostituita come segue:
"m^3/kg (usare kg solo in caso di legname per scopi specifici, commercializzato in peso anziché in volume, ad esempio Guaiacum spp.)";

b) nella colonna "Unità raccomandate", alla voce "Piallaccio", l'unità di misura è sostituita come segue:
"m^3 per gli sfogliati, m^2 per il tranciato".

8) L'allegato VI è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

ALLEGATO VI

Opere di riferimento per l'indicazione dei nomi scientifici delle specie nelle licenze e nei certificati in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera c)

a) Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference, seconda edizione, (pubblicato da D. E. Wilson and D. M. Reeder, 1993, Smithsonian Institution Press) per la nomenclatura dei mammiferi;
b) A reference List of the Birds of the World (J. J. Morony, W. J. Bock and J. Farrand Jr, 1975, American Museum of Natural History) per i nomi degli ordini e delle famiglie di uccelli;
c) Distribution and Taxonomy of Birds of the World (C. G. Sibley and B. L. Monroe Jr, 1990, Yale University Press) e A supplement to Distribution and Taxonomy of Birds of the World (Sibley and Monroe, 1993, Yale University Press) per i nomi dei generi e delle specie di uccelli;
d) Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina - Herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa, 1993 (Cei, José M. In Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali), per i nomi delle specie del genere Tupinambis presenti in Argentina e Paraguay;
e) Snake Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference: Volume 1 (Campbell, McDiamid and Touré, 1997), pubblicato con il patrocinio della Lega degli erpetologi, per la nomenclatura dei serpenti;
f) Amphibian Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference (D. R. Frost, 1985, Allen Press and The Association of Systematics Collections) e Amphibian Species of the World: Additions and Corrections (W. E. Duellman, 1993, University of Kansas) per la nomenclatura degli anfibi, fino a quando non sia stata pubblicata la seconda edizione del primo testo;
g) The Plant-Book, ristampa (D. J. Mabberley, 1990, Cambridge University Press), per i nomi generici di tutte le piante CITES, a meno che non siano stati sostituiti da elenchi standard approvati dalla conferenza della parti, come indicato alle lettere da i) a m);
h) A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8a edizione, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) per i sinonimi generici non citati in The Plant-Book, a meno che non siano stati sostituiti da elenchi standard approvati dalla Conferenza delle parti, come indicato alle lettere da i) a m);
i) A World List of Cycads (D.W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) e relativi aggiornamenti approvati dal comitato per la nomenclatura, come guida di riferimento per i nomi delle specie di Cycadaceae, Stangeriaceae e Zamiaceae;
j) The Bulb Checklist (1997, compilata dalla Royal Botanic Gardens, Kew, U.K.) e relativi aggiornamenti approvati dal comitato per la nomenclatura, come guida di riferimento per i nomi delle specie di Cyclamen (Primulaceae) Galanthus e Sternbergia (Liliaceae);
k) The CITES Checklist of Succulent Euphorbia taxa (Euphorbiaceae) (1997, pubblicata dall'Agenzia federale tedesca per la conservazione della natura) e relativi aggiornamenti approvati dal comitato per la nomenclatura, come guida di riferimento per i nomi delle specie di euphorbie succulente;
l) CITES Cactaceae Checklist, seconda edizione, (1997, compilata da D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, U.K.) e relativi aggiornamenti approvati dal comitato per la nomenclatura, come guida di riferimento per i nomi delle specie delle Cactaceae;
m) CITES Orchid Checklist, (compilata dalla Royal Botanic Gardens, Kew, U.K.) e relativi aggiornamenti approvati dal Comitato per la nomenclatura, come guida di riferimento per i nomi delle specie di Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione e Sophronitis (Volume I, 1995) e Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula e Encyclia (Volume 2, 1997)."

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE **14 maggio 1998, n. 1006/98**

Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 939/97 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

(G.U.C.E. n. L 145 del 15 maggio 1998)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea;

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio [1], modificato dal regolamento (CE) n. 2307/97 della Commissione [2], in particolare l'articolo 19, punto 2;

considerando che l'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 prevede una deroga agli articoli 4 e 5 del medesimo per gli oggetti personali o domestici, conformi alle disposizioni emanate dalla Commissione; che dette disposizioni sono contenute negli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) 939/97 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CE) n. 767/98 [4]; che occorre ora modificare i suddetti articoli per evitare abusi nell'applicazione delle disposizioni ivi contenute;

considerando che, per evitare abusi, occorre precisare i requisiti di applicazione delle deroghe disciplinate dagli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 939/97 facendo riferimento alla definizione di cui all'articolo 2, lettera j), del regolamento (CE) n. 338/97, tenuto conto delle finalità di quest'ultimo;

considerando che le merci introdotte nella Comunità o da questa esportate o riesportate per essere usate a scopo di lucro, alienate, esposte a fini commerciali e detenute, offerte o trasportate a fini di alienazione non possono essere considerate di appartenenza di un privato e facenti parte, o destinate a far parte, dei suoi oggetti personali o domestici;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche,

HA ADOTTATO
IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il regolamento (CE) n. 939/97 è così modificato:

1) Al paragrafo 1 dell'articolo 27 è aggiunto il primo comma seguente:

"Ai fini dell'applicazione della deroga all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97, prevista dall'articolo 7, paragrafo 3, del medesimo, le merci introdotte nel territorio della Comunità per essere usate a scopo di lucro, alienate, esposte a fini commerciali e detenute, offerte o trasportate a fini di alienazione non sono considerate oggetti personali e domestici."

2) Al paragrafo 1 dell'articolo 28 è aggiunto il primo comma seguente:

"Ai fini dell'applicazione della deroga prevista dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 all'articolo 5 del medesimo, le merci esportate o riesportate dal territorio della Comunità per essere usate a scopo di lucro, alienate, esposte a fini commerciali e detenute, offerte o trasportate a fini di alienazione non sono considerate oggetti personali e domestici."

(1) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.
(2) GU L 325 del 27.11.1997, pag. 1.
(3) GU L 140 del 30.5.1997, pag. 9.
(4) GU L 109 dell'8.4.1998, pag. 7.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE **18 maggio 1998, 98/368/CE**

Decisione della Commissione che adegua conformemente all'articolo 42, paragrafo 3, gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio

(G.U.C.E. n. L 165 del 10 giugno 1998)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea;

visto il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio [1])modificato dalla decisione 94/721/CE [2] e 96/660/CE [3] della Commissione, in particolare l'articolo 42, paragrafo 3;

vista la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti [4], modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione [5], in particolare l'articolo 18;

considerando che ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 259/93, gli allegati II, III e IV devono essere adeguati per recepire solo le modifiche decise nell'ambito del meccanismo di revisione OCSE;

considerando che il consiglio dell'OCSE [6], nell'ambito del meccanismo di revisione, ha deciso di modificare la lista verde e la lista ambra dei rifiuti;

considerando che è necessario adeguare l'allegato II del regolamento per recepire tali modifiche;

considerando che la Commissione, per adeguare gli allegati II, III e IV del regolamento, è assistita dal comitato istituito a norma dell'articolo 18 della direttiva 75/442/ CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui sopra;

HA ADOTTATO
LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 259/93 sono sostituiti dall'allegato della presente decisione.

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

ALLEGATO

ALLEGATO II

Lista verde di rifiuti [1]

Indipendentemente dal fatto che figurino o meno in

(1) GU L 30 del 6. 2. 1993, pag. 1.
(2) GU L 288 del 9. 11. 1994, pag. 36.
(3) GU L 304 del 27. 11. 1996, pag. 15.
(4) GU L 194 del 25. 7. 1975, pag. 47.
(5) GU L 135 del 6. 6. 1996, pag. 32.
(6) Consiglio dell'OCSE del 10 dicembre 1996 [doc. di rif. C(96)231 def.].

(1) Laddove possibile, il codice del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci istituito dalla convenzione di Bruxelles del 14 giugno 1983 sotto gli auspici del consiglio di cooperazione doganale (sistema doganale armonizzato) viene inserito accanto alla voce relativa all'articolo. Il codice in questione può riferirsi sia ai rifiuti che ai prodotti. Il presente regolamento non comprende articoli diversi dai rifiuti e pertanto in questo caso il codice - utilizzato dai funzionari della dogana o da altri per agevolare le procedure - viene fornito solo per individuare più facilmente i rifiuti inseriti nella lista e disciplinati dal presente regolamento.

questa lista, i rifiuti non possono essere spediti come rifiuti della lista verde se risultano contaminati da altri materiali in modo tale che a) i rischi associati ai rifiuti aumentino tanto da giustificarne l'inserimento nella lista ambra o rossa, o che b) non sia possibile ricuperare i rifiuti in modo sicuro per l'ambiente.

GA. RIFIUTI DI METALLI E LORO LEGHE SOTTO FORMA METALLICA, NON DISPERSIBILE [2]

I seguenti rifiuti e rottami di metalli preziosi e le loro leghe:

GA 010	ex 7112 10	- di oro
GA 020	ex 7112 20	- di platino (l'espressione "platino" include platino, iridio, osmio, palladio, rodio e rutenio)
GA 030	ex 7112 90	- di altri metalli preziosi, per esempio: argento NB: Il mercurio è specificamente escluso come contaminante di questi metalli, delle loro leghe o amalgame.

I seguenti rifiuti e rottami di metalli non ferrosi e le loro leghe:

GA 120	7404 00	Rifiuti e rottami di rame
GA 130	7503 00	Rifiuti e rottami di nichel
GA 140	7602 00	Rifiuti e rottami di alluminio
GA 150	ex 7802 00	Rifiuti e rottami di piombo
GA 160	7902 00	Rifiuti e rottami di zinco
GA 170	8002 10	Rifiuti e rottami di stagno
GA 180	ex 8101 91	Rifiuti e rottami di tungsteno
GA 190	ex 8102 91	Rifiuti e rottami di molibdeno
GA 200	ex 8103 10	Rifiuti e rottami di tantalio
GA 210	8104 20	Rifiuti e rottami di magnesio (esclusi quelli elencati in AA190)
GA 220	ex 8105 10	Rifiuti e rottami di cobalto
GA 230	ex 8106 00	Rifiuti e rottami di bismuto
GA 240	ex 8107 10	Rifiuti e rottami di cadmio
GA 250	ex 8108 10	Rifiuti e rottami di titanio
GA 260	ex 8109 10	Rifiuti e rottami di zirconio
GA 270	ex 8110 00	Rifiuti e rottami di antimonio
GA 280	ex 8111 00	Rifiuti e rottami di manganese
GA 290	ex 8112 11	Rifiuti e rottami di berillio
GA 300	ex 8112 20	Rifiuti e rottami di cromo
GA 310	ex 8112 30	Rifiuti e rottami di germanio
GA 320	ex 8112 40	Rifiuti e rottami di vanadio
	ex 8112 91	Rifiuti e rottami di:
GA 330		- Afnio
GA 340		- Indio
GA 350		- Niobio
GA 360		- Renio
GA 370		- Gallio
GA 400	ex 2804 90	Rifiuti e rottami di selenio
GA 410	ex 2804 50	Rifiuti e rottami di tellurio
GA 420	ex 2805 30	Rifiuti e rottami di terre rare
GA 430	7204	Rottami di ferro e acciaio

GB. RIFIUTI CONTENENTI METALLI DERIVATI DALLA FONDERIA, FUSIONE E RAFFINAZIONE DI METALLI

GB 010	2620 11	Zinco commerciale solido
GB 020		Schiumature e scorie di zinco:
GB 021		- Scorie di superficie dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90% Zn)
GB 022		- Scorie di fondo dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92% Zn)
GB 023		- Scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85% Zn)
GB 024		- Scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (92% Zn)
GB 025		- Schiumature da fonderia di zinco
GB 030		Schiumature di allumini (escluse quelle infiammabili o che emettono, al contatto con l'acqua, gas infiamma-bili in quantità pericolose)
GB 040	ex 2620 90	Scorie dai processi preziosi per ulteriori raffinazioni del rame e dei metalli preziosi
GB 050	ex 2620 90	Tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5%

GC. ALTRI RIFIUTI CONTENENTI METALLI

GC 010		Rifiuti provenienti da assemblaggi elettrici costituiti unicamente da metalli o leghe
GC 020		Rottami elettronici (per esempio lastre di circuiti stampati, componenti elettronici, fili, ecc.) e componenti elettronici recuperatiche possono essere utilizzati per il recupero di metallicomuni e preziosi
GC 030	ex 8908 00	Navi ed altre strutture galleggianti destinate alla demolizione, vuotate di qualsiasi carico e di altri materiali che possono essere classificati come sostanze o rifiuti pericolosi
GC 040		Carcasse di autoveicoli svuotate dei liquidi

Tuttavia, per individuare i rifiuti che rientrano in una voce generale, vanno utilizzate come riferimento le corrispondenti note esplicative, ufficiali del consiglio di cooperazione doganale.
La parola "ex" indica un articolo specifico che fa parte di una voce del sistema doganale armonizzato.
Il codice in grassetto della prima colonna rappresenta il codice OCSE, costituito da due lettere una per la lista - G (green = verde), A (amber = ambra) e R (red = rossa) - e una per la categoria del rifiuto - A, B, C, ..., seguite da un numero.

(2) Per forma "non dispersibile" si deve intendere qualsiasi rifiuto che non sia sotto forma di polvere, fango, ceneri o forme solide contenenti per assorbimento rifiuti liquidi pericolosi.

Catalizzatori esausti, esclusi i liquidi utilizzati come catalizzatori:

GC 050		Catalizzatori da cracking catalitico fluido (FCC) esausti (per esempio: ossido di alluminio, zeoliti)
GC 060		Catalizzatori esausti contenenti: - metalli preziosi: oro, argento - metalli del gruppo del platino: rutenio, rodio, palladio, osmio, iridio, platino; - metalli di transizione scandio, vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnico, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno, tantalio, renio; - lantanidi (metalli delle terre rare): lantanio, presodinio, samario, gadolinio, disprosio, erbio, itterbio, cerio neodimio, europio, terbio, olmio, tullio, lutezio.
GC 070	ex 2619 00	Scorie della fabbricazione di ferro e acciaio (compreso l'acciaio debolmente legato), escluse le scorie espressamente prodotte per rispettare requisiti e norme nazionali e internazionali pertinenti [3]
GC 080		Scaglia di laminazione (metallo ferroso)

I seguenti rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica dispersibile:

GC 090		Molibdeno
GC 100		Tungsteno
GC 110		Tantalio
GC 120		Titanioo
GC 130		Niobio
GC 140		Renio
GC 150		Oro
GC 160		Platino (l'espressione "platino" include platino, iridio, osmio, palladio, rodio e rutenio)
GC 170		Altri metalli preziosi, per esempio argento NB: Il mercurio è specificamente escluso come contaminante di questi metalli, delle loro leghe o amalgame

GD. RIFIUTI PROVENIENTI DA OPERAZIONI MINERARIE, SOTTO FORMA NON DISPERSIBILE

GD 010	ex 2504 90	Rifiuti di grafite
GD 020	ex 2514 00	Rifiuti di ardesia, siano o non ripuliti grossolanamente o semplicemente tagliati, da segatura o no
GD 030	2525 30	Rifiuti di mica
GD 040	ex 2529 30	Rifiuti di leucite, nefelina e rifiuti di nefelina sienite
GD 050	ex 2529 10	Rifiuti di feldspato
GD 060	ex 2529 21	Rifiuti di fluorspato ex 2529 22
GD 070	ex 2811 22	Rifiuti di silice in forma solida, escludendo quelli usati in operazioni di fonditura

GE. RIFIUTI DI VETRO IN FORMA NON DISPERSIBILE

GE 010	ex 7001 00	Vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro eccetto vetri da tubi raggio-catodici ed altri radioattivi (con rivestimenti)
GE 020		Rifiuti di fibre di vetro

GF. RIFIUTI CERAMICI IN FORMA NON DISPERSIBILE

GF 010		Rifiuti ceramici cotti dopo la modellatura, compresi recipienti di ceramica (prima e dopo l'uso)
GF 020	ex 8113 00	Rifiuti e rottami di cermets (composti ceramici metallici)
GF 030		Fibre a base di ceramica, non specificate o elencate altrove

GG. ALTRI RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI INORGANICI CHE POSSONO A LORO VOLTA CONTENERE METALLI O MATERIE ORGANICHE

GG 010		Solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desulfurazione dei fumi
GG 020		Rifiuti dei rivestimenti o delle lastre gessate provenienti dalla demolizione di edifici
GG 030	ex 2621	Ceneri pesanti e scorie di ferro delle centrali elettriche a carbone
GG 040	ex 2621	Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone
GG 050		Anodi saldati di coke petrolio e/o bitume di petrolio
GG 060	ex 2803	Carbone attivo utilizzato, derivato dal trattamento dell'acqua potabile e da processi dell'industria alimentare e dalla produzione di vitamine
GG 080	ex 2621 00	Scorie provenienti dalla produzione del rame, stabilizzazione chimica, aventi un alto contenuto di ferro (circa 20%) e lavorati in accordo con le specificazioni industriali (per esempio: DIN 4301 e DIN 8201), principalmente per la costruzione ed applicazione abrasiva
GG 090		Zolfo in forma solida
GG 100		Calcare proveniente dalla pro-

(3) Questa rubrica prevede l'utilizzazione di tali scorie come fonte di biossido di titanio e vanadio.

		duzione del calcio cianamide (con un pH inferiore a 9)
GG 110	ex 2621 00	Fanghi rossi neutralizzati provenienti dalla produzione dell'allumina
GG 120		Cloruro di sodio, calcio e potassio
GG 130		Carborundum (carburo di silicio)
GG 140		Rottami di calcestruzzo
GG 150	ex 2620 90	Rottami di vetro contenenti litio - tantalo e litio - niobio
GG 160		Materiali bituminosi (rifiuti di asfalto) provenienti dalla costruzione e manutenzione di strade, non contenenti catrame

GH. RIFIUTI DI PLASTICHE SOLIDE

Compresi, ma non limitati a:

GH 010	3915	Rifiuti, trucioli e frammenti di plastiche di:
GH 011	ex 3915 10	- polimeri di etilene
GH 012	ex 3915 20	- polimeri di stirene
GH 013	ex 3915 30	- polimeri di cloruro di vinile
GH 014	ex 3915 90	- polimeri o copolimeri, per esempio: - polipropilene - polietilene tereftalato - acrilonitrile copolimero - butadine copolimero - stirene copolimero - poliammidi - polibutilene tereftalato - policarbonati - polifenileni solfuri - polimeri acrilici - paraffine (C10 - C13) (4) - poliuretano (non contenente clorofluorocarbone) - polisilossalani (siliconi) - polimetil metalcrilato - polivinil alcool - polivinile butirrato - polivinile acetato - politereftalati fluorati (tefloné PTFE)
GH 015	ex 3915 90	- resine o prodotti di condensazione, per esempio: - resine urea formaldeide - resine fenoli formaldeidi - resine melanine formaldeidi - resine epossidiche - resine alchiliche - poliammidi

GI. RIFIUTI DI CARTA, CARTONE E PRODOTTI DI CARTA

GI 010	4707	Rifiuti e avanzi di carta e cartone:
GI 011	4707 10	- Carta Kraft ondulata non imbianchita o cartone o di carta increspata o cartone
GI 012	4707 20	- Altre carte o cartone fatti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata
GI 013	4707 30	- Carta o cartone fatti principalmente di pasta meccanica (per esempio: giornali, riviste e stampe simili)
GI 014	4707 90	- Altri, includendo ma non limitati a: 1) cartoni laminati 2) rifiuti o pezzi non assortiti

GJ. RIFIUTI TESSILI

GJ 010	5003	Rifiuti di seta (inclusi bozzoli inadeguti per essere avvolti, rifiuti filati o catarzo)
GJ 011	5003 10	- noti cardati né pettinati
GJ 012	5003 90	- altri
GJ 020	5103	Rifiuti di lana o di peli fini o grossolani di animali, inclusi rifiuti filati, escluso catarzo
GJ 021	5103 10	- cascame di lana o di peli fini di animali
GJ 022	5103 20	- altri rifiuti di peli e di animale
GJ 023	5103 30	- rifiuti di peli grossolani di animale
GJ 030	5202	Rifiuti di cotone (inclusi rifiuti filati e di catarzo)
GJ 031	5202 10	- rifiuti di filati, inclusi residui di fili
GJ 032	5202 91	- catarzo (seta grossolana)
GJ 033	5202 99	- altri
GJ 040	5301 30	Corde e rifiuti di lino
GJ 050	ex 5302 90	Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di canapa (Cannabis sativa L.)
GJ 060	ex 5303 90	Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramiè)
GJ 070	ex 5304 90	Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di sisal ed altre fibre tessili del genere Agave
GJ 080	ex 5305 19	Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di cocco
GJ 090	ex 5305 29	Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di abaca (canapa di Manila o Musa textilis Nee)
GJ 100	ex 5305 99	Rifiuti, stoppe e cascam (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di ramiè ed altre fibre vegetali tessili, non specificate altrove o incluse
GJ 110	5505	Rifiuti (inclusi cascami, rifiuti filati e catarzo) di fibre manufatte:
GJ 111	5505 10	- di fibre sintetiche
GJ 112	5505 20	- di fibre artificiali
GJ 120	6309 00	Articoli di rigattiere ed altri

(4) Questi non possono essere polimerizzati e sono utilizzati come plastificanti.

		articoli tessili consumati
GJ 130	ex 6310	Stracci usati, residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli consumati di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili
GJ 131	ex 6310 10	- sortiti
GJ 132	ex 6310 90	- altri
GJ 140	ex 6310	Rifiuti di rivestimenti per pavimenti in tessuto, tappeti

GK. OGGETTI SOLIDI IN CAUCCIÙ

GK 010	4004 00	Rifiuti, trucioli e residui di caucciù (divesi da caucciù indurito) e granduli ottenuti da esso
GK 020	4012 20	Pneumatici usati
GK 030	ex 4017 00	Rifiuti e residui di caucciù indurito (per esempio: ebanite)

GL. RIFIUTI DI LEGNO E SUGHERO NON TRATTATI

GL 010	ex 4401 30	Rifiuti e residui di legno, siano o non siano agglomerati in ceppi, mattonelle, pellets o forme similari
GL 020	4501 90	Rifiuti di sughero; frantumati, granulati, o sughero macinato

GM. RIFIUTI DERIVATI DA INDUSTRIE AGROALIMENTARI

GM 070	ex 2307	Fecce di vino
GM 080	ex 2308	Rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, sia o non in forma di pellets, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati o inclusi altrove
GM 090	1522	Mellon (grassi semiossidati); residui che risultano dal trattamento di sostanze grasse o cera animale o vegetale
GM 100	0506 90	Rifiuti di ossi o di corno grezzi sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all'acido o degelatinizzati
GM 110	ex 0511 91	Rifiuti di pesce
GM 120	1802 00	Croste di cacao, gusci ed altri rifiuti di cacao
GM 130		Rifiuti dell'industria agroalimentare esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali e destinati al consumo umano e animale
GM 140	ex 1500	Rifiuti di grassi ed oli commestibili di origine animale o vegetale (per esempio oli per frittura)

GN. RIFIUTI DERIVATI DA OPERAZIONI DI CONCIATURA E DALL'UTILIZZO DEL CUOIO

GN 010	ex 0502 00	Rifiuti di setole di maiale, pecora e cinghiale e peli di tasso ed altre forme di peli
GN 020	ex 0503 00	Rifiuti di crine, sia o non attaccati su una lastra con o senza materiale di supporto
GN 030	ex 0505 90	Rifiuti di pelle o di altre parti di uccelli, con le piume o non; rifiuti di piume e parti di piume (sia o non con i limiti tagliati) e piume cadute, sia lavorati che puliti, disinfettati o trattati, al fine di preservazione
GN 040	ex 4110 00	Trucioli ed altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio, esclusi frammenti di cuoio

GO. ALTRI RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI ORGANICI CHE POSSONO A LORO VOLTA CONTENERE METALLI O MATERIE INORGANICHE

GO 010	ex 0501 00	Rifiuti di capelli umani
GO 020		Rifiuti di paglia
GO 030		Micelio fungino non attivato, dalla produzione di penicillina, per essere usato come cibo per animali
GO 040		Rifiuti di film fotografici e di carta fotografica (compreso supporto e rivestimento fotosensibile), contenenti o meno argento o non contenenti argento in forma ionica libera
GO 050		Macchine fotografiche mo nouso senza batterie

ALLEGATO III

LISTA AMBRA DI RIFIUTI [1]

Indipendentemente dal fatto che figurino o meno in questa lista, i rifiuti non possono essere spediti come rifiuti della lista ambra se risultano contaminati da altri materiali in modo tale che a) i rischi associati ai rifiuti aumentino tanto da giustificarne l'inserimento nella lista rossa, o che b) non sia possibile ricuperare i rifiuti in modo sicuro per l'ambiente.

AA. RIFIUTI CONTENENTI METALLI

AA 010	ex 2619 00	Loppe, scorie e rifiuti di disin-

(1) Laddove possibile, il codice del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci istituito dalla convenzione di Bruxelles del 14 giugno 1983 sotto gli auspici del consiglio di cooperazione doganale (sistema doganale armonizzato) viene inserito

		crostamento, derivanti tutti dalla lavorazione del ferro e dell'acciaio (2)
AA 020	ex 2620 19	Ceneri e residui di zinco (2)
AA 030	2620 20	Ceneri e residui di piombo (2)
AA 040	ex 2620 30	Ceneri e residui di rame (2)
AA 050	ex 2620 40	Ceneri e residui di alluminio (2)
AA 060	ex 2620 50	Ceneri e residui di vanadio (2)
AA 070	2620 90	Ceneri e residui (2) contenenti metalli o composti del metallo, non specificati né inclusi altrove
AA 080	ex 8112 91	Rifiuti, rottami e residui di tallio
AA 090	ex 2804 80	Rifiuti e residui di arsenico (2)
AA 100	ex 2805 40	Rifiuti e residui di mercurio (2)
AA 110		Residui della produzione di alluminio, non specificati né inclusi altrove
AA 120		Fanghi da galvanizzazione
AA 130		Soluzioni di decapaggio dei metalli
AA 140		Residui da percolati dei processi di zincatura, polveri e fanghi quali iarosite, ematite, geotite
AA 150		Residui della produzione di metalli preziosi in forma solida che contengono tracce di cianuri inorganici
AA 160		Ceneri di metalli preziosi, fanghi, polveri ed altri residui quali:
AA 161		- ceneri da incenerimento di circuiti stampati in cartone
AA 162		- ceneri di film fotografici
AA 170		Batterie piombo/acido intere o frantumate
AA 180		Batterie o accumulatori usati, interi o frantumati, diversi dagli accumulatori a piombo/acido, e rifiuti e rottami provenienti dalla produzione di batterie o accumulatori, non specificati né inclusi altrove
AA 190	8104 20	Rifiuti e rottami di magnesio infiammabile, piroforico o che emette a contatto con l'acqua gas infiammabili in quantità pericolose

accanto alla voce relativa all'articolo. Il codice in questione può riferirsi sia ai rifiuti che ai prodotti. Il presente regolamento non comprende articoli diversi dai rifiuti e pertanto in questo caso il codice - utilizzato dai funzionari della dogana o da altri per agevolare le procedure - viene fornito solo per individuare più facilmente i rifiuti inseriti nella lista e disciplinati dal presente regolamento. Tuttavia, per individuare i rifiuti che rientrano in una voce generale, vanno utilizzate come riferimento le corrispondenti note esplicative ufficiali del consiglio di cooperazione doganale.
La parola "ex" indica un articolo specifico che fa parte di una voce del sistema doganale armonizzato.
Il codice in grassetto della prima colonna rappresenta il codice OCSE, costituito da due lettere una per la lista - G (green=verde), A (amber=ambra) e R (red=rossa) - e una per la categorie del rifiuto - A, B, C, . . . seguite da un numero.

(2) Questa enumerazione comprende rifiuti in forma di ceneri, residui, scorie, anche d'altoforno, prodotti di schiumatura, rifiuti di disincrostamento, polveri, fanghi e panelli, salvo che un materiale figuri espressamente altrove.

AB. RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI INORGANICI, I QUALI A LORO VOLTA POSSONO CONTENERE METALLI E SOSTANZE ORGANICHE

AB 010	2621 00	Scorie, ceneri e residui (2), non specificati né inclusi altrove
AB 020		Residui derivanti dalla combustione di rifiuti urbani/domestici
AB 030		Rifiuti di sistemi che non sono a base di cianuro derivanti dal trattamento superficiale di metalli
AB 040	ex 7001 00	Rifiuti di vetro provenienti da tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi
AB 050	ex 2529 21	Fanghi di fluoruro di calcio
AB 060		Altri composti inorganici di fluoro sotto forma di liquido o di fango
AB 070		Sabbie usate in operazioni di fonderia
AB 080		Catalizzatori esausti non compresi nella lista verde
AB 090		Rifiuti di idrossido di alluminio
AB 100		Rifiuti di allumina
AB 110		Soluzioni basiche
AB 120		Composti inorganici, non nominati né inclusi altrove
AB 130		Sabbia usata per limatura
AB 140		Gesso proveniente da processi dell'industria chimica
AB 150		Sulfito di calcio e solfato di calcio non raffinati, provenienti dalla desolforazione dei fumi

AC. RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI ORGANICI, I QUALI A LORO VOLTA POSSONO CONTENERE METALLI E SOSTANZE INORGANICHE

AC 010	ex 2713 90	Rifiuti dalla produzione/processi di petrolio coke e bitume, escluse saldature anodiche
AC 020		Materiali bituminosi (rifiuti di asfalto) non specificati o inclusi altrove
AC 030		Rifiuti di oli esausti non più idonei all'utilizzo per il quale sono stati fabbricati
AC 040		Fanghi di petrolio con piombo
AC 050		Fluidi termici (per trasferimento calore)
AC 060		Fluidi idraulici
AC 070		Fluidi per freni

AC 080		Fluidi antigelo
AC 090		Rifiuti dalla produzione, preparazione ed uso di resine, latex, plastificanti, colle ed adesivi
AC 100	ex 3915 90	Nitrocellulosa
AC 110		Fenoli, composti fenolici, compresi i clorofenoli, sottoforma liquida o di fango
AC 120		Naftaleni policlorinati
AC 130		Eteri
AC 140		Catalizzatori trietilamina per indurimento di sabbie di fonderie
AC 150		Clorofluorocarboni
AC 160		Alogeni (Halons)
AC 170		Rifiuti di legno o di sughero trattati
AC 180	ex 4110 00	Polveri, ceneri, fanghi e farine di pelle
AC 190		Residui da frantumazione di automobili (fluff - frazione leggera di metalli e plastica in pezzi)
AC 200		Composti organici del fosforo
AC 210		Solventi non alogenati
AC 220		Solventi alogenati
AC 230		Residui alogenati e non alogenati della distillazione non acquosa proveniente da operazioni di ricupero di solventi organici
AC 240		Rifiuti della produzione di idrocarburi alifatici alogenati (quali clorometani, dicloroetano, cloruro di vinile, cloruro di vinilidene, cloruro di allile e epicloridrina)
AC 250		Agenti tensioattivi
AC 260		Letame liquido da porcilaia; feci
AC 270		Rifiuti solidi urbani

AD. RIFIUTI CHE POSSONO CONTENERE COSTITUENTI INORGANICI O ORGANICI

AD 010		Rifiuti della produzione e preparazione di medicinali
AD 020		Rifiuti della produzione, formulazione e utilizzazione di biocidi e fitofarmaci
AD 030		Rifiuti provenienti dalla manifattura, formulazione ed uso di sostanze chimiche di preservamento del legno
		Rifiuti che contengono, consistono o sono contaminati da:
AD 040		- cianuri inorganici, eccetto i metalli preziosi in forma solida contenenti tracce di cianuri
AD 050		- cianuri organici
AD 060		Miscele ed emulsioni oli/acqua o idrocarburi/acqua
AD 070		Rifiuti dalla produzione, preparazione ed uso di inchiostri, tinte, pigmenti, pitture, lacche e vernici
AD 080		Rifiuti di natura esplosiva, quando non soggetti a specifiche leggi
AD 090		Rifiuti dalla produzione, preparazione ed uso di materiali fotografici chimici o da materiali di processo, non specificati né inclusi altrove
AD 100		Rifiuti di sistemi che non sono a base di cianuro del trattamento superficiale delle plastiche
AD 110		Soluzioni acide
AD 120		Resine a scambio ionico
AD 130		Macchine fotografiche mono uso senza batterie
AD 140		Rifiuti provenienti dai dispositivi di controllo per l'inquinamento industriale (per l'abbattimento di inquinanti negli effluenti gassosi), non specificati né inclusi altrove
AD 150		Sostanze organiche presenti in natura, utilizzate come mezzo filtrante (quali biofiltri usati)
AD 160		Rifiuti domestici/municipali
AD 170	ex 2803	Carbone attivo esausto concaratteristiche pericolose e derivato dall'uso nelle industrie della chimica inorganica, di quella organica e nelle industrie farmaceutiche, nel trattamento delle acque reflue, nei processi di depurazione dell'aria e dei gas e in impieghi analoghi

Atti dello Stato

DECRETO MINISTERIALE **5 novembre 1997**

Modalità di presentazione e di valutazione dei rapporti di sicurezza degli scali merci terminali di ferrovia

(Suppl. alla G.U. n. 18 del 23 gennaio 1998)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 8, della legge 19 maggio 1997, n. 137;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto 20 maggio 1991 del Ministero dell'ambiente che ha modificato il testo dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;

Visto l'art. 1, comma 5, della legge 19 maggio 1997, n. 137, che fa salvi i termini previsti dal comma 1 dell'art. 17 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461;

Visto il decreto 13 maggio 1996 del Ministro dell'ambiente;

Ritenuta l'esigenza di stabilire modalità per una valutazione omogenea sul territorio nazionale del contenuto dei rapporti di sicurezza, presentati dai responsabili degli scali merci;

DECRETA:

Art.1
Campo di applicazione

Il presente decreto disciplina le modalità di presentazione e valutazione dei rapporti di sicurezza degli scali merci terminali di ferrovia. Gli scali merci terminali di ferrovia, quali depositi ai sensi del decreto ministeriale 20 maggio 1991 sono soggetti agli obblighi di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, in relazione ai quantitativi di sostanze e preparati pericolosi superiori alle soglie ivi fissate:

a) se svolgono attività di carico, scarico e/o travaso di sostanze e preparati pericolosi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni nei/dai veicoli ferroviari in colli e/o sfusi; ovvero;
b) se effettuano, in aree appositamente attrezzate, una specifica attività di deposito diversa da quelle proprie delle fasi di trasporto, dall'accettazione alla riconsegna delle merci.

Art. 2
Adempimenti del responsabile dello scalo merci

1. Gli scali merci terminali di ferrovia individuati all'art. 1 sono soggetti agli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche ed integrazioni e in particolare, alla presentazione di notifica o dichiarazione dei quantitativi di sostanze e preparati pericolosi, qualora detti quantitativi siano superiori alle soglie fissate dall'allegato II del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, come modificato dal decreto 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, sulla base della tabella di corrispondenza di cui all'allegato al presente decreto.

2. Il responsabile dello scalo merci terminale non è soggetto a modificare la notifica o la dichiarazione nel caso in cui gli aumenti di sostanze rimangono entro i limiti quantitativi stabiliti dal decreto 13 maggio 1996, del

Ministro dell'ambiente, per le singole categorie ricomprese nella seconda parte dell'allegato A del decreto 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3
Adempimenti delle ditte speditrici e destinatarie

Le ditte speditrici e destinatarie hanno l'obbligo di provvedere agli adempimenti di loro competenza indicati nell'allegato A del presente decreto, purché tali misure non siano già ricomprese tra gli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4
Criteri di valutazione dei rapporti di sicurezza per gli scali merci di ferrovia

1. L'allegato A al presente decreto definisce i criteri di valutazione dei rapporti di sicurezza relativi agli scali merci terminali di ferrovia e costituisce le linee guida per le attività istruttorie di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

2. Con successivo decreto saranno fissate le norme di sicurezza che devono essere garantite negli scali merci terminali non ricompresi nel campo di applicazione del presente decreto.

ALLEGATO A

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI "RAPPORTI DI SICUREZZA" RIGUARDANTI GLI SCALI MERCI TERMINALI DI FERROVIA

1. Generalità

1.1 Scopo

L'analisi e la valutazione dei "Rapporti di Sicurezza" relativi agli scali merci terminali di ferrovia soggetti a notifica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 175 del 1988 [1], deve essere effettuata secondo i criteri contenuti nelle presenti disposizioni, emanate in applicazione dell'art. 12 dello stesso decreto.

Il risultato delle analisi suddette costituisce elemento di riferimento ai fini della valutazione della sicurezza degli scali medesimi e per le successive considerazioni circa la loro compatibilità con il territorio.

Tali criteri di valutazione, ove applicabili, possono essere adottati anche per gli scali merci terminali di ferrovia per i quali si applica l'obbligo di dichiarazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 175 del 1988.

1.2 Campo di applicazione

I criteri di valutazione contenuti nelle presenti disposizioni, si applicano ai rapporti di sicurezza relativi agli scali merci terminali di ferrovia, nuovi o esistenti, di cui all'art. 1 comma 2.a).2 del D.P.R. n. 175 del 1988, come altresì specificato all'articolo 1 del presente decreto.

2. Normativa di riferimento

[1] D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175.
"Attuazione della Direttiva C.E.E. n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183".

[2] Decreto 20 maggio 1991 del Ministero dell'Ambiente.
"Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, in recepimento della Direttiva C.E.E. n. 88/610 che modifica la Direttiva C.E.E. n. 82/501 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali".

[3] Circolare 17 maggio 1994, n. SIAR/038/94, del Ministero dell'Ambiente.
"Circolare in merito ai depositi assoggettati al Decreto Ministeriale 20 maggio 1991 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali".

[4] Circolare 22 dicembre 1995, n. 3748/95, del Ministero dell'Ambiente.
"Circolare in merito agli adempimenti dei fabbricanti nel caso di modifiche delle tipologie o dei quantitativi delle sostanze e preparati pericolosi negli scali merci terminali di ferrovia assoggettati agli obblighi del Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175".

[5] RID, edizione 1° gennaio 1997
"Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose". Allegato I all'Appendice B alla COTIF "Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovie" (legge 18 dicembre 1984, n. 976) e Allegato alla Direttiva del Consiglio del 23 luglio 1996, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

[6] omissis

[7] omissis

[8] IAEA, UNEP, UNIDO, WHO.
IAEA TECDOC-727, "Manual for the classification and prioritization of risks due to major accidents in process and related industries", December 1993.

[9] Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile.
"Pianificazione di emergenza esterna per impianti industriali a rischio di incidente rilevante - Linee guida" - Gennaio 1994.

[10] United Nations.
"Recommendations on the Transport of Dangerous Goods" - Ninth revised edition, ST/SG/AC. 10/1/Rev.9 - 1995

[11] Direttiva 30 aprile 1992, 92/32/CEE, del Consiglio delle Comunità europee.
"Direttiva 92/32/CEE recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose".

[12] Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.
"Attuazione della direttiva 92/32/CE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose".

[13] D.M. 1° febbraio 1996 del Ministero dell'Ambiente.
"Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989. recante: Applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali".

[14] Ministero degli Interni - Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi.
"Attività a rischio di incidente rilevante. Guida alla lettura, all'analisi e alla valutazione dei rapporti di sicurezza".

[15] D.M. 15 maggio 1996 del Ministero dell'Ambiente.
"Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas e petrolio liquefatto (GPL)".

3. Definizioni

Per l'applicazione delle presenti disposizioni valgono le definizioni di seguito riportate, nonché, se non altrimenti disposto, quelle contenute in precedenti provvedimenti relativi alla stessa materia e nei vigenti regolamenti riguardanti il trasporto di merci pericolose per ferrovia:

a) Merce pericolosa: Sostanza o preparato assoggettato al D.M. 20 maggio 1991 [2].

b) Sostanza chiave: sostanza da considerare rappresentativa di una categoria di pericolo, in quanto determinante, in caso di incidente, aree di impatto similari e richiedente, in emergenza, tipologie di intervento analoghe a quelle di qualsiasi altra sostanza presente nello scalo merci terminale ed appartenente alla detta categoria di pericolo.

4. Tipologia delle sostanze presenti

Ai fini della verifica dell'assoggettamento dello scalo merci terminale agli obblighi di notifica o dichiarazione e dell'individuazione delle sostanze e preparati per i quali devono essere eseguite le analisi di sicurezza di cui alla Circolare SIAR/038/94 [3], è necessario che le sostanze e/o i preparati pericolosi presenti siano suddivise/i secondo la seguente schematizzazione:

a) 1. Sostanze elencate nell'allegato II, parte prima, come sostituito dall'Allegato A del D.M. 20 maggio 1991 [2].

2. Sostanze e/o preparati classificati ai sensi della vigente normativa sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, per le quali è disponibile:

i) numero di identificazione (ONU) [10];
ii) codice di pericolo secondo la normativa di trasporto;
iii) classifica di trasporto;
iv) numero C.E.E. [11].

A tali sostanze e/o preparati è possibile attribuire, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 [12], una delle categorie di pericolo previste nella parte seconda dell'Allegato II, come sostituito dall'Allegato A del D.M. 20 maggio 1991 [2].

b) Altre sostanze e/o preparati per i quali sono noti nel contempo solo codice di pericolo, numero ONU e classifica di trasporto. In tale caso l'attribuzione ad una categoria di pericolo secondo il D.M. 20 maggio 1991 [2] è effettuata tramite la tabella di corrispondenza riportata in Allegato 3.

5. Istruttoria tecnica per la valutazione dei rapporti di sicurezza

Ai fini di una analisi dei rapporti di sicurezza, quanto più possibile coordinata e nel contempo esaustiva, il valutatore dovrà seguire una procedura che comprenda le seguenti fasi:

A) Analisi di completezza e adeguatezza formale dei requisiti previsti dalla Circolare 17 maggio 1994 del Ministero dell'Ambiente n. SIAR/038/94 [3], e successive modifiche ed integrazioni.

La metodologia da applicare è quella indicata nell'Allegato 1 alle presenti disposizioni.

In questa fase va posta particolare attenzione alle informazioni riguardanti le misure di sicurezza sia impiantistiche che gestionali esistenti nello scalo e che, nella misura minima, devono corrispondere a quelle riportate nell'Allegato 2.

Il rapporto di sicurezza deve contenere tutte le informazioni relative alla configurazione dell'area in esame e alle procedure operative e gestionali, distinguendo quelle presenti da quelle di futura realizzazione. Tale situazione deve essere descritta dettagliatamente e la configurazione da considerare, ai fini della quantificazione del rischio, può essere quella relativa al futuro assetto dell'area.

B) Valutazione del rapporto di sicurezza.

1. Ogni istruttoria tecnica deve iniziare con la individuazione della tipologia delle sostanze pericolose presenti, secondo quanto descritto nel precedente punto 4.

In particolare per quanto riguarda le sostanze pericolose si dovrà procedere rispettivamente:

i) alla verifica dei quantitativi dichiarati (si applica la procedura indicata nel successivo punto 6);
ii) alla verifica di adeguatezza della scelta delle sostanze pericolose, ai fini delle analisi di sicurezza relative allo scalo ferroviario (si applica la procedure indicata nel successivo punto 7).

2. Verifica dell'estensione delle aree di impatto.

La metodologia riportata in Allegato 4 consente di fissare le distanze di riferimento, legate rispettivamente ad elevata letalità e alla possibilità di effetti comportanti lesioni gravi irreversibili, in condizioni meteorologiche mediamente rappresentative (D.5 ed F.2). Tali distanze corrispondono, in linea di principio, alle distanze di danno che sarebbero da attendersi a seguito di un incidente caratterizzato da condizioni di accadimento e termini di sorgente di media gravità.

Il valutatore dovrà porre a confronto le omologhe massime distanze di danno valutate dall'estensore del rap-

porto di sicurezza con le distanze di riferimento, determinate come sopra. Nel caso in cui le prime risultino inferiori a queste ultime, il valutatore dovrà verificare la sussistenza di eventuali condizioni specifiche che giustifichino tale risultato.

È quindi ammissibile che le determinazioni del fabbricante possano portare a risultati diversi, purché ciò avvenga a seguito di precisi e circostanziati motivi, che potrà essere chiesto al fabbricante di giustificare sul piano tecnico-scientifico.

Si ricorda, in questo ambito, che la valutazione delle distanze di danno è comunque a carico del fabbricante, il quale è responsabile della formulazione di ipotesi, della scelta dei termini di sorgente e dell'adozione di particolari modelli di calcolo. In nessun caso la metodologia in Allegato 4 potrà essere utilizzata autonomamente, per sostituire le valutazioni analitiche più specifiche e dettagliate che il fabbricante deve condurre.Gli elementi di riferimento per le valutazioni di cui sopra sono stati in parte adattati dal documento emesso da IAEA/UNEP/UNIDO/WHO [8], già parzialmente recepito, per ciò che concerne la stima delle aree di danno, nel documento del Dipartimento della Protezione Civile "Linee guida per la pianificazione di emergenza esterna per impianti industriali a rischio di incidente rilevante" [9] e nel documento del Ministero degli Interni "Guida alla lettura, all'analisi e alla valutazione dei rapporti di sicurezza" [14].

C) Valutazioni sullo stato di sicurezza dello scalo merci.

In questa fase si deve procedere all'evidenziazione delle misure di sicurezza di tipo impiantistico e gestionale presenti nello scalo, in particolare per un confronto con l'insieme minimo riportato nell'Allegato 2.

Occorre inoltre procedere alla verifica della sussistenza di eventuali eccezionali condizioni di aggravio di rischio, connesse alla possibilità di effetti domino e/o alla corografia delle aree circostanti, quali, ad esempio, la presenza all'interno dell'inviluppo delle aree di danno di luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità ad elevata densità (ospedali, case di cura, ospizi con più di 25 posti letto, asili, scuole elementari e medie inferiori con più di 100 persone presenti) o di un indice reale di edificazione esistente superiore o uguale a 4,5 m^3/m^2.

6. Stima globale dei quantitativi di sostanze presenti nello scalo

Con riferimento ai quantitativi di ogni singola sostanza dichiarati nel rapporto di sicurezza e costituenti deposito temporaneo presso lo scalo, ai fini della verifica delle soglie di notifica o dichiarazione si deve procedere nel modo seguente:

- per le sostanze di cui al punto a.1 si deve verificare il superamento delle soglie dell'Allegato II parte prima, nei termini precisati nel D.M. 20 maggio 1991 [2], e successive modifiche ed integrazioni, di cui la più recente è il D.M. 1° febbraio 1996 del Ministero dell'Ambiente [13];
- per le sostanze e preparati di cui al punto a.2 si deve verificare il superamento complessivo delle soglie dell'Allegato II parte seconda, nei termini precisati nel D.M. 20 maggio 1991 e successive modifiche ed integrazioni;
- per le altre sostanze e preparati, di cui al punto b, in attesa della prevista armonizzazione dei sistemi di classificazione adottati nel trasporto e nella etichettatura, si deve verificare il superamento delle soglie di cui all'Allegato II parte seconda facendo riferimento alla tabella di corrispondenza riportata nell'Allegato 3, tra le categorie di cui all'Allegato II, parte seconda, e i codici di pericolo associati alle sostanze presenti.

Ai fini della verifica delle soglie, devono essere cumulati i quantitativi delle sostanze e preparati di cui ai punti a.2 e b, se compresi nelle medesime categorie e voci dell'Allegato II, parte seconda.

7. Sostanze prese in considerazione per le analisi di sicurezza

La verifica delle analisi di sicurezza eseguite deve accertare, con riferimento al precedente paragrafo 4.2, che siano state prese in considerazione:

- le sostanze di cui al punto a.1 presenti in quantità superiori alle soglie dell'Allegato II, parte prima;
- le sostanze e i preparati di cui al punto a.2 per i quali la somma dei relativi quantitativi presenti sia complessivamente superiore alle soglie dell'Allegato II, parte seconda (eventualmente cumulando per ogni categoria anche i quantitativi delle sostanze e preparati di cui al punto b.);
- le sostanze e i preparati di cui al punto b. che, in base alla tabella di corrispondenza di cui all'Allegato 3, è possibile ricondurre all'Allegato II, parte seconda, e per i quali la somma dei quantitativi presenti sia complessivamente superiore alle relative soglie (eventualmente cumulando per ogni categoria anche i quantitativi di sostanze e di preparati di cui al punto a.2).

Nel caso di scali merci terminali in cui siano normalmente presenti una molteplicità di sostanze e preparati ricompresi nelle categorie di pericolo dell'Allegato II, parte seconda, le analisi possono essere verificate con riferimento a delle sostanze chiave, ognuna da considerare rappresentativa di una categoria di pericolo, in quanto determinante, in caso di incidente, aree di impatto similari e richiedente, in emergenza (come da Manuale operativo e da Piano di emergenza interno), tipologie di intervento analoghe a quelle di qualsiasi altra sostanza, presente nello scalo merci terminale ed appartenente alla detta categoria di pericolo.

Nel caso in cui siano presenti nello scalo una o più sostanze e/o preparati inclusi nella parte prima o seconda dell'Allegato II del D.M. 20 maggio 1991 [2], si utilizza, per l'analisi di sicurezza, la sostanza chiave, indipendentemente dalle sostanze e/o preparati realmente presenti.

È in pratica consentito al fabbricante, nell'esercizio dello scalo, di poter scambiare una sostanza con un'altra ricompresa nella stessa categoria di pericolo, purché le valutazioni analitiche riportate nel rapporto di sicurezza e le misure preventive adottate nello scalo (Manuale operativo e Piano di emergenza interno) siano state riferite a delle sostanze chiave rappresentative della categoria di pericolo in questione.

8. Esito dell'istruttoria - Conclusioni

Il valutatore può esprimere un parere conclusivo favorevole nel caso in cui siano verificate le seguenti condizioni:

- nello scalo merci terminale sia presente l'insieme minimo di misure di sicurezza indicate nell'Allegato 2;

- la verifica delle distanze di danno valutate dal fabbricante con le distanze di riferimento abbia dato esito positivo;
- la situazione territoriale non presenti eccezionali condizioni di aggravio di rischio connesse alla corografia delle aree circostanti.

Il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni suddette può portare all'espressione di un parere interlocutorio e alla richiesta di ulteriori approfondimenti analitici da parte del fabbricante e/o all'individuazione di eventuali ulteriori misure di sicurezza, anche a carattere temporaneo. In particolare:

- nel caso in cui venga riscontrata una carenza di misure di sicurezza rispetto all'insieme minimo indicato nell'Allegato 2, dovrà essere richiesta al fabbricante la presentazione di un piano di adeguamento. Nel caso in cui vi siano, oltretutto, elementi di particolare criticità territoriale, l'adeguamento all'insieme minimo dovrà essere realizzato nei tempi tecnici strettamente necessari;
- nel caso in cui le distanze di danno valutate dal fabbricante risultino inferiori a quelle di riferimento, senza la sussistenza di evidenti condizioni specifiche che giustifichino tale risultato, dovrà essere richiesta al fabbricante un'integrazione delle proprie analisi;
- nel caso in cui siano state evidenziate eccezionali condizioni di aggravio di rischio, potrà essere richiesta al fabbricante l'individuazione di eventuali ulteriori interventi migliorativi di carattere impiantistico e/o gestionale e relativi tempi di attuazione, finalizzati al miglioramento delle suddette condizioni critiche, ovvero l'adozione di altre misure di carattere temporaneo, quali la riduzione dei quantitativi di sostanze pericolose contemporaneamente presenti nello scalo o la loro presenza scaglionata in maniera opportuna. Le eventuali prescrizioni che dovessero scaturire sulla base di tali elementi dovranno tener conto dei programmi generali, su scala nazionale, di finanziamento e di adeguamento tecnico degli scali merci terminali.

(Si omettono gli ulteriori allegati)

DECRETO MINISTERIALE **5 novembre 1997**

Criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni agli stabilimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni

(G.U. n. 27 del 3 febbraio 1998)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge 19 maggio 1997, n. 137;

Ritenuto che le ispezioni, effettuate dal personale previsto dal comma 1 dell'art. 20 del citato decreto n. 175 del 1988, come modificato dall'art. 1, comma 3 della citata legge n. 137 del 1997, investono la personale professionalità e responsabilità dei funzionari designati dalle amministrazioni di appartenenza, fermi restando tutti gli altri incarichi cui ognuno di essi è istituzionalmente preposto;

Considerato che per l'espletamento delle ispezioni sono previsti i compensi gravanti sul fondo di cui al comma 3 del medesimo art. 20 al citato decreto n. 175 del 1988, come modificato dall'art. 1, comma 3, della citata legge n. 137 del 1997;

DECRETA:

Articolo unico

1. Il direttore generale del servizio inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio (SIAR) è autorizzato a disporre in ogni tempo le ispezioni negli stabilimenti o depositi indicati dalla conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 19 maggio 1997, n. 137, secondo una programmazione stabilita dalla conferenza stessa. Le ispezioni medesime non sono sostitutive dell'attività istruttoria.

2. Le ispezioni sopralluogo devono essere condotte da commissioni composte da almeno tre dirigenti o funzionari tecnici appartenenti alle amministrazioni di cui all'art. 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge 19 maggio 1997, n. 137, scelti tra elenchi indicati dalle amministrazioni stesse.

3. A ciascun membro della commissione, incluso il personale dirigente, compete un compenso pari al 70% delle tariffe riportate nella tabella A - punto 2 - del decreto del Ministero della sanità dell'8 maggio 1996, n. 86.

4. La liquidazione delle competenze è posto a carico del capitolo 4203 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, istituito con decreto del Ministro del tesoro n. 168332 del 4 agosto 1997. È inoltre autorizzato a carico dello stesso capitolo il prelievo delle anticipazioni per le spese di missioni.

5. I membri della commissione, che sono dotati di apposita lettera di incarico, possono accedere a qualsiasi settore degli stabilimenti, richiedere i documenti ritenuti necessari e quelli indispensabili per la relazione di fine ispezione.

6. La direzione di stabilimento è tenuta a rendere disponibile il personale per la redazione del verbale di sopralluogo, nonché i tecnici per fornire le risposte ai quesiti. Al termine del primo sopralluogo la commissione formula il programma delle attività ispettive e ne dà comunicazione al direttore generale del SIAR ed all'azienda. A conclusione delle attività

ispettive la commissione redige un rapporto che viene trasmesso al direttore generale del SIAR quale presidente della conferenza di servizi.

7. Il direttore generale del SIAR, sentita la conferenza di servizi ed esaminati gli esiti dell'ispezione, ne dà, ove del caso, comunicazione alla regione, al prefetto e al sindaco per l'assunzione dei provvedimenti di rispettiva competenza che si rendessero necessari o assume in proprio i provvedimenti più urgenti.

8. Le ispezioni devono essere condotte sugli specifici argomenti indicati nella lettera di incarico.

DECRETO MINISTERIALE **14 novembre 1997**

Attuazione della direttiva 96/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 ottobre 1996 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore

(Suppl. alla G.U. n. 42 del 20 febbraio 1998)

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che prevede il recepimento con decreti ministeriali delle direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992 che conferma l'applicabilità del sopracitato art. 229 del codice al recepimento delle direttive comunitarie disciplinanti materie del regolamento;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi secondo, terzo e quarto stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessino la protezione dell'ambiente come previsto dal diritto comunitario;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità in data 29 febbraio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 5 aprile 1996 con il quale è recepita la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 94/12/CE;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 26 novembre 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1996 di recepimento della direttiva n. 96/44/CE del 1° luglio 1996 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE della Commissione come da ultimo modificata dalla direttiva 94/12/CE;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 8 maggio 1995 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995 di recepimento delle direttive della Commissione 92/53/CEE e 93/81/CEE recanti modifiche della direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, come rettificato dal decreto 8 novembre 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 1996 e che di seguito verrà indicato come "decreto sulla omologazione CEE";

Vista la direttiva del parlamento europeo e del Consiglio 96/69/CE dell'8 ottobre 1996 relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/220/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CE n. L 282 del 1° novembre 1996 nonché la rettifica della stessa direttiva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CE n. L 83 del 25 marzo 1997;

DECRETA:

Art. 1

1. L'allegato I al decreto del Ministero dell'ambiente del 28 dicembre 1991 di attuazio-

ne della direttiva 91/441/CEE come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dei trasporti 4 settembre 1995, è modificato conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, comma primo, e 7, comma primo, del decreto sulla omologazione CEE è riconosciuta la "conformità" alle prescrizioni del presente decreto.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i veicoli della classe I e dal 1° gennaio 1998 per i veicoli delle classi II e III non sarà più possibile accordare:

- la omologazione ai sensi dell'articolo 4, comma primo, del decreto sulla omologazione CEE,
- la omologazione nazionale, salvo che vengano fatte valere le disposizioni dell'articolo 8 comma secondo del decreto sulla omologazione CEE, per motivi concernenti l'inquinamento atmosferico da emissioni, qualora non siano soddisfatte le prescrizioni della direttiva 70/220/CE come da ultimo modificata dalla direttiva recepita con il presente decreto.

3. A decorrere dal 1° ottobre 1997, per i veicoli della classe I e dal 1° ottobre 1998 per i veicoli delle classi II e III, per quanto attiene l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore:

non saranno più validi ai fini dell'articolo 7 comma primo del decreto sulla omologazione CEE, i certificati di conformità che a norma dello stesso decreto accompagnano i veicoli nuovi, sarà negata la immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi, salvo che non vengano fatte valere le disposizioni dell'articolo 8 comma secondo del decreto sulla omologazione CEE, qualora non siano soddisfatte le prescrizioni della direttiva 70/220/CE come da ultimo modificata dalla direttiva recepita con il presente decreto.

Art. 3

1. L'allegato al presente decreto ne costituisce a tutti gli effetti parte integrante.

ALLEGATO

MODIFICHE ALL'ALLEGATO I AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE 28 DICEMBRE 1991 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 91/441/CEE COME DA ULTIMO MODIFICATO DAL D.M. 26 GENNAIO 1996 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 96/44/CE

La tabella di cui al punto 5.3.1.4 viene sostituita dalla tabella seguente:

Categoria/classe del veicolo		Valori limite		
		Massa di riferimento RW (kg)	Massa di ossido di carbonio L1 (g/km)	
Categoria	Classe		Benzina	Diesel
M (2)	_	tutte	2,2	1,0
	I	RW ≤ a 1250	2,2	1,0
N1 (3)	II	1250 < a RW ≤ a 1700	4,0	1,25
	III	1700 < a RW	5,0	1,5

Categoria/classe del veicolo		Valori limite		
		Massa combinata di idrocarburi e ossidi di azoto L2 (g/km)		Massa di particolato L3 (g/km)
Categoria	Classe	Benzina	Diesel (1)	Diesel (1)
M (2)	_	0,5	0,7	0,08
	I	0,5	0,7	0,08
N1 (3)	II	0,6	1,0	0,12
	III	0,7	1,2	0,17

DECRETO MINISTERIALE **14 novembre 1997**

Recepimento della direttiva 97/20/CE della Commissione, del 18 aprile 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/306/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione di veicoli

(Suppl. alla G.U. n. 42 del 20 febbraio 1998)

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto 5 agosto 1974 di recepimento della direttiva del Consiglio n. 72/306/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974 concernente l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli (opacità dei fumi);

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione dell'8 maggio 1995 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995 di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE recanti modifiche della direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Vista la direttiva della Commissione n. 97/20/CE del 18 aprile 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/306/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli;

DECRETA

Art. 1

1. Ai fini del presente decreto, si intende per veicolo ogni veicolo a motore diesel destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote ed una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutti i macchinari mobili.

Art. 2

1. A decorrere dal 1 ottobre 1997:

non sarà più possibile concedere l'omologazione CE ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto 8 maggio 1995 di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE;

non sarà più possibile concedere l'omologazione di portata nazionale, a nuovi tipi di veicolo per quanto attiene all'inquinamento prodotto dai motori diesel se non sono soddisfatte le prescrizioni del presente decreto.

Art. 3

1. Le omologazioni precedentemente accordate in base alle prescrizioni tecniche della direttiva 72/306/CEE permangono valide.

2. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

ALLEGATO

(omissis)

DECRETO MINISTERIALE **19 novembre 1997, n. 503**

Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari

(G.U. n. 23 del 29 gennaio 1998)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed in particolare l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 11;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1993", ed in particolare l'allegato E;

Visto l'articolo 8, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la direttiva 89/369/CEE concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani;

Vista la direttiva 89/429/CEE concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla Gazzetta Ufficiale n.176 del 30 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione ed in particolare gli articoli 2 e 5 e l'allegato 2, pararafo 5, relativo agli inceneritori di rifiuti;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996, sulla disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali;

Vista la direttiva 96/61/CE concernente la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento;

Sentita la commissione di cui all'articolo 2, comma 10, del citato decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990, in data 18 ottobre 1996;

Previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, espressa in data 31 luglio 1997;

Considerato che per garantire una elevata protezione dell'ambiente è opportuno adeguare alle migliori tecnologie disponibili le norme tecniche sulle emissioni e sulle condizioni di combustione dei nuovi impianti di trattamento termico dei rifiuti urbani e prevedere che tali norme e condizioni si applichino progressivamente anche agli impianti esistenti entro un termine fissato;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 130/97 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del

Consiglio dei Ministri con nota n. UL/97/22024 del 30 ottobre 1997;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1
Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, anche in attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE, le emissioni e le condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di rifiuti sanitari contagiosi, purché non resi pericolosi dalla presenza di altri costituenti elencati nell'allegato II della direttiva 91/689/CEE.

A tal fine stabilisce:

a) i valori limite di emissione;
b) metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti;
c) i criteri temporali di adeguamento;
d) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali.

Art. 2
Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si intende per:

a) "impianto di incenerimento": qualunque apparato tecnico utilizzato per l'incenerimento dei rifiuti di cui all'articolo 1 mediante ossidazione compreso il pretrattamento tramite pirolisi o altri processi di trattamento termico, per esempio il processo al plasma, a condizione che i prodotti che si generano siano successivamente inceneriti, con o senza recupero del calore di combustione prodotto. La presente definizione include tutte le installazioni ed il luogo dove queste sono ubicate compresi: la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento, lo stoccaggio, le apparecchiature di pretrattamento, l'inceneritore, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, il generatore di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti risultanti dal processo di incenerimento, le apparecchiature di trattamento dei gas e delle acque di scarico, i camini, i dispositivi e sistemi di controllo delle varie operazioni, e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di incenerimento;
b) "capacità nominale dell'impianto di incenerimento": la somma delle capacità di incenerimento dei forni che compongono l'impianto, quali previste dal costruttore e confermate dal gestore, espressa in quantità di rifiuti che può essere inceneriti in un'ora, riferita al potere calorifico medio dei rifiuti stessi.

Art. 3
Criteri temporali di applicazione

1. Agli impianti di incenerimento la cui costruzione viene autorizzata successivamente alla entrata in vigore del presente decreto si applicano le prescrizioni ed i valori limite di emissione di cui all'allegato 1.

2. Gli impianti di incenerimento la cui costruzione è già autorizzata alla data di entrata in vigore del presente decreto sono tenuti al rispetto delle prescrizioni e dei valori limite di emissione indicati nell'allegato 2, fatti salvi valori più restrittivi prescritti nelle autorizzazioni già concesse dall'autorità competente.

3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i titolari degli impianti di incenerimento la cui costruzione è già autorizzata alla stessa data, devono presentare all'autorità competente un'istanza documentata che, tenendo conto delle caratteristiche tecniche, del tasso di utilizzazione e del valore residuo degli impianti o linee, indichi la data di adeguamento all'allegato 1 al presente decreto oppure la data di chiusura definitiva degli stessi.

4. Fermo restando che gli impianti di cui al comma 3 dovranno essere sottoposti alle misure previste dall'articolo 5 della direttiva 96/61/CE e dai relativi decreti o norme di recepimento nell'ordinamento interno, l'autorità competente, tenuto conto dello stato dell'ambiente e dei piani di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, autorizza con prescrizioni la continuazione delle emissioni indicando la data di adeguamento o di chiusura definitiva.

5. Non possono essere oggetto di adeguamento gli impianti che, costruiti prima del 1

gennaio 1985, non abbiano subito adeguamenti alle norme previgenti il presente decreto, e pertanto non rispettino i valori limite di emissione di cui all'allegato 2, anche nel caso in cui ciò sia legittimamente avvenuto per effetto di deroghe previste dalle disposizioni vigenti. Tali impianti sono chiusi definitivamente entro la data del 31 dicembre 1999.

6. I procedimenti amministrativi e finanziari da espletarsi ai sensi delle vigenti norme preventivamente alla realizzazione di impianti nuovi sostitutivi di quelli esistenti devono essere conclusi dalle autorità competenti entro il 31 dicembre 2002.

Art. 4
Disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli impianti di incenerimento di cui all'articolo 1 non si applicano le prescrizioni di cui al paragrafo 3.3 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, come modificato dalla delibera del 20 novembre 1985, né le prescrizioni di cui al paragrafo 5, allegato 2, del decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

ALLEGATO 1

A. Valori limite di emissione

Gli impianti di incenerimento devono essere progettati, equipaggiati e gestiti in modo che durante il periodo di effettivo funzionamento dell'impianto, comprese le fasi di avvio e di spegnimento dei forni ed esclusi i periodi di arresti o guasti di cui alla successiva lettera E, non vengano superati i seguenti valori limite di emissione nell'effluente gassoso:

1) monossido di carbonio:
50 mg/m³ come valore medio giornaliero e 100 mg/m³ come valore medio orario;

2) polveri totali:
10 mg/m³ come valore medio giornaliero e 30 mg/m³ come valore medio orario;

3) sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale:
10 mg/m³ come valore medio giornaliero e 20 mg/m³ come valore medio orario;

4) *composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore espressi come acido cloridrico (HCl)*:
20 mg/m³ come valore medio giornaliero e 40 mg/m³ come valore medio orario;

5) composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore espressi come acido fluoridrico (HF):
1 mg/m³ come valore medio giornaliero e 4 mg/m³ come valore medio orario;

6) ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo (SO_2):
100 mg/m³ come valore medio giornaliero e 200

7) ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO_2):
200 mg/m³ come valore medio giornaliero e 400 mg/m³ come valore medio orario;

8) cadmio e suoi composti espressi come cadmio (Cd) (*), tallio e suoi composti espressi come tallio (Tl) (*):
0,05 mg/m³ come valore medio della somma delle concentrazioni dei due inquinanti rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora;

9) mercurio e suoi composti, espressi come mercurio (Hg) (*):
0,05 mg/m³ come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora;

10) *antimonio e suoi composti, espressi come antimonio (Sb) (*);*
arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As) (*);
piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb) (*);
cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr) (*);
cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co) (*);
rame e suoi composti, espressi cone rame (Cu) (*);
manganese e suoi composti, espressi come manganese (Mn) (*);
nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni) (*);
vanadio e suoi composti, espressi come vanadio (V) (*);
stagno e suoi composti, espressi come stagno (Sn) (*):
0,5 mg/m³ come valore medio della somma delle concentrazioni dei dieci inquinanti rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora;

11) Policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani (PCDD+PCDF) (**):
0,1 ng/m³ come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore.

(*) Devono essere considerate le quantità di inquinante presenti nell'effluente gassoso sotto forma di polvere, gas e vapore.

(**) Per la determinazione del valore medio, espresso come somma di PCDD+PCDF, si deve effettuare la somma dei valori delle concentrazioni di massa delle seguenti diossine e dibenzofurani, misurate nell'effluente gassoso, ciascuno previamente moltiplicato per il corrispondente fattore di tossicità equivalente (FTE):

FTE -
2, 3, 7, 8

Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)
1
1, 2, 3, 7, 8
Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)
0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8
Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)
0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9
Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)
0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8
Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)
0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8
Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)
0,01
Octaclorodibenzodiossina (OCDD)
0,001
2, 3, 7, 8
Tetraclorodibenzofurano (TCDF)
0,1
2, 3, 4, 7, 8
Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)
0,5
1, 2, 3, 7, 8
Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)
0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8
Esaclorodibenzofurano (HxCDF)
0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9
Esaclorodibenzofurano (HxCDF)
0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8
Esaclorodibenzofurano (HxCDF)
0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8
Esaclorodibenzofurano (HxCDF)
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8
Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)
0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9
Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)
0,01
Octaclorodibenzofurano (OCDF)
0,001

12) *Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) come somma di*:

Benz(a)antracene; Dibenz(a,h)antracene; Benzo(b)fluorantene;
Benzo(j)fluorantene; Benzo(k)fluorantene; Benzo(a)pirene; Dibenzo(a,e)pirene; Dibenzo(a,h)pirene; Dibenzo(a,i)pirene; Dibenzo(a,l)pirene; Indeno(1,2,3-cd)pirene:
0,01 mg/m(elevato a)3 come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore.

B. Normalizzazione

I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione di cui alla lettera A sono normalizzati alle seguenti condizioni:
temperatura 273 K;
pressione 101,3 kPa;
gas secco;
tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari all'11% in volume.

Se i rifiuti sono inceneriti in una atmosfera arricchita di ossigeno, l'autorità competente può fissare un tenore di ossigeno di riferimento diverso che rifletta le speciali caratteristiche dell'incenerimento.

C. Metodi di campionamento analisi e valutazione delle emissioni

1. *Metodi di campionamento e analisi*

I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

2. *Misurazioni in continuo*

Devono essere misurate e registrate in continuo nell'effluente gassoso le concentrazioni delle sostanze inquinanti di cui alla lettera A, punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7), nonché il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore acqueo e la portata volumetrica.
La misurazione in continuo di HF (vedi lettera A, punto 5) può essere sostituita da misurazioni periodiche se l'impianto adotta sistemi di trattamento dell'HCl nell'effluente gassoso che garantiscano il rispetto dei valori limite di emissione di cui alla lettera A, punto 4).
I sistemi di misurazione in continuo devono essere verificati e calibrati a intervalli regolari di tempo e tarati almeno annualmente secondo le prescrizioni dell'autorità competente.

3. *Misurazioni periodiche*

La frequenza delle misurazioni periodiche delle concentrazioni delle sostanze inquinanti di cui alla lettera A, punti 8), 9), 10), 11) e 12) nonché degli altri inquinanti per i quali l'autorità competente all'autorizzazione prescriva misurazioni periodiche viene stabilita dalle regioni e dalle province autonome competenti, tale frequenza deve essere al massimo annuale.

4. *Valutazione dei risultati delle misure*

Per le misurazioni in continuo, fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 21 dicembre 1995, i valori limite di emissione per gli inquinanti di cui alla lettera A, punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) si intendono rispettati se:
- tutti i valori medi giornalieri non superano i pertinenti valori limite e
- tutti i valori medi orari non superano i pertinenti valori limite.

Per le misurazioni periodiche, la valutazione della rispondenza delle misurazioni ai valori limite di emissione si effettua sulla base di quanto previsto dagli specifici decreti adottati ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

5. *Parametri di funzionamento*

Devono essere misurati e registrati in continuo la temperatura dei gas nella camera di combustione ed il tenore volumetrico di ossigeno all'uscita della camera (vedi lettera G).
Almeno all'atto della messa in esercizio dell'impianto devono essere controllati nelle più gravose condizioni di funzionamento i seguenti parametri individuati alla successiva lettera G:
tempo permanenza;
temperatura minima;

tenore di ossigeno.

D. Emissioni diffuse

Nell'esercizio dell'impianto di incenerimento devono essere prese tutte le misure affinché le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonché per la movimentazione o lo stoccaggio dei rifiuti dell'incenerimento siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni di polveri, sostanze organiche volatili e odori in linea con il criterio della migliore tecnologia disponibile.

E. Prescrizioni in caso di avarie e malfunzionamenti

Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che a causa di malfunzionamenti o avarie un valore limite di emissione è superato, deve cessare immediatamente l'alimentazione dei rifiuti al forno ed essere informata l'autorità competente secondo eventuali procedure concordate ed indicate nell'atto autorizzatorio.

Una volta ripristinata la completa funzionalità dell'impianto, questa deve essere comunicata all'autorità à di controllo.

F. Altezza del camino

Gli effluenti gassosi devono essere evacuati in modo controllato attraverso una ciminiera di altezza adeguata e con velocità e contenuto entalpico tale da favorire una buona dispersione degli inquinanti in maniera tale da salvaguardare la salute umana e l'ambiente.

G. Camera di combustione

Gli inceneritori di rifiuti debbono essere progettati, attrezzati e gestiti in modo tale che i gas prodotti dall'incenerimento dei rifiuti siano portati, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, in modo controllato ed omogeneo e anche nelle condizioni più sfavorevoli previste, ad una temperatura di almeno 850 C, raggiunta anche in prossimità della parete interna della camera di combustione, per almeno due secondi in presenza di un tenore volumetrico superiore al 6% di ossigeno libero nei fumi umidi.

Quando la camera di combustione è alimentata soltanto con rifiuti liquidi o con una miscela di sostanze gassose e solide polverizzate, ottenute con un pretrattamento termico dei rifiuti in carenza di ossigeno, e quando la componente gassosa produce più del 50% del calore totale emesso, il tenore di ossigeno dopo l'ultima immissione di aria di combustione deve raggiungere almeno il 3%.

H. Bruciatori ausiliari

L'impianto di incenerimento deve essere dotato di bruciatori ausiliari che entrino in funzione automaticamente quando la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di aria, scende al di sotto della temperatura minima stabilita alla precedente lettera G.

Tali bruciatori devono inoltre venire utilizzati nelle fasi di avviamento ed arresto dell'impianto per garantire in permanenza la temperatura minima stabilita durante tali operazioni e fintantoché vi siano rifiuti nella camera di combustione.

I. Controllo dell'alimentazione dei rifiuti

L'impianto deve essere dotato di un sistema d'allarme che segnali all'operatore il rischio di:

non rispetto della temperatura minima in camera di combustione;

superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione fissati alla precedente lettera A), punti 1), 2), 3), 4), 6) e 7).

Al superamento delle soglie di allarme indicate nell'autorizzazione all'esercizio devono essere attuate procedure atte al ripristino di una regolare funzionalita' dell'impianto.

L. Recupero energetico

Gli impianti di incenerimento devono essere dotati di una adeguata sezione di recupero energetico sotto forma termica o elettrica secondo i principi di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

M. Criteri per la costruzione, l'esercizio e la successiva dismissione degli impianti

1. Le tecnologie e i materiali di costruzione devono garantire l'efficienza dell'impianto e la sua corrispondenza continuativa agli standards di autorizzazione. L'impianto deve essere costruito e gestito in modo che i periodi di fermata per manutenzione o fuori servizio non superino, tranne comprovate necessità, un tempo pari al 20% del tempo annuale effettivo di esercizio.

2. Gli impianti devono essere progettati ed esercitati ai fini della migliore efficienza energetica, sia nella utilizzazione dei rifiuti che nella produzione di energia elettrica o vapore.

3. Il contenuto di incombusti totali nelle scorie non deve essere superiore al 3% in peso.

4. La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza, ed il sito deve essere bonificato e ripristinato ai sensi della normativa vigente.

ALLEGATO 2

A. Valori limite di emissione

Durante il periodo di effettivo funzionamento dell'impianto, comprese le fasi di avvio e di spegnimento dei forni ed esclusi i periodi di arresti o guasti di cui alla successiva lettera E, non devono essere superati i seguenti valori limite di emissione nell'effluente gassoso che, se non altrimenti specificato, rappresentano valori medi orari:

1) *monossido di carbonio*:
150 mg/m^3 come valore da non superare almeno nel 90% delle misurazioni effettuate in ogni periodo di 24 ore e 100 mg/m^3 come valore medio orario;

2) *polveri totali*:
30 mg/m^3 per impianti di capacità nominale pari o superiore a 3 t/h;
100 mg/m^3 per impianti di capacità nominale inferiore a 3 t/h;

3) *sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale*:

20 mg/m³;

4) *composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore espressi come acido cloridrico (HCl)*:

50 mg/m³ per impianti di capacità nominale pari o superiore a 3 t/h;

100 mg/m³ per impianti di capacità nominale inferiore a 3 t/h;

5) *composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore espressi come acido fluoridrico (HF)*:

2 mg/m³ per impianti di capacità nominale pari o superiore a 3 t/h;

4 mg/m³ per impianti di capacità nominale inferiore a 3 t/h;

6) *ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo ($S0_2$)*:

300 mg/m³;

7) *ossidi di azoto (NO_2) e ossidi di zolfo (SO_2)*:

600 mg/m³ come somma delle concentrazioni dei due inquinanti;

8) *cadmio e suoi composti espressi come cadmio (Cd) (*); tallio e suoi composti espressi come tallio (Tl) (*); mercurio e suoi composti, espressi come mercurio (Hg) (*)*:

0,2 mg/m³ come somma delle concentrazioni dei tre inquinanti;

9) *antimonio e suoi composti, espressi come antimonio (Sb) (*); piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb) (*); rame e suoi composti, espressi come rame (Cu) (*); manganese e suoi composti, espressi come manganese (Mn) (*); vanadio e suoi composti, espressi come vanadio (V) (*); stagno e suoi composti espressi, come stagno (Sn) (*); cromo (III) e suoi composti, espressi come cromo (Cr) (*)*:

5 mg/m³ come valore medio della somma delle concentrazioni di sette inquinanti;

10) *cromo (VI) e suoi composti, espressi come cromo (Cr) (*); cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co) (*); nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni) (*); arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As) (*)*:

1 mg/m(elevato a)3 come valore medio della somma delle concentrazioni dei quattro inquinanti;

11) *policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani (PCDD +PCDF)*:

0,004 mg/m³.

B. Normalizzazione

I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione di cui alla lettera A sono normalizzati alle seguenti condizioni:

temperatura 273 K;

pressione 101,3 kPa;

gas secco;

tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari all'11% in volume.

Se i rifiuti sono inceneriti in una atmosfera arricchita di ossigeno, l'autorità competente può fissare un tenore di ossigeno di riferimento diverso che rifletta le speciali caratteristiche dell'incenerimento.

C. Metodi di campionamento e analisi delle emissioni

1. *Metodi di campionamento e analisi*

I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

2. *Misurazioni in continuo*

Devono essere misurate e registrate in continuo nell'effluente gassoso le concentrazioni delle sostanze inquinanti di cui alla lettera A, punti 1), 2) e 4) limitatamente agli impianti di capacità nominale pari o superiore a 1t/h, nonché il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore acqueo e la portata volumetrica.

I sistemi di misurazione in continuo devono essere verificati e calibrati a intervalli regolari di tempo e tarati almeno annualmente secondo le prescrizioni dell'autorità competente.

(*) Devono essere considerate le quantità di inquinante nell'effluente gassoso sotto forma di polvere, gas e vapore.

3. *Misurazioni periodiche*

La frequenza delle misurazioni periodiche delle concentrazioni delle sostanze inquinanti di cui alla lettera A, punti 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) nonché degli altri inquinanti per i quali l'autorità competente all'autorizzazione prescriva misurazioni periodiche viene stabilita dalle regioni e dalle province autonome competenti, tale frequenza deve essere al massimo annuale.

4. *Valutazione dei risultati delle misure*

Fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 21 dicembre 1995, i valori limite di emissione di cui alla lettera A, punti 2) e 4) nonché negli altri casi in cui l'autorità competente all'autorizzazione prescriva misurazioni continue, si intendono rispettati se:

nessuna media mobile su 7 giorni supera il valore limite di emissione e

nessuna media giornaliera supera di oltre il 30% il valore limite corrispondente.

Per il monossido di carbonio, i valori limite di emissione si intendono rispettati se:

tutti i valori medi orari non superano i pertinenti valori limite e almeno il 90% di tutte le misure effettuate in ogni periodo di 24 ore è inferiore al pertinente valore limite.

Per le misurazioni periodiche, la valutazione della rispondenza delle misurazioni ai valori limite di emissione si effettua sulla base di quanto previsto dagli specifici decreti adottati ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

5. *Parametri di funzionamento*

Devono essere misurati e registrati in continuo la temperatura dei gas nella camera di combustione e il tenore volumetrico di ossigeno all'uscita della camera (vedi lettera F).

Almeno all'atto della messa in esercizio dell'impianto devono essere controllati nelle più gravose condizioni di funzionamento i seguenti parametri indicati alla successiva lettera F:

tempo di permanenza;

temperatura minima;

tenore di ossigeno.

D. Emissioni diffuse

Nell'esercizio dell'impianto di incenerimento devono

essere prese tutte le misure affinché le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonché per la movimentazione o lo stoccaggio dei rifiuti dell'incenerimento siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni di polveri, sostanze organiche volatili e odori in linea con il criterio della migliore tecnologia disponibile.

E. Prescrizioni in caso di avarie e malfunzionamenti

Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che a causa di malfunzionamenti o avarie un valore limite di emissione è superato, deve cessare immediatamente l'alimentazione dei rifiuti al forno ed essere informata l'autorità competente secondo eventuali procedure concordate ed indicate nell'atto autorizzatorio.

Una volta ripristinata la completa funzionalità dell'impianto, questa deve essere comunicata all'autorità di controllo.

F. Camera di combustione

Gli inceneritori di rifiuti debbono essere attrezzati e gestiti in modo tale che i gas prodotti dall'incenerimento dei rifiuti siano portati, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, in modo controllato ed omogeneo e anche nelle condizioni più sfavorevoli previste, ad una temperatura di almeno 850 C, raggiunta anche in prossimità della parete interna della camera di combustione, per almeno due secondi in presenza di un tenore volumetrico superiore al 6% di ossigeno libero nei fumi umidi.

Quando la camera di combustione è alimentata soltanto con rifiuti liquidi o con una miscela di sostanze gassose e solide polverizzate, ottenute con un pretrattamento termico dei rifiuti in carenza di ossigeno, e quando la componente gassosa produce più del 50% del calore totale emesso, il tenore di ossigeno dopo l'ultima immissione di aria di combustione deve raggiungere almeno il 3%.

G. Bruciatori ausiliari

L'impianto di incenerimento deve essere dotato di bruciatori ausiliari che entrino in funzione automaticamente quando la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di aria scende al di sotto della temperatura minima stabilita alla precedente lettera F.

Tali bruciatori devono inoltre venire utilizzati nelle fasi di avviamento ed arresto dell'impianto per garantire in permanenza la temperatura minima stabilita durante tali operazioni e fintantoché vi siano rifiuti nella camera di combustione.

H. Controllo dell'alimentazione dei rifiuti

L'impianto deve essere dotato di un sistema d'allarme che segnali all'operatore il rischio di:

non rispetto della temperatura minima in camera di combustione;

superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione fissati alla precedente lettera A), punti 1), 2), 4).

Al superamento delle soglie di allarme indicate nell'autorizzazione all'esercizio devono essere attuate procedure atte al ripristino di una regolare funzionalità dell'impianto.

DECRETO MINISTERIALE **20 novembre 1997, n. 476**

Regolamento recante norme per il recepimento delle direttive 91/157/CEE e 93/86/CEE in materia di pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose

(G.U. n. 9 del 13 gennaio 1998)

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146 - legge comunitaria per il 1993 - ed in particolare l'articolo 5 e l'allegato E;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 - legge comunitaria per il 1994 - ed in particolare l'articolo 5 e l'allegato D;

Vista la direttiva n. 91/157/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, relativa alle pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose;

Vista la direttiva n. 93/86/CEE della Commissione del 4 ottobre 1993 che reca adeguamento al progresso tecnico della direttiva 91/157/CEE;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ed in particolare, l'articolo 56, comma 1, lettera c);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 85/97 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 17769 - R 3 - 3 del 15 ottobre 1997;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) pila o accumulatore: una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o secondari (ricaricabili);
b) pila o accumulatore usato: una pila o un accumulatore non riutilizzabile o destinato ad essere recuperato o smaltito;
c) raccolta: operazione di raccolta, cernita e/o raggruppamento delle pile e degli accumulatori usati;
d) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n 22, purché applicabili alle pile e agli accumulatori;
e) recupero: le operazioni previste nell'allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, purché applicabili alle pile e agli accumulatori;
f) raccolta differenziata: le operazioni definite dall'articolo 6, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 2
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle pile o agli accumulatori messi in commercio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento contenenti:

a) oltre 25 mg di mercurio per elemento;
b) oltre lo 0,025 per cento in peso di cadmio;
c) oltre lo 0,4 per cento in peso di piombo;

d) fino allo 0,025 per cento in peso di mercurio per le pile alcaline al manganese.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano altresì alle pile al manganese del tipo a bottone ed alle pile composte da elementi del tipo a bottone.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.

Art. 3
Divieto di commercializzazione

1. È fatto divieto di commercializzare le pile alcaline al manganese contenenti più dello 0,025 per cento in peso di mercurio, ad eccezione di quelle destinate ad utilizzazione prolungata a temperature inferiori a 0°C o superiori a 50°C ovvero con particolare protezione dagli urti, per le quali il limite è dello 0,05 per cento in peso di mercurio.

2. Il presente articolo non si applica alle pile al manganese del tipo a bottone e alle pile composte da elementi del tipo a bottone di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Le pile e gli accumulatori di cui è vietato il commercio ai sensi del comma 1 sono considerati prodotti pericolosi e sono ritirati dal mercato ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 6, commi 3, lettera i), 4 e 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115.

Art. 4
Raccolta

1. Le pile e gli accumulatori usati di cui all'articolo 1 sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio pubblico.

2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore di cui al comma 1 pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite presso il suo esercizio.

3. Al fine di agevolare e di incentivare la raccolta differenziata, il recupero e lo smaltimento delle pile e degli accumulatori usati le associazioni di categoria dei rivenditori, i produttori, gli importatori ed i distributori e gli esercenti il servizio pubblico di gestione dei rifiuti possono stipulare appositi accordi di programma che disciplinano, in particolare, la tenuta dei contenitori delle pile e degli accumulatori usati presso gli esercizi di vendita e il loro ritiro periodico.

4. L'indicazione dell'accordo di programma previsto al comma 3 è inserita nell'avviso di cui all'articolo 7 apposto negli esercizi di vendita situati nel comprensorio interessato dall'accordo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 5
Marcatura

1. Le pile e gli accumulatori per essere immessi sul mercato devono essere muniti di marcatura stampata in modo visibile, leggibile ed indelebile, recante:

a) uno dei due simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, indicati all'allegato I. Il simbolo deve occupare almeno il tre per cento della superficie del lato maggiore della pila o dell'accumulatore, con una dimensione massima di 5 cm x 5 cm. Per elementi cilindrici, il simbolo deve occupare il tre per cento della metà della superficie della pila o dell'accumulatore, con una dimensione massima di 5 cm x 5 cm. Se le dimensioni della pila o dell'accumulatore sono tali che la superficie del simbolo sia inferiore a 0,5 cm x 0,5 cm, non è richiesta la marcatura della pila o dell'accumulatore bensì la stampa di un simbolo di 1 cm x 1 cm sull'imballaggio;
b) l'indicazione della presenza di metalli pesanti, apponendo i simboli chimici Hg (mercurio), Cd (cadmio) ovvero Pb (piom-

bo) sotto il simbolo di cui alla lettera a), con dimensioni almeno uguali ad un quarto della superficie del predetto simbolo.

2. La marcatura deve essere effettuata dal fabbricante o dal suo rappresentante in Italia oppure, in mancanza di tali soggetti, dal responsabile dell'immissione sul mercato nazionale.

Art. 6
Apparecchi incorporanti pile o accumulatori

1. È vietata la commercializzazione degli apparecchi incorporanti pile o accumulatori che non possono essere facilmente estratti dagli stessi dal consumatore dopo l'utilizzo.

2. Le istruzioni d'uso degli apparecchi incorporanti pile o accumulatori devono indicare le modalità di estrazione delle pile o degli accumulatori dagli stessi.

3. Le istruzioni di cui al comma 2 devono altresì segnalare la presenza di accumulatori fissi pericolosi per l'ambiente, indicando le modalità cui il consumatore può fare ricorso per asportare gli stessi senza correre rischi prima dello smaltimento dell'apparecchio come rifiuto.

4. Il presente articolo non si applica agli apparecchi indicati all'allegato II.

Art. 7
Informazioni agli acquirenti

1. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori di cui al presente regolamento deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli apposti, ai sensi del presente regolamento, sulle pile e sugli accumulatori.

Art. 8
Programmi

1. I soggetti che provvedono alla raccolta ai sensi dell'articolo 4 sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e dei accumulatori usati secondo la vigente normativa in materia.

2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), e comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono definiti appositi piani di settore per raggiungere i seguenti obiettivi:
a) riduzione del tenore di metalli pesanti nelle pile e negli accumulatori;
b) promozione della commercializzazione di pile e di accumulatori contenenti minori quantità di sostanze pericolose o sostanze meno inquinanti;
c) promozione della ricerca sulla riduzione del tenore di sostanze pericolose, sull'uso di sostanze sostitutive meno inquinanti nelle pile e negli accumulatori nonché sui sistemi di riciclaggio.

3. Nell'ambito dei piani regionali di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997, sono previsti programmi volti alla riduzione progressiva, nei rifiuti domestici, della quantità di pile e di accumulatori usati nonché allo smaltimento separato degli stessi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO I

MARCATURA DELLE PILE E DEGLI ACCUMULATORI

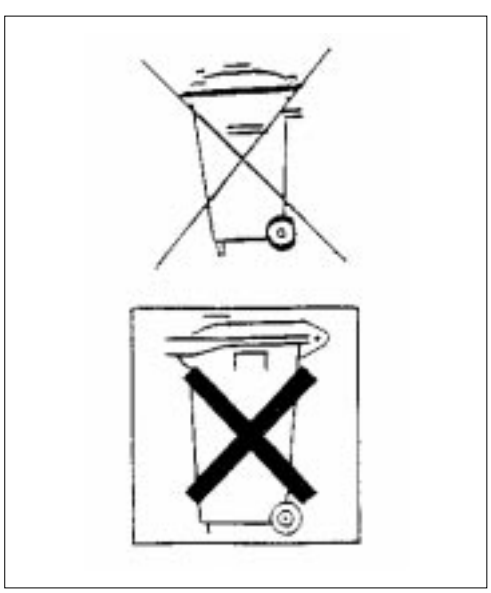

ALLEGATO II

ELENCO DELLE CATEGORIE DI APPARECCHI ESCLUSI DALLA APPLICAZIONE DELL'ART. 3

1. Gli apparecchi le cui pile sono saldate o altrimenti fissate in maniera definitiva a determinati punti di contatto per garantire una alimentazione elettrica continua a fini industriali intensivi e per preservare la memoria e i dati in alcuni tipi di apparecchiature di informatica e di burotica, qualora l'impiego delle pile e degli accumulatori di cui all'allegato I sia tecnicamente necessario.

2. Le pile di riferimento degli apparecchi scientifici e professionali, nonché le pile e gli accumulatori posti in apparecchi sanitari destinati a mantenere le funzioni vitali e negli stimolatori cardiaci, qualora il loro funzionamento continuo sia indispensabile e l'asportazione delle pile e degli accumulatori possa essere effettuata solo da personale qualificato.

3. Gli apparecchi portatili qualora la sostituzione delle pile da parte di personale non qualificato possa costituire un pericolo per l'utente o possa pregiudicare il funzionamento dell'apparecchio e gli apparecchi professionali destinati ad essere utilizzati in ambienti molto sensibili, per esempio alla presenza di sostanze volatili.

DELIBERAZIONE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA **3 dicembre 1997, n. 211/97**

Approvazione delle linee generali della "Seconda comunicazione nazionale alla convenzione sui cambiamenti climatici"

(G.U. n. 18 del 23 gennaio 1998)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la convenzione sui cambiamenti climatici fatta a New York nel marzo 1992;

Vista la delibera CIPE del 24 febbraio 1994 relativa al programma nazionale per il contenimento delle emissioni di anidride carbonica;

Vista la prima comunicazione nazionale alla convenzione sui cambiamenti climatici di cui il CIPE ha preso atto in data 10 gennaio 1995;

Vista la decisione del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea per l'ambiente in data 3 marzo 1997;

Vista la nota n. 3148/12 del 26 novembre 1997 del Ministero dell'ambiente che trasmette lo schema della "Seconda comunicazione nazionale alla convenzione sui cambiamenti climatici";

Ritenuto che, in attesa degli impegni che verranno assunti nella Conferenza di Kyoto (1-10 dicembre 1997) e delle conseguenti decisioni che potranno essere adottate dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea per l'ambiente previsto per il marzo 1998, possano essere condivise le linee generali di detta comunicazione, sia come adempimento di impegni internazionali, sia come misure tendenti a perseguire l'obiettivo nazionale di miglioramento della qualità ambientale;

Tenuto conto degli ulteriori effetti positivi che potrebbero derivare dagli interventi individuati, in termini di politica energetica e di sostegno all'occupazione;

Ritenuto opportuno delineare i percorsi procedurali per l'approvazione da parte del CIPE dei programmi attuativi, al fine di consentire l'immediato avvio delle attività preparatorie in vista di una definizione degli obiettivi, coerente con le richiamate decisioni a livello internazionale;

DELIBERA:

1. Il Governo presenterà alle sedi internazionali competenti la seconda comunicazione nazionale alla convenzione sui cambiamenti climatici predisposta dal Ministero dell'ambiente di cui alle premesse.

2. Entro il 30 aprile 1998 verranno sottoposti al CIPE gli specifici programmi - predisposti da ciascuna amministrazione competente - attuativi degli impegni scaturenti dalle decisioni internazionali richiamate in premessa.

I programmi riguarderanno in particolare politiche e misure per:

lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

la riduzione delle emissioni di gas serra dai settori di produzione, trasporto e distribuzione di energia;

l'incremento dell'efficienza energetica presso i settori produttivi e gli utenti civili;

il contenimento delle emissioni di gas di serra riferibili al settore dei trasporti;

la riduzione delle emissioni negli altri settori diversi dall'energia;

la cooperazione internazionale per la riduzione delle emissioni globali;

la ricerca e il monitoraggio in materia di prevenzione e riduzione degli effetti dei cambiamenti climatici sul territorio; la formazione e informazione sulle tematiche del cambiamento climatico globale.

3. Nella predisposizione dei programmi di contenimento delle emissioni di gas di serra verranno favorite quelle misure:

che presentino un più favorevole rapporto fra risorse impegnate e risultati attesi;

che siano coerenti con gli obiettivi generali di politica economica e che, in particolare, insieme agli effetti di riduzione delle emissioni, concorrano:

al consolidamento e sviluppo dell'occupazione;

al miglioramento della bilancia dei pagamenti;

al rafforzamento del sistema produttivo;

al riequilibrio territoriale;

alla riduzione della dipendenza energetica;

che prevedano un significativo coinvolgimento finanziario di operatori privati;

che favoriscano l'utilizzo di risorse comunitarie.

4. I programmi dovranno individuare le occorrenze finanziarie necessarie alla loro attuazione, indicando le diverse fonti e modalità di finanziamento (pubbliche, private, manovre tariffarie, project financing). Eventuali azioni attivate prima della definizione di detti programmi dovranno comunque trovare copertura finanziaria sugli stanziamenti delle singole amministrazioni interessate.

5. Al fine di conseguire un più elevato livello di integrazione nella elaborazione dei surrichiamati programmi attuativi è istituito un gruppo di lavoro interministeriale presieduto dal Ministero dell'ambiente e composto dai Ministeri dell'industria, dei lavori pubblici, delle politiche agricole, del tesoro, bilancio e programmazione economica, dei trasporti, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con la partecipazione di rappresentanti delle Regioni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA **11 dicembre 1997, n. 496**

Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili

(G.U. n. 20 del 26 gennaio 1998)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante legge quadro in materia di inquinamento acustico;

Visto il codice della navigazione emanato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 22 settembre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione;

EMANA
il seguente regolamento:

Art.1
Campo di applicazione

1. Il presente decreto fissa le modalità per il contenimento e l'abbattimento del rumore prodotto dagli aeromobili civili nelle attività aeroportuali come definite all'articolo 3, comma 1, lettera m), punto 3), della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Per quanto riguarda gli aeroporti militari aperti al traffico civile, il presente decreto si applica limitatamente al traffico civile.

Art. 2
Violazione delle procedure antirumore

1. Il direttore della circoscrizione aeroportuale competente contesta all'esercente dell'aeromobile l'avvenuta violazione delle procedure antirumore, rilevata dall'esame dei dati del sistema di monitoraggio.

2. La gestione e la manutenzione del sistema di monitoraggio è assicurata dall'ente o società esercente l'aeroporto.

3. In caso di violazione delle procedure antirumore in attuazione del disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera m), punto 1), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, l'esercente dell'aeromobile è sottoposto, a norma dell'articolo 10, comma 3, della stessa legge, ad una sanzione amministrativa da un minimo di lire cinquecentomila fino ad un massimo di lire ventimilioni.

4. Il direttore della circoscrizione aeroportuale competente cura la riscossione delle sanzioni amministrative di cui al precedente comma.

5. L'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente effettua ispezioni periodiche per verificare l'efficienza dei sistemi di monitoraggio ed il rispetto del disposto del presente decreto. La stessa agenzia, invia al Ministero dell'ambiente - Servizio inquinamento acustico, atmosferico e industrie a rischio, una relazione, con cadenza almeno semestrale, circa l'attività di controllo effettuata, le tipologie ed entità delle infrazioni rilevate, desunte dalla elaborazione dei dati contenuti negli archivi del sistema di monitoraggio.

Art. 3
Attività di abbattimento e contenimento del rumore

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le società e gli

enti gestori degli aeroporti, predispongono e presentano al comune interessato il piano di abbattimento e contenimento del rumore prodotto dalle attività aeroportuali, redatto in conformità a quanto stabilito dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto.

2. I Comuni recepiscono i contenuti di tali piani nei propri piani di risanamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

3. Il controllo del rispetto dell'attuazione dei piani di cui al comma 1 spetta al Ministero dell'ambiente.

4. Gli oneri derivanti dalle attività di abbattimento e contenimento del rumore prodotto dalle attività aeroportuali sono posti a carico dell'ente gestore dell'aeroporto che vi provvede in conformità a quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995 n. 447.

Art. 4
Verifica dei limiti di emissione degli aeromobili

1. Fermo restando quanto stabilito dalle norme nazionali e comunitarie in materia di sicurezza e di emissioni sonore, gli aeromobili in esercizio sono sottoposti a verifica a cura dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, almeno ogni due anni, per accertarne la rispondenza alla certificazione acustica di cui al decreto del Ministero dei trasporti in data 3 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 9 gennaio 1984.

2. La documentazione relativa deve essere disponibile per eventuali controlli da parte delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e dell'Ente nazionale per l'aviazione civile.

Art. 5
Limitazioni al traffico aereo notturno

1. A decorrere dal sesto mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono vietati i movimenti aerei su tutti gli aeroporti civili dalle ore 23 alle ore 6 locali, ad esclusione di quelli effettuati nelle circoscrizioni degli aeroporti intercontinentali di Roma Fiumicino e Milano-Malpensa e dei voli effettuati per il servizio postale con aeromobili che soddisfino ai requisiti acustici previsti dal capitolo 3, parte seconda, volume primo, dell'allegato 16 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561. In questi casi è previsto il mantenimento delle procedure standard antirumore.

2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, d'intesa con le regioni interessate, sentito il Ministero dell'ambiente, può autorizzare ulteriori voli notturni a condizione che:

a) siano effettuati con aeromobili che soddisfano ai requisiti acustici previsti dal capitolo 3 di cui al precedente comma 1;
b) il valore Lvan di cui al decreto interministeriale previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera m), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, allegato A, punto 5, non superi il valore di 60 dB(A) in corrispondenza degli edifici posti nella zona A di cui allo stesso decreto, articolo 6, comma 1, conseguito con il rispetto delle procedure standards antirumore.

2. Nella fascia oraria di cui al comma 1, deve essere comunque assicurata l'agibilità dell'aeroporto per consentire i voli di Stato, sanitari e di emergenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DECRETO MINISTERIALE **5 febbraio 1998**

Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

(Suppl. alla G.U. n. 88 del 16 aprile 1998)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELLA SANITÀ, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
E PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";

Visto il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti pericolosi di imballaggi e di rifiuti di imballaggi;

Considerato che ai sensi dell'articolo 2, del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, l'esercizio delle attività di riciclaggio e di recupero dei rifiuti deve assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, e che i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero creare pregiudizio all'ambiente;

Considerato che al fine di garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente e controlli efficaci l'articolo 33 del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, stabilisce che le attività di recupero possono essere sottoposte a procedure semplificate sulla base di apposite condizioni e norme tecniche che devono fissare in particolare:

a) le quantità massime impiegabili;
b) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi;
c) le prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

Considerato che ai sensi dell'articolo 33, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la procedura semplificata sostituisce l'autorizzazione di cui all'articolo 15, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative determinate dai rifiuti sottoposti ad attività di recupero semplificate, e che pertanto a tali fini è necessario fissare i limiti di emissione per ciascuna delle attività di recupero predette;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale, con il quale è stato soppresso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed è stato istituito il Ministero per le politiche agricole;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota U.L./98/2219 del 5 febbraio 1998;

DECRETA

Art. 1
Principi generali

1. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati dal presente decreto non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono:

a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;

b) causare inconvenienti da rumori e odori;
c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;

2. Negli allegati 1, 2 e 3 sono definite le norme tecniche generali che, ai fini del comma 1, individuano i tipi di rifiuto non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate di cui all'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni.

3. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ogni tipologia di rifiuto, disciplinati dal presente decreto, devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro; e in particolare:
a) le acque di scarico risultanti dalle attività di recupero dei rifiuti disciplinate dal presente decreto devono rispettare le prescrizioni e i valori limite previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e dai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 132, e 27 gennaio 1992, n. 133, e successive modifiche e integrazioni;
b) le emissioni in atmosfera risultanti dalle attività di recupero disciplinate dal presente decreto devono, per quanto non previsto dal decreto medesimo, essere conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche e integrazioni.

4. Le procedure semplificate disciplinate dal presente decreto si applicano esclusivamente alle operazioni di recupero specificate ed ai rifiuti individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:
a) co-combustione: utilizzazione mista di combustibili e rifiuti, compreso il combustibile da rifiuto (CDR);
b) impianto dedicato: impianto destinato esclusivamente al recupero energetico dei rifiuti, compreso il combustibile da rifiuto (CDR);
c) impianto termico: impianto industriale per la produzione di energia, con esclusione degli impianti termici per usi civili;
d) raccolta finalizzata: raccolta di frazioni omogenee di rifiuti speciali destinati ad attività di recupero.

Articolo 3
Recupero di materia

1. Le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero di materia individuati nell'allegato 1 devono garantire l'ottenimento di prodotti o di materie prime o di materie prime secondarie con caratteristiche. merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate. In particolare, i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dal riciclaggio e dal recupero dei rifiuti individuati dal presente decreto non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini.

2. I prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti individuati ai sensi del presente decreto e destinati a venire a contatto con alimenti per il consumo umano, devono inoltre rispettare i requisiti richiesti dal decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, e successive modifiche e integrazioni.

3. Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.

Art. 4
Recupero energetico

1. Le attività di recupero energetico individuate nell'allegato 2 devono garantire, al netto degli autoconsumi dell'impianto di recupero, la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico del rifiuto in energia termica pari al 75% su base annua oppure la produzione di una quota minima percentuale di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia elettrica determinata su base annua secondo la seguente formula:

$$16 + \frac{\text{potenza elettrica (espressa in MW)}}{5}$$

2. La formula di calcolo di cui al comma 1 non si applica quando la quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia elettrica assicurata dall'impianto di recupero è superiore al 27% su base annua.

3. Qualora la quota minima percentuale di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia elettrica, calcolata ai sensi del comma 1, non sia raggiunta, l'utilizzo di rifiuti in schemi cogenerativi per la produzione combinata di energia elettrica e calore deve garantire una quota di trasformazione complessiva del potere calorifico del rifiuto, in energia termica ed in energia elettrica, non inferiore al 65% su base annua.

Art. 5
Recupero ambientale

1. Le attività di recupero ambientale individuate nell'allegato 1 consistono nella restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici.

2. L'utilizzo dei rifiuti nelle attività di recupero di cui al comma 1 è sottoposto alle procedure semplificate previste dall'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, a condizione che:

a) i rifiuti non siano pericolosi;
b) sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorità competente;
c) sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal presente decreto per la singola tipologia di rifiuto impiegato, nonché nel rispetto del progetto di cui alla lettera b);
d) sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare.

Art. 6
Messa in Riserva

1. La messa in riserva dei rifiuti non pericolosi individuati e destinati ad una delle attività comprese negli allegati 1 e 2 è sottoposta alle disposizioni di cui all'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

a) i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dalle materie prime eventualmente presenti nell'impianto;
b) i rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro;
c) ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili che permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante;
d) i rifiuti stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall'azione del vento;
e) ove i rifiuti siano allo stato liquido e lo stoccaggio avvenga in serbatoi fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio. Qualora, in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi.

Art. 7
Quantità

1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto negli allegati, le quantità massime annue di rifiuti, impiegabili nelle attività di recupero disciplinate dal presente decreto, sono determinate dalla potenzialità annua dell'impianto in cui si effettua l'attività al netto della materia prima eventualmente impiegata e senza creare rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

2. Il deposito per la messa in riserva di rifiuti di cui al comma 1, dell'articolo 6, non può avvenire per un periodo superiore ad un anno e comunque in quantità superiori a quelle recuperabili nello stesso periodo.

3. Le operazioni di messa in riserva di rifiuti infiammabili o putrescibili effettuate presso gli impianti dove si svolgono esclusivamente le operazioni di recupero identificate con il codice R13 sono sottoposte a procedura semplificata solo se le quantità in deposito non superino i 600 metri cubi e il deposito non si protragga per un periodo superiore ad un anno.

4. Per le attività di recupero energetico di cui all'allegato 2, la quantità massima di rifiuti è

definita in funzione del potere calorifico del rifiuto, della potenza termica nominale dell'impianto in cui avviene il recupero energetico e del tempo di funzionamento stimato per ogni singolo impianto di recupero.

5. Le quantità annue di rifiuti avviati al recupero devono essere indicate nella comunicazione di inizio di attività, precisando il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

Art. 8
Campionamenti e analisi

1. Il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo i criteri elaborati dal CNR-IRSA quaderno 64, metodi analitici sui fanghi, volume 3 del gennaio 1985, in quanto applicabili.

2. Le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.

3. Le analisi di cui al comma 2 devono essere effettuate almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni due anni e, comunque, ogni volta che intervengano delle modifiche sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti.

Art. 9
Test di cessione

1. I test di cessione, qualora previsti nell'allegato 1, devono essere eseguiti su un campione ottenuto nella stessa forma fisica prevista nelle condizioni finali d'uso.

2. I test di cessione previsti in allegato 1 devono essere eseguiti secondo le procedure previste in allegato 3 al presente decreto.

3. I test di cessione devono essere effettuati almeno ogni inizio di attività e, successivamente, ogni due anni e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti.

Art. 10
Requisiti soggettivi

1. Ai fini dell'applicazione della procedura semplificata di cui all'articolo 33 comma 1 del decreto legislativo 22 febbraio 1997, n. 22, alle attività di recupero disciplinate dal presente decreto, il titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, i soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e gli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della UE ovvero a Stati che concedano il trattamento di reciprocità:

a) devono essere cittadini italiani, cittadini di Stati membri della UE oppure cittadini residenti in Italia, di un altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
b) devono essere domiciliati, residenti ovvero con sede o una stabile organizzazione in Italia;
c) devono essere iscritti nel registro delle imprese, ad eccezione delle imprese individuali;
d) non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
e) non devono aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:
   1 - a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;
   2 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, conto la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
   3 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
f) devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
g) non devono essere sottoposti a misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modifiche ed integrazioni;
h) non devono essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo.

Art. 11
Norme transitorie

1. I valori ed i sistemi di controllo delle emissioni derivanti dalle attività di recupero di rifiuti individuati negli allegati 1 e 2, in esercizio ai sensi dell'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono essere adeguati ai limiti ed alle modalità di monitoraggio previsti dai predetti allegati entro sedici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le attività di recupero dei rifiuti individuati alle voci 6, limitatamente ai poli accoppiati, 7, 9 e 14 dell'allegato 1 al decreto ministeriale 16 gennaio 1995, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, in esercizio ai sensi dell'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono adeguarsi alle disposizioni fissate alla voce 1, punto 1.1, dell'allegato 2 al presente decreto, entro 3 mesi dall'entrata in vigore dello stesso. Sino a tale data l'esercizio delle predette attività di recupero continua ad essere consentito secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche stabilite dal citato decreto ministeriale 16 gennaio 1995.

3. Ai sensi dell'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme tecniche del decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 126, alla Gazzetta ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e del decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, che disciplinano le attività di recupero dei rifiuti non pericolosi.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

ALLEGATO 1
Suballegato 1

NORME TECNICHE GENERALI PER IL RECUPERO DI MATERIA DAI RIFIUTI NON PERICOLOSI

1. RIFIUTI DI CARTA, CARTONE E PRODOTTI DI CARTA

1.1 Tipologia: rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi. [150101] [150105] [1501061 [200101]

1.1.1 Provenienza: attività produttive (industria cartaria, cartotecnica, di trasformazione della carta, tipografie, industrie grafiche, legatorie, produzione di imballaggi) distribuzione di giornali, raccolta differenziata di R.S.U., altre forme di raccolta in appositi contenitori; attività di servizio.

1.1.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti, costituiti da: fustellati di cartone, refili, refili misti di tipografia, rigatini di edizione, libri bianchi scartonati invenduti, opuscoli colorati invenduti, cartone ondulato, cartone bianco multistrato, con o senza stampa, bianco giornale da periodici, bianco giornale da quotidiani, resa illustrati invenduti, resa quotidiani invenduti; miscela di carte e cartoni di diverse qualità con presenza di materiali non utilizzabili.

1.1.3 Attività di recupero:

a) riutilizzo diretto nell'industria cartaria [R3].
b) messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, compattamento in conformità alle seguenti specifiche [R3]:
   impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, carta e cartoni coltati, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessili, legno, pergamena vegetale e pergamino nonché altri materiali estranei, max 1% come somma totale;
   carta carbone, carta e cartoni cerati e paraffinate, carte bituminate assenti;
   formaldeide e fenolo assenti;
   PCB + PCT < 25 ppm

1.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) carta, cartone e cartoncino nelle forme usualmente commercializzate;
b) materie prime secondarie per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI - EN 643.

1.2 Tipologia: scarti di pannolini e assorbenti [150200].

1.2.1 Provenienza: attività di produzione.

1.2.2 Caratteristiche del rifiuto: scarti costituiti da fibra di cellulosa, film di polietilene ed ovatta di cellulosa.

1.2.3 Attività di recupero:

a) riutilizzo diretto in cartiere R31.
b) messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, compattamento in conformità alle seguenti specifiche [R3]:
   impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, carta e cartoni collati, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessili, legno, pergamena vegetale e pergamino nonché altri materiali estranei max 1% come somma totale;
   carta carbone, carta e cartoni cerati e paraffinate, carte bituminate assenti;
   formaldeide e fenolo assenti;
   PCB + PCT < 25 ppm

1.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate.
b) materie prime secondarie per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI - EN 643.

2. RIFIUTI DI VETRO IN FORMA NON DISPERSIBILE.

2.1 Tipologia: imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro [170202] [200102] [160208].

2.1.1 Provenienza: raccolta differenziata in appositi contenitori c/o altre raccolte differenziate; selezione da RSU c/o RAU; attività industriali, artigianali commerciali e di servizi; autodemolizione autorizzate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

2.1.2 Caratteristiche del rifiuto: vetro di scarto con l'esclusione dei vetri da tubi raggio-catodici delle lampade a scarica ed altri vetri contaminati da sostanze radioattive e dei contenitori etichettati come pericolosi ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, N. 927 e successive modifiche e integrazioni; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

2.1.3 Attività di recupero:

a) recupero diretto nell'industria vetraria [R5];
b) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria vetraria mediante cernita manuale, vagliatura, frantumazione c/o macinazione, separazione metalli magnetici, asportazione dei materiali leggeri, separazione automatica metalli non magnetici, separazione automatica corpi opachi, per l'ottenimento di rottame di vetro pronto al forno con le seguenti caratteristiche: Pb < 0,3 ppm sull'eluato effettuato in base ai criteri riportati nel D.M, 21/3/73 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze di uso personale" e successive modifiche e integrazioni (Supplemento G.U. n. 104 del 20 aprile 1973); per il rottame di vetro di colore misto pronto al forno: materiale solido costituito da rottame di vetro sodio-calcico con granulometria > 3 mm, ceramica e porcellana < 0,01%, pietre < 0,02%, metalli magnetici < 0,002%, metalli amagnetici < 0,01%, materiali organici < 0,1%, altri vetri 0,5%, umidità < 3% in peso, frazione sottovaglio (< 3 mm) < 5%; per il rottame di vetro di colore giallo, mezzo bianco o bianco pronto al forno: materiale solido costituito da rottame di vetro sodico-calcico con granulometria > 3 mm, ceramica e porcellana < 0,01%, pietre < 0,01%, metalli magnetici < 0,002%, metalli amagnetici 0,01%, (0,003% per il rottame di vetro trasparente), materiali organici < 0,1%, altri vetri < 0,5%, (4% per il rottame di vetro trasparente), umidità< 3% in peso, frazione sottovaglio (< 3 mm) < 5%. [R5];
c) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, riempimenti e colmature, come strato isolante e di appoggio per tubature, condutture e pavimentazioni anche stradali e come materiale di drenaggio, mediante cernita manuale, vagliatura, frantumazione e/o macinazione, separazione metalli magnetici, asportazione dei materiali leggeri, separazione automatica metalli non magnetici, separazione automatica corpi opachi, analisi del contenuto in metalli pesanti, e verifica dei limiti di cui al test di cessione effettuato sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5].

2.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) manufatti in vetro;
b) materie prime secondarie conformi alle specifiche merceologiche fissate dalle CCIAA di Roma e Milano destinate alla produzione di vetro, carta vetro e materiali abrasivi nelle forme usualmente commercializzate;
c) materie prime secondarie per l'edilizia.

2.2 Tipologia: vetro di scarto e frammenti di vetro da ricerca medica e veterinaria [180104].

2.2.1 Provenienza: raccolta differenziata, effettuata in ambito ospedaliero, di vetri provenienti dalle attività di prevenzione, diagnosi e cura medica, veterinaria e biologica nonché dalle attività di ricerca ad esse connesse, non provenienti da reparti infettivi e dai luoghi di pronto soccorso.

2.2.2. Caratteristiche del rifiuto: Contenitori in vetro di farmaci, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione, privati di cannule c/o di aghi ed accessori per la somministrazione, (con esclusione dei contenitori di soluzioni impiegate in terapie antiblastiche c/o contaminati da materiale biologico), non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

2.2.3 Attività di recupero:

a) recupero diretto nell'industria vetraria [R5];
b) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria vetraria mediante cernita manuale, vagliatura, frantumazione e/o macinazione, separazione metalli magnetici, asportazione dei materiali leggeri, separazione automatica metalli non magnetici, separazione automatica corpi opachi per l'ottenimento di rottame di vetro pronto al forno con le seguenti caratteristiche: Pb < 0,3 ppm sull'eluato effettuato in base ai criteri riportati nel D.M. 21/3/73 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze di uso personale" e successive modifiche e integrazioni (Supplemento G.U. n. 104 del 20 aprile 1973); per il rottame di vetro di colore misto pronto al forno: materiale solido costituito da rottame di vetro sodio-calcico con granulometria > 3 mm, ceramica e porcellana < 0,01% pietre < 0,02%, metalli magnetici < 0,002%, metalli amagnetici < 0,01% materiali organici < 0,1%, altri vetri 0,5%, umidità < 3% in peso, frazione sottovaglio (< 3 mm) < 5%; per il rottame di vetro di colore giallo, mezzo bianco o bianco pronto, al forno: materiale solido costituito da rottame di vetro sodic-calcio con granulometria > 3 mm, ceramica e porcellana < 0,01%, pietre < 0,01%, metalli magnetici < 0,002%, metalli amagnetici 0,01%, (0,003% per il rottame di vetro trasparente), materiali organici < 0,1 %, altri vetri < 0,5%, (4% per il rottame di vetro trasparente), umidità < 3% in peso, frazione sottovaglio (< 3 mm) < 5% [R5].

2.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) manufatti in vetro;
b) materia prima secondaria conformi alle specifiche del vetro pronto al forno fissa dalle CCIAA di Roma e Milano destinate alla produzione di vetro, carta vetro e materiali abrasivi nelle forme usualmente commercializzate;

2.3 Tipologia: Rottame fine di cristallo [200102].

2.3.1 Provenienza: industria del cristallo.

2.3.2. Caratteristiche del rifiuto: rottame fine di cristallo contaminato da oli, grassi e materiali refrattari.

2.3.3 Attività di recupero:

a) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria del cristallo mediante riscaldamento a 400°C in forno rotativo per l'eliminazione di oli e grassi; vagliatura e selezione delle frazioni di rottami di cristallo bonificato privo di piombo [R5].
b) produzione di conglomerati cementizi (la percentuale di additivazione del rottame bonificato alle materie prime impiegate non deve superare il 4%) [R5]

2.3.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) materia prima secondaria per la produzione del cristallo;
b) conglomerati cementizi nelle forme usualmente commercializzate.

2.4 Tipologia: rifiuti di fibre di vetro [170202] [200102].

2.4.1 Provenienza: raccolta selettiva attività produttive e di servizio (demolizione edifici).

2.4.2. Caratteristiche del rifiuto: vetro comune in fibre

2.4.3 Attività di recupero: recupero diretto nell'industria vetraria [R5].

2.4.4. Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: manufatti di vetro nelle forme usualmente commercializzate.

3. RIFIUTI DI METALLI E LORO LEGHE SOTTO FORMA METALLICA NON DISPERDIBILE

3.1 Tipologia: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa [120102] [120101] [160208] [150104] [170405] [190108] [190102] [200105] [200106] e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199].

3.1.1 Provenienza: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione.

3.1.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio e della ghisa, imballaggi, finti , latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non fumi e acciaio anche stagnato; PCB, PCT < 25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, plastiche, etc, < 5% in peso, oli < 10% in peso; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo li marzo 1995, n. 230.

3.1.3 Attività di recupero:

a) recupero diretto in impianti metallurgici [R4];
b) recupero diretto nell'industria chimicamente;
c) messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]: oli e grassi < 0,1 % in peso PCB e PCT < 25 ppb, inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale solventi organici < 0,1% in peso; polveri con granulometria < 10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi c/o armi da fuoco intere o in pezzi.

3.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) metalli ferrosi o leghe nelle forme usualmente commercializzate,
b) sali inorganici di ferro nelle forme usualmente commercializzate,
c) materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI.

3.2 Tipologia: Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe [11040] [150104] [200105] [200106] [120103] [120104] [170401] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407] e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici [100999] [110104] [120199]

3.2.1 Provenienza: Attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti, attività di demolizione.

3.2.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca, imballaggi, fusti, latte vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB e PCT < 25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, plastiche, etc, < 20% in peso, oli < 10% in peso; no radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

3.2.3 Attività di recupero:

a) recupero diretto in impianti metallurgici [R4];
b) recupero diretto nell'industria chimica [R4];
c) messa in [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali do sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:
   oli e grassi < 2 % in peso
   PCB e PCT < 25 ppb, inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali
   indesiderati < 5 % in peso come somma totale
   solventi organici < 0,1% in peso polveri con granulometria < 10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
   non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
   non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o anni da fuoco intere o in pezzi.

3.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) metalli o leghe nelle forme usualmente commercializzate;
b) sali inorganici di rame nelle forme usualmente commercializzate;
c) materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO.

3.3 Tipologia: sfridi o scarti di imballaggi in alluminio, e di accoppiati carta plastica e metallo [150104] [1501051] [150106].

3.3.1 Provenienza: industria cartotecnica; attività industriali, commerciali e di servizio.

3.3.2 Caratteristiche del rifiuto: sfridi o scarti di imballaggi in alluminio e imballaggi compositi con carta plastica e metallo.

3.3.3 Attività di recupero: macinatone, combustione a 400 - 500 °C per l'eliminazione delle frazioni di plastica e carta [R4].

3.3.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: alluminio granulare conforme alle norme UNI 3950.

3.4 Tipologia: Rifiuti e rottami di metalli preziosi e loro leghe [110401] [200106] [120103].

3.4.1 Provenienza: industria elettronica, artigianato orafo, laboratori odontotecnici, galvanica.

3.4.2 Caratteristiche del rifiuto: sfridi e scarti di laminati, tubi, barre, granella di platino, oro, argento, palladio e leghe.

3.4.3 Attività di recupero: fusione metallurgica [R4].

3.4.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: metalli preziosi e leghe nelle forme usualmente commercializzate.

3.5 Tipologia: rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato [150104] [200105].

3.5.1 Provenienza: attività industriali, agricole, commerciali e di servizi; raccolta differenziata da rifiuti urbani.

3.5.2 Caratteristiche del rifiuto: contenitori in metallo con esclusione dei contenitori etichettati come pericolosi ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927 e successive modifiche e integrazioni esenti da PCB, PCT e con oli o materiali presenti all'origine in concentrazioni inferiori al 5% in peso, non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

3.5.3 Attività di recupero: Lavaggio chimico-fisico per l'eliminazione delle sostanze pericolose ed estranee per l'ottenimento di contenitori metallici per il reimpiego tal quale [R4].

3.5.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: contenitori metallici per il reimpiego tal quali per gli usi originari.

3.6 Tipologia: pallini di piombo rifiuti [200106].

3.6.1 Provenienza: impianti di tiro al piattello.

3.6.2 Caratteristiche del rifiuto: pallini di piombo (Pb 98 %; altri metalli quali Sb, As, Cr e Ni 1 - 2%) rifiuti da raccolta su terreno, con eventuale presenza di rifiuti di terra ed arbusti.

3.6.3 Attività di recupero:

a) lavaggio e vagliatura per l'eliminazione dei contaminanti estranei per il recupero per gli scopi originali [R4];
b) recupero nell'industria metallurgica con lavaggio chimico - fisico [R4]

3.6.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) pallini di piombo utilizzabili per gli scopi originali esenti da rifiuti estranei;
b) manufatti in piombo nelle forme usualmente commercializzato.

3.7 Tipologia: rifiuti di lavorazione, molatura e rottami di metalli duri [110401] [120103] [120199].

3.7.1 Provenienza: produzione di manufatti metallo duro.

3.7.2 Caratteristiche del rifiuto: polveri umide e rottami, costituiti da cobalto dal 5 al 28% e carburi di tungsteno; con eventuale presenza di polvere di diamante, ferro e resine derivanti dal consumo della mola; non radioattivo si sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

3.7.3 Attività di recupero:

a) riutilizzo nell'industria metallurgica mediante selezione, trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di sostanze estranee;
b) essiccamento in forno, miscelazione, pressatura e sinterizzazione [R4].

3.7.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a), b) manufatti di metallo duro nelle forme usualmente commercializzate.

3.8 Tipologia: puliture di industrie dei metalli preziosi [200106].

3.8.1 Provenienza: pulizia, manutenzione locali, macchinari ed impianti dell'industria lavorazioni metalli preziosi.

3.8.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti assimilati ai rifiuti urbani (tute da lavoro, stracci di pulizia, frazioni cartacce, polveri di casa e sfridi di metalli preziosi, segature di legno, abrasivi di pulizia, filtri dei circuiti di aspirazione aria, fanghi da filtrazione acque di lavaggio) contenenti dallo 0,1% al 10% di metalli preziosi ed altri metalli ferrosi e Cu non solubile 0,1-100 g/Kg, Sb < 10 g/Kg, Sn < 1 g/Kg, Pb < 1 g/Kg, ossido di zirconio 400-800 g/Kg.

3.8.3 Attività di recupero: pirotrattamento e macinazione delle ceneri; eventuale processo idrometallurgico di estrazione [R4]

3.8.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: metalli preziosi e rame puri nelle forme usualmente commercializzate.

3.9 Tipologia: rifiuti costituiti da refrattari, crogioli e scorie vetrose di fusione dei metalli preziosi [100701] [100706] [100799].

3.9.1 Provenienza: fusione e lavorazione dei metalli preziosi.

3.9.2 Caratteristiche del rifiuto: materiali refrattari, crogioli usati e scorie vetrose a base di silicati, borati, carbonati ed ossidi, contenenti metalli preziosi (Au, Ag, Pt, Pd,) in concentrazione tra lo 0.1 ed il 10%.

3.9.3 Attività di recupero: macinazione, vagliatura e trattamento pirometallurgico o idrometallurgico [R4]

3.9.4 Caratteristiche dello materie prime e/o dei prodotti ottenuti: metalli preziosi e rame sotto forma di lingotti;

3.10 Tipologia: pile all'ossido di argento esauste [200120] [160605].

3.10.1 Provenienza: raccolta differenziata e da raccolte finalizzate.

3.10.2 Caratteristiche del rifiuto: involucro in acciaio contenente ossidi e/o sali di argento oltre l'1%, Zn < 9% e Ni < 55%.

3.10.3 Attività di recupero: macinazione con separazione dell'involucro, fusione od estrazione chimica o idrometallurgica [R4].

3.10.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: acciaio, argento in forma di lingotti.

3.11 Tipologia: rifiuti costituiti da pellicole e carte per fotografia contenenti argento e suoi composti [090107].

3.11.1 Provenienza: attività cinefotoradiografica.

3.11.2 Caratteristiche del rifiuto: carte, pellicole e film costituiti da poliestere e/o triacetato con Ag > 5%.

3.11.3 Attività di recupero:

a) pirotrattamento, fusione delle ceneri, raffinazione per via elettrolitica o idrometalluirgica; in alternativa o in

parziale sostituzione, separazione dei sali di argento mediante dissoluzione chimica, lavaggio della carta e plastica [R4];
b) messa in riserva di rifiuti [R13] con macinazione, lavaggio, essiccamento e pellettizzazione per sottoporli alle operazioni di recupero nell'industria della trasformazione delle materie plastiche [R3].

3.11.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
a) argento in lingotti o graniglia nelle forme usualmente commercializzate;
b) film di triacetato di cellulosa e/o poliestere nelle forme usualmente commercializzate.

3.12 Tipologia: rottami metallici e plastici contenenti metalli preziosi (Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, ecc.) [110401] [120103] [200106].

3.12.1 Provenienza: processi di elettrodeposizione o di supporto di metalli preziosi catalisi, gioielleria, leghe dentali, filiere per vetro, laboratori chimici e industria aerospaziale.

3.12.2 Caratteristiche del rifiuto: anime metalliche e plastiche, sfridi e scarti di metalli preziosi contenenti metallo prezioso oltre lo 0,1%.

3.12.3 Attività di recupero: dissoluzione precipitazione chimica e calcinazione, estrazione pirometallurgica raffinazione idrometallurgica [R4].

3.12.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: metalli preziosi (Au, Ag, Pt, Pd, Rh) e rame puro sotto forma di lingotti.

4. RIFIUTI CONTENENTI METALLI DERIVATI DALLA FONDERIA, FUSIONE E RAFFINAZIONE DI METALLI

4.1 Tipologia: scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn, scorie dalla produzione del fosforo; scoria Cubilot [060902] [100601] [100602] [100801] [100802] [101003].

4.1.1 Provenienza: industria metallurgica; produzione di fosforo.

4.1.2 Caratteristiche del rifiuto: scorie costituite dall'80-90% di FeO, CaO SiO_2 Al_2O_3 MgO C < 10% S < 15%. Zn <20%. Pb < 8%, Cu < 1.4%. Cd <0.25%. As < 0,4%. Cr III < 0,6% sul secco.

4.1.3 Attività di recupero:
a) impianti di seconda fusione per il recupero dei metalli [R4];
b) industria metallurgica come correttivo [R4];
c) produzione conglomerati bituminosi [R5];
d) cementifici [R5];
e) industria vetraria [R5];
f) produzione di conglomerati cementizi [R5];
g) produzione di conglomerati idraulici catalizzati [R5]
h) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5];

4.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
a) e b) singoli metalli o leghe nelle forme usualmente commercializzate;
c) conglomerati bituminosi nelle forme usualmente o commercializzate;
d) cemento nelle forme usualmente commercializzate;
e) vetri nelle forme usualmente commercializzate non per uso alimentare o ospedaliero;
f) conglomerati cementizi nelle forme usualmente commercializzate;
g) conglomerati idraulici catalizzati per pavimentazioni stradali nelle forme usualmente commercializzate.

4.2 Tipologia: scorie di fusione da recupero di metalli preziosi [100701].

4.2.1 Provenienza: forno di fusione dei rifiuti contenenti metalli preziosi.

4.2.2 Caratteristiche del rifiuto: polveri e granuli a matrice borosilicatica contenenti SiO_2 3045%, Al_2O_3 1018%, B_2O_3 515%, Fe_20_3 1018%, TiO_2 15%, CaO 1025%, ZrO_2 48%, PbO < 0,2%, Zn < 0,3%.

4.2.3 Attività di recupero: riutilizzo nel confezionamento di malte bituminose e conglomerati bituminosi in sostituzione parziale al filler inerte in percentuali non superiori al 4% in peso per i conglomerati e al 18% in peso per le malte [R5]

4.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: malte bituminose e conglomerati bituminosi nelle forme usualmente commercializzate.

4.3 Tipologia: schiumature, granelle e colaticci di rame secondario e sue leghe [100601] [100602] [100699].

4.3.1 Provenienza: fusione del rame secondario e sue leghe.

4.3.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuto solido agglomerato a base di Cu 1-99%, Pb 0,1-14%, Zn 3,5-26%, Ni < 4%, Sn < 15%, As < 0,001%, Cd < 0,015% sul secco

4.3.3 Attività di recupero: metallurgia per il recupero del rame, zinco e/o altri metalli in lega [R4] o industria chimica, mediante reazione con acido cloridrico e/o solforico [R5].

4.3.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: rame, zinco e loro leghe nelle forme usualmente commercializzate; ossicloruro e/o solfato di rame nelle forme usualmente commercializzate.

4.4 Tipologia: scorie di acciaierie. scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse [100202] [100903] [100201].

4.4.1 Provenienza: fonderie di seconda fusione di ghisa e di acciaio, produzione di ferroleghe, industria siderurgica.

4.4.2 Caratteristiche del rifiuto: scorie granulate o uniblocchi contenenti più dell'80% in peso di SiO_2, CaO Al_20_3, MgO, FeO.

4.4.3 Attività di recupero:
a) cementifici [R5];
b) produzione di conglomerati cementizi per l'edilizia e laterizi [R5];
c) industria vetraria [R5];
d) acciaierie e fonderie di prima e seconda fusione per il recupero di materiali ferrosi e non ferrosi [R4].
e) formazione di rilevati, sottofondi stradali e massicciate ferroviarie (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5];
f) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];
g) utilizzo per copertura di discariche per RSU; la per-

centuale di rifiuto utilizzabile in miscela con la materia prima non dovrà essere superiore al 30% in peso (il recupero è subordinato all'esecuzione dei test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5];

4.4.4. Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) cemento nelle forme usualmente commercializzate;
b) conglomerati cementizi per l'edilizia e laterizi nelle forme usualmente commercializzate;
c) vetro nelle forme usualmente commercializzate;
d) metalli ferrosi e leghe metalliche nelle forme usualmente commercializzate.

4.5 Tipologia: schiumature povere di Zn [110401].

4.5.1 Provenienza: processo di zincatura ad umido dell'acciaio.

4.5.2 Caratteristiche del rifiuto: blocchi disomogenei con contenuto in Zn > 50% e costituiti da ossidi, ossicloruri e cloruri di Zn e altri metalli (es: Fe).

4.5.3 Attività di recupero:

a) attacco acido per solubilizzare i composti dello zinco e altri metalli e successiva cristallizzazione dei sali di Zn; [R4]
b) ciclo termico secondario dello zinco [R4].

4.5.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) sali di zinco organici ed inorganici, ossidi misti di zinco e piombo nelle forme usualmente commercializzate;
b) zinco nelle forme usualmente commercializzate.

4.6 Tipologia: polveri di zinco e colaticci di recupero [110401].

4.6.1 Provenienza: impianti di produzione polveri di zinco, impianti di zincatura a spruzzo, impianti di zincatura tubi.

4.6.2 Caratteristiche del rifiuto: polveri contenenti zinco in concentrazione > 70% con presenza di grumi di altri metalli, quali Pb < 1.2% e Cd < 0.06%.

4.6.3 Attività di recupero:

a) raffinazione in forno rotativo dei composti dello zinco [R4];
b) ciclo idrometallurgico primario dello zinco [R4];
c) ciclo termico secondario dello zinco [R4].

4.6.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) ossidi misti di zinco e piombo per la produzione di metalli nelle forme usualmente commercializzate;
b) e c) zinco nelle forme usualmente commercializzate.

4.7 Tipologia: polvere di allumina [100305].

4.7.1 Provenienza: impianto di lavaggio del residuo insolubile proveniente dagli impianti di trattamento dei sottoprodotti di fusione dell'alluminio.

4.7.2 Caratteristiche del rifiuto: contenuto di Al_2O_3 > 60%, altri ossidi metallici (silice, ossido di calcio, ossido di magnesio e ossido ferrico) in quantità non superiori al 40%, Cl < 1%, di umidità 15-30%,.

4.7.3 Attività di recupero: cementifici in percentuale dall'1 al 5% della miscela complessiva [R5].

4.7.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: cemento nelle forme usualmente commercializzate.

5. ALTRI RIFIUTI CONTENENTI METALLI

5.1 Tipologia: parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili [160105] [160208].

5.1.1 Provenienza: centri di raccolta autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

5.1.2 Caratteristiche del rifiuto: parti bonificate di autoveicoli, veicoli a motore, rimorchi e simili private di batterie, di fluidi, di altri componenti e materiali pericolosi, nonché di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili.

5.1.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti [R13] con frantumazione oppure cesoiatura per sottoporli all'operazione di recupero negli impianti metallurgici [R4].

5.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: metalli o leghe nelle forme usualmente commercializzate.

5.2 Tipologia: parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni [160105] [160208].

5.2.1 Provenienza: impianti autorizzati a i sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 nonché ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive normative di attuazione, qualora i mezzi rotabili contengano amianto all'origine.

5.2.2 Caratteristiche del rifiuto: parti di mezzi mobili per trasporti terrestri su gomma e rotaia e mezzi per trasporti marini, privi di amianto e di altre componenti pericolose come presenti all'origine quali accumulatori, oli, fluidi refrigeranti.

5.2.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti [R13] con separazione dei componenti riutilizzabili, separazione dei componenti pericolosi, selezione delle finzioni metalliche recuperabili per sottoporli all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4]

5.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: componenti di mezzi mobili rotabili per trasporto terrestre (assali, ruote, ecc.) utilizzabili per lo scopo originario; metalli o leghe nelle forme usualmente commercializzate.

5.3 Tipologia: catalizzatori esausti a base di: nichel, ossido di nichel, nichel/molibdeno, nichel raney, molibdeno, cobalto, cobalto/molibdeno, ossido di manganese, rame, ferro, zinco/ferro, silicoalluminati, sottoposti a lavaggio e disattivazione ai fini della sicurezza [050302] [070106] [070206] [070306] [070406] [070506] [070706].

5.3.1 Provenienza: da industria chimica, petrolchimica, petrolifera, farmaceutica e alimentare.

5.3.2 Caratteristiche del rifiuto: i catalizzatori possono essere in forma solida omogenea, non omogenea o fangosa palabile, contenenti rifiuti chimici di diversa natura ad esclusione di qualsiasi traccia dei seguenti elementi contaminanti: PCB, PCT e PCDD ed in particolare delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata di cui alla tab. A2 dell'all.1 del D.M 12 luglio 1990.

5.3.3 Attività di recupero: pirotrattamento; processo idrometallurgico di estrazione per via umida dei metalli contenuti nelle ceneri [R8] [R4].

5.3.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: metalli in forma spugnosa con elevato grado di purezza.

5.4 Tipologia: catalizzatori esausti a base di: Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, Au, Ag, etc. su supporto inerte di carbone, allumina, silicati, zeolite, carbonato di calcio, solfato di bario, materiale refrattario, etc. sottoposti a lavaggio e disattivati ai fini della sicurezza [050301] [070205] [070305] [070405] [070505] [070105] [070705] [050301] [061201] [190109].

5.4.1 Provenienza: da industria chimica, petrolchimica, petrolifera, farmaceutica.

5.4.2 Caratteristiche del rifiuto: i catalizzatori possono essere in forma solida omogenea, non omogenea o fangosa palabile, contenenti metalli preziosi in concentrazione tra 0,03 e 10%; e rifiuti chimici di diversa natura; in particolare:

- i quantitativi delle sostanze pericolose di cui al D.M. 12 luglio 1990, All. 1, Tab. Al. Classi I e II, devono essere inferiori a 100 ppm
- devono essere esenti da PCB, PCT, PCDD e dalle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata di cui alla tab. A2 dell'all. 1 del D.M. 12 luglio 1990.

5.4.3 Attività di recupero: pirotrattamento; processo idrometallurgico di estrazione per via umida, od equivalente, dei metalli contenuti nelle ceneri [R4] [R8]

5.4.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: metalli preziosi puri nelle forme usualmente commercializzate.

5.5 Tipologia: marmitte catalitiche esauste contenenti metalli preziosi [160101] [160102].

5.5.1 Provenienza: industria automobilistica; attività demolizione veicoli autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; attività di riparazione e sostituzione di veicoli in servizio.

5.5.2 Caratteristiche del rifiuto: involucro in acciaio contenente un supporto inerte con Pt, Pd e Rh.

5.5.3 Attività di recupero: apertura del catalizzatore; estrazione del monolita, macinazione e recupero dei metalli preziosi, e dell'involucro in acciaio inviato alle fonderie dei metalli ferrosi [R4] [R8]

5.5.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: metalli preziosi puri; metalli ferrosi e leghe nelle forme usualmente commercializzate.

5.6 Tipologia: rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi [160202] [160205] [200124] [200106].

5.6.1 Provenienza: industria componenti elettrici ed elettronici; costruzione, installazione e riparazione apparecchiature elettriche e elettroniche, altre attività di recupero; attività commerciali industriali e di servizio.

5.6.2 Caratteristiche del rifiuto: oggetti di pezzatura variabile, esclusi tubi catodici, costituiti da parti in resine sintetiche, vetro o porcellana e metalli assiemati, alcuni con riporto di metalli preziosi quali Ag 0,05-15%, Au 0,002-5%, Pt fino a 0,2%, Pd fino a 0,5 % e contenenti Cu fino a 50%, Pb fino a 5%, Ni fino a 10%, Zn fino a 5%, Fe fino a 80%, ottone e bronzo fino al 15%, Cr < 5%, Cd < 0,006%.

5.6.3 Attività di recupero:

a) separazione dei componenti contenenti metalli preziosi; pirotrattamento, macinazione e fusione delle ceneri, raffinazione per via idrometallurgica [R4];
b) macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica e recupero nell'industria delle materie plastiche [R3].

5.6.4 Caratreristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) metalli preziosi e altri metalli ferrosi e non ferrosi nelle forme usualmente commercializzate;
b) prodotti plastici e in gomma nelle forme usualmente commercializzate.

5.7 Tipologia: spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto [160202] [170402] [170408].

5.7.1 Provenienza: scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici.

5.7.2 Caratteristiche del rifiuto: fili o cavi o trecce di alluminio puro o in lega ricoperti con materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio o tessuto fino al 50%, piombo fino al 55%.

5.7.3 Attività di recupero:

a) messa in riserva di rifiuti [R13] con lavorazione meccanica (cesoiatura, triturazione, separazione magnetica, vibrovagliatura e separazione densimetrica) per asportazione del rivestimento, macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica, granulazione della frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica[R4] e recupero della frazione plastica nell'industria delle materie plastiche [R3].
b) pirotrattamento per asportazione del rivestimento e successivo recupero nell'industria metallurgica [R4].

5.7.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: alluminio e piombo nelle forme usualmente commercializzate; prodotti plastici e in gomma nelle forme usualmente commercializzate.

5.8 Tipologia: spezzoni di cavo di rame ricoperto [170401] [170408] [160199] [160208].

5.8.1 Provenienza: scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli; attività demolizione veicoli autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni; industria automobilistica

5.8.2 Caratteristiche del rifiuto: spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio, piombo e Piomboplasto; costituiti da Cu fino al 75% e Pb fino al 72%.

5.8.3 Attività di recupero:

a) messa in riserva di rifiuti [R13] con lavorazione meccanica (cesoiatura, triturazione, separazione magnetica, vibrovagliatura e separazione densimetrica) per asportazione del rivestimento, macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica, granulazione della frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4] e recupero della frazione plastica e in gomma nell'industria delle materie plastiche [R3].
b) pirotrattamento per asportazione del rivestimento e successivo recupero nell'industria metallurgica [R4].

5.8.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: rame e piombo nelle forme usualmente commercializzate; prodotti plastici e in gomma nelle forme usualmente commercializzate.

5.9 Tipologia: spezzoni di cavo in fibra ottica ricoperta di tipo dielettrico (a), semidielettrico (b) e metallico (c).

5.9.1 Provenienza: demolizione e manutenzione di linee di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettro-

tecnici ed elettronici.

5.9.2 Caratteristiche del rifiuto: Fili o spezzoni di cavo in fibra ottica con rivestimento in materiale plastico contenenti, in alcuni casi, parti metalliche.

La composizione tipica indicativa delle tre tipologie è la seguente:

a) cavo di tipo dielettrico: materiali plastici e silice (89%), gel tamponante (6%), fibre sintetiche (5%);
b) cavo di tipo semidielettrico: materiali plastici e silice (69%), acciaio (23%), gel tamponante (4%), fibre sintetiche (4%);
c) cavo di tipo metallico (parte metallica eventualmente costituita da conduttori di rame; es. materiali plastici e silice 70%, acciaio ramato 14%, alluminio 10%, rame 6%) o acciaio come elemento portante, alluminio come barriera metallica, acciaio come armatura esterna).

5.9.3 Attività di recupero:

a) messa di riserva di rifiuti [R13] con macinazione e/o granulazione dei materiali polimerici per sottoporli all'operazione di recupero nell'industria della trasformazione delle materie plastiche [R3];
b) messa di riserva di rifiuti [R13] con macinazione e/o granulazione del cavo e successiva separazione elettrostatica dei materiali plastici dai metallici; eventuale secondo trattamento elettrostatico per i polimeri per separare ogni traccia dei metalli per sottoporli alle operazioni di recupero nell'industria di trasformazione delle materie plastiche [R3] e recupero nell'industria metallurgica [R5];
c) messa di riserva di AM [R13] con separazione fisica del materiale plastico dal metallico; cesoiatura, triturazione, vibrovagliatura e separazione. densimetrica dei metalli e granulazione dei polimeri; oppure cesoiatura e triturazione del cavo intero, separazione magnetica (per i ferrosi) e in seguito separazione a corrente indotta sia per i metalli (non ferrosi) che per i polimeri per sottoporre i rifiuti così ottenuti alle operazioni di recupero nell'industria di trasformazione delle materie plastiche [R3] e recupero nell'industria metallurgica [R5].

5.9.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: manufatti in plastica nelle forme usualmente commercializzate: metalli e leghe nelle forme usualmente commercializzate.

5.10 Tipologia: fini di ottone e fanghi di molazza [110204] [120299].

5.10.1 Provenienza: sgranellatura a secco (fini) e smolazzatura a umido (fanghi) delle scorie di copertura dei bagni di fusione degli ottoni.

5.10.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuto a base di Zn 30-50%, Cu 10-20%, Pb 2-3% Cd < 0,3%, Cl < 3% sul secco.

5.10.3 Attività di recupero: metallurgia secondaria del rame e/o al ciclo metallurgico primario e secondario, dello zinco [R4].

5.10.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: rame, zinco e leghe nelle forme usualmente commercializzate.

5.11 Tipologia: terra di rame e di ottone [100699] [101099].

5.11.1 Provenienza: operazioni di movimentatone del rottame di rame e di ottone.

5.11.2 Caratteristiche del rifiuto: terra contenente Cu e Zn in quantità ≥ 10%.

5.11.3 Attività di recupero:

a) fonderia di 2° fusione [R4];
b) idrometallurgia [R4].

5.11.4. Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: rame e sue leghe nelle forme usualmente commercializzate.

5.12 Tipologia: rifiuto di trattamento di scorie di ottone [101003] [101099].

5.12.1 Provenienza: impianto di trattamento delle scorie di ottone.

5.12.2 Caratteristiche del rifiuto: polveri medie e fini con contenuto di Cu > 4%, Zn > 15%, con presenza di parti ferrose.

5.12.3 Attività di recupero:

a) metallurgia dei ferrosi per le parti ferrose [R4];
b) metallurgia per il recupero del Cu e dello Zn per quelle non ferrose [R4].

5.12.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: acciai, rame e zinco nelle forme usualmente commercializzate.

5.13 Tipologia: ferro da cernita calamita [101099].

5.13.1 Provenienza: operazioni di deferrizzazione della preparazione della tornitura e trattamento scorie di ottone.

5.13.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale ferroso contenente eventualmente Cu 2-35% e Zn 10-40%.

5.13.3 Attività di recupero:

a) raffinerie o fonderie di 2° fusione [R4];
b) idrometallurgia [R4].

5.13.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: acciaio nelle forme usualmente commercializzate.

5.14 Tipologia: scaglie di laminazione e stampaggio [120101] [120102] [120103].

5.14.1 Provenienza: impianti di depurazione acque di laminazione, impianti di colata continua, impianti di trafilazione di industria siderurgica e metallurgica: pulitura meccanica dei manufatti metallici.

5.14.2 Caratteristiche del rifiuto: ossidi di ferro (~ 95%), silice allumina e ossidi minori (~ 5%), esenti da PCB e PCT.

5.14.3 Attività di recupero:

a) industria siderurgica [R4] o recupero nell'industria chimica mediante reazione con acido cloridrico [R5].
b) fonderie di ghisa e cubilotti [R4];
c) industria produzione di manufatti di cemento [R5];
d) cementifici [R5].

5.14.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) e b) ghisa e acciaio nelle forme usualmente commercializzate; cloruri di ferro nelle forme commercializzate;
c) manufatti di cemento nelle forme usualmente commercializzate;
d) cemento nelle forme usualmente commercializzate;

5.15 Tipologia: melme di rettifica della lavorazione di acciaio e di ottone [120101] [120102].

5.15.1 Provenienza: lavorazioni meccaniche di finitura (levigatura, rettificatura, ecc).

5.15.2 Caratteristiche del rifiuto: melme palabili costituite da Fe > 55% e altri metalli in finitone della composizione dell'acciaio e della ghisa; contenuto in acqua <

35% con contenuto in oli minerali < 10%.

5.15.3 Attività di recupero:

a) separazione meccanica della fase liquida e rifusione della componente metallica [R4];
b) cementifici [R5].

5.15.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) prodotti siderurgici nelle forme usualmente commercializzate;
b) cemento nelle forme usualmente commercializzate.

5.16 Tipologia: apparati, apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi [160202] [200124] [110104] [110401] [110201].

5.16.1 Provenienza: industria componenti elettrici ed elettronici; costruzione, installazione e riparazione apparecchiature elettriche elettrotecniche ed elettroniche; attività industriali, commerciali e di servizio.

5.16.2 Caratteristiche del rifiuto: oggetti di pezzatura variabile, esclusi tubi catodici, costituiti da parti in resine sintetiche, vetro o porcellana e metalli assiemati, alcuni con riporto di metalli preziosi.

5.16.3 Attività di recupero: disassemblaggio per separazione dei componenti riutilizzabili [R4];

5.16.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: componenti elettrici ed elettronici nelle forme usualmente commercializzate.

5.17. Tipologia: loppa d'altoforno non rispondente agli standard delle norme UNI ENV 197/1 [100202].

5.17.1. Provenienza: industria siderurgica, produzione di ghisa d'altoforno mediante fusione di coke e minerale di ferro in presenza di fondenti.

5.17.2 Caratteristiche del rifiuto: solido a matrice vetrosa in forma granulata o sabbia a grana medio grossolana di colore variabile dal grigio al giallastro, costituita di silice ≥ 30%, ossidi di calcio ≥ 40%, ossidi di alluminio, ossidi di magnesio. Non rispondente agli standard delle norme UNI, ENV 197/1.

5.17.3 Attività di recupero:

a) cementifici [R5];
b) industria del vetro [R5];
c) produzione di calcestruzzo, conglomerati cementizi e bituminosi [R5];
d) produzione di conglomerati idraulici catalizzati [R5];
e) formazione di rilevati, sottofondi stradali e massicciate ferroviarie, anche addittivati in miscele con altri rifiuti per cui è previsto questo tipo di recupero (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presento decreto) [R5];
f) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10].

5.17.4 Caratteristiche delle materie prime e dei prodotti ottenuti:

a) cemento nelle forme usualmente commercializzate;
b) vetro nelle forme usualmente commercializzate;
c) calcestruzzi conglomerati cementizi e bituminosi nelle forme usualmente commercializzate;
d) conglomerati idraulici catalizzati nelle forme usualmente commercializzate.

5.18 Tipologia: residui di minerali di ferro [100299].

5.18.1 Provenienza: industria siderurgica.

5.18.2 Caratteristiche del rifiuto: miscela di varia pezzatura di minerali di ferro, anche in forma agglomerata (unitamente a SiO_2, CaO e Al_2O_3), con presenza o meno di terreno o materiali inerti. Tenore in ferro minimo 20%.

5.18.3 Attività di recupero:

a) industria siderurgica nella preparazione della carica dell'altoforno [R4];
b) cementifici come aggiunta al clinker; come additivo nella carica al forno per la produzione di cementi ferrici [R5];
c) produzione di calcestruzzo e conglomerati cementizi [R5];
d) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].

5.18.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

e) ghisa nelle forme usualmente commercializzate;
f) cemento nelle forme usualmente commercializzate;
g) calcestruzzi e conglomerati cementizi nelle forme usualmente commercializzate.

5.19 Tipologia: apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC [160202] [160205] [200124].

5.19.1 Provenienza: raccolta differenziata, centri di raccolta, attività industriali, commerciali e di servizi.

5.19.2 Caratteristiche del rifiuto: apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari destinati a dismissione, con esclusione dei trasformatori oli contaminati da PCB e PCT.

5.19.3 Attività di recupero: messa di riserva di rifiuti [R13] con asportazione di eventuali batterie e pile; disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche; estrazione e messa in sicurezza dei tubi catodici con separazione e raccolta delle polveri presenti; separazione delle componenti di plastica, gomma, ecc., laddove non strutturalmente vincolati con il resto della struttura; frantumazione e separazione delle parti metalliche da quelle non metalliche; macinazione e granulazione della frazione costituita da gomma e della frazione plastica per sottoporle alle operazioni di recupero nell'industria delle materie plastiche e della gomma [R3] e per sottoporre i rifiuti metallici all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4].

5.19.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: metalli ferrosi e non ferrosi nelle forme usualmente commercializzate; prodotti e materiali plastici e in gomma nelle forme usualmente commercializzate.

5.20 Tipologia: apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFO [160203][200123].

5.20.1 Provenienza: raccolta differenziata, centri di raccolta, attività industriali, commerciali e di servizi.

5.20.2 Caratteristiche del rifiuto: apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93.

5.20.3 Attività di recupero: messa di riserva di rifiuti [R13] con bonifica dal fluido refrigerante; smontaggio dei componenti riutilizzabili e recuperabili, compreso il com-

pressore; bonifica del gruppo di compressione con procedure tali da evitare il rilascio delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 in atmosfera; demolizione controllata delle carcasse in apposito impianto e con procedure tali da evitare il rilascio dei gas espandenti, di polveri e altre emissioni in atmosfera; separazione delle componenti di plastica, gomma ecc. laddove non strutturalmente vincolati con il resto della struttura; frantumazione e separazione delle parti metalliche da quelle non metalliche, macinazione e granulazione della frazione di gomma e della frazione plastica per sottoporle all'operazione di recupero nell'industria della gomma e delle materie plastiche [R3] e per sottoporre la frazione metallica all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4].

5.20.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: metalli ferrosi e non ferrosi nelle forme usualmente commercializzate; prodotti plastici e in gomma nelle forme usualmente commercializzate.

6. RIFIUTI DI PLASTICHE

6.1 Tipologia: rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici [020104] [150102] [200103] [200104].

6.1.1 Provenienza: raccolte differenziate, selezione da R.S.U. o R.A.; attività industriali, artigianali e commerciali e agricole.

6.1.2 Caratteristiche del rifiuto: materiali plastici, compresi teli e sacchetti, tubetti per rocche di filati, di varia composizione e forma con eventuale presenza di rifiuti di altra natura.

6.1.3 Attività di recupero: messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), macinazione do granulazione, lavaggio e separazione per l'ottenimento di materiali plastici contenenti massimo 1% di impurità e/o di altri materiali indesiderati diversi dalle materie plastiche [R3].

6.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST - UNI 10667.

6.2 Tipologia: sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche [070299] [120105] [160105] [160208][160302].

6.2.1 Provenienza: industria, della produzione o trasformazione delle materie plastiche e fibre sintetiche, impianti di recupero degli accumulatori esausti, attività di autodemolizione autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, attività di autoriparazione e industria automobilistica, altre attività di recupero di altre apparecchiature e manufatti.

6.2.2 Caratteristiche del rifiuto: granuli, trucioli, ritagli, polveri, manufatti fuori norma, ecc. Eventuale presenza di altri polimeri, cariche, pigmenti, additivi, Pb < 3%, KOH < 0,3%, Cd < 0,3%.

6.2.3 Attività di recupero: messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), macinazione e/o granulazione, lavaggio e separazione per l'ottenimento di materiali plastici contenenti massimo 1% di impurità e/o di altri materiali indesiderati diversi dalle materie plastiche [R3].

6.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST - UNI 10667.

6.3 Tipologia: fanghi polimerici di ABS [070202].

6.3.1 Provenienza: industria chimica: produzione di ABS.

6.3.2 Caratteristiche del rifiuto: fango palabile con circa il 50% di copolimeri, Cd < 5ppm, As < 4.2 ppm

6.3.3 Attività di recupero: produzione di ABS di seconda qualità previo essiccamento e compoundazione [R3]

6.3.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: ABS di seconda qualità.

6.4 Tipologia: resine a scambio ionico esauste [070299] [190905].

6.4.1 Provenienza: industria chimica e processi chimici in altri settori industriali.

6.4.2 Caratteristiche del rifiuto: polimeri stirenici ed altri polimeri con contaminanti di processo quali oli in concentrazione non superiore allo 0,1% in peso; sottoposti a lavaggio e/o bonifica per l'eliminazione dei contaminanti da processo.

6.4.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti [R13] con macinazione e/o granulazione, lavaggio e con eventuale separazione degli inquinanti per sottoporli all'operazione di recupero nell'industria delle materie plastiche [R3].

6.4.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate.

6.5 Tipologia: paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche [070299] [160208].

6.5.1 Provenienza: attività di demolizione veicoli autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, attività di riparazione e sostituzione su veicoli in servizio; industria automobilistica.

6.5.2 Caratteristiche del rifiuto: manufatti interi o parti di essi in plastica. Eventuale presenza di cariche inerti, gomma, pigmenti, additivi.

6.5.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti [R13] con triturazione, lavaggio e flottazione per la separazione degli inquinanti per sottoporre la frazione plastica all'operazione di recupero nell'industria delle materie plastiche [R3].

6.5.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate.

6.6 Tipologia: imbottiture sedili in poliuretano espanso [070299] [160208].

6.6.1 Provenienza: attività di demolizione vetture autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, attività di riparazione e sostituzione su vetture in servizio; industria automobilistica.

6.6.2 Caratteristiche del rifiuto: imbottiture intere o parte di esse in poliuretano espanso. Eventuale presenza di tessuti di rivestimento.

6.6.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti [R13] con taglio e separazione schiuma da fodera; macinazione e/o estrusione in granuli per sottoporre la frazione plastica alll'operazione di recupero nell'industria delle materie plastiche [R3].

6.6.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate.

6.7 Tipologia: scaglie di alcool polivinilico [070299].
6.7.1 Provenienza: industria chimica.
6.7.2 Caratteristiche del rifiuto: alcool polivinilico 97-99 %; dimetilformammide 0,5-1%; nerofumo 0,05%.
6.7.3 Attività di recupero: produzione di collanti ed adesivi [R3].
6.7.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: collanti e adesivi nelle forme usualmente commercializzate.

6.8 Tipologia: polveri di "buffing" e cascami di tessuto non tessuto [070299].
6.8.1 Provenienza: industria del "tessuto non tessuto" e del feltro greggio.
6.8.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti di polveri e solidi costituiti da: poliestere, poliuretano e polistirolo.
6.8.3 Attività di recupero: produzione di pannelli fonoassorbenti e termoisolanti [R3].
6.8.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: pannelli fonoassorbenti e termoisolanti nelle forme usualmente commercializzate.

6.9 Tipologia: mix di ebanite e PVC da recupero di accumulatori al piombo esausti [160199].
6.9.1 Provenienza: impianto di recupero del piombo dagli accumulatori esausti.
6.9.2 Caratteristiche del rifiuto: solido in pezzatura variabile costituito da ebanite 30-80%. $Pb/PbO.SO_4$ 4-12%, plastiche 10-50%, legno 2-4%.
6.9.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti [R13] con separazione e cernita dei materiali costituenti il mix per sottoporre la frazione costituita da ebanite all'operazione di recupero nell'industria metallurgica come riducente [R3] e la frazione plastica all'operazione di recupero nell'industria delle materie plastiche [R3].
6.9.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: prodotti plastici nelle forme usualmente commercializzate.

6.10 Tipologia: sfridi, scarti e rifiuti di polivinil butirrale [101199].
6.10.1 Provenienza: industria del vetro di sicurezza.
6.10.2 Caratteristiche del rifiuto: ritagli di pellicola di polivinil butirrale di vario spessore.
6.10.3 Attività di recupero: soluzione in solventi organici per l'ottenimento di polivinil butirrale da impiegare nella produzione di adesivi [R3].
6.10.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: adesivi nelle forme usualmente commercializzate.

6.11 Tipologia: pannelli sportelli auto [070299] [160208].
6.11.1 Provenienza: attività di demolizione vetture autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, o attività di riparazione e sostituzione su vetture in uso, o da industria automobilistica.
6.11.2 Caratteristiche del rifiuto: fibre vegetali in autrice polipropilenica.
6.11.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti [R13] con macinazione della frazione plastica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria della trasformazione delle materie plastiche [R3].
6.11.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate.

6.12 Tipologia: rifiuti di caprolattame [070199] [070299].
6.12.1 Provenienza: produzione e trasformazione materie plastiche.
6.12.2 Caratteristiche del rifiuto: sfridi solidi di caprolattame oppure liquido di colore giallognolo o incolore con materiale in sospensione; composto da soluzioni acquose contenenti almeno il 4% di caprolattame monomero e oligomeri, acqua < 90%.
6.12.3 Attività di recupero:
a) concentrazione della soluzione e successiva polimerizzazione per il recupero nel processo produttivo [R3];
b) depolimerizzazione della poliammide 6 mediante riscaldamento della miscela solido-liquida: arricchimento con caprolattame del derivato del processo di depolimerizzazione e successiva polimerizzazione con produzione del polimero poliammidico [R3].

6.12.4 Caratteristiche delle materie prime e/o del prodotto ottenuto:
a) e b) poliammide 6 nelle forme usualmente commercializzate; caprolattame monomero nelle forme usualmente commercializzate.

7. RIFIUTI CERAMICI E INERTI

7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto. [101303] [170101] [170102] [170103] [170104] [170701] [200301].
7.1.1 Provenienza: attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.
7.1.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte, laterizio e ceramica corta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.
7.1.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto e con caratteristiche di cui alle norme CNR - UNI 10006 [R5];
7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l'edilizia conformi alle specifiche della CCRA di Milano.

7.2 Tipologia: rifiuti di rocce da cave autorizzate [010202] [010399] [010401] [010403] [010406].
7.2.1 Provenienza: attività di lavorazione dei materiali lapidei.
7.2.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte in pezzatura e forma varia, comprese le polveri.

7.2.3 Attività di recupero:
a) cementifici [R5];
b) utilizzo del granulato per produzione di conglomerati cementizi e bituminosi [R5];
c) utilizzo per isolamenti e impermeabilizzazioni e ardesia espansa [R5];
d) ove necessario frantumazione; macinazione, vagliatura; eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte, anche nell'industria lapidea [R5];
e) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];
f) utilizzo per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto d) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale, secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].

7.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
a) cemento nelle forme usualmente commercializzate;
b) e c) conglomerati cementizi e bituminosi e malte ardesiache.

7.3 Tipologia: sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti [101201] [101206] [101299].

7.3.1 Provenienza: fabbricazione di prodotti ceramici, mattoni, mattonelle e materiale di costruzione smaltati.

7.3.2 Caratteristiche del rifiuto: prodotti ceramici, terracotte smaltate e non, materiale da costruzione di scarto eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione < 10% in peso.

7.3.3 Attività di recupero:
a) macinazione e recupero nell'industria ceramica e dei laterizi [R5];
b) frantumazione, vagliatura; eventuale miscelazione con materia prima inerte nell'industria lapidea [R5].

7.3.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
a) prodotti è impasti ceramici e laterizi nelle forme usualmente commercializzate;
b) materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzate.

7.4 Tipologia: sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa [101203] [101206] [101299].

7.4.1 Provenienza: attività di produzione di laterizi e di argilla espansa e perlite espansa.

7.4.2 Caratteristiche del rifiuto: frammenti di materiale argilloso cotto, e materiale perlitico.

7.4.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti inerti [R13] con frantumazione; macinazione, vagliatura per sottoporre i rifiuti alle seguenti operazioni di recupero:
a) recupero in cementifici [R5];
b) recupero nell'industria ceramica e dei laterizi [R5];
c) eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte nell'industria lapidea [R5];

[(N.d.R.: testo mancante nella G.U.)]

d) cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5];
e) recuperi ambientati previo eventuale trattamento di cui al punto c) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10].

7.4.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
a) cemento nelle forme usualmente commercializzate;
b) prodotti ceramici e laterizi nelle forme usualmente commercializzate.

7.5 Tipologia: sabbie esauste [101299] [101099].

7.5.1 Provenienza: produzione di refrattari elettrofusi.

7.5.2 Caratteristiche del rifiuto: sabbie silicee e rifiuti di fusione di refrattari.

7.5.3 Attività di recupero:
a) cementifici [R5];
b) produzione conglomerati per edilizia [R5];
c) realizzazione di sottofondi e rilevati stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].

7.5.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
a) cemento nelle forme usualmente commercializzate;
b) conglomerati per l'edilizia nelle forme usualmente commercializzate.

7.6 Tipologia: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo [170301] [200301].

7.6.1 Provenienza: attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo: campi di tiro al volo.

7.6.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuto solido costituito da bitume ed inerti.

7.6.3 Attività di recupero:
a) produzione conglomerato bituminoso "vergine" a caldo [R5];
b) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].

7.6.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: conglomerato bituminoso nelle forme usualmente commercializzate.

7.7 Tipologia: rifiuti costituiti da carbonati ed idrati di calcio, silici colloidali [050101] [060501] [070702].

7.7.1 Provenienza: industria chimica, petrol-chimica, da processi di depurazione di reflui liquidi e gassosi industriali.

7.7.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose: carbonati e idrati di calcio, silici colloidali, singoli o in miscele.

7.7.3 Attività di recupero: cementifici [R5].

7.7.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: cemento nelle forme usualmente commercializzate.

7.8 Tipologia: rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura [101207] [100112] [100408] [100608] [100807] [100206] [100507] [100706] [101108] [101308] [060401] [070199].

7.8.1 Provenienza: demolizione di isolanti termici in processi di fusione e/o termici, industria di produzione dei refrattari.

7.8.2 Caratteristiche del rifiuto: frammenti solidi sintetizzati, uniti o meno a elementi metallici, sotto forma di rottami di mattoni, a composizione prevalente di SiO_2, Al_2O_3, ZrO_2, CaO e MgO, con presenza eventuale di

metalli pesanti dei cicli di cottura o fusione in tracce, appartenenti alle famiglie:

a) silicei: SiO_2 > 90%, CaO < 3%, Al_2O_3 < 1%, Fe_2O_3 < 0,5%, TiO_2 < 0,01;

b) Silico-alluminosi: Al_2O_3 25-50%, SiO_2 70-45%, Fe_2O_3 1-2%;

c) Alluminosi: Al_2O_3 > 50%,

d) Magnesiaci: MgO 85-87%, CaO 0,2-2,6%, Fe_2O_3 0,2-2,3%;

e) Cromo-magnesiaci: Cr_2O_3 ca 20%; MgO ca 60%, Fe_2O_3 ca 14%, Al_2O_3 ca 6%, CaO < 2%;

f) Grafitici: C ca 50%, SiC ca 40%;

g) Dolomitici: CaO + MgO > 85% sul prodotto calcinato.

7.8.3 Attività di recupero: previa separazione di eventuali frammenti metallici e macinazione:

a) cementifici come aggiunta al clinker [R5];
b) industria produzione materiali refrattari e per l'edilizia [R5];
c) produzione di calcestruzzo, conglomerati cementizi e bituminosi [R5];
d) industria siderurgica come correttivo bonificante delle scorie [R5].

7.8.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) cemento nelle forme usualmente commercializzate;
b) materiali refrattari nelle forme usualmente commercializzate;
e) calcestruzzi, conglomerati cementizi e bituminosi nelle forme usualmente commercializzate.

7.9 Tipologia: scarti di refrattari a base di carburo di silicio [101207].

7.9.1 Provenienza: demolizione di isolamenti termici in processi di fusione e/o cottura, industria della ceramica e produzione di refrattari.

7.9.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuto di lega non ferrosa composto da carburo di silicio, allumina e chamotte, solido sintetizzato sotto forma di mattoni appartenenti alla seguente famiglia:

a) SiC < 90%, SiO_2 ca 1%, Al_2O_3 ca 1%.

7.9.3 Attività di recupero:

a) frantumazione, macinazione, addizionamento con carburo di silicio e cemento; recupero nella carica del cubilotto nelle fonderie di ghisa [R5];
b) industria dei refrattari [R5];
c) cementifici come aggiunta al clinker [R5];
d) produzione di calcestruzzo, conglomerati cementizi e bituminosi [R5].

7.9.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) leghe di carburo di silicio nelle forme usualmente commercializzate;
b) refrattari nelle forme usualmente commercializzate;
c) cemento nelle forme usualmente commercializzate;
d) calcestruzzo, conglomerati cementizi e bituminosi nelle forme usualmente commercializzate.

7.10 Tipologia: sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive [120101] [120102] [120103] [120104] [120201].

7.10.1 Provenienza: processi di pulizia, lavorazioni meccaniche e sabbiatura delle superfici di manufatti metallici, produzione di moli abrasive.

7.10.2 Caratteristiche del rifiuto: materiali siliceo-alluminosi e granulati con presenza di scaglie metalliche ed eventuali tracce di vernici.

7.10.3 Attività di recupero:

a) produzione di calce idraulica [R5];
b) produzione conglomerati bituminosi [R5];
c) cementifici [R5];
d) produzione di abrasivi [R5];
e) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5];
f) processi di burattatura e barilatura dell'industria meccanica [R5].

7.10.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) calce idraulica nelle forme usualmente commercializzate;
b) conglomerati bituminosi; nelle forme usualmente commercializzate;
e) cemento nelle forme usualmente commercializzate;
d) abrasivi nelle forme usualmente commercializzate.

7.11 Tipologia: pietrisco tolto d'opera [170501] [170701].

7.11.1 Provenienza: manutenzione delle strutture ferroviarie.

7.11.2 Caratteristiche del rifiuto: pietrisco tolto d'opera costituito da roccia silicea e cristallina o calcare per circa il 70%, con sabbia e argilla per circa il 30%.

7.11.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti inerti [R13] con separazione delle frazioni indesiderate e della eventuale frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4] e per sottoporre la frazione inerte alle seguenti operazioni di recupero:

a) recupero nell'industria della produzione di conglomerati cementizi;
b) recupero nei cementifici;
c) frantumazione, macinazione ed omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte nell'industria lapidea [R5];
d) formazione di rilevati, sottofondi stradali e piazzali industriali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5];
e) recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10].

7.11.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) conglomerati cementizi nelle forme usualmente commercializzate;
b) cemento nelle forme usualmente commercializzate.

7.12 Tipologia: calchi in gesso esausti [101206] [101299] [200301] [101399] [170104].

7.12.1 Provenienza: attività scultoree ed industrie ceramiche.

7.12.2 Caratteristiche del rifiuto: manufatti in gesso con eventuale armatura metallica incorporata.

7.12.3 Attività di recupero:

a) cementifici previa frantumazione dei manufatti e separazione della parte metallica [R5];
b) produzione di materiale e manufatti per l'edilizia, previa frantumazione dei manufatti e separazione della parte metallica [R5].

7.12.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei

prodotti ottenuti:
a) cemento nelle forme usualmente commercializzate;
b) materiale e manufatti per l'edilizia nelle forme usualmente commercializzate.

7.13 Tipologia: sfridi di produzione di pannelli di gesso; demolizione edifici [101399] [170104].
7.13.1 Provenienza: industria di produzione pannelli in gesso; demolizione edifici.
7.13.2 Caratteristiche del rifiuto: sfridi di gesso con eventuali fibre cellulosiche o metalliche incorporate; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
7.13.3 Attività di recupero: cementifici [R5].
7.13.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: cemento nelle forme usualmente commercializzate.

7.14 Tipologia: detriti di perforazione [010502] [010599] [170501].
7.14.1 Provenienza: attività di trivellazione pali di fondazione su terreno vergine; ricerca e coltivazione idrocarburi su terra e mare; ricerca e coltivazione geometrica; perforazione per ricerche e coltivazioni minerarie in generale; perforazioni geognostiche di grande profondità; perforazioni per pozzi d'acqua.
7.14.2 Caratteristiche del rifiuto: detriti con presenze di acqua/bentonite/barite, di olio/organo-smectiti/barite contenenti idrocarburi in concentrazioni inferiori a 50 Kg/t nel caso di detriti a base acqua e contenenti gasolio o olio a bassa tossicità in concentrazioni inferiori a 300 Kg/t nel caso di fanghi a base olio, IPA < 10 ppm.
7.14.3 Attività di recupero:
a) cementifici [R5];
b) utilizzo per recuperi ambientali, previa eventuale desalinizzazione (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];
c) utilizzo per copertura di discariche per RSU; la percentuale di rifiuto utilizzabile in miscela con la materia prima non dovrà essere superiore al 30% in peso (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].
7.14.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: cemento nelle forme usualmente commercializzate.

7.15 Tipologia: fanghi di perforazione [010501] [010502] [010599].
7.15.1 Provenienza: attività di trivellazione pali di fondazione su terreno vergine; ricerca coltivazione idrocarburi su terra e mare; ricerca e coltivazione geotermica; perforazione per ricerche e coltivazioni minerarie in generale; perforazione geognostiche di grande profondità; perforazione per pozzi d'acqua.
7.15.2 Caratteristiche del rifiuto: fango a base di acqua/bentonite, di acqua/bentionite/barite, di olio/organo-smectiti/barite con eventuale presenza di terriccio: contenenti idrocarburi in concentrazioni inferiori a 50 Kg/t nel caso di fanghi a base acqua e contenenti gasolio o olio a bassa tossicità in concentrazioni inferiori a 300 Kg/t nel caso di fanghi a base di olio, IPA < 10 ppm.
7.15.3 Attività di recupero:
a) industria dei laterizi nell'impasto e industria di produzione dell'argilla espansa, previa eventuale disidratazione e desalinizzazione [R5];
b) produzione di aggregati artificiali mediante processo termico di sinterizzazione [R5];
c) cementifici [R5];
d) utilizzo per recuperi ambientali previa eventuale disidratazione e desalinizzazione (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10].
e) utilizzo per copertura per discariche di RSU; la percentuale di rifiuto utilizzabile in miscela con la materia prima non dovrà essere superiore al 30% in peso (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].
7.15.4 Caratteristiche delle materie prime o dei prodotti ottenuti:
a) laterizi e argilla espansa nelle forme usualmente commercializzate;
b) aggregati artificiali nelle forme usualmente commercializzate;
c) cemento nelle forme usualmente commercializzate [R5].

7.16 Tipologia: calci di defecazione [020402] [020499] [020799].
7.16.1 Provenienza: attività industriali dello zucchero, dell'alcool e del lievito.
7.16.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuto costituito essenzialmente da carbonato di calcio (70%) con silice, allumina, ossido di ferro (~ 10%) e sostanze organiche (proteine, pectina, etc.), derivante dalla filtrazione di sughi zuccherini dopo trattamento con calce e anidride carbonica.
7.16.3 Attività di recupero:
a) cementifici [R5];
b) industria dei laterizi nell'impasto, previa eventuale disidratazione [R5];
c) riutilizzo per recuperi ambientali, per eventuale disidratazione (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto ad esclusione del parametro COD) [R10];
d) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, previa eventuale disidratazione (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto ad esclusione del parametro COD) [R5];
e) neutralizzazione di acque acide, previa eventuale disidratazione [R5];
f) impermeabilizzazione dei bacini di decantazione delle acque [R5].
7.16.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
a) cemento nelle forme usualmente commercializzate;
b) laterizi nelle forme usualmente commercializzate.

7.17 Tipologia: rifiuti costituiti da petrisco di vagliatura del calcare [010102] [020499] [020799] [010202] [020402] [020701] [010302] [010401] [100299].
7.17.1 Provenienza: attività industriali dello zucchero, dell'alcool, del lievito e dell'estrazione, lavorazione e taglio del calcare, industria siderurgica.
7.17.2 Caratteristiche del rifiuto: frammenti in varia pezzatura compresi polveri, di pietra calcarea e terriccio di cava o materiali inerti a base di carbonato di calcio, con eventuale presenza di materie prime siderurgiche (carbon

fossile, coke, minerali di ferro in misura minore del 20% in peso).

7.17.3 Attività di recupero:

a) produzione calce idraulica [R5];
b) produzione conglomerati cementizi, calcestruzzi e manufatti per edilizia [R5];
c) cementifici, come aggiunta al clinker, come additivo nella carica al forno per la produzione di cementi ferrici [R5];
d) industria siderurgica nella preparazione della carica dell'altoforno [R5];
e) formazione di rilevati e sottofondi stradali previa eventuale frantumazione del rifiuto (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5];
f) riutilizzo per recuperi ambientali previa eventuale disidratazione (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10].

7.17.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) calce idraulica nelle forme usualmente commercializzate;
b) conglomerati e manufatti per l'edilizia nelle forme usualmente commercializzate;
c) cemento nelle forme usualmente commercializzate;
d) ghisa nelle forme usualmente commercializzate.

7.18 Tipologia: scarti da vagliatura latte di calce [060301] [101304] [070199].

7.18.1 Provenienza: industria chimica; industria della calce; industria petrolchimica.

7.18.2 Caratteristiche del rifiuto: miscela di carbonato, ossido e idrossido di calcio (~ 82%) e silice, allumina e ossido di ferro (~ 18%).

7.18.3 Attività di recupero:

a) produzione calce idraulica [R5];
b) produzione conglomerati e manufatti per edilizia [R5];
c) cementifici [R5];
d) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5];
e) attività di recupero ambientale (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];
f) utilizzo come reagente per la desolforazione dei fumi di combustione [R7];
g) trattamento delle acque reflue se esente da elementi non abbattibili dall'impianto di depurazione [R7].

7.18.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) calce idraulica nelle forme usualmente commercializzate;
b) conglomerati e manufatti per l'edilizia nelle forme usualmente commercializzate;
c) cemento nelle forme usualmente commercializzate.

7.19 Tipologia: inerti da tinkal [060301] [060401] [060499] [060399].

7.19.1 Provenienza: produzione di metaborato e perborato di sodio.

7.19.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuto argilloso costituito da $CaCO_3$ 50% Al_2O_3 e B_2O_3 20%, umidità 20 - 30%, rifiuto insolubile 10%.

7.19.3 Attività di recupero:

a) industria dei prodotti ceramici, previa macinazione [R5];
b) industria dei laterizi previa macinazione.

7.19.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) prodotti ceramici nelle forme usualmente commercializzate;
b) laterizi nelle forme usualmente commercializzate.

7.20 Tipologia: rifiuti e rottami di cermets [100807] [160205].

7.20.1 Provenienza: industria della metallurgia delle leghe non ferrose; rottamazione di componenti di apparecchiature.

7.20.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti e rottami di materiali compositi costituiti generalmente da materiale ceramico (allumina, carburo di silicio, grafite) e metalli (alluminio, titanio, magnesio, ecc.), escluso amianto.

7.20.3 Attività di recupero: industria metallurgica dei metalli non ferrosi previa separazione della frazione non metallica [R4].

7.20.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: metalli non ferrosi nelle forme usualmente commercializzate.

7.21 Tipologia: pomice esausta [200116].

7.21.1 Provenienza: lavanderie.

7.21.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inorganico a base di silice, allumina, ossido di calcio e ferro (~ 90%) e ossidi minori Mg, K, Na (~ 10%) con contenuto in cloro < 0,5 % sul secco.

7.21.3 Attività di recupero: cementifici [R5].

7.21.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: cemento nelle forme usualmente commercializzate.

7.22 Tipologia: rifiuti da abbattimento fumi di industrie siderurgiche (silica fumes) [100203] [060801].

7.22.1 Provenienza: attività di fusione di leghe ferrosilicio mediante forni ad arco elettrico.

7.22.2 Caratteristiche del rifiuto: polveri finissime aventi di norma la seguente composizione: SiO_2 92-94 %, Fe_2O_3 1-15 %, Al_2O_3 0,1-0,15 %, CaO 0,8-1,2 %, MgO 0,8-1,2 %, alcali 0,5-1%.

7.22.3 Attività di recupero:

a) cementifici [R5];
b) industrie di materie prime e di prodotti per l'edilizia [R5].

7.22.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) cemento nelle forme usualmente commercializzate;
b) prodotti per l'edilizia nelle forme usualmente commercializzate.

7.23 Tipologia: conchiglie [020203] [020102] [200303].

7.23.1 Provenienza: pulizia arenili; industria prodotti ittici.

7.23.2 Caratteristiche del rifiuto: conchiglie con eventuale presenza di materiali estranei (sabbia, alghe, plastiche, ecc.).

7.23.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti [R13] con selezione, lavaggio e separazione della componente non inerte per sottoporli alle seguenti operazioni di recupero:

a) produzione di bottoni ed altri manufatti simili [R5];

b) cementifici [R5].

7.23.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) bottoni o altri manufatti simili nelle forme usualmente commercializzate;
b) cemento nelle forme usualmente commercializzate.

7.24 Tipologia: scorie vetrose da gassificazione di carbone [061399] [100199] [050699].

7.24.1 Provenienza: gassificazione di carbone, anche ad elevato tenore di zolfo, in impianti di produzione energia elettrica od in impianti chimici di sintesi.

7.24.2 Caratteristiche del rifiuto: solido vetroso costituito essenzialmente da silicati, ossidi di allumino, di calcio, ed ossidi minori.

7.24.3 Attività di recupero:

a) cementifici [R5];
b) produzione di conglomerati cementizi [R5];
c) industria dei laterizi [R5];
d) produzione di asfalto e conglomerati bituminosi [R5];
e) utilizzo per rilevati e sottofondi stradali [R5] (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto).

7.24.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) cemento nelle forme usualmente commercializzate;
b) conglomerati cementizi nelle forme usualmente prodotte;
c) laterizi nelle forme usualmente commercializzate;
d) asfalto e conglomerati bituminosi nelle forme usualmente commercializzate.

7.25 Tipologia: terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi [100299] [100904] [100901] [100902] [100206].

7.25.1 Provenienza: fonderie di seconda fusione di ghisa e di acciaio.

7.25.2 Caratteristiche del rifiuto: sabbie e terre refrattarie miscelate con leganti inorganici (argille) e/o organici (resine furaniche, fenoliche e isocianati) il contenuto massimo di fenolo sul rifiuto tal quale è pari a 200 ppm; rifiuti di forme ed anime.

7.25.3 Attività di recupero:

a) cementifici [R5];
b) produzione di calce idraulica [R5];
c) processi di rigenerazione delle sabbie di fonderia esauste [R5];
d) industria dei laterizi della ceramica e dell'argilla espansa [R5];
e) produzione di conglomerati per l'edilizia [R5];
f) industria vetraria.[R5];
g) industria ceramica[R5];
h) produzione di conglomerati bituminosi [R5];
i) utilizzo per rilevati e sottofondi stradali [R5] (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto).

7.25.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) cemento nelle forme usualmente commercializzate;
b) calce idraulica nelle forme usualmente commercializzate;
c) sabbie di fonderia;
d) laterizi e argilla espansa nelle forme usualmente commercializzate;
e) conglomerati per l'edilizia nelle forme usualmente commercializzate;
f) vetro nelle forme usualmente commercializzate;
g) materiali e/o prodotti ceramici nelle forme usualmente commercializzate;
h) conglomerati bituminosi nelle forme usualmente commercializzate.

7.26 Tipologia: rottami di quarzo puro [070199].

7.26.1 Provenienza: industria chimica (crogioli rotti).

7.26.2 Caratteristiche del rifiuto: schegge di quarzo puro.

7.26.3 Attività di recupero: macinazione e lavorazione di prodotti quarziferi [R5].

7.26.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: polveri di quarzo di varia granulometria per uso edile e lavorazione idropitture.

7.27 Tipologia: materiali fini da filtri aspirazioni polveri di fonderia di ghisa e da rigenerazione sabbia [100203] [100299].

7.27.1 Provenienza: fonderie di seconda fusione di ghisa.

7.27.2 Caratteristiche del rifiuto: silice > 70%, ossidi di Al, ossidi di Mg, ossidi Fe e altri ossidi minori, non contenenti PCB e PCT > 25 ppm e PCDD > 2,5 ppb.

7.27.3 Attività di recupero:

a) cementifici [R5];
b) produzione di calcestruzzo [R5];
c) industria dei laterizi [R5];
d) produzione di conglomerati per l'edilizia [R5];
e) produzione vetraria [R5];
f) produzione di conglomerati bituminosi [R5].

7.27.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) cemento nelle forme usualmente commercializzate;
b) calcestruzzo nelle forme usualmente commercializzate;
c) laterizi nelle forme usualmente commercializzate;
d) conglomerati per edilizia nelle forme usualmente commercializzate;
e) vetro nelle forme usualmente commercializzate;
f) conglomerati bituminosi nelle forme usualmente commercializzate.

7.28 Tipologia: supporti inerti di catalizzatori [061201] [061202] [070106] [070206] [070306] [070406] [070506] [070606] [160102] [190109] [050302].

7.28.1 Provenienza: attività di rigenerazione di catalizzatori esausti, effettuata anche presso gli impianti di cracking catalitico in raffineria di petrolio.

7.28.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti costituiti essenzialmente da inerti (ceramica, carbonato di calcio, allumina, silicoalluminati, silicati ecc.) già sottoposti a lavaggio e disattivazione ai fini della sicurezza con diossine < 2,5 ppb e PCB e PCT < 23 ppm.

7.28.3 Attività di recupero: cementifici previa eventuale macinazione [R5].

7.28.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: cemento nelle forme usualmente commercializzate.

7.29 Tipologia: rifiuti di lana di vetro e lana di roccia [170602].

7.29 Provenienza: attività di manutenzione e/o di demolizione.

7.29.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti solidi costituiti essenzialmente da silicati, con possibili tracce di composti organici, escluso amianto.

7.29.3 Attività di recupero: cementifici [R5].

7.29.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: cemento nelle forme usualmente commercializzate.

7.30 Tipologia: sabbia e conchiglie che residuano dalla vagliatura dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili [170302] [200303].

7.30.1 Provenienza: processo di vagliatura dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili.

7.30.2 Caratteristiche del rifiuto: miscela di sabbia, altri inerti, conchiglie e altre

[(N.d.R.: testo mancante nella G.U.)]

7.30.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti [R13] con vagliatura, pulizia e drenaggio e captazione delle acque di eluizione e di percolazione, eventuale separazione della frazione costituita da conchiglie con materiale estraneo < 10% per sottoporre il rifiuto alle seguenti operazioni di recupero:

a) cementifici [R5];
b) ripascimento di arenili soggetti a fenomeni erosivi [R10].

7.30.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) cemento nelle forme usualmente commercializzate.

7.31 Tipologia: terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida: terre e rocce di scavo [020199] [020401] [170501].

7.31.1 Provenienza: industria agroalimentare in genere e industria laniera, attività di scavo.

7.31.2 Caratteristiche del rifiuto: Rifiuto costituito da terriccio con eventuali parti vegetali e sostanze organiche; parti di fibra di lana: materiale inerte costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia.

7.31.3 Attività di recupero:

a) industria della ceramica e dei laterizi [R5];
b) utilizzo per recuperi ambientali di ex cave, discariche esaurite e bonifica di aree inquinate (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto ad esclusione del parametro COD) [R10].

7.31.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: prodotti ceramici e/o laterizi nelle forme usualmente commercializzate.

8. RIFIUTI DERIVATI DA OPERAZIONI DI CONCIATURA E DALL'UTILIZZO DEL CUOIO E RIFIUTI TESSILI

8.1 Tipologia: olio di follone [040199].

8.1.1 Provenienza: Ingrassaggio delle pelli per pellicceria.

8.1.2 Caratteristiche del rifiuto: olio denso a base di olio minerale, lanolina e altri grassi naturali penetranti.

8.1.3 Attività di recupero:

a) attività edilizie come distaccante per cemento [R5];
b) recupero tal quale nell'industria conciaria per l'ingrassaggio della pelle [R5].

8.2 Tipologia: peluria e pelucchi tessili [040202] [040204] [040201] [040203].

8.2.1 Provenienza: industrie tessili.

8.2.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale fibroso igroscopico costituito da fibre naturali in quantità variabile di colore naturale o colorate.

8.2.3 Attività di recupero:

a) industria della carta [R3];
b) impiego nelle lettiere per animali [R3].

8.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: carta, carta catramata e cartone nelle forme usualmente commercializzate;

8.3 Tipologia: refluo contenente grasso di lana [040210].

8.3.1 Provenienza: industria laniera, acque di lavaggio e sgrassatura della lana.

8.3.2 Caratteristiche del rifiuto: soluzioni acquose contenenti grasso di lana.

8.3.3 Attività di recupero: centrifugazione per separazione della parte oleosa [R3].

8.3.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: grasso di lana nelle forme usualmente commercializzate.

8.4 Tipologia: rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali [040201] [040202] [040203] [040204] [040205] [040206] [040207] [040208] [040209] [160208] [200110] [200111].

8.4.1 Provenienza: industria della produzione, lavorazione ed utilizzo delle fibre tessili naturali, sintetiche e artificiali, industria della confezione, industria del mobile, industria automobilistica; industria dei rivestimenti e della pavimentazione tessile.

8.4.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti di lino, cotone, lana e altre fibre naturali, artificiali e sintetiche.

8.4.3 Attività di recupero: messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria tessile mediante selezione, separazione, igienizzazione [R3].

8.4.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l'industria tessile conformi alle specifiche merceologiche delle CCIAA di Milano e Firenze.

8.5 Tipologia: trucioli, ritagli e altri rifiuti di cuoio [040109] [040199].

8.5.1 Provenienza: industria conciaria, calzaturiera, della pelletteria e dell'abbigliamento in genere.

8.5.2 Caratteristiche del rifiuto: filamenti corti arricciati e piccoli pezzi di tessuto fibroso collagenico.

8.5.3 Attività di recupero:

a) mescolamento con altre materie (lattice) in macchine impastatrici, essiccamento e bobinatura in rulli; oppure trattamento di parziale idrolisi con essiccamento e vagliatura, eventuale torrefazione [R3];
b) riutilizzo tal quale nell'industria manufatturiera e della pelletteria [R3].

8.5.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) cuoio rigenerato, cuoio torrefatto;
b) manufatti in cuoio e in pelle di limitate dimensioni.

8.6 Tipologia: scarti solidi conciati al vegetale [040108] [040109].

8.6.1 Provenienza: fasi di spaccatura, rasatura, rifilatura e smerigliatura dell'industria conciaria e del settore manifatturiero.

8.6.2 Caratteristiche del rifiuto: ritagli di tessuto fibro-

so collagenico di dimensioni variabili.

8.6.3 Attività di recupero: idrolisi con successiva essiccazione e vagliatura per la produzione di cuoio rigenerato [R3].

8.6.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: cuoio rigenerato adatto al riutilizzo nell'industria manifatturiera.

8.7 Tipologia: rifiuti di smerigliatura, rasatura [040108] [040199].

8.7.1. Provenienza: industria conciaria, fasi di smerigliatura, rasatura.

8.7.2 Caratteristiche del rifiuto: polvere più o meno fine e/o rifiuti di pellame.

8.7.3 Attività di recupero:

a) industria del cuoio ricostruito [R3];
b) industria delle colle [R3];
c) industria di cartoni speciali [R3].

8.7.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) articoli di cuoio ricostituito;
b) colle nelle forme usualmente commercializzate;
c) cartoni speciali nelle forme usualmente commercializzate.

8.8 Tipologia: carniccio di scarnatura, rasatura, spaccatura e pezzamatura in pelo [040108] [040199].

8.8.1 Provenienza: industria conciaria, fasi di scarnatura, rasatura, spaccatura e pezzamatura in pelo.

8.8.2 Caratteristiche del rifiuto: polvere più o meno fine e/o rifiuti di pellame.

8.8.3 Attività di recupero: industria delle colle, delle gelatine, degli idrolizzati proteici [R3].

8.8.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: colle, gelatine e idrolizzati proteici nelle forme usualmente commercializzate.

8.9 Tipologia: indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo [200110] [200111].

8.9.1 Provenienza: cicli di post-consumo.

8.9.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale costituito da indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati di lino, cotone, lana, altre fibre naturali artificiali e sintetiche, non impregnati da oli, morchie, non contenenti materiali impropri.

8.9.3 Attività di recupero:

a) messa in riserva [R13] per la destinazione in cicli di consumo mediante selezione e igienizzazione per l'ottenimento delle seguenti specifiche [R3]:
carica aerobica mesofila < 106/g
streptococchi fecali < 102/g
salmonelle assenti su 20 g;
b) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria tessile mediante selezione, igienizzazione [R3].

8.9.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati utilizzabili direttamente in cicli di consumo;
b) materie prime secondarie per l'industria tessile conformi alle specifiche delle CCIAA di Milano e Firenze.

9. RIFIUTI DI LEGNO E SUGHERO

9.1 Tipologia: scarti di legno e sughero, imballaggi di legno [030101] [030102][150103] [030103] [030199] [170201] [200107] [200301].

9.1.1 Provenienza: industria edile e raccolta differenziata, attività industriali, artigianati, commerciali, agricole e di servizio; attività di demolizioni.

9.1.2 Caratteristiche del rifiuto: legno in scarti di diverse dimensioni e segatura, con possibili presenze di polveri di natura inerte; cassette, pallets e altri imballaggi in legno non trattato sfridi di pannelli (compensati listellari, di fibra, di particelle ecc.) di legno trattato, nobilitato, compreso MDF, polverino di carteggiatura.

9.1.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti di legno [R13] con lavaggio eventuale, cernita, adeguamento volumetrico o cippatura per sottoporli alle seguenti operazioni di recupero:

a) recupero nell'industria della falegnameria e carpenteria [R3];
b) recupero nell'industria cartaria [R3];
c) recupero nell'industria del pannello di legno [R3].

9.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) manufatti a base legno e sughero nelle forme usualmente commercializzate;
b) pasta di carta e carta nelle forme usualmente commercializzate;
c) pannelli nelle forme usualmente commercializzate.

9.2 Tipologia: scarti di legno e sughero. imballaggi di legno [030101][030103][030102].

9.2.1 Provenienza: industria della lavorazione del legno vergine.

9.2.2 Caratteristiche del rifiuto: legno vergine in scarti di diverse dimensioni e segatura, con possibili presenze di polveri di natura inerte.

9.2.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti di legno [R13] per l'ottenimento di materie prime secondarie mediante lavaggio, cernita, adeguamento volumetrico o cippatura [R3].

9.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: legno variamente cippato, granulati e cascami di sughero, tondelli in conformità alle specifiche fissate dalle CCIAA di Milano e Bolzano.

9.3 Tipologia: rifiuti costituiti da legno impregnato con preservante a base di creosoto [030199] [170201].

9.3.1 Provenienza: industria del trattamento del legno; reti ferroviarie; reti di telecomunicazioni; raccolta post-servizio di manufatti.

9.3.2 Caratteristiche del rifiuto: spezzoni e manufatti di legno impregnato con oli derivanti dalla distillazione del catrame di carbon fossile (creosoto), con un contenuto < 250 g/Kg di legno.

9.3.3 Attività di recupero:

a) reimpiego nelle strutture ferroviarie per scopi diversi da quello originario (es. passatoie, barriere di contenimento) [R3];
b) falegnameria e carpenteria per la realizzazione di palificazioni di palizzate, di paravalanghe, di contenimenti di strade, di terrapieni, di opere di sfruttamento forestale, ecc. previa eventuale rilavorazione meccanica [R3].

9.3.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: Il prodotto ha le stesse caratteristiche del legno nuovo impregnato con un contenuto di creosoto che al massimo può raggiungere il valore massimo di 250 g/K di legno. Nel caso di cui alla lettera b del punto

9.3.3 il prodotto deve essere contrassegnato con marchio indelebile che ne indichi il divieto di utilizzo come combustibile domestico. In ogni caso è vietato l'utilizzo per la fabbricazione di imballaggi che possono entrare in contatto con prodotti destinati all'alimentazione umana o animale.

9.4 Tipologia: rifiuti costituiti da legno impregnato con preservante a base di sali [030199] [170201].

9.4.1 Provenienza: industria del trattamento del legno: reti di distribuzione del servizio telefonico, telegrafico, elettrico; raccolta post-servizio di manufatti.

9.4.2 Caratteristiche del rifiuto: mix di spezzoni e manufatti di legno, anche parzialmente logorato o comunque danneggiato, impregnato con sali in soluzione acquosa di:

- Cu/Cr/As;
- Cu/Cr/B;
- sali di ammonio quaternario;
- sale organico di rame;
- principi attivi sciolti in solventi endoorganici, resine, oli isolanti, oli distillati e rettificati del catrame di carbon fossile a contenuto di benzo-alfa-pirene < di 5 mg/Kg e di fenoli < 1%, contenente Cu < 6 g/Kg, Cr < 7 g/kg e As < 9g/kg.

9.4.3 Attività di recupero:

a) verifica strutturale per il reimpiego tal quale se a specifica; eventuale lavorazione meccanica se destinata alla produzione di manufatti per la realizzazione di staccionate, travi e pilastri per tettoie, fienili, ecc., attrezzature equestri, sostegni per recinzioni campi da gioco, barriere stradali, barriere antirumore, para valanghe, rivestimenti baite alpine, protezioni per piste sciistiche, arredo urbano, parchi gioco, sostegni per l'illuminazione stradale rurali, utilizzi vari in edilizia, cunei e traverse per l'edilizia e impianti di telecomunicazioni, pontili per imbarcazioni, torri di osservazione, stabilimenti balneari, torri di raffreddamento, pali di sostegno a frutteti, paletti per vigneti [R3];
b) trattamento di detossificazione mediante liscivazione in soluzioni acide e successivo lavaggio con produzione di soluzioni esauste contenenti gli elementi preservanti estratti [R5];
c) produzione di chips detossificati per la produzione di manufatti in legno pressato con l'apporto di leganti o di manufatti in calcestruzzo-legno e/o cemento-legno. In ogni caso il contenuto di elementi preservanti nei chips detossificati non deve essere superiore a: 20 mg di As/kg di SS, 150 mg di Cu/kg di SS, 300 mg di Cr/kg di SS [R3].

9.4.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) il prodotto ha le stesse caratteristiche del legno nuovo impregnato con un contenuto di elementi impregnanti corrispondenti alle condizioni di cui al punto 9.4.2.
b) soluzione esausta riutilizzabile nel processo di impregnazione; manufatti in legno pressato e manufatti in calcestruzzo legno e/o cemento legno nelle forme usualmente commercializzate.
c) chips di legno detossificati per la produzione di manufatti in legno pressato o manufatti in calcestruzzo-legno o cemento-legno. Nel caso di prodotti destinati a scopi diversi da quello originario, gli stessi devono essere contrassegnati con marchio indelebile che ne indichi il divieto di utilizzo come combustibile domestico.

9.5 Tipologia: black liquor [030199].

9.5.1 Provenienza: industria del pannello di fibra di legno - cartiere.

9.5.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose: soluzioni acquose ad alto contenuto di lignina (circa 35%); sul tal quale:

Fenolo libero	40 ppm	
Furfurolo	= 150 ppm	
Piombo	= < 0.10	mg/kg
Arsenico	= < 0.10	" "
Zinco	= < 40	" "
Cromo III	= < 0.1	" "

9.5.3 Attività di recupero: industria del pannello [R3].

9.5.4 Caratteristiche del prodotto ottenuto: pannelli di particelle nelle forme usualmente commercializzate.

9.6 Tipologia: rifiuti di carte decorative impregnate [030199].

9.6.1 Provenienza: industria produzione e utilizzo carte impregnate del laminato; industria del pannello nobilitato e industria della componentistica per l'arredamento.

9.6.2 Caratteristiche del rifiuto: carta impregnata con resina ureica, melaminica, fenolica e poliesteri.

9.6.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti [R13] con eventuale cernita e/o macinazione per sottoporli alle seguenti operazioni di recupero:

a) recupero nell'industria del laminato;
b) recupero nell'industria dei laterizi [R3];
recupero nell'industria del pannello di legno e industria della componentistica per l'arredamento. [R3];

9.6.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) laminato nelle forme usualmente commercializzate;
b) laterizi nelle forme usualmente commercializzate;
c) pannelli e componenti per l'arredamento nelle forme usualmente commercializzate.

10. RIFIUTI SOLIDI IN CAUCCIÙ E GOMMA

10.1 Tipologia: cascanti e scarti di produzione, rifiuti di polvere e granuli [070299] [160302].

10.1.1 Provenienza: industria della gomma e della produzione di pneumatici; altre attività produttive, commerciali e artigianali.

10.1.2 Caratteristiche del rifiuto: polveri, granuli, materozze, ritagli, trucioli, bave, sfridi e mescole fuori specifica di gomma con eventuali additivi.

10.1.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti di gomma [R13] con eventuale macinazione con sistemi meccanici e/o criogeni e lavaggio, con separazione degli inquinanti occasionali per sottoporre i rifiuti di gomma alle operazioni di recupero:

a) recupero, previa eventuale devulcanizzazione in mescole compatibili in alternativa o in parziale sostituzione della gomma vergine [R3];
b) recupero nella produzione di articoli tecnici in mescole compatibili [R3];
c) recupero nella produzione di bitumi modificati in impianti fissi [R3];
d) recupero nella produzione di parabordi dopo eventuale compattazione meccanica [R3].

10.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) e b) manufatti in gomma nelle forme usualmente commercializzate;

c) bitumi modificati nelle forme usualmente commercializzate;
d) parabordi nelle forme usualmente commercializzate.

10.2 Tipologia: pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma [160103].
10.2.1 Provenienza: industria della ricostruzione pneumatici, attività di sostituzione e riparazione pneumatici e attività di servizio, attività di autodemolizione autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, autoriparazione e industria automobilistica.
10.2.2 Caratteristiche del rifiuto: pneumatici usurati e camere d'aria con eventuale presenza di inquinanti superficiali (IPA < 10 ppm); scarti di gomma di varie dimensioni e forme.
10.2.3. Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti di gomma [R13] con lavaggio, triturazione e/o vulcanizzazione per sottoporli alle seguenti operazioni di recupero:
a) recupero nell'industria della gomma per mescole compatibili [R3];
b) recupero nella produzione bitumi [R3];
c) realizzazione di parabordi previo lavaggio chimico fisico se contaminato, eventuale macinazione, compattazione e devulcanizzazione [R3].
10.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
a) manufatti in gomma nelle forme usualmente commercializzate;
b) e c) bitumi e parabordi nelle forme usualmente commercializzate.

10.3 Tipologia: pneumatici ricostruibili [160103].
10.3.1 Provenienza: raccolta differenziata; attività di servizio ed utilizzo, autoriparazione, autodemolizione autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, industria automobilistica.
10.3.2 Caratteristiche del rifiuto: pneumatici usurati.
10.3.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti di gomma [R13] con selezione e accettazione delle carcasse per sottoporle alle operazioni di recupero di raspatura, eventuali riparazioni e soluzionatura; vulcanizzazione controllo finale e rifinitura [R3].
10.3.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: pneumatici ricostruiti rispondenti alle norme UNI 9950.

11. RIFIUTI DERIVATI DALL'INDUSTRIA AGROALIMENTARE

11.1 Tipologia: morchie, fecce e fondami di serbatoi di stoccaggio; reflui liquidi, terre e farine fossili coadiuvanti di decolorazione di oli e grassi, panelli filtrazione grassi; scarti e fondami di raffinazione dell'industria degli oli, dei grassi vegetali e animali [020303] [020399].
11.1.1 Provenienza: industria olearia e margariniera e della lavorazione ed estrazione dei grassi.
11.1.2 Caratteristiche del rifiuto: fango e/o liquidi acquosi costituiti da sostanze oleose e grasse di natura vegetale con percentuale variabile; terre e farine fossili contenenti oli e grassi vegetali.
11.1.3 Attività di recupero: recupero olio presso le raffinerie mediante estrazione e raffinazione [R3].
11.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: olio non alimentare nelle forme usualmente commercializzate.
11.2 Tipologia: terre e farine fossili disoleate [020399].
11.2.1 Provenienza: raffinerie per il recupero dell'olio di cui al punto 11.1.3.
11.2.2 Caratteristiche del rifiuto: silice sotto forma di silicati e idrosilicati di alluminio.
11.2.3 Attività di recupero:
a) industria dei laterizi e dell'argilla espansa, se esenti da solventi residuali aggiunti per il recupero degli oli [R5];
b) cementifici [R5];
c) attività di recupero ambientale (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];
d) utilizzo per copertura di discariche per RSU; la percentuale di rifiuto utilizzabile in miscela con la materia prima non dovrà essere superiore al 30% in peso (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].
11.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
a) laterizi e argilla espansa nelle forme usualmente commercializzate;
b) cemento nelle forme usualmente commercializzate.

11.3 Tipologia: carte esauste da filtrazione oli [020399].
11.3.1 Provenienza: industria olearia e margariniera.
11.3.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale cellulosico contaminato da sostanze oleose e sedimenti grassi.
11.3.3 Attività di recupero: recupero olio presso le raffinerie mediante estrazione e raffinazione [R3].
11.3.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: olio non alimentare nelle forme usualmente commercializzate.

11.4 Tipologia: reflui liquidi della industria di raffinazione degli oli, dei grassi vegetali e animali [020399].
11.4.1 Provenienza: raffinerie di cui al punto 11.11.3.
11.4.2 Caratteristiche del rifiuto: reflui liquidi disoleati con sostanze oleose e grasse residue in percentuale minima.
11.4.3 Attività di recupero:
a) industria saponiera e dei tensioattivi [R3];
b) industria della gomma [R3];
c) industria dei cartoni catramati [R3];
d) industria degli inchiostri da stampa [R3].
11.4.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
a) prodotti dell'industria saponiera e dei tensioattivi nelle forme usualmente commercializzate;
b) gomma nelle forme usualmente commercializzate;
c) cartoni catramati nelle forme usualmente commercializzate;
d) inchiostri da stampa nelle forme usualmente commercializzate.

11.5 Tipologia: foglie di the esauste [020304].
11.5.1 Provenienza: industria dolciaria.
11.5.2 Caratteristiche del rifiuto: foglie di the umide.
11.5.3 Attività di recupero: tintorie come colorante per tessuti [R3].

11.6 Tipologia: tartaro grezzo [020703].
11.6.1 Provenienza: industria vinicola.
11.6.2 Caratteristiche del rifiuto: tartrati solidi.

11.6.3 Attività di recupero: industria produzione acido tartarico e sali [R3].

11.6.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: acido tartarico e sali nelle forme usualmente commercializzate.

11.7 Tipologia: vinacce e fecce esauste [020702] [020799].

11.7.1 Provenienza: distillerie, produzione di coloranti naturali.

11.7.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti a base cellulosica, costituiti da bucce, vinaccioli e fanghi.

11.7.3 Attività di recupero: produzione di tartrati [R3].

11.7.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: tartrati nelle forme usualmente commercializzate;

11.8 Tipologia: lolla di riso, guscetta di cotone [020304] [040201].

11.8.1 Provenienza: industria agroalimentare, industria tessile.

11.8.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti costituiti da scarti vegetali originatisi durante la sgranatura del riso e dalla prima parte del ciclo di filatura del cotone.

11.8.3 Attività di recupero: produzione di lettiere per allevamenti zootecnici [R3].

11.9 Tipologia: rifiuti di cloruro di sodio [020299] [040199].

11.9.1 Provenienza: salatura nell'industria delle carni, scuotimento delle pelli salate nell'industria conciaria.

11.9.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti solidi di cloruro di sodio.

11.9.3 Attività di recupero: utilizzo come antighiaccio stradale [R5].

11.10 Tipologia: rifiuti misti della lavorazione del tabacco [020304] [020399].

11.10.1 Provenienza: manifatture tabacchi.

11.10.2 Caratteristiche del rifiuto: frammenti e polveri di tabacco con agenti concianti e profumanti (cacao, miele, zuccheri, ecc.) ed eventuale presenza di rifiuti di carta vergata e colle di amido.

11.10.3 Attività di recupero:

a) macinazione, vagliatura, laminazione, incollaggio con agglutinanti (semi di carruba) su supporto di cellulosa pura [R3].

11.10.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) laminati di tabacco omogeneizzato.

11.11 Tipologia: oli esausti vegetali ed animali [020304] [200109].

11.11.1 Provenienza: fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali; attività di ristorazione, rosticcerie, pasticcerie, industrie alimentari.

11.11.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuto oleoso contenente particolato di sostanze di natura animale e vegetale.

11.11.3 Attività di recupero:

a) produzione di grassi colati [R3] [R9];
b) produzione argilla espansa [R3];
c) produzione inchiostri da stampa [R3];
d) produzione di distaccanti per l'edilizia [R3] [R9];
e) produzione lubrificanti [R3] [R9];
f) industria saponiera e dei tensioattivi [R3].

11.11.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) grassi colati nelle forme usualmente commercializzate;
b) argilla espansa nelle forme usualmente commercializzate;
c) inchiostri da stampa nelle forme usualmente commercializzate;
d) distaccante per casseforme;
e) lubrificanti nelle forme usualmente commercializzate;
f) prodotti dell'industria saponiera e dei tensioattivi nelle forme usualmente commercializzate.

11.12 Tipologia: sansa esausta di oliva (polpa o farina) [020303]

11.12.1 Provenienza: industria olearia, processo di produzione di olio di sansa mediante estrazione con solvente.

11.12.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale sciolto rappresentato prevalentemente da frammenti, particelle e polvere di nocciolo di oliva privati della parte di polpa grassa residua; di granulometria variabile da 10 a 6000 µm e ad alto contenuto di lignina e solvente in tracce.

11.12.3 Attività di recupero: reimpiego nel settore della produzione e del riciclaggio di materie plastiche caricate con polvere di legno, produzione del pannello di particelle, previa vagliatura ed essiccazione [R3].

11.12.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: lastre e/o pannelli estrusi monostrato e/o multistrato di spessore variabile esente da esano residuo nelle forme e dimensioni usualmente commercializzate; pannelli di particelle rivestiti e/o nobiliati da termoformare esenti da esano residuo nelle forme usualmente commercializzate; manufatti per l'industria delle costruzioni esenti da esano residuo nelle forme e dimensioni usualmente commercializzate.

11.13 Tipologia: scarti e sfridi di granaglia per uso zootecnico [020304].

11.13.1 Provenienza: industria alimentazione zootecnica.

11.13.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale minuto a prevalente composizione amidacea.

11.13.3 Attività di recupero: industria cartaria [R3].

11.13.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate.

11.14 Tipologia: reflui di cloruro di sodio in soluzione [020299] [0603041].

11.14.1 Provenienza: produzione, lavorazione e conservazione delle carni; lavaggio di sale marino greggio.

11.14.2 Caratteristiche del rifiuto: soluzione di cloruro di sodio con tracce di materiale organico.

11.14.3 Attività di recupero: industria conciaria come preservante [R5].

12. FANGHI

12.1 Tipologia: fanghi da industria cartaria [030302] [030303] [030304] [030305] [030306] [030399].

12.1.1 Provenienza: depurazione acque di processo e reflue delle industrie cartarie.

12.1.2. Caratteristiche del rifiuto: fango palabile.

12.1.3 Attività di recupero:

a) industria cartaria per produzione pasta di carta e di carta di bassa qualità [R3];
b) industria dei laterizi e dell'argilla espansa [R5];

c) cementifici [R5] [con esclusione del rifiuto 030303];
d) produzione di conglomerati cementizi [con esclusione del rifiuto 030303] [R5];
e) produzione di pannelli in fibra [con esclusione del rifiuto 030303] [R3];
f) utilizzo e per recuperi ambientali (la percentuale di fango utilizzabile in miscela con il terreno non dovrà essere superiore al 30% in peso per fanghi al 27% di sostanza secca). I fanghi dovranno avere le seguenti caratteristiche: Hg totale ≤ 1,5 mg/kg SS, Cd totale ≤ 1,5 mg/kg SS, Cr VI ≤ 0,5 mg/kg SS, Ni totale ≤ 30 mg/kg SS, Pb totale ≤ 40 mg/kg SS, Cu totale ≤ 150 mg/kg SS, Zn totale ≤ 500 mg/kg SS. (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10] [con esclusione dei rifiuti 030303];
g) utilizzo per copertura di discariche per RSU: la percentuale di rifiuto utilizzabile in miscela con la materia prima non dovrà essere superiore al 30% in peso (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].

12.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
a) pasta di carta e carta di bassa qualità nelle forme usualmente commercializzate;
b) laterizi e argilla espansa nelle forme usualmente commercializzate;
c) cemento nelle forme usualmente commercializzate;
d) conglomerati cementizi nelle forme usualmente commercializzate;
e) pannelli in fibra nelle forme usualmente commercializzate.

12.2 Tipologia: fanghi di dragaggio [170502].

12.2.1 Provenienza: attività di dragaggio di fondali di laghi, dei canali navigabili o irrigui e corsi d'acqua (acque interne), pulizia di bacini idrici.

12.2.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale composto da limi, argille, sabbie e ghiaie con contenuto in acqua < 80%, idrocarburi totali < 30 mg/kg SS, PCB < 0,01 mg/kg SS, IPA < 1 mg/Kg SS, pesticidi organoclorurati < 0,01 mg/Kg SS, coliformi fecali < 20 MPN in 100 ml; salmonelle assenti in 5000 ml.

12.2.3 Attività di recupero:
a) formazione di rilevati e sottofondi stradali previa essiccamento ed eventuale igienizzazione (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5];
b) esecuzione di terrapieni e arginature, ad esclusione delle opere a contatto diretto o indiretto con l'ambiente marino, previo essiccamento ed eventuale igienizzazione (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].

12.3 Tipologia: fanghi e polveri da segagione e lavorazione pietre, marmi e ardesie [010202] [010403] [010406].

12.3.1 Provenienza: lavorazione materiali lapidei di natura calcarea.

12.3.2 Caratteristiche del rifiuto: fanghi contenenti oltre l'85% di carbonato di calcio sul secco.

12.3.3 Attività di recupero: previa eventuale disidratazione, essiccamento, vagliatura, frantumazione, micronizzazione:
a) produzione conglomerati cementizi [R5];
b) cementifici [R5];
e) industria cartaria [R5];
d) produzione idropitture [R5];
e) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5];
f) attività di recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];
g) neutralizzazione di rifiuti acidi [R5];
h) utilizzo come reagente per la desolforazione fumi di combustione [R7];
i) utilizzo per copertura di discariche per RSU; la percentuale di rifiuto utilizzabile in miscela con la materia prima non dovrà essere superiore al 30% in peso (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].

12.3.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
a) conglomerati cementizi nelle forme usualmente commercializzate;
b) cemento nelle forme usualmente commercializzate;
c) prodotti cartari nelle forme usualmente commercializzate;
d) idropitture.

12.4 Tipologia: fanghi e polveri da segagione, molatura e lavorazione granito [010202] [010403] [010406].

12.4.1 Provenienza: lavoratone materiali lapidei di natura silicea.

12.4.2 Caratteristiche del rifiuto: fanghi filtropressati palabili contenenti oltre il 50% di silicati.

12.4.3 Attività di recupero: previa eventuale disidratazione, essiccazione, vagliatura, micronizzazione, compattazione, deferrizzazione:
a) cementifici [R5];
b) produzione di conglomerati cementizi [R5];
c) industria dei laterizi in aggiunta all'impasto con impiego limitato al 5% sul secco [R5];
d) industria della ceramica [R5];
e) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5];
f) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];
g) utilizzo per copertura di discariche per RSU; la percentuale di rifiuto utilizzabile in miscela con la materia prima non dovrà essere superiore al 30% in peso (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5];

12.4.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
a) cemento nelle forme usualmente commercializzate;
b) conglomerati cementizi nelle forme usualmente commercializzate;
c) laterizi nelle forme usualmente commercializzate;

d) prodotti ceramici nelle forme usualmente commercializzate.

12.5 Tipologia: marmoresine [010406].

12.5.1 Provenienza: industria della lavorazione degli agglomerati e di altri materiali lapidei trattati.

12.5.2 Caratteristiche del rifiuto: fanghi e rottami lapidei a base di $CaCO_3$ con presenza di stirene < 500 ppm sul secco.

12.5.3 Attività di recupero:

a) cementifici [R5];
b) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto).

12.5.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) cemento nelle forme usualmente commercializzate.

12.6 Tipologia: fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni acriformi da industria ceramica [080202] [080203] [101202] [101203] [101204] [101205] [101299].

12.6.1 Provenienza: industria ceramica.

12.6.2 Caratteristiche del rifiuto: fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi a matrice allumino-silicatica ed argillosa a base di PbO < 25%, B_2O_3 < 20% e CdO < 3%.

12.6.3 Attività di recupero:

a) industrie ceramiche della produzione di piastrelle che adottino sistemi di macinazione delle materie. L'impiego massimo consentito nelle miscele per il supporto è limitato al 2% sul secco [R5];
b) recupero negli impasti ceramici [R5];
c) industria dei laterizi. L'impiego massimo nella miscela è limitato al 10% sul secco [R5];
d) industrie ceramiche nella preparazione degli smalti [R5];
e) cementifici con impiego massimo del 5% sul secco nella miscela cruda [R5];
f) utilizzo come scorificante di ferro nei cicli termici primari dei metalli non ferrosi (Zn, Pb) [R5].

12.6.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) piastrelle nelle forme usualmente commercializzate;
b) impasti ceramici nelle forme usualmente commercializzate;
e) laterizi nelle forme usualmente commercializzate;
d) smalti per l'industria ceramica nelle forme usualmente commercializzate;
e) cemento.

12.7 Tipologia: fanghi costituiti da inerti [010102] [010202] [010405].

12.7.1 Provenienza: chiarificazione o decantazione naturale di acque da lavaggio di inerti attività estrattive.

12.7.2 Caratteristiche del rifiuto: fanghi contenenti limi, argille, terriccio ed eventuali elementi di natura vegetale.

12.7.3 Attività di recupero: previa eventuale disidratazione:

a) industria dei laterizi in aggiunta all'impasto, industria dell'argilla espansa [R5];
b) cementifici [R5];
c) preparazione di miscele e conglomerati destinati a recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10].

12.7.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) laterizi e argilla espansa nelle forme usualmente commercializzate;
b) cemento nelle forme usualmente commercializzate.

12.8 Tipologia: fanghi da trattamento acque di processo [070602] [070402] [070302] [070202] [070102] [061399] [070502] [060501] [070702] [100109] [190804].

12.8.1 Provenienza: centrali termoelettriche, industria manifatturiera e del legno.

12.8.2 Caratteristiche del rifiuto: fanghi costituiti indicativamente da sabbia 67%, limo 29% e argilla 4% sul secco e contenenti allume, sali di ferro, carbonato di calcio, idrossido di magnesio.

12.8.3 Attività di recupero:

a) cementifici [R5];
b) industria dei laterizi e argilla espansa [R5].

12.8.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) cemento nelle forme usualmente commercializzate;
b) laterizi e argilla espansa nelle forme usualmente commercializzate.

12.9. Tipologia: fango secco di natura sabbiosa [1011031].

12.9.1 Provenienza: molatura del vetro.

12.9.2 Caratteristiche del rifiuto: solido palabile di colore grigio con umidità pari al 50%, contenente piombo < 60 ppm e rame totale < 400 ppm sul secco.

12.9.3 Attività di recupero:

a) recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];
b) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].

12.10 Tipologia: fanghi da lavorazione lana sucida [040202].

12.10.1 Provenienza: battitura e lavaggio della lana di pecora.

12.10.2 Caratteristiche del rifiuto: miscela acquosa con rifiuti di terra, parti vegetali e parti di fibre di lana.

12.10.3 Attività di recupero: industria dei laterizi nell'impasto con riutilizzo massimo del 10% sul secco, previo trattamento chimico-fisico a base di calce; filtropressatura o disidratazione [R5].

12.10.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: laterizi nelle forme usualmente commercializzate.

12.11 Tipologia: fanghi da processi di pulizia manufatti in acciaio, decantazione acque di raffreddamento dei processi dell'industria siderurgica [120202] [120203].

12.11.1 Provenienza: industria meccanica, industria siderurgica.

12.11.2 Caratteristiche del rifiuto: fanghi palabili con tenore in ferro minimo 30% unitamente a SiO_2, CaO e Al_2O_3 con presenza o meno di scaglie di ferro e polverino di carbone, con eventuale contenuto in cloro < 0,5%.

12.11.3 Attività di recupero: previa eventuale essiccazione e/o condizionamento:

a) industria siderurgica nella preparazione della carica

di altoforno [R5];
b) cementifici, come aggiunta al clinker come additivo nella carica al forno per la produzione di cementi ferrici [R5];
c) produzione di calcestruzzo e conglomerati cementizi [R5];
d) industria dei laterizi [R5];
e) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].

12.11.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
a) ghisa nelle forme usualmente commercializzate;
b) cemento nelle forme usualmente prodotte;
c) conglomerati di calcestruzzo e cementizi nelle forme usualmente prodotte;
d) laterizi nelle forme usualmente commercializzate.

12.12 Tipologia: fanghi da abbattimento polveri da lavorazione terre per fonderie di metalli ferrosi [100204] [100205].

12.12.1 Provenienza: fonderie di ghisa e di acciaio.

12.12.2 Caratteristiche del rifiuto: fanghi contenenti ossidi di silicio 30-60 %, ossidi di alluminio 6-10%, ossidi di magnesio 1-3 %. ferro 4-30% ed altri ossidi minori.

12.12.3 Attività di recupero previo eventuale essiccamento:
a) cementifici [R5];
b) industria dei prodotti per l'edilizia [R5];
e) industria dei laterizi [R5];
d) produzione di conglomerati bituminosi [R5].

12.12.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
a) cemento nelle forme usualmente commercializzate;
b) prodotti per l'edilizia nelle forme usualmente commercializzate;
c) laterizi nelle forme usualmente commercializzate;
d) conglomerati bituminosi nelle forme usualmente commercializzate.

12.13 Tipologia: Fanghi da impianti di decantazione, chiarificazione e decarbonatazione delle acque per la preparazione di acqua potabile o di acqua addolcita, demineralizzata per uso industriale [190802] [190902] [190903].

12.13.1 Provenienza: attività industriali e decantazione naturale.

12.13.2 Caratteristiche del rifiuto: fanghi a prevalente contenuto di argilla, carbonato di calcio, limi, sabbie e massiccio ed eventuali tracce di materiali ferrosi.

12.13.3 Attività di recupero:
a) cementifici [R5];
b) industria dei laterizi [R5].

12.13.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
a) cemento nelle forme usualmente commercializzate;
b) laterizi nelle forme usualmente commercializzate.

12.14 Tipologia: Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti [060501].

12.14.1 Provenienza: anodizzazione dell'alluminio e soluzioni alcaline di decappaggio.

12.14.2 Caratteristiche del rifiuto: soluzioni alcaline provenienti dal decappaggio e fanghi di idrato di alluminio separati con filtropressa.

12.14.3 Attività di recupero:
a) industria chimica [R5];
b) cementifici [R5].

12.14.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
a) sali di alluminio nelle forme usualmente commercializzate;
b) cemento nelle forme usualmente commercializzate.

12.15 Tipologia: Fanghi da cottura e da lavaggio del legno vergine [030199].

12.15.1 Provenienza: industria dei segati, tranciati, sfogliati e del pannello.

12.15.2 Caratteristiche del rifiuto: fanghi a elevato contenuto in acqua, segatura, trucioli, cortecce, fibra di legno, limo e terra.

12.15.3 Attività di recupero:
a) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5];
b) attività di recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10].

12.16 Tipologia: Fanghi di trattamento acque reflue industriali [190804].

12.16.1 Provenienza: industria chimica, automotoristica, petrolifera, metalmeccanica, metallurgica e siderurgica; petrolchimica.

12.16.2 Caratteristiche del rifiuto: fanghi di natura prevalentemente inorganica con contenuto in acqua < 70%, frazione organica < 30%, Cr totale < 1000 ppm, Cr VI < 1 ppm, Pb < 1500 ppm e As, Cd, Hg < 1 ppm in totale, solventi aromatici e clorurati < 200 ppm.

12.16.3 Attività di recupero:
a) cementifici [R5];
b) produzione di manufatti per l'edilizia [R5];
c) produzione di ghisa e acciaio [R5].

12.16.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti:
a) cemento nelle forme usualmente commercializzate;
b) prodotti per l'edilizia nelle forme usualmente commercializzate;
c) acciaio e ghisa nelle forme usualmente commercializzate.

12.17 Tipologia: Fanghi da trattamento acque di processo e da abbattimento emissioni aeriformi da industria siderurgica e metalmeccanica [100203] [100204] [100205] [110104].

12.17.1 Provenienza: industria siderurgica e metalmeccanica.

12.17.2 Caratteristiche del rifiuto: fanghi e polveri di natura prevalentemente inorganica con frazione organica < 30 non contenenti cromo né cianuri.

12.17.3 Attività di recupero:
a) cementifici [R5];
b) produzione di manufatti per l'edilizia [R5];
c) produzione siderurgica [R5].

12.17.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
a) cemento nelle forme usualmente commercializzate;
b) prodotti per l'edilizia nelle forme usualmente commercializzate;

e) acciaio e ghisa nelle forme usualmente commercializzate.

12.18 Tipologia: Fanghi di depurazione di acque di risulta della lavorazione del cuoio essiccati [040106]

12.18.1 Provenienza: essiccatore.

12.18.2 Caratteristiche del rifiuto: fanghi conciari essiccati con contenuto in Cr < 0,3% sul secco e umidità < 20%, in modo tale che il contenuto totale di Cr^{+++} nell'impasto del fango con argilla non sia superiore a 250 mg/kg sul secco.

12.18.3 Attività di recupero: produzione di laterizi, volume massimo di fango nell'argilla cruda pari al 5% dell'impasto [R5].

12.18.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: laterizi nelle forme usualmente commercializzate.

13. RIFIUTI CONTENENTI PRINCIPALMENTE COSTITUENTI INORGANICI CHE POSSONO A LORO VOLTA CONTENERE METALLI O MATERIE ORGANICHE

13.1 Tipologia: ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da cocombustione con esclusione dei rifiuti urbani ed assimilati tal quali [100101] [100102] [100103].

13.1.1 Provenienza: centrali termoelettriche.

13.1.2 Caratteristiche del rifiuto: è generalmente composto dall' 80% circa di ceneri volanti e dal 20% circa di ceneri pesanti; costituito da silicati complessi di alluminio, calcio e ferro, sostanza carboniosa incombusta (2 ÷ 10%); PCDD in concentrazione non superiore a 2,5 ppb, PCB, PCT < 25 ppm.

13.1.3 Attività di recupero:

a) cementifici [R5];
b) produzione di conglomerati cementizi: le ceneri vengono miscelate agli altri materiali, a freddo, e nella fase di preparazione del manufatto finale [R5];
c) industria dei laterizi, industria della produzione di argilla espansa [R5].

13.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) cemento nelle forme usualmente commercializzate;
b) conglomerati cementizi nelle forme usualmente commercializzate;
c) laterizi e argilla espansa nelle forme usualmente commercializzate.

13.2. Tipologia: ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini legno, pannelli, fanghi di cartiere [030306] [030399] [100101] [100102].

13.2.1 Provenienza: impianti di recupero energetico di biomasse, legno e fanghi di cartiera.

13.2.2 Caratteristiche del rifiuto: ceneri costituite principalmente da potassio, calcio, sodio e loro composti; PCDD in concentrazione non superiore a 2,5 ppb, PCB, PCT < 25 ppm.

13.2.3 Attività di recupero:

a) produzione di conglomerati cementizi [R5];
b) cementifici [R5];
c) industria dei laterizi e dell'argilla espansa [R5];
d) formazione di rilevati e riutilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) con esclusione delle ceneri derivanti dalla combustione dei rifiuti di cui ai punti 9.5 e 9.6 del presente allegato [R5] [R10].

13.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) conglomerati cementizi nelle forme usualmente prodotte;
b) cemento nelle forme usualmente commercializzate;
c) laterizi e argilla espansa nelle forme usualmente commercializzate.

13.3 Tipologia: Ceneri pesanti da incenerimento di rifiuti solidi urbani e assimilati e da CDR [190101].

13.3.1 Provenienza: impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani e assimilabili.

13.3.2 Caratteristiche del rifiuto: ceneri costituite da inerti, ossidi, idrossidi, silicati, cloruri, solfati, carbonati metallici, metalli pesanti e tracce di inquinanti organici.

13.3.3 Attività di recupero: cementifici [R5].

13.3.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: cemento nelle forme usualmente commercializzate.

13.4 Tipologia: abrasivo granulato [100602].

13.4.1 Provenienza: processo di fusione del rame.

13.4.2 Caratteristiche del rifiuto: granuli di colore nero e struttura prevalentemente amorfa a carattere vetroso, costituito da silice, ferro e altri metalli [R5].

13.4.3 Attività di recupero: sabbiatura per la preparazione di superfici metalliche.

13.5 Tipologia: rifiuti di solfato di calcio da pigmenti inorganici [061199] [100299].

13.5.1 Provenienza: produzione di ossido di ferro.

13.5.2 Caratteristiche del rifiuto: gesso al 15-20% di umidità con composizione sul secco di $CaSO_4$ 80-98% e eventualmente Fe_2O_3 2,5-3%.

13.5.3 Attività di recupero: cementifici come aggiunta al clinker [R5].

13.5.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: cemento nelle forme usualmente commercializzate.

13.6 Tipologia: gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi [061199] [061101] [060699] [100105] [100107] [101204].

13.6.1 Provenienza: produzione di biossido di titanio, di ossido di ferro; produzione di acido citrico e tartarico; produzione di energia elettrica; produzione di refrattari.

13.6.2 Caratteristiche del rifiuto: solfato di calcio > 70% sul secco ed eventuale presenza di silice, allumina e ossido di ferro 5-15% allo stato solido o in sospensione ovvero eventuale presenza di sostanza organica (circa 5%) nei gessi da produzione acidi citrico e tartarico.

13.6.3 Attività di recupero:

a) cementifici come aggiunta al clinker [R5];
b) produzione di prodotti per l'edilizia in generale [R5];
c) formazione di rilevati e riutilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) con esclusione delle ceneri derivanti dalla combustione dei rifiuti di cui ai punti 9.5 e 9.6 del presente allegato [R10];

13.6.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) cemento nelle forme usualmente commercializzate;
b) manufatti per l'edilizia nelle forme usualmente commercializzate.

13.7 Tipologia: gessi chimici [060303] [060501] [061399] [100313].

13.7.1 Provenienza: neutralizzatone soluzioni di acido solforico nel processo di produzione del policloruro basico di alluminio e produzione di acido fluoridrico.

13.7.2 Caratteristiche del rifiuto:gessi biidrati con tenore minimo di $CaSO_4 \times 2H_2O$ pari al 68% sulla sostanza secca, di colore bianco o rosso e tenore massimo di umidità del 60%; gessi anidri di colore bianco con tenore di $CaSO_4$ uguale o superiore al 68% sulla sostanza secca ed un tenore massimo di umidità del 5% e di Cl < 0,5%.

13.7.3 Attività di recupero:

a) cementifici in aggiunta al clinker (il titolo di $CaSO_4 \times 2H_2O$ o di $CaSO_4$ nei gessi deve essere rispettivamente uguale o superiore al 52% e al 50% sulla sostanza secca: i quantitativi massimi utilizzabili non devono superare il 6% sul totale della materia prima della miscela tal quale) [R5];
b) industria dei gessi (il titolo in $CaSO_4 \times 2H_2O$ deve essere uguale o superiore al 70% sulla sostanza secca [R5];
c) attività di recupero ambientale (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10].

13.7.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) cemento nelle forme usualmente commercializzate;
b) gesso nelle forme usualmente commercializzate.

13.8 Tipologia: Anidrite [060303] [060304] [060501].

13.8.1 Provenienza: coprodotto dei forni di produzione di acido fluoridrico.

13.8.2 Caratteristiche del rifiuto: anidrite (solfato di calcio anidro) grezza costituita da una polvere bianco - grigia con la seguente composizione: $CaSO_4$ > 96%, CaF_2 < 2%, acidità solforica < 1%. Le impurezze sono costituite da ossidi di ferro e silicati, in relazione al contenuto delle stesse nel minerale fluorina di partenza.

13.8.3 Attività di recupero:

a) granulazione e/o macinazione con contemporanea neutralizzazione a secco mediante calce idrata [$Ca(OH)_2$] per l'ottenimento di un solfato di calcio anidro parzialmente biidrato avente un contenuto minimo del 95% di $CaSO_4$ su base secca [R5];
b) cementifici [R5].

13.8.4 Caratteristiche delle materie prime e dei prodotti ottenuti:

a) solfato di calcio parzialmente biidrato, granulato o in polvere, nelle forme usualmente commercializzate;
b) cemento nelle forme usualmente commercializzate.

13.9.Tipologia: rifiuti di solfato di calcio da depurazione soluzioni di cloruro di sodio [060501] [061399].

13.9.1 Provenienza: processi di depurazione (metodo calce-soda) di soluzioni sature di cloruro di sodio per la fabbricazione di prodotti sodici.

13.9.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuto costituito da solfato di calcio 80%, silice 10%, idrato di magnesio 20%.

13.9.3 Attività di recupero: cementifici in aggiunta al clinker [R5].

13.9.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: cemento nelle forme usualmente commercializzate.

13.10 Tipologia: biscotti fluoritici [060305] [060303] [060301].

13.10.1 Provenienza: neutralizzazione delle acque reflue contenenti acido fluoridrico e acido solforico.

13.10.2 Caratteristiche del rifiuto: scaglie compatte o polveri palabili di colore grigio contenenti CaF_2, $CaSO_4$ e $CaCO_3$ in misura > 50%.

13.10.3 Attività di recupero: cementifici [R5].

13.10.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: cemento nelle forme usualmente commercializzate.

13.11 Tipologia: silicato bicalcico [060801] [100802].

13.11.1 Provenienza: industria produzione di magnesio con processo silicotermico.

13.11.2 Caratteristiche del rifiuto: polvere grigia incoerente, di pezzatura al di sotto dei 3 mm, con contenuto in acqua inferiore al 40%.

13.11.3 Attività di recupero e prescrizioni:

a) produzione di calce idraulica [R5];
b) produzione di conglomerati per l'edilizia [R5];
c) cementifici [R5];
d) neutralizzazione acque reflue, se esente da elementi non abbattibili dal depuratore [R5];
e) recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) con esclusione delle ceneri derivanti dalla combustione dei rifiuti di cui ai punti 9.5 e 9.6 del presente allegato) |R10];
f) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].

13.11.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) calce idraulica nelle forme usualmente commercializzate;
b) conglomerati per l'edilizia nelle forme usualmente commercializzate;
c) cemento nelle forme usualmente commercializzate.

13.12 Tipologia: zolfo in croste e pannelli e zolfo rifiuto [060601] [050501].

13.12.1 Provenienza: industria chimica, industria petrolifera, industria metallurgica e depurazione del carbone.

13.12.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti della filtrazione dello zolfo grezzo nella produzione di acido solforico, della filtrazione dello zolfo liquido, della filtrazione nella produzione di nichel e della depurazione dei gas di cokeria contenenti zolfo 25-85%, As < 0,001, Pb < 0,005, Hg < 0,001%.

13.12.3 Attività di recupero:

a) fusione [R5];
b) piroscissione a t > 1100 °C [R5].

13.12.4 Caratteristiche delle materie prime e dei prodotti ottenuti:

a) zolfo in pani o simili nelle forme usualmente commercializzate,
b) soluzione di acido solforico nelle forme usualmente commercializzate.

13.13 Tipologia: rifiuti di pasta di zolfo [050702] [060601].

13.13.1 Provenienza: purificazione del gas naturale e di cokeria da H_2S.

13.13.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuto solido o liquido con zolfo elementare > 80%.

13.13.3 Attività di recupero:
a) produzione di acido solforico [R5];
b) produzione di biossido di zolfo [R5].

13.13.4 Caratteristiche delle materie prime e dei prodotti ottenuti:
a) acido solforico nelle forme usualmente commercializzate;
b) biossido di zolfo nelle forme usualmente commercializzate.

13.14 Tipologia: zolfo umido [060601].

13.14.1 Provenienza: produzione di sali di bario a partire dalla barite naturale.

13.14.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti costituiti da zolfo > 96%, ceneri (composti del bario < 4%, con umidità minore del 60%).

13.14.3 Attività di recupero:
a) fusione [R5];
b) produzione di acido solforico e polisolfuri di bario e di calcio [R5].

13.14.4 Caratteristiche delle materie prime e dei prodotti ottenuti:
a) zolfo in pani o simili nelle forme usualmente commercializzate;
b) acido solforico, polisolfuro di bario e calcio in soluzione nelle forme usualmente commercializzate.

13.15 Tipologia: rifiuti di bario solfato grezzo [070599] [060603].

13.15.1 Provenienza: industria chimica e farmaceutica.

13.15.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuto di solfato di bario, acqua (~ 20%) e altre sostanze inferiori al 0,5%.

13.15.3 Attività di recupero: industria chimica per il recupero del bario [R5].

13.15.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: bario nelle forme usualmente commercializzate.

13.16 Tipologia: rifiuti di minerali di bario ridotti [060603] [010399].

13.16.1 Provenienza: produzione di sali di bario da barite naturale.

13.16.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti ottenuti dalla solubilizzazione del solfuro di bario contenenti bario > 60% e con umidità < 60%.

13.16.3 Attività di recupero:
a) cementifici [R3];
b) industria dei laterizi [R3];
c) produzione di carbonato di bario a basso titolo [R3].

13.16.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
a) cemento nelle forme usualmente prodotte;
b) laterizi nelle forme usualmente commercializzate;
c) carbonato di bario a basso titolo nelle forme usualmente commercializzate.

13.17 Tipologia: rifiuti di ossido di antimonio [060401].

13.17.1 Provenienza: impianti di produzione del tartrato di antimonio e potassio (tartaro emetico).

13.17.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuto solido contenente massimo 90% di ossido di antimonio.

13.17.3 Attività di recupero: produzione di ossido di antimonio mediante sublimazione dell'ossido oppure riduzione dell'ossido con carbone ed antimonio metallico, fusione con separazione dai contaminanti, riossidazione con aria [R5].

13.17.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: ossido di antimonio nelle forme usualmente commercializzate.

13.18 Tipologia: polveri di ossidi di ferro [060401].

13.18.1 Provenienza: ossidazione della ghisa per la produzione di acido diamminostilbendisolfonico.

13.18.2 Caratteristiche del rifiuto: polvere inodore costituita da ossido ferroso 25-80%, ossido ferrico 15-70%, ferro metallico < 5% ed acqua 5-25%.

13.13.3 Attività di recupero: cementifici [R5].

13.18.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: cemento nelle forme usualmente commercializzate.

13.19 Tipologia: sfridi e scarti di smalto porcellanato [080201] [080203].

13.19.1 Provenienza: smalterie negli impianti di applicazione elettrostatica a polvere oppure a spruzzo oppure ad immersione.

13.19.2 Caratteristiche del rifiuto: sfridi e scarti di materiale porcellanato costituito da SiO_2 20-50%, B_2O_3 0-30%, e altri ossidi minori, contaminato da materiali grossolani inerti; sostanze organiche assenti.

13.19.3 Attività di recupero: eventuale macinazione per ottenere la finezza necessaria per l'applicazione in smalteria [R5].

13.19.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: smalto porcellanato pronto all'uso di II e III scelta nelle forme usualmente commercializzate.

13.20 Tipologia: gruppo cartuccia toner per stampante laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi [200104].

13.20.1 Provenienza: raccolta differenziata da parte dei distributori o di altri operatori specializzati, attività produttive o di servizio.

13.20.2 Caratteristiche del rifiuto: contenitore in materiale plastico e/o metallico con tracce di toner o di inchiostro o di nastro inchiostrato.

13.20.3 Attività di recupero: verifica di funzionalità e ricarica del toner, dell'inchiostro o del nastro inchiostrato [R5].

13.20.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: contenitore in materiale plastico e metallico con toner, inchiostro o nastro inchiostrato nelle forme usualmente commercializzate, etichettato in conformità al D.M. 28/1/92.

13.21 Tipologia: cloruro di sodio greggio [190906].

13.21.1 Provenienza: rigenerazione delle resine a scambio ionico utilizzate nella desalazione delle acque saline.

13.21.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuto di aspetto cristallino, inodore, con contenuto di acqua pari al 20%, colore giallo-bruno, composto da sodio cloruro 93% sul secco, sodio solfato 2%, ammonio solfato 1%, ammonio cloruro 1%, sodio acetato 0,5%.

13.21.3 Attività di recupero: riutilizzo come antighiaccio stradale [R5] (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto).

13.22 Tipologia: macchine fotografiche monouso [090109] [090110].

13.22.1 Provenienza: industria, laboratori fotografici e di sviluppo, attività commerciale.

13.22.2 Caratteristiche del rifiuto: carcasse di macchine fotografiche monouso private della pellicola.

13.22.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti [R13] per la verifica della funzionalità, sostituzione delle parti deteriorate e ricarica della pellicola [R3].

13.22.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: macchine fotografiche monouso nelle forme usualmente commercializzate.

13.23 Tipologia: soluzioni da incisione dei circuiti stampati [060302] [060304] [060310].

13.23.1 Provenienza: industria elettronica di produzione circuiti stampati.

13.23.2 Caratteristiche del rifiuto: soluzione di solfato di rame con presenza di rame metallico; soluzioni cupro-ammoniacali: cloruro rameico; percloruro ferrico.

13.23.3 Attività di recupero:

a) industria chimica di produzione del solfato di rame, di composti del rame, di ammoniaca, di acido cloridrico [R5];
b) produzione e rigenerazione di soluzioni per incisione di circuiti stampati [R3].

13.23.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) solfato di rame nelle forme usualmente commercializzate;
b) soluzioni per incisione di circuiti stampati nelle forme usualmente commercializzate.

13.24 Tipologia: sfridi di paraffina [030399].

13.24.1 Provenienza: industria produzione delle carte cerate.

13.24.2 Caratteristiche del rifiuto: sfridi di paraffina.

13.24.3 Attività di recupero: industria della cera [R3].

13.24.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: cere nelle forme usualmente commercializzate.

13.25 Tipologia: calcio solfato in granuli 60-90% da processo chimico a base di acido solforico e calce idrata [060303] [070202].

13.25.1 Provenienza: industria chimica.

13.25.2 Caratteristiche del rifiuto: $CaSO_4 \times 2H_2O$ 60-90%, Zn circa 3%, Fe 900 ppm circa, Pb 0,05 ppm circa, Cu 10-15 ppm. Acqua 10-35%.

13.25.3 Attività di recupero: processo chimico per la neutralizzazione di acque acide per acido solforico con idrato di calcio; essicamento del prodotto fangoso per ottenere granuli [R5].

13.25.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: calcio solfato in granuli per utilizzo nei cementifici al posto del gesso.

13.26 Tipologia: Rifiuti a base di carbone costituiti da scarti di catodi anodi, spezzoni di carbone amorfo, coke, calcinato di petrolio, scuole di carbone usate e materiali incombustibili dell'alluminio [100306] [010202] [110203].

13.26.1 Provenienza: Demolizione delle celle elettroniche e produzione di elettrodi in grafite, produzione dell'alluminio per via elettronica.

13.26.2 Caratteristiche del rifiuto: spezzoni e polveri di carbone contenenti C fino al 98%, F fino al 20%, Al fino al 25%, S fino all'1%, cianuri liberi ≤ 500 ppm e ceneri < 8%.

13.26.3 Attività di recupero: previa separazione dell'asta metallica; macinazione e vagliatura:

a) altiforni per la produzione della ghisa come combustibili e additivi [R5];
b) forni elettrici nella produzione dell'acciaio, come diossifidanti e fluidificanti e ricarburanti [R5];
c) riutilizzo per la produzione di elettrodi [R5];
d) cementifici [R5].

13.26.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) ghisa nelle forme usualmente commercializzate;
b) acciai nelle forme usualmente commercializzate;
c) elettrodi nelle forme usualmente commercializzate;
d) cemento nelle forme usualmente commercializzate.

13.27 Tipologia: rifiuti da depurazione fumi dell'industria dei laterizi [101204] [101202] [101203] [101205].

13.27.1 Provenienza: abbattimento emissioni di fluoro mediamente composti di calcio.

13.27.2 Caratteristiche del rifiuto: residui composti da carbonati e idrati di calcio e composti silico-alluminosi e colloidali.

13.27.3 Attività di recupero: cementifici [R5].

13.27.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti: cemento nelle forme usualmente commercializzate.

13.28 Tipologia: soluzione reflua a base di solfuro di sodio [060302].

13.28.1 Provenienza: industria chimica.

13.28.2 Caratteristiche del rifiuto: solfuro di sodio 10-20% polisolfuri 6-8% acqua > 70% idrato sodico < 1% solfuro di carbonio < 1 ppm idrogeno solforato libero 3-4 ppm.

13.28.3 Attività di recupero: riutilizzo tal quale nell'industria conciaria in luogo del solfuro sodico 60-70% [R5].

13.29 Tipologia: Fluidi HALON compressi e liquefatti [160501].

13.29.1 Provenienza: Attività di manutenzione e/o smantellamento di apparecchiature e impianti antincendio e di inertizzazione.

13.29.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose: Fluidi HALON con contenimento di acqua < 60 ppm, acidi < 6 ppm, e particolato dai 30 ai 60 micron.

13.29.3 Attività di recupero: Svuotamento delle bombole, filtrazione del particolato, rimozione del contenuto d'acqua e separazione dell'azoto [R3].

13.29.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: Fluidi HALON con contenuto di acqua < 20 ppm, acidi < 2 ppm e particolato < 30 micron, nelle forme usualmente commercializzate.

14. RIFIUTI RECUPERABILI DA RSU E DA RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI PER LA PRODUZIONE DI CDR

14.1 Tipologia: rifiuti solidi urbani ed assimilati ad esclusione delle frazioni derivanti da raccolta differenziata [150101] [150102] [150103] [150105] [150106] [170201] [170203] [160103] [160105].

14.1.1 Provenienza: raccolta di RSU e di assimilati.

14.1.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti solidi urbani ed assimilati dopo separazione delle frazioni destinate a recupero di materia attuata mediante raccolta differenziata. Nella produzione di combustibile derivato da rifiuti

(CDR) è ammesso per una percentuale massima del 50% in peso l'impiego di rifiuti dichiarati assimilati agli effetti di tale recupero costituiti da:

- plastiche non clorurate
- poliaccoppiati
- gomme sintetiche non clorurate
- resine e fibre artificiali e sintetiche con contenuto di Cl < a 0,5% in massa;
- pneumatici fuori uso.

14.1.3 Attività di recupero: produzione di combustibile derivato da rifiuti (CDR) ottenuto attraverso cicli di lavorazione che ne garantiscano un adeguato potere calorifico, riducano la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile, contenuto di umidità e di sostanze pericolose in particolare ai fini della combustione; separazione; trattamento: triturazione, eventuali trattamenti di essiccamento, addensamento e pellettizzazione.

Il combustibile derivato da rifiuti deve avere le caratteristiche individuate alla voce 1 dell'allegato 3 al presente D.M.. L'utilizzo del CDR è, comunque, soggetto alle procedure di cui agli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Le fasi di ricevimento, stoccaggio, selezione dei rifiuti e produzione di CDR devono avvenire in ambiente chiuso, i punti di emissione in atmosfera devono essere dotati di sistemi per minimizzare gli odori che utilizzino le migliori tecnologie disponibili e di idonei impianti per l'abbattimento degli altri inquinanti fino ai limiti di emissione del DPR 24 maggio 1988, n. 203. Per le polveri il limite è fissato a 10 mg/Nm^3. Le aree di ricevimento, stoccaggio, eventuale selezione e produzione di CDR, comprese quelle eventuali per l'essiccamento e l'addensamento del rifiuto devono disporre di pavimentazione impermeabilizzata e di sistemi di raccolta di eventuale percolato.

L'impianto deve disporre di aree separate per lo stoccaggio delle frazioni di rifiuti risultanti dalle eventuali operazioni di selezione.

L'arca dell'impianto deve essere recintata.

15. RIFIUTI RECUPERABILI MEDIANTE PROCEDIMENTI DI DIGESTIONE ANAEROBICA

15.1 Tipologia: frazione organica da RSU e rifiuti speciali non pericolosi a matrice organica, recuperabili con processi di digestione anaerobica [020106] [020204] [020305] [020403] [020502] [020603] [020702] [020705] [030306] [190805] [200302] [200201] [200108].

15.1.1 Provenienza: raccolta differenziata di frazione umida dei rifiuti urbani e raccolta selettiva dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati a matrice organica.

l5.1.2 Caratteristiche del rifiuto: frazione organica da rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati a matrice organica.

15.1.3 Attività di recupero: produzione di biogas mediante:

- processo di digestione anaerobica previo eventuale trattamento di separazione dei materiali indesiderabili finalizzato a ottenere una matrice con contenuto di materiali indesiderabili massimo pari la 3% in peso sul tal quale e triturazione;

Si intende per digestione anaerobica il processo di trasformazione della sostanza organica da condursi in reattori chiusi (digestori), in completa assenza di ossigeno (anaerobiosi) con formazione di un gas costituito prevalentemente da CH_4 e CO_2 (biogas).

Le fasi di ricevimento, stoccaggio, selezione della frazione organica e produzione di biogas devono avvenire in ambiente chiuso; i punti di emissione in atmosfera devono essere dotati di sistemi per minimizzare gli odori che utilizzino le migliori tecnologie disponibili e di idonei impianti per l'abbattimento degli altri inquinanti fino ai limiti di emissione del DPR 203/88. Per le polveri il limite è fissato a 10 mg/Nm^3. L'impianto deve disporre di aree separate per lo stoccaggio delle frazioni di rifiuti risultanti dalle eventuali operazioni di selezione. L'area dell'impianto deve essere recintata. Il biogas derivato deve essere trattato per l'abbattimento del contenuto di particolato, HCl, H_2S, NH_3 e deve avere le caratteristiche individuate alla voce 2 dell'allegato 3 al presente D.M.: il suo utilizzo è, comunque, soggetto alle procedure di cui agli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

16. RIFIUTI COMPOSTABILI

16.1 Tipologia: rifiuti compostabili per la produzione di composti di qualità costituiti da:

a) frazione organica dei rifiuti solidi urbani raccolta separatamente [200108] [200302];
b) rifiuti vegetali di coltivazioni agricole [020103];
c) segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero [030102] [030101] [030103] [030301];
d) rifiuti vegetali derivanti da attività agro-industriali [020304] [020501] [020701] [020702] [020704];
e) rifiuti tessili di origine vegetale: cascami e scarti di cotone, cascami e scarti di lino, cascami e scarti di iuta, cascami e scarti di canapa [040201];
f) rifiuti tessili di origine animale cascami e scarti di lana, cascami e scarti di seta [040202];
g) deiezioni animali da sole o in miscela con materiale di lettiera o frazioni della stessa ottenute attraverso processi di separazione [020106];
h) scarti di legno non impregnato [150103] [200107] [030101] [030199];
i) carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate [200101] [150101];
j) fibra e fanghi di carta [030306];
k) contenuto dei prestomaci [020102];
l) rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale [200201].
m) fanghi di depurazione, fanghi di depurazione delle industrie alimentari [190804] [190805] [020201] [020204] [020301] [020305] [020403] [020502] [020603] [020705] [030302] [040107] [190602];
n) ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11 [100101] [100102] [100103].

16.1.1 Provenienza: i rifiuti di cui al punto 16.1 devono derivare rispettivamente da:

a) frazione umida derivante da raccolta differenziata di RSU;
b) coltivazione e raccolta dei prodotti agricoli;
c) attività forestali e lavorazione del legno vergine;
d) lavorazione dei prodotti agricoli;
e) e f) preparazione filatura, tessitura di fibre tessili vegetali ed animali;
g) allevamenti zootecnici e industria di trasformazione alimentare;
h) fabbricazione di manufatti di legno non impregnato, imballaggi, legno non impregnato (cassette, pallets);
i) e j) industria della carta;
k) industria della macellazione;

l) manutenzione del verde ornamentale;
m) impianti di depurazione, impianti di depurazione dell'industria alimentare;
n) impianti dedicati di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali.

16.1.2. Caratteristiche del rifiuto: i rifiuti di cui al punto 16.1 devono avere rispettivamente le seguenti caratteristiche:

a) il rifiuto deve essere costituito unicamente dalla frazione umida separata prima della raccolta degli RSU, esente da rifiuti pericolosi;
b) il rifiuto deve derivate dalle ordinarie pratiche agricole;
c) il rifiuto deve derivate dalla ordinarie pratiche forestali, da lavorazioni con trattamenti fisici o termici;
d) il rifiuto deve derivare da lavorazione con trattamenti fisici o termici senza impiego di sostanze denaturanti;
e) e f) i rifiuti non devono essere trattati con coloranti o comunque con sostanze tossiche;
h) il rifiuto non deve provenire da lavorazioni che prevedono l'impiego di trattamenti chimici;
i) e j) il rifiuto non deve essere costituito da carta e cartone per usi speciali trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo (carte autocopianti, termocopianti, accoppiati, poliaccoppiati, carte catramate, ecc.);
k) l'impiego dei rifiuti da macellazione è limitato a quelli definiti "a basso rischio" ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508;
l) il rifiuto deve essere costituito unicamente dalla frazione ligno-cellulosica derivante dalla manutenzione del verde ornamentale, escluso il materiale proveniente dallo spazzamento delle strade;
m) i fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'allegato IB del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35% sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50% per i fanghi derivanti da impianti di deputazione delle industrie alimentari.
n) le ceneri devono avere caratteristiche conformi al punto 18.11.2.

16.1.3. Attività di recupero: compostaggio attraverso un processo di trasformazione biologica aerobica delle matrici che evolve attraverso uno stadio termofilo e porta alla stabilizzazione ed umificazione della sostanza organica.

Il processo deve essere condotto in modo da assicurare:

- il controllo dei rapporti di miscelazione e delle caratteristiche chimico fisiche delle matrici organiche di partenza;
- il controllo della temperatura di processo;
- un apporto di ossigeno sufficiente a mantenere le condizioni aerobiche della massa.

La durata del processo non deve essere inferiore a 90 giorni comprendenti una fase di bio-ossidazione accelerata durante la quale viene assicurato un apporto di ossigeno alla massa mediante rivoltamento e/o aerazione, seguito da una fase di maturazione in cumulo. La temperatura deve essere mantenuta per almeno tre giorni oltre i 55 °C. La fase di stoccaggio delle nutrici e la fase di bio-ossidazione accelerata devono avvenire in ambiente confinato, ottenibile anche con coperture o paratie mobili, per il contenimento di polveri e di odori il cui controllo deve essere garantito tramite idonee misure e sistemi di abbattimento: tali disposizioni non sono obbligatorie per gli impianti che trattano unicamente le tipologie di cui alle lettere b), c) h) e l) del punto 16.1; tali impianti devono comunque assicurare il contenimento di polveri durante l'eventuale fase di triturazione. Le fasi di stoccaggio delle matrici, di bio-ossidazione accelerata, di post maturazione e di deposito del prodotto finito devono avvenire su superfici impermeabilizzate, dotate di sistemi di drenaggio e di raccolta delle acque reflue di processo, da inviare a depurazione o da riutilizzare nel ciclo di compostaggio. Per gli impianti che trattano solo le tipologie di cui alle lettere c), h) e l) tali disposizioni non sono obbligatorie qualora abbiano una capacità annua di trattamento inferiore a 1000 t di rifiuti.

16.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: composti con le caratteristiche indicate negli allegati alla legge 19 ottobre 1984, n. 748.

17. RIFIUTI RECUPERABILI CON PROCESSI DI PIROLISI E GASSIFICAZIONE

17.1 Tipologia: rifiuti solidi urbani ed assimilati ad esclusione delle frazioni omogenee derivanti da raccolta differenziata, combustibile da rifiuti (CDR) di cui al precedente punto 14 [150101] [150102] [150103] [150105] [150106] [170201] [170203] [160103] [160105].

17.1.1 Provenienza: raccolta di RSU e assimilati, ovvero impianti di produzione di CDR.

17.1.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti solidi urbani ed assimilati dopo separazione delle frazioni omogenee destinate a recupero di materia attuata mediante raccolta differenziata; CDR di cui al precedente punto 14.

17.1.3 Attività di recupero e condizioni: produzione di gas da pirolisi e gassificazione avente le caratteristiche individuate alla voce 12 dell'allegato 3 al presente DM.

Le fasi di ricevimento e stoccaggio degli RSU ed assimilati o del CDR devono avvenire in ambiente chiuso.

I punti di emissione in atmosfera devono essere dotati di sistemi per minimizzare gli odori che utilizzino le migliori tecnologie disponibili e di idonei impianti per l'abbattimento degli altri inquinanti fino ai limiti di emissione del DPR 203/88. Per le polveri il limite è fissato a 10 mg/Nm^3.

L'arca dell'impianto deve essere recintata.

Il gas derivato deve essere trattato per l'abbattimento dei contenuti di HCl, H_2S, NH_3 e polveri.

L'impianto di pirolisi non deve avere emissioni in atmosfera.

L'utilizzo dei gas è comunque soggetto alle procedure di cui agli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

18. RIFIUTI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI FERTILIZZANTI

18.1 Tipologia: ossa, residui di pulitura delle ossa, corna e unghie, penne e piume, residui carnei, sangue, residui di pesce, crisalidi [020202] [020203].

18.1.1 Provenienza: attività di macellazione dell'industria conciaria, dell'industria ittica e dell'allevamento del baco da seta.

18.1.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti di origine animale non contenenti sostanze pericolose.

18.1.3 Attività di recupero: produzione di fertilizzanti conformi alla L. 19 ottobre 1984, n. 748. Per gli impianti di recupero si applicano le disposizioni di cui al Dlgvo 508/92 [R3].

18.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: fertilizzanti conformi alla L. 19 ottobre 1984, n. 748, che prevedano l'utilizzo dei rifiuti di cui al punto 18.1.

18.2 Tipologia del rifiuto: scarti, peluria e pelucchi di lana e altre fibre di origine animale, rifilature e scarti di pelo è

[(N.d.R.: Testo mancante nella G.U.)]

[020102] [040202] [040206] [040101].

18.2.1 Provenienza: lavorazione della lana e suoi manufatti, ritagli dell'industria conciaria prima del trattamento conciante.

18.2.2 Caratteristiche del rifiuto: muti di origine animale non contenenti sostanze pericolose.

18.2.3 Attività di recupero: produzione di fertilizzanti conformi alla L. 19 ottobre 1984, n. 748 [R3].

18.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: fertilizzanti conformi alla L. 19 ottobre 1984, n. 748, che prevedano l'utilizzo dei rifiuti di cui al punto 18.2.

18.3 Tipologia del rifiuto: scarti solidi della lavorazione conciaria [040101].

18.3.1 Provenienza: industria conciaria.

18.3.2 Caratteristiche del rifiuto: scarti allo stato solido generati dalle operazioni meccaniche di scarnatura, rifilatura, spaccatura e smerigliatura delle pelli.

18.3.3 Attività di recupero: produzione di fertilizzanti conformi alla L. 19 ottobre 1984, n. 748 [R3].

18.3.4 Caratteristiche dei prodotti ottenuti: fertilizzanti conformi alla L. 19 ottobre 1984, n. 748, che prevedano l'utilizzo dei rifiuti di cui al punto 18.3.

18.4 Tipologia del rifiuto: borlande [020702] [020799] [020499].

18.4.1 Provenienza: industria saccarifera, vitivinicola, dell'alcool, del lievito e degli acidi organici ossidrilati.

18.4.2 Caratteristiche del rifiuto: residui allo stato solido o fluido della distillazione di sostanze zuccherine.

18.4.3 Attività di recupero: produzione di fertilizzanti conformi alla L. 19 ottobre 1984, n. 748 [R3].

18.4.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: fertilizzanti conformi alla L. 19 ottobre 1984, n. 748, che prevedano l'utilizzo dei rifiuti di cui al punto 18.4.

18.5 Tipologia: panelli [020399].

18.5.1 Provenienza: industria olearia.

18.5.2 Caratteristiche del rifiuto: residui della lavorazione di semi oleosi.

18.5.3 Attività di recupero: produzione di fertilizzanti conformi alla L. 19 ottobre 1984, n. 748. [R3].

18.5.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: fertilizzanti conformi alla L. 19 ottobre 1984, n. 748, che prevedano l'utilizzo dei rifiuti di cui al punto 18.5.

18.6 Tipologia: acque di vegetazione delle olive [020399].

18.6.1 Provenienza: industria olearia.

18.6.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuto liquido risultante dalla spremitura e lavorazione delle olive.

18.6.3 Attività di recupero: produzione di fertilizzante allo stato fluido conforme alla L. 19 ottobre 1984, n. 748 [R3].

18.6.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: fertilizzanti conformi alla L. 19 ottobre 1984, n. 748, che prevedano l'utilizzo dei rifiuti di cui al punto 18.6.

18.7 Tipologia: calce di defecazione e ceneri di calce [020402].

18.7.1 Provenienza: fabbricazione dello zucchero e industria per la produzione della calce.

18.7.2 Caratteristiche del rifiuto: frammenti e polvere di materiali calcarci contenenti silice, allumina, ossidi di ferro e sostanze organiche.

18.7.3 Attività di recupero: produzione di fertilizzanti conformi alla L. 19 ottobre 1984, n. 748 [R3].

18.7.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: fertilizzanti conformi alla L. 19 ottobre 1984, n. 748, che prevedano l'utilizzo dei rifiuti di cui al punto 18.7.

18.8 Tipologia: scorie di defosforazione [100903] [100202].

18.8.1 Provenienza: industria siderurgica.

18.8.2 Caratteristiche del rifiuto: residui a base di silicofosfati di calcio durante il processo di affinazione della ghisa fosforosa.

18.8.3 Attività di recupero e prescrizioni: produzione di fertilizzanti conformi alla L. 19 ottobre 1984, n. 748 [R3].

18.8.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: fertilizzante conforme alla L. 19 ottobre 1984, n. 748, che prevedano l'utilizzo dei rifiuti di cui al punto 18.8.

18.9 Tipologia: solfato di calcio precipitato, solfato ferroso, gesso di defecazione [060303] [020499].

18.9.1 Provenienza: residuo di fabbricazioni industriali, quali la fabbricazione dell'acido fosforico.

18.9.2 Caratteristiche del rifiuto: residuo a base di solfato di calcio o solfato ferroso: Pb < 30 mg/kg; Cd < 3 mg/kg.

18.9.3 Attività di recupero: produzione di fertilizzanti conformi alla L. 19 ottobre 1984, n. 748 [R3].

18.9.4 Caratteristiche dei prodotti ottenuti: fertilizzanti conformi alla L. 19 ottobre 1984, n. 748, che prevedano l'utilizzo dei rifiuti di cui al punto 18.9.

18.10 Tipologia del rifiuto: fosfato precipitato [060307].

18.10.1 Provenienza: processo di demineralizzazione delle ossa sgrassate.

18.10.2 Caratteristiche del rifiuto: residuo in polvere o in granuli a base di fosfato bicalcico, non contenente sostanze pericolose.

18.10.3 Attività di recupero: produzione di fertilizzanti conformi alla L. 19 ottobre 1984, n. 748.

18.10.4 Caratteristiche dei prodotti ottenuti: fertilizzante conforme alla L. 19 ottobre 1984, n. 748, che prevedano l'utilizzo dei rifiuti di cui al punto 18.10.

18.11 Tipologia: ceneri di combustione da sansa esausta e da materiali organici vari, di origine naturale [100101] [100102] [100103].

18.11.1 Provenienza: sansifici, impianti di incenerimento o pirolisi.

18.11.2 Caratteristiche del rifiuto: ceneri in polvere o in granuli non contenenti sostanze pericolose.

18.11.3 Attività di recupero: produzione di fertilizzan-

ti conformi alla L. 19 ottobre 1984, n. 748.

18.11.4 Caratteristiche delle materie prime e del prodotto ottenuto: fertilizzante conforme alla L. 19 ottobre 1984, n. 748, che prevedano l'utilizzo dei rifiuti di cui al punto 18.11.

18.12 Tipologia: deiezioni animali [020106].

18.12.1 Provenienza: allevamenti animali.

18.12.2 Caratteristiche del rifiuto: deiezioni di origine animale contenenti Zn massimo 2.500 mg/kg s.s.; Cu massimo 1.000 mg/kg s.s.

18.12.3 Attività di recupero: produzione di fertilizzanti conformi alla L. 19 ottobre 1984, n. 748.

18.12.4 Caratteristiche delle materie prime e del prodotto ottenuto: fertilizzante conforme alla L. 19 ottobre 1984, n. 748, che prevedano l'utilizzo dei rifiuti di cui al punto 18.12.

ALLEGATO 1
Suballegato 2

VALORI LIMITE E PRESCRIZIONI PER LE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO DI MATERIA DAI RIFIUTI NON PERICOLOSI

1. Determinazione dei valori limite per le emissioni conseguenti al recupero di materia da rifiuti non pericolosi in processi a freddo

Per i processi "a freddo" di recupero indicati nel suballegato 1 Allegato 1 quali:

- selezione
- deposito
- macinazione
- vagliatura
- omogeneizzazione
- produzione di conglomerati cementizi

i valori limite di emissione per gli agenti inquinanti sono fissati al valori minimi contenuti nelle disposizioni nazionali, legislative, regolamentari ed amministrative riferite ai cicli di produzione corrispondenti alle attività di recupero ridotti del 10% ovvero, qualora siano più restrittivi, ai valori contenuti nelle autorizzazioni ex DPR 203/88 ridotti del 10%.

2. Determinazione dei valori limite per le emissioni conseguenti al recupero di materia dai rifiuti non pericolosi in processi termici

2.1 Per i processi termici di recupero individuati nel suballegato 1 quali:

1. pirotrattamento
2. pirolisi e piroscissione
3. trattamenti termici
4. produzione di cemento
5. cicli metallurgici primari e secondari e idrometallurgici
6. raffinazione metallurgica
7. produzione di laterizi
8. produzione di ceramica
9. produzione di conglomerati e malte bituminose
10. produzione del vetro
11. produzione sostanze chimiche
12. cicli metallurgici in cui il residuo è utilizzato come correttivo o riducente

2.2 Il valore limite per ciascun agente inquinante e per il monossido di carbonio presenti nelle emissioni risultanti dal recupero di rifiuti non pericolosi sono convenzionalmente calcolati in base alla percentuale di rifiuto impiegata nel ciclo produttivo rispetto al totale della materia alimentata all'impianto secondo la formula seguente:

$$C = \frac{A\ \text{rifiuti} \times C\ \text{rifiuti} + A\ \text{processo} \times C\ \text{processo}}{A\ \text{rifiuto} + A\ \text{processo}}$$

A rifiuto = quantità oraria (espressa in massa) dei rifiuti non pericolosi alimentati all'impianto non corrispondente alla quantità massima prevista nella comunicazione.

C rifiuti = valori limite di emissione stabiliti nella successiva tabella.

A processo = quantità oraria (espressa in massa) di materia alimentata all'impianto (esclusi i rifiuti) corrispondente alla quantità minima prevista nella comunicazione.

C processo = valore limite di emissione per gli agenti inquinanti e del monossido di carbonio nei gas emessi dagli impianti quando vengono utilizzate materie prime tradizionali ovvero materie prime e prodotti (esclusi i rifiuti) conformi ai valori minimi contenuti nelle disposizioni nazionali legislative, regolamentari e amministrative ridotti del 10%. Nel caso siano più restrittivi, si applicano i valori limite di emissione che figurano nell'autorizzazione ex DPR 203/88 ridotti del 10%. Se i valori degli inquinanti e del CO e COT non sono fissati si utilizzano le emissioni reali ridotte del 10%. I valori di C processo sono riferiti allo stesso tempo di mediazione previsto alla successiva tabella.

C = valore limite totale delle emissioni per CO e per gli altri inquinanti riferiti allo stesso tempo di mediazione previsto alla successiva tabella. Il tenore di ossigeno di riferimento e quello relativo al processo se non diversamente individuato in conformità al D.M. 12/7/90.

2.3 Tabella

Durante il funzionamento degli impianti non devono essere superati

a) valori medi giornalieri:

1)	polvere totale	10 mg/m³
2)	sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (COT).	10 mg/m³
3)	cloruro di idrogeno (HCl) . . .	10 mg/m³
4)	floruro di idrogeno (HF)	1 mg/m³
5)	biossido di zolfo (SO_2)	50 mg/m³

b) valori medi su 30 minuti:

		A	B
1)	polvere totale	30 mg/m³	10 mg/m³
2)	sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (COT).	20 mg/m³	0 mg/m³
3)	cloruro di idrogeno (HCl) . . .	60 mg/m³	10 mg/m³
4)	floruro di idrogeno (HF)	4 mg/m³	2 mg/m³
5)	biossido di zolfo (SO_2)	200 mg/m³	50 mg/m³

c) valori medi durante il periodo di campionamento di 30 minuti come minimo e di 8 ore come massimo

1) cadmio e i suoi composti, espressi come cadmio (Cd) 2) tallio e i suoi composti, espressi come tallio (T1)	totale 0,05 mg/m³
3) mercurio e i suoi composti, espressi come mercurio (Hg)	0,05 mg/m³
4) antimonio e suoi composti, espressi come antimonio (Sb) 5) arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As) 6) piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb) 7) cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr) 8) cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co) 9) rame e suoi composti, espressi come rame (Cu) 10) manganese e suoi composti, espressi come manganese (Mn) 11) nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni) 12) vanadio e suoi composti, espressi come vanadio (V) 13) stagno e suoi composti, espressi come stagno (Sn)	totale 0,5 mg/m³

Questi valori medi si applicano anche ai metalli ed ai loro composti presenti nelle emissioni anche sotto forma di gas e vapore.

2.4 Durante il funzionamento degli impianti non devono essere superati i seguenti valori limite per le concentrazioni di monossido di carbonio (CO):

a) 50 mg/Nm³ di gas di combustione determinati come valore medio giornaliero;
b) 100 mg/Nm³ di gas di combustione di tutte le misurazioni determinate come valori medi su 30 minuti.

2.5 Non si deve tener conto degli agenti inquinanti e di CO che non derivano direttamente dalla utilizzazione di rifiuti come pure di CO se:

- maggiori concentrazioni di CO nel gas di combustione sono richieste dal processo di produzione;
- il valore C rifiuti (come precedentemente definito) per le diossine e i furani è rispettato.

2.6 I valori limite di emissione sono rispettati:

- se tutti i valori medi giornalieri non superano i valori limite di emissione stabiliti al paragrafo 2.3 lett. a) e al paragrafo 2.4 lett. a) e
- tutti i valori medi su 30 minuti non superano i valori limite di emissione di cui alla colonna A, paragrafo 2.3 lett. b) ovvero il 97% dei valori medi su 30 minuti rilevati nel corso dell'anno non superano i valori limite di emissione di cui alla colonna B, paragrafo 2.3, lett. b)
- se tutti i valori medi rilevati nel periodo di campionamento di cui al paragrafo 2.3, lett. e), non superano i valori limite di emissione stabiliti in tale capoverso se è rispettata la disposizione di cui al paragrafo 2.4, lett. b.

2.7 In ogni caso, tenuto conto dei rifiuti di cui viene effettuato il recupero, il valore limite totale delle emissioni (C) deve essere calcolato in modo da ridurre al minimo le emissioni nell'ambiente.

2.8 Per il tenore di ossigeno di riferimento è comunque fatto salvo quanto disposto all'art. 3 comma 2 del D.M. 12 luglio 1990.

2.9 Per il calcolo del valore di emissione di PCDD+PCDF come diossina equivalente si fa riferimento all'allegato 1 della direttiva 94/67/CE;

2.10 Il valore limite di emissione per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) si riferisce alla somma dei seguenti:

- Benz [a]antracene
- Dibenz[a,h]antracene
- Benzo[b]fluorantene
- Benzo[j]fluorantene
- Benzo[k]fluorantene
- Benzo[a]pirene
- Dibenzo[a,e]pirene
- Dibenzo[a,h]pirene
- Dibenzo[a,i]pirene
- Dibenzo[a,l]pirene
- Indeno [1,2,3 - cd]pirene

2.11 Fermo restando quanto disposto dalla decisione della Commissione concernente i metodi di misurazione armonizzati per la determinazione delle concentrazioni di massa di diossine e furani (C (97) 1159 def), relativamente ai metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni e per la periodicità dei controlli si applica quanto previsto nei decreti di attuazione del DPR 24 maggio 1988 n° 203: Per il campionamento e le analisi caratteristiche dei rifiuti valgono i metodi di cui alle norme UNI 9903. Al fine della verifica del rispetto delle concentrazioni degli inquinanti e degli altri parametri previsti per i rifiuti solidi, il confronto va effettuato con i valori medi ottenuti statisticamente mediante determinazioni su un numero di campioni rappresentativo del lotto in esame non inferiore a cinque. Nel caso di approvvigionamento non discontinuo i valori medi si riferiscono a determinazioni effettuate su sei campioni distribuiti uniformemente nell'arco delle 24 h.

ALLEGATO 2
Suballegato 1

NORME TECNICHE PER L'UTILIZZAZIONE DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI COME COMBUSTIBILI O COME ALTRO MEZZO PER PRODURRE ENERGIA

1. **Tipologia**: combustibile derivato da rifiuti (CDR) [190501]

1.1 **Provenienza**: impianti di produzione di CDR di cui al punto 14 dell'allegato 1

1.2 **Caratteristiche del rifiuto**: combustibile ottenuto da rifiuti con le seguenti caratteristiche:

P.C.I. minimo	sul tal quale	15.000 kJ/kg
Umidità	in massa	max 25%
Cloro	"	" 0,9%
Zolfo	"	" 0,6%
Ceneri	sul secco in massa	" 20%
Pb (volatile)	"	" 200 mg/kg
Cr	"	" 100 mg/kg
Cu (composti solubili)	"	" 300 mg/Kg
Mn	"	" 400 mg/kg
Ni	"	" 40 mg/kg
As	"	" 9 mg/kg
Cd+Hg	"	" 7 mg/kg

Per ciascuna partita di CDR deve essere certificata la temperatura di rammollimento delle ceneri.

1.3 Attività e metodi di recupero:

Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 1 può essere effettuata attraverso la combustione alle seguenti condizioni:

- impianti dedicati a recupero energetico dei rifiuti di potenza termica nominale non inferiore a 10 MW;
- impianti industriali di potenza termica nominale non inferiore a 20 MW per la co-combustione.

Gli impianti devono essere provvisti di:

- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non richiesto nei forni industriali);
- alimentazione automatica del combustibile;
- regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento (non richiesto nei forni industriali);
- controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, delle polveri, ossidi di azoto, acido cloridrico, della temperatura nell'effluente gassoso, nonché degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a) nonché della temperatura nella camera di combustione;

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:

- temperatura minima dei gas nella camera di combustione di 850°C raggiunta anche in prossimità della parete interna;
- tempo di permanenza minimo dei gas nella camera di combustione di 2 secondi;

e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri dell'11% in volume:

Zn (*) . . . . . .5 mg/Nm^3
Ossidi di azoto (come valore medio giornaliero) . . . . . .200 mg/Nm^3
PCDD + PCDF (come diossina equivalente) . . . . . .0,1 ng/Nm^3
(come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) . . . .0,01 mg/Nm^3
(come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)

per gli altri inquinanti si applicano i valori limite di emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato. Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali con combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla suballegato 3 del presente allegato. La co-combustione non è consentita nei forni per la produzione di calce alimentare.

2. Tipologia: biogas [190599]

2.1 Provenienza: fermentazione anaerobica metanogenica di rifiuti a matrice organica in processi di cui al punto 15 dell'Allegato 1 o da discarica.

2.2 Caratteristiche del gas: gas combustibile avente le seguenti caratteristiche:

Metano . . . . . .min. 30% vol
H_2S . . . . . .max 1.5% vol
P.C.I. sul tal quale . . . . . .min 12.500 kJ/Nm^3

(*) come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 h.

2.3 Attività e metodi di recupero: l'utilizzazione di biogas è consentita in impianti di conversione energetica di potenza termica nominale, superiore a 0,5 MW, anche integrati con il sistema di produzione del gas, con le caratteristiche di seguito indicate:

a) motori fissi a combustione interna che rispettano i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 5% in volume:
   Polveri (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora) . . .10 mg/Nm^3;
   HCl . . . . . .10 mg/Nm^3;
   Carbonio Organico Totale . . . . . .150 mg/Nm^3;
   HF . . . . . .2 mg/Nm^3;
   NOx . . . . . .450 mg/Nm^3;
   Monossido di carbonio . . . . . .500 mg/Nm^3;
   per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n° 203/1988 per le corrispondenti tipologie d'impianti che utilizzano combustibili gassosi.
   Negli impianti dedicati oltre i 6 MWt deve essere effettuato il controllo in continuo di:
   monossido di carbonio
   ossidi di azoto
   ossidi di zolfo
b) impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti o impianti industriali che garantiscano in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione ($CO_2/CO+CO_2$) minima del 99,0%;
   - che abbiano il controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso; negli impianti oltre i 6 MWt controllo in continuo anche degli ossidi di azoto e degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a) e che rispettino i valori limite di emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato rifeti ad un tenore di ossigeno nei fumi andri pari al 3% in volume.

   Non si applica il limite per le emissioni di ossido di zolfo. Il limite di Nox è fissato in 200 mg/Nm^3.
   Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali con combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla suballegato 3 del presente allegato.
   La co-combustione non è consentita nei forni per la produzione di calce alimentare.

3. Tipologia: scarti vegetali [020103] [020107] [020301] [020303] [020304] [020701] [020704].

3.1 Provenienza: attività agricole, forestali e di prima lavorazione di prodotti agroalimentari; impianti di estrazione di olio di vinacccioli, industria distillatoria, industria enologica e ortofrutticola, produzione di succhi di frutta e affini, industria olearia.

3.2 Caratteristiche del rifiuto: residui colturali pagliosi (cereali, leguminose da granella, piante oleaginose, ecc.); residui colturali legnosi (sarmenti di vite, residui di potature di piante da flutto, ecc.); residui da estrazione forestale; residui-colturali diversi (stocchi e tutoli di mais, steli di sorgo, di tabacco, di girasole, di canapa, di cisto, ecc.); residui di lavorazione (pula, lolla, residui fini di trebbiatura, gusci, ecc.), sanse esauste, vinacce esauste, vinaccioli, farina di vinaccioli, residui di frutta, buccette e

altri residui vegetali.

3.3 Attività e metodi di recupero:

Il recupero energetico del rifiuto, di cui al punto 3 può essere effettuato attraverso la combustione alle seguenti condizioni:

impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti o impianti industriali.

Detti impianti dovranno essere provvisti di:

- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non richiesto nei forni industriali);
- alimentazione automatica del combustibile;
- regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento (non richiesto nei forni industriali);
- controllo in continuo del monossido di carbonio, dell'ossigeno e della temperatura nell'effluente gassoso (non obbligatorio per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 1 MW);

negli impianti oltre i 6 MWt controllo in continuo anche degli ossidi di azoto e degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a), ad esclusione del fluoruro di idrogeno.

Per le emissioni devono essere rispettati i valori limite di emissioni fissati nel suballegato 2 del presente allegato e i seguenti limiti con un tenore di ossigeno nei fumi anidri dell'11% in volume:

NOx (come valore medio giornaliero) . . . . . .200 mg/Nm³
NOx (come valore medio orario)
ove non previsto il controllo in continuo . . . . .400 mg/Nm³

Per gli impianti con potenza termica nominale inferiore a 1 MW il limite di emissione delle polveri è di 50 mg/Nm³ e il limite di emissione di CO è di 100 mg/Nm³ come valori medi giornalieri, per le attività stagionali di durata non superiore a 120 giorni il limite alle emissioni di CO è di 300 mg/Nm³.

Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali con combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla suballegato 3 del presente allegato.

4. Tipologia: Rifiuti della lavorazione del legno e affini non trattati [030101] [030102] [030103] [030301] [150103] [170201] [200107].

4.1 Provenienza: industria della carta, del sughero e del legno (I^ e II^ lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e compensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per l'edilizia, pallets ed imballaggi, ecc.).

4.2 Caratteristiche del rifiuto:

Scarti anche in polvere a base esclusivamente di legno vergine o sughero vergine o componenti di legno vergine.

4.3 Attività e metodi di recupero:

Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 4 può essere effettuato attraverso la combustione alle seguenti condizioni:

impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti o impianti industriali.

Detti impianti dovranno essere provvisti di:

- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non richiesto nei forni industriali);
- alimentazione automatica del combustibile;
- regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento (non richiesto nei forni industriali);
- controllo in continuo del monossido di carbonio, dell'ossigeno e della temperatura nell'effluente gassoso (non obbligatorio per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 1 MW).

negli impianti oltre i 6 MWt controllo in continuo anche degli ossidi di azoto e altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a) ad esclusione del fluoruro di idrogeno.

Per le emissioni devono essere rispettati i valori limite di emissioni fissati nel suballegato 2 del presente allegato e i seguenti limiti con un tenore di ossigeno nei fumi anidri dell'11% in volume:

NOx (come valore medio giornaliero) . . . . . .200 mg/Nm³
NOx (come valore medio orario)
ove non previsto il controllo in continuo . . . . .400 mg/Nm³

Per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 1 MW il limite di emissione delle polveri è di 50 mg/Nm³, e il limite di emissione di CO e di 100 mg/Nm³ come valori medi giornalieri.

Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali con combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla suballegato 3 del presente allegato.

5. Tipologia: rifiuti da fibra tessile [040201] [040203]

5.1 Provenienza: industria tessile

5.2 Caratteristiche del rifiuto: scarti, anche in polvere, di fibre tessili di origine animale o vegetale derivanti dalla filatura e tessitura.

5.3 Attività e metodi di recupero: il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 5 può essere effettuato attraverso la combustione alle seguenti condizioni:

in impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti o impianti industriali.

Detti impianti dovranno essere provvisti di:

- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non richiesto nei forni industriali);
- alimentazione automatica del combustibile;
- regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento (non richiesto nei forni industriali);
- controllo in continuo del monossido di carbonio, dell'ossigeno e della temperatura nell'effluente gassoso (non obbligatorio per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 1 MW).

negli impianti oltre i 6 MWt controllo in continuo anche degli ossidi di azoto e degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a), ad esclusione del fluoruro di idrogeno. Per le emissioni devono essere rispettati i valori limite di emissioni fissati nel suballegato 2 del presente allegato e i seguenti limiti con un tenore di ossigeno nei fumi anidri dell'11% in volume:

NOx (come valore medio giornaliero) . . . . . .200 mg/Nm³
NOx (come valore medio orario)
ove non previsto il controllo in continuo . . . . .400 mg/Nm³

Per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 1 MW il limite di emissione delle polveri è di 50 mg/Nm³ e il limite di emissione di CO e di 100 mg/Nm³, come valori medi giornalieri.

Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali con combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla suballegato 3 del presente allegato.

6. Tipologia: rifiuti della lavorazione del legno e affini trattati [030102] [030103] [200107].

6.1 Provenienza: industria del legno (I^ e II^ lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e compensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per l'edilizia, ecc.)

6.2 Caratteristiche del rifiuto: scarti e agglomerati anche in polvere a base esclusivamente legnosa e vegetale contenenti un massimo di resine fenoliche dell'1% e privi di impregnanti a base di olio di catrame o sali CCA, aventi inoltre le seguenti caratteristiche:

- un contenuto massimo di resine urea-formaldeide o melanina-formaldeide o urea-melanina-formaldeide del 20% (come massa secca/massa secca di pannello);
- un contenuto massimo di resina a base di difenilmetandiisocianato dell'8% (come massa secca/massa secca di pannello);
- un contenuto massimo di Cloro dello 0,9% in massa;
- un contenuto massimo di additivi (solfato di ammonio, urea-esametilentetrammina) del 10% (come massa secca/massa secca di resina).

6.3 Attività e metodi di recupero: il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 6 può essere effettuata attraverso la combustione alle seguenti condizioni:

impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti o impianti industriali di potenza termica nominale non inferiore a 1 MW.

Detti impianti devono essere provvisti di:

- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non richiesto nei forni industriali);
- alimentazione automatica del combustibile;
- regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento (non richiesto nei forni industriali);
- controllo in continuo del monossido di carbonio, dell'ossigeno e della temperatura nell'effluente gassoso;
- negli impianti oltre i 6 MWt controllo in continuo degli ossidi di azoto e degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a).

Devono inoltre rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi anidri dell'11% in volume:

NOx (come valore medio giornaliero) . . . . .200 mg/Nm^3
NOx (come valore medio orario)
ove non previsto il controllo in continuo . . . . .400 mg/Nm^3
PCDD + PCDF (come diossina equivalente)
(come valore medio rilevato per un periodo
di campionamento di 8 ore) . . . . . .0,1 ng/Nm^3
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.)
(come valore medio rilevato per un periodo
di campionamento di 8 ore) . . . . . .0,01 mg/Nm^3

per gli altri inquinanti si applicano i valori limite di emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato.

Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali con combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla suballegato 3 del presente allegato.

La co-combustione non è consentita nei forni per la produzione di calce alimentare.

7. Tipologia: rifiuti della lavorazione del tabacco [020304].

7.1 Provenienza: trasformazione industriale del tabacco e la fabbricazione di prodotti da fumo.

7.2 Caratteristiche del rifiuto:

Scarti e cascami di lavorazioni costituiti dalle polveri, fresami e costoline di tabacco vergine e rigenerato, provenienti dalla trasformazione industriale del tabacco e dalla fabbricazione di prodotti da fumo aventi un P.C.I. (potere calorifico inferiore) sul secco minimo di 8.000 kJ/kg ed una umidità massima del 16%.

7.3 Attività e metodi di recupero:

Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 7 può essere effettuata attraverso la combustione alle seguenti condizioni:

impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti o impianti industriali.

Detti impianti devono essere provvisti di:

- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non richiesto nei forni industriali);
- alimentazione automatica del combustibile;
- regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento (non richiesto nei forni industriali);
- controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso (non obbligatorio per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 1 MW);
- negli impianti oltre i 6 MWt controllo in continuo degli ossidi di azoto e degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a) ad esclusione del fluoruro di idrogeno.

Devono inoltre rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi anidri dell'11% in volume:

NOx (come valore medio giornaliero) . . . . .200 mg/Nm^3
NOx (come valore medio orario)
ove non previsto il controllo in continuo . . . . .400 mg/Nm^3
PCDD + PCDF (come diossina equivalente)
(come valore medio rilevato per un periodo
di campionamento di 8 ore) . . . . . .0,1 ng/Nm^3
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.)
(come valore medio rilevato per un periodo
di campionamento di 8 ore) . . . . . .0,01 mg/Nm^3

per gli altri inquinanti si applicano i valori limite di emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato. Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali con combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla suballegato 3 del presente allegato. La co-combustione non è consentita nei forni per la produzione di calce alimentare.

8. Tipologia: rifiuti di legno impregnato con preservante a base di creosoto e con preservante a base di sali [170201].

8.1 Provenienza: attività di disinstallazione di infrastrutture quali linee ferroviarie, linee di telecomunicazioni e linee elettriche.

8.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti di legno impregnato con olio di catrame oppure con sali CCA (rame, cromo e arsenico).

8.3 Attività e metodi di recupero: il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 8 può essere effettuata attraverso la combustione in impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW.

Gli impianti devono essere provvisti di:

- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
- alimentazione automatica del combustibile;
- regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
- controllo continuo dell'ossigeno, dell'ossido di carbonio, ossidi di azoto e della temperatura nell'effluente gassoso, degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1 lettera a) nonché della temperatura nella camera di combustione.

Gli impianti devono garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:

- temperatura minima dei gas nella camera di combustione, di 850°C raggiunta anche in prossimità della parete interna;
- tempo di permanenza minimo dei gas nella camera di combustione di 2 secondi;
- tenore di ossigeno nei fumi min. 6% in volume

e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri dell'11% in volume:

Ossidi di azoto (come valore medio giornaliero) . . . . . .200 mg/Nm³

PCDD + PCDF (come diossina equivalente) (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore) . . . . . .0,1 ng/Nm³

Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore) . . . . . .0,01 mg/Nm³

per gli altri inquinanti si applicano i valori limite di emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato.

9. Tipologia: scarti di pulper [030307]

9.1 Provenienza: industria della carta

9.2 Caratteristiche del rifiuto: scarti di cartiera, derivanti dallo spappolamento della carta da macero costituiti da una miscela di materiali plastici, legno, residui di carta, frammenti di vetro, materiale ghiaioso e metallico aventi le seguenti caratteristiche:

Umidità		in massa	max	30%
P.C.I. minimo	sul tal quale			12.500 kJ/kg
Ceneri	"	in massa	max	10%
Cloro	"	"	"	0,9%
Zolfo	"	"	"	0,5%
Pb+Cr+Cu+Mn+Zn	"	"	"	900 mg/kg
Pb	sul secco		"	200 mg/kg
Cr	"		"	50
Cu	"		"	300
Mn	"		"	150
Ni	"		"	20
As	"		"	9
Cd+Hg	"		"	7

9.3 Attività e metodi di recupero: il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 9 può essere effettuato attraverso la combustione in impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW.

Detti impianti devono essere provvisti di:

- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
- alimentazione automatica di combustibile;
- regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
- controllo continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, ossidi di azoto, della temperatura nell'effluente gassoso, degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a) nonché della temperatura nella carriera di combustione.

Gli impianti devono garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti:

- temperatura minima dei gas nella camera di combustione di 850°C raggiunta anche in prossimità della parete interna;
- tempo di permanenza minimo dei gas nella camera di combustione di 2 secondi;
- tenore di ossigeno nei fumi min. 6% in volume;

e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri dell'11% in volume:

Zn (*) . . . . . .5 mg/Nm³

Ossidi di azoto (come valore medio giornaliero) . . . . . .200 mg/Nm³

PCDD + PCDF (come diossina equivalente) (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore) . . . . . .0,1 ng/Nm³

Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore) . . . . . .0,01 mg/Nm³

per gli altri inquinanti si applicano i valori limite di emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato.

10. Tipologia: fanghi essiccati di depurazione di acque reflue [190805].

10.1 Provenienza: processi di depurazione.

10.2 Caratteristiche del rifiuto: fanghi con le seguenti caratteristiche:

Umidità		in massa	max	20%
P.C.I. minimo	sul tal quale		min	8.500 kJ/kg
Zolfo	"	in massa	max	0.6%
Cloro	organico sul secco		"	1 mg/kg
Pb	"		"	200 mg/kg
Cr			"	100 mg/kg
Cu			"	300 mg/kg
Mn			"	400 mg/kg
Ni			"	40 mg/kg
As			"	9 mg/kg
Cd+Hg			"	7 mg/kg

10.3 Attività e metodi di recupero: il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 10 può essere effettuata attraverso la combustione in impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW.

Detti impianti devono essere provvisti di:

- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
- alimentazione automatica di combustibile;
- regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
- controllo continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, ossidi di azoto e della temperatura nell'effluente gassoso, degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a) e della temperatura nella camera di combustione.

Gli impianti devono garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:

- temperatura minima dei gas nella camera di combustione, di 850°C raggiunta anche in prossimità della parete interna;
- tempo di permanenza minimo dei gas nella camera di combustione di 2 secondi;
- tenore di ossigeno nei fumi min. 6% in volume.

e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri dell'11% in volume:

Zinco (*) . . . . . .5 mg/Nm³

(*) Come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 h.

Ossidi di azoto (come valore medio giornaliero) . . . . . .200 mg/Nm³
PCDD + PCDF (come diossina equivalente) (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore) . . . . . .0,1 ng/Nm³
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore) . . . . . .0,01 mg/Nm³

per gli altri inquinanti si applicano i valori limite di emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato.

11. Tipologia: gas derivati [190199]

11.1 Provenienza: impianti di pirolisi e/o gassificazione di rifiuti di cui al punto 17 dell'Allegato 1.

11.2 Caratteristiche del gas:

Gas derivante da processi di pirolisi e/o di gassificazione aventi le seguenti caratteristiche:

P.C.I.	min. 4.500 kJ/Nm³	gas secco
H_2S	2 mg/Nm³	"
Polveri	10 mg/Nm³	"
HCl	5 mg/Nm³	"
NH_3	1 mg/Nm³	"

11.3 Attività e metodi di recupero: l'utilizzazione di gas derivati è consentita in impianti di conversione energetica di potenza termica nominale superiore a 6 MW, anche integrati con il sistema di produzione del gas, con le caratteristiche di seguito indicate:

a) turbina a gas: si applicano i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso anidro del 15%:

Monossido di carbonio (media giornaliera) . . . . . .80 mg/Nm³ (**)
Ossidi di azoto . . . . . .80 " (***)
Polveri (media oraria) . . . . . .5 "
HCl " . . . . . .5 "
HF " . . . . . .2 "
Cd+Tl " . . . . . .0,05 "
Hg " . . . . . .0,05 "
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn (media oraria) . . . . . .0,5 "
Carbonio organico totale (media oraria) . . . . .10 "
PCDD + PCDF (come diossina equivalente) (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore) . . . . . .0,1 ng/Nm³
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore) . . . . . 0,01 mg/Nm³

per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.P.R. 203/88 per le corrispondenti tipologie di impianti.

Deve essere effettuato il controllo in continuo di CO e Nox;

b) motori fissi a combustione interna: si applicano i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 5% in volume:

Polveri (media oraria)	10	mg/Nm³
Monossido di carbonio (media giornaliera)	300	"
HCl (media oraria)	10	"
HF (media oraria)	2	"
Cd+Tl (media oraria)	0,05	"
Hg (media oraria)	0,05	"
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Min+Ni+V+Sn (media oraria)	0,5	"
Ossidi di azoto (media giornaliera)	450	"
Carbonio Organico Totale (media oraria)	150	"
PCDD + PCDF (come diossina equivalente) (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)	0,1	ng/Nm³
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)	0,01	mg/Nm³

per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n° 203/1988 per le corrispondenti tipologie d'impianti.

Negli impianti oltre i 6 MWt deve essere effettuato il controllo in continuo del monossido di carbonio e degli ossidi di azoto.

c) altri impianti di combustione:

detti impianti devono essere provvisti di:

- controllo continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, ossidi di azoto e della temperatura nell'effluente gassoso anidro, degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a).

Si applicano altresì i seguenti valori limite di emissione riferiti a un tenore di ossigeno nei fumi pari al 3% in volume:

PCDD + PCDF (come diossina equivalente) (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore) . . . . . .0,1 ng/Nm³
NOx (come valore medio giornaliero) . . . . .200 mg/Nm³
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore) . . . . . .0,01 mg/Nm³

per gli altri inquinanti si applicano i valori limite di emissione fissati al suballegato 2 del presente allegato.

Nel caso di impiego simultaneo con combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla suballegato 3 del presente allegato.

La co-combustione non è consentita nei forni per la produzione di calce alimentare.

12. Tipologia: fanghi essiccati di depurazione di acque dell'industria cartaria, fanghi oleosi dell'industria petrolifera, [030302] [030304] [030305] [030306] [050106].

12.1 Provenienza: processi di depurazione.

12.2 Caratteristiche del rifiuto: fanghi con le seguenti caratteristiche:

Umidità		in massa	max 20%
P.C.I. minimo	sul tal quale		6.000 kJ/kg
Zolfo	"	in massa	max 0.6%
Cloro organico	sul tal quale	in massa	" 0,9 mg/kg
Pb	sul secco		" 200 mg/kg
Cr	"		" 100 "
Cu	"		" 300 "
Mn	"		" 300 "
Ni	"		" 30 "
As	"		" 10 "
Cd+Hg	"		" 7 "

12.3 Attività e metodi di recupero: il recupero ener-

(**) Il limite è ridotto a 70 mg/Nm³ per impianti di potenza termica superiore a 15 MW

(***) Il limite è, ridotto a 60 mg/Nm³ per impianti di potenza termica superiore a 15 MW

getico del rifiuto di cui al punto 11 può essere effettuata attraverso la combustione in impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW.

Detti impianti devono essere provvisti di:

- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
- alimentazione automatica di combustibile;
- regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
- controllo continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, ossidi di azoto e della temperatura nell'effluente gassoso, degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1 lettera a) e della temperatura della camera di combustione.

Gli impianti devono garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:

- temperatura minima dei gas nella camera di combustione, di 850°C raggiunta anche in prossimità della parete interna;
- tempo di permanenza minimo dei gas nella camera di combustione di 2 secondi;
- tenore di ossigeno nei fumi min. 6% in volume

e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri dell'11% in volume:

Zinco (*) . . . . . .5 mg/Nm³
Ossidi di azoto (come valore
medio giornaliero) . . . . . .200 mg/Nm³
PCDD + PCDF (come diossina equivalente)
(come valore medio rilevato per un periodo
di campionamento di 8 ore) . . . . . .0,1 ng/Nm³
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.)
(come valore medio rilevato per un periodo
di campionamento di 8 ore) . . . . . .0,01 mg/Nm³

per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato.

13 Tipologia: residuo di carbon fossile, residui di coke metallurgico [1603202]

13.1 Provenienza: industria siderurgica.

13.2 Caratteristiche del rifiuto: carbon fossile e coke in varia pezzatura compreso polveri, con presenza di terreno o materiali inerti.

P.C.I. min. 16.000 kJ/kg;
Umidità ≤ 8% in massa per il residuo di carbon fossile
≤ 6% in massa per i residui di coke metallurgico
Zolfo max 2% in massa per il residuo di carbon fossile
max 1,5% in massa per i residui di coke

13.3 Attività e metodi di recupero: il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 14 può essere effettuato attraverso la combustione:

- in impianti dedicati al recupero energetico dei rifiuti di potenza termica nominale non inferiore a 20 MW;
- in altri impianti industriali di potenza termica nominale non inferiore a 50 MW;

alle seguenti condizioni:

- temperatura minima dei gas nella camera di combustione, di 850°C raggiunta anche, in prossimità della parete interna;
- tempo di permanenza minimo dei gas nella camera di combustione di 2 secondi;
- deve essere garantito il controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e della temperatura nell'effluente gassoso, nonché degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a) nonché della temperatura della camera di combustione;

e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri del 6% in volume:

Ossidi di azoto (come valore
medio giornaliero) . . . . . .200 mg/Nm³
PCDD + PCDF (come diossina equivalente)
(come valore medio rilevato per un periodo
di campionamento di 8 ore) . . . . . .0,1 ng/Nm³
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.)
(come valore medio rilevato per un periodo
di campionamento di 8 ore) . . . . . .0,01 mg/Nm³

per gli altri inquinanti si applicano i valori limite di emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato.

Nel caso di impiego simultaneo con combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve eccedere il 40% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla suballegato 3 del presente allegato. La co-combustione è consentita solo in impianti dotati di sistemi di abbattimento degli ossidi di zolfo.

14 Tipologia: pollina [020106]

14.1 Provenienza: allevamenti avicoli.

14.2 Caratteristiche del rifiuto: residuo organico costituito da escrementi del pollame e materiale di lettiera a base vegetale avente le seguenti caratteristiche al momento dell'impiego:

P.C.I.	minimo	sul tal quale	8.000 kJ/kg
Cu	(composti solubili)	sul tal quale	max 35 mg/kg
Cd	"	"	mg/kg
Pb	"	"	mg/kg
Ni	"	"	mg/kg

14.3 Attività di recupero e condizioni: il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 14 può essere effettuata attraverso la combustione in impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW. Detti impianti devono essere provvisti di:

- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
- alimentazione automatica del combustibile;
- regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
- controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e della temperatura nell'effluente gassoso, nonché degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a);

Gli impianti devono rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi anidri dell'11% in volume:

Zn (*) . . . . . .5 mg/Nm³
NOx (come valore medio giornaliero) . . . . .200 mg/Nm³
PCDD + PCDF (come diossina equivalente)
(come valore medio rilevato per un periodo
di campionamento di 8 ore) . . . . . .0,1 ng/Nm³
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.)
(come valore medio rilevato per un periodo
di campionamento di 8 ore) . . . . . .0,01 mg/Nm³

per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato.

(*) Come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 h

ALLEGATO 2
Suballegato 2

DETERMINAZIONE DEI VALORI LIMITE
E PRESCRIZIONE PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA
DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO DI ENERGIA
DAI RIFIUTI NON PERICOLOSI

1. Durante il funzionamento non devono essere superati:

a) *valori medi giornalieri:*

1)	polvere totale	10 mg/m³
2)	sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (COT)	10 mg/m³
3)	cloruro di idrogeno (HCl)	10 mg/m³
4)	fluoruro di idrogeno (HF)	1 mg/m³
5)	biossido di zolfo (SO_2)	50 mg/m³

b) *valori medi su 30 minuti:*

		A	B
1)	polvere toltale	30 mg/m³	10 mg/m³
2)	sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (COT)	20 mg/m³	10 mg/m³
3)	cloruro di idrogeno (HCl)	60 mg/m³	10 mg/m³
4)	fluoruro di idrogeno (HF)	4 mg/m³	2 mg/m³
5)	biossido di zolfo (SO_2)	200 mg/m³	50 mg/m³

c) *tutti i valori medi durante il periodo di campionamento di 1 ora:*

1)	cadmio e i suoi composti, espressi come cadmio (Cd)	totale 0,05 mg/m³
2)	tallio e i suoi composti, espressi come tallio (Tl)	
3)	Mercurio e i suoi composti, espressi come mercurio (Hg)	0,05 mg/m³
4)	Antimonio e suoi composti, espressi come antimonio (Sb)	totale 0,5 mg/m³
5)	Arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As)	
6)	Piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb)	
7)	Cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr)	
8)	Cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co)	
9)	Rame e i suoi composti, espressi come rame (Cu)	
10)	Manganese e i suoi composti, espresso come manganese (Mn)	
11)	Nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni)	
12)	Vanadio e suoi composti, espressi come vanadio (V)	
13)	Stagno e suoi composti, espressi come stagno (Sn)	

Questi valori medi si applicano anche ai metalli ed ai loro composti presenti nelle emissioni in forma di gas o vapori.

2. Durante il funzionamento degli impianti non devono essere superati i seguenti valori limite nelle emissioni per le concentrazioni di monossido di carbonio (CO), se non diversamente indicato nel suballegato 1:

a) 50 mg/Nm³ di gas di combustione determinati come valore medio giornaliero;

b) 100 mg/Nm³ di gas di combustione di tutte le misurazioni determinate come valori medi su 30 minuti.

3. I valori limite di emissione sono rispettati:
- se tutti i valori medi giornalieri non superano i valori limite di emissione stabiliti al paragrafo 2. lett. a) e al paragrafo 1 lett. a) e
- tutti i valori medi su 30 minuti non superano i valori limite di emissione di cui alla colonna A, paragrafo 1 lett. b) ovvero il 97% dei valori medi su 30 minuti rilevati nel corso dell'anno non superano i valori limite di emissione di cui alla colonna B, paragrafo 1, lett. b);
- se tutti i valori medi rilevati nel periodo di campionamento di cui al paragrafo 1, lett. e), non superano i valori limite di emissione stabiliti in tale paragrafo;
- se è rispettata la disposizione di cui al paragrafo 2, lett. b.

4. Per il tenore di ossigeno di riferimento è comunque fatto salvo quanto disposto all'art. 3 comma 2 del D.M. 12 luglio 1990.

5. Per il calcolo del valore di emissione di PCDD + PCDF come diossina equivalente si fa riferimento all'allegato 1 della direttiva 94/67/CE.

6. Il valore limite di emissione per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) si riferisce alla somma dei seguenti:
- Benz [a]antracene
- Dibenz[a,h]antracene
- Benzo[b]fluorantene
- Benzo[j]fluorantene
- Benzo[k]fluorantene
- Benzo[a]pirene
- Dibenzo[a,e]pirene
- Dibenzo[a,h]pirene
- Dibenzo[a,i]pirene
- Dibenzo[a,l]pirene
- Indeno [1,2,3 - cd]pirene

7. Fermo restando quanto disposto dalla decisione della Commissione concernente i metodi di misurazione armonizzati per la determinazione delle concentrazioni di massa di diossine e furani (C (97) 1159 def), relativamente ai metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni e per la periodicità dei controlli si applica quanto previsto nei decreti di attuazione del DPR 24 maggio 1988 n° 203. Per il campionamento e le analisi caratteristiche dei rifiuti valgono i metodi di cui alle norme UNI 9903. Al fine della verifica del rispetto delle concentrazioni degli inquinanti e degli altri parametri previsti per i rifiuti solidi, il confronto va effettuato con i valori medi ottenuti statisticamente mediante determinazioni su un numero di campioni rappresentativo del lotto in esame non inferiore a cinque. Nel caso di approvvigionamento non discontinuo i valori medi si riferiscono a determinazioni effettuate su sei campioni distribuiti uniformemente nell'arco delle 24 h.

ALLEGATO 2
Suballegato 3

DETERMINAZIONE DEI VALORI LIMITE PER LE EMISSIONI DOVUTE AL RECUPERO DI RIFIUTI COME COMBUSTIBILE O ALTRO MEZZO PER PRODURRE ENERGIA TRAMITE COMBUSTIONE MISTA DI RIFIUTI E COMBUSTIBILI TRADIZIONALI

1. I valori limite per ciascun inquinante e per il monossido di carbonio risultanti dalla co-combustione di rifiuti e combustibili devono essere calcolati come segue:

$$C = \frac{V\ \text{rifiuto} \times C\ \text{rifiuto} + V\ \text{processo} \times C\ \text{processo}}{V\ \text{rifiuto} + V\ \text{processo}}$$

V rifiuto = volume dei gas emessi derivante dalla combustione dei soli rifiuti in quantità corrispondente alla massima prevista nella comunicazione, determinato in base ai rifiuti che hanno il più basso potere calorifico. Se il calore prodotto risultante dall'incenerimento di rifiuti è inferiore al 10% del calore totale prodotto dall'impianto, V rifiuti va calcolato dalla quantità (fittizia) di rifiuti che, combusti, equivalgono ad un calore prodotto del 10%, a calore totale dell'impianto costante.

C rifiuto = valori limite di emissione stabiliti nelle singole voci del suballegato 1 e nel suballegato 2 per gli impianti destinati ad utilizzare soltanto rifiuti.

V processo = volume dei gas emessi derivanti dal processo inclusa la combustione dei combustibili ammessi ai sensi della normativa vigente (esclusi i rifiuti) del tipo e nella quantità minima prevista nella comunicazione, determinato sulla base del tenore di ossigeno, al quale le emissioni devono essere normalizzate come stabilito nelle norme nazionali.

C processo = valori limite di emissione dei relativi inquinanti e del monossido di carbonio nei gas emessi dall'impianto quando vengono utilizzati i combustibili ammessi ai sensi della normativa vigente (esclusi i rifiuti) conformi ai valori minimi contenuti nelle disposizioni nazionali legislative, regolamentari e legislative ridotte del 10%. Nel caso siano più restrittivi si applicano i valori limite di emissione che figurano nell'autorizzazione ex DPR 203/88 ridotti del 10%. Se i valori degli inquinanti, di CO e di COT non sono fissati, si utilizzano le emissioni reali ridotte del 10%; i valori di processo sono riferiti allo stesso tempo di mediazione di cui al suballegato 2 ed alle singole voci del suballegato 1.

C = valore limite totale delle emissioni per CO e per gli altri inquinanti riferiti allo stesso tempo di mediazione di cui al suballegato 2 ed alle singole voci del suballegato 1. Il tenore di ossigeno di riferimento è calcolato sulla base del tenore di riferimento relativo al rifiuto e quello relativo al processo, come individuato dal D.M. 12/7/90, rispettando il rapporto dei volumi parziali.

Nota. Ai soli fini del calcolo della formula di cui al punto 1, i valori limite per la polvere totale, COT, HCl, HF e SO_2 sono unicamente quelli individuati alla lett. a) della tabella in sub.2.

Per i valori limite di polveri totali, SO_2, NOx, CO e COT i valori C rifiuto, C processo e C sono espressi come valori medi giornalieri. A tal fine, il valore medio giornaliero di C processo è assunto pari al 115% del medesimo valore fissato su base mensile.

Per i valori di IPA, PCDD ÷ PCDF i valori di C rifiuto, C processo e C devono essere espressi come valori medi riferiti a 8 ore.

Per i valori dei metalli i valori di C rifiuto, C processo e C devono essere espressi come valori medi orari.

2. La misurazione continua di HF può essere omessa se vengono utilizzate fasi di trattamento per HCl che garantiscono che il valore limite di emissione per lo stesso parametro HCl espresso sia come valore medio giornaliero che come valore medio su trenta minuti non venga superato. In questo caso le emissioni di HF sono soggette a misurazioni mensili.

3. Non si deve tenere conto degli agenti inquinanti e di CO che non derivano direttamente dalla combustione di rifiuti o di combustibili, come pure di CO derivante dalla combustione se:

- maggiori concentrazioni di CO nel gas di combustione sono richieste dal processo di produzione;
- il valore C rifiuti (come precedentemente definito) per le diossine e i furani è rispettato.

4. In ogni caso, tenuto conto dei rifiuti di cui è stato autorizzato il coincenerimento, il valore limite totale delle emissioni (C) deve essere calcolato in modo da ridurre al minimo le emissioni nell'ambiente.

5. Per il tenore di ossigeno di riferimento è comunque fatto salvo quanto disposto all'art. 3 comma 2 del D.M. 12 luglio 1990.

6. Per il calcolo del valore di emissione di PCDD ÷ PCDF come diossina equivalente si fa riferimento all'allegato 1 della direttiva 94/67/CE.

7. Il valore limite di emissione per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) si riferisce alla somma dei seguenti:

- Benz [a]antracene
- Dibenz[a,h]antracene
- Benzo[b]fluorantene
- Benzo[j]fluorantene
- Benzo[k]fluorantene
- Benzo[a]pirene
- Dibenzo[a,e]pirene
- Dibenzo[a,h]pirene
- Dibenzo[a,i]pirene
- Dibenzo[a,l]pirene
- Indeno [1,2,3 - cd]pirene

8. Fermo restando quanto disposto dalla decisione della Commissione concernente i metodi di misurazione armonizzati per la determinazione delle concentrazioni di massa di diossine e furani (C (97) 1159 def), relativamente ai metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni e per la periodicità dei controlli si applica quanto previsto nei decreti di attuazione del DPR 24 maggio 1988 n° 203: Per il campionamento e le analisi caratteristiche dei rifiuti valgono i metodi di cui alle norme UNI 9903. Al fine della verifica del rispetto delle concentrazioni degli inquinanti e degli altri parametri previsti per i rifiuti solidi, il confronto va effettuato con i valori medi ottenuti statisticamente mediante determinazioni su un numero di campioni rappresentativo del lotto in esame non inferiore a cinque. Nel caso di approvvigionamento non discontinuo i valori medi si riferiscono a determinazioni effettuate su sei campioni distribuiti uniformemente nell'arco delle 24 h.

9. Per i primi 24 mesi gli accertamenti dei limiti di emissione mediante controllo in continuo degli inquinanti sono accompagnati dall'esecuzione in parallelo di campagne

analitiche con misurazioni puntuali a carico del gestore dell'impianto in accordo con l'autorità di controllo.

ALLEGATO 3

TEST DI CESSIONE

Principio del metodo

L'eluizione dei componenti viene effettuata tramite immersione del campione in acqua deionizzata, la quale viene rinnovata ad intervalli di tempo prestabiliti, per un totale di durata della prova di 16 giorni.

1. Materiale da sottoporre ad analisi

Il campione da sottoporre ad analisi deve essere nella stessa forma fisica in cui si prevede l'impiego. Il campione da sottoporre ad analisi deve essere rappresentativo della totalità del materiale da esaminare, e comunque non meno di 100 mg. Per i materiali inertizzati il test va condotto dopo un periodo sufficientemente lungo dalla loro preparazione (un mese minimo) al fine di minimizzare le variazioni dovute ai cambiamenti nella struttura porosa e nella fase minerale. Determinare il volume (Vp) del materiale da sottoporre ad analisi in litri, ed il peso in Kg.

2. Reagenti

Usare solo reagenti puri per analisi e acqua deionizzata.
Acido nitrico, concentrazione 1M HNO_3.

3. Attrezzature e strumentazione

I contenitori utilizzati debbono poter essere chiusi al fine di evitare l'esposizione all'anidride carbonica atmosferica che può causare variazioni di pH. Infatti la riproducibilità del test è alterata da variazioni del pH della soluzione estraente durante il test.

Tali contenitori possono essere in polietilene, polipropilene o altri materiali, purché non contaminino gli eluati con gli elementi che debbono essere ricercati. La grandezza dei contenitori deve essere tale che possa contenere un rapporto in peso tra campione e soluzione estraente uguale a 5. Inoltre la grandezza del contenitore deve permettere che il campione possa essere immerso almeno 2 cm sotto il livello dell'acqua. Nel caso di campione monolitico, sul fondo del contenitore va posto un supporto al fine di permettere un contatto diretto di tutta la superficie del campione con l'acqua.

Lavare i contenitori prima dell'uso con una soluzione di acido nitrico 1M e di seguito sciacquare con acqua deionizzata al fine di rimuovere ogni traccia dell'acido.

I filtri utilizzati devono avere un diametro dei pori di 0,45 µm.

I filtri prima dell'uso devono essere lavati con la soluzione di acido nitrico 1M al fine di allontanare eventuali contaminanti.

I contenitori per la conservazione delle soluzioni di eluizione ottenute devono essere in polietilene o altri materiali simili. Lavare tali contenitori con soluzione di acido nitrico 1M prima dell'uso.

Per la determinazione nelle soluzioni estraenti dei microelementi metallici di interesse si possono utilizzare metodi strumentali scientificamente validi, quali ad esempio: la spettrofotometria di assorbimento atomico, la spettrofotometria a plasma indotto (ICP) ecc.

4. Determinazione dei componenti eluiti dai campioni solidi analizzati

Procedura

Lavaggio dei recipienti con acido nitrico 1M e successivamente risciacquati varie volte con acqua deionizzata.

Il test va condotto ad una temperatura di 20 ± 5 C.

Registrare la temperatura media durante ogni intervallo del test.

Porre nel recipiente un volume d'acqua pari a V=5 X Vp.

Il campione deve essere immerso completamente e la parte superiore del campione deve essere almeno 2 cm al di sotto della superficie dell'acqua.

Rinnovare l'acqua del recipiente dopo 2, 8, 24, 48, 72, 102, 168, e 384 ore (16 giorni). Prendere accuratamente nota dei tempi di rinnovo della fase liquida.

Nel primo o nei primi due cicli di eluizione si possono verificare fenomeni di rilascio superficiale.

Filtrare e/o comunque separare le soluzioni estraenti ottenute da ciascuno step eventualmente con una membrana filtrante (*) e acidificare il campione dopo la misurazione del pH e della conducibilità con acido nitrico 1M a pH=2. Non acidificare una parte della soluzione estraente per analizzare gli anioni (solfati, nitrati, cloruri).

Analizzare i campioni acidificati prima possibile, ma tutti in un'unica sequenza analitica secondo una procedura standardizzata.

Le determinazioni analitiche per la ricerca dei microinquinanti andranno effettuate su ogni soluzione ottenuta dalle otto fasi di eluizione (2, 8, 24, 48, 72, 102, 168, e 384 ore) ricercando i parametri significatavi e rappresentativi del campione in esame. Il confronto con i valori limite stabiliti nella tabella seguente andrà effettuato con un valore risultante dalla sommatoria delle concentrazioni riscontrate nelle soluzioni ottenute nelle singole otto fasi di estrazione. Mentre per il parametro pH il range 5,5-12 andrà rispettato per ognuna delle soluzioni ottenute nelle 8 fasi estrattive.

(*) Se il test viene effettuato su materiali di granulometria fine, nella fase di filtrazione tali materiali possono rimanere adesi sul filtro; pertanto ove possibile si dovrà unire tale materiale alla fase solida filtrata e procedere ai successivi step di eluizione.

TABELLA

Parametri	Unità di misura	Concentrazioni limite
Nitrati	mg/l NO_3	50
Fluoruri	mg/l F	1,5
Solfati	mg/l SO_4	250
Cloruri	mg/l Cl	200
Cianuri	µg/l Cn	50
Bario	mg/l Ba	1
Rame	mg/l Cu	0.05
Zinco	mg/l Zn	3
Berillio	µg/l Be	10
Cobalto	µg/l Co	250
Nichel	µg/l Ni	10
Vanadio	µg/l V	250
Arsenico	µg/l As	50
Cadmio	µg/l Cd	5
Cromo totale	µg/l Cr	50
Piombo	µg/l Pb	50
Selenio	µg/1 Se	10
Mercurio	µg/l Hg	1
Amianto	mg/l	30
COD	mg/l	30
pH		5.5 < > 12,0

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA **11 febbraio 1998**

Disposizioni integrative al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, in materia di disciplina delle pronunce di compatibilità ambientale, di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6

(G.U. n. 72 del 27 marzo 1998)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la direttiva n. 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 1988, n. 377, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991 n. 13;

Visto il comma 1 dell'art. 40 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita europee che prevede che il Governo definisca le condizioni, i criteri e le norme tecniche per l'applicazione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva n. 85/337/CEE, concernente la valutazione d'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

Considerata la necessità di dare urgente e completa attuazione alla direttiva n. 85/337/CEE, anche in considerazione del parere motivato del 7 luglio 1993, con il quale la Commissione delle Comunita europee ha invitato la Repubblica italiana a prendere le misure necessarie per la sottoposizione alla valutazione dell'impatto ambientale dei progetti di cui all'allegato II alla citata direttiva quando questi abbiano un impatto ambientale importante;

Considerato che taluni progetti indicati nell'allegato II alla direttiva n. 85/337/CEE riguardanti in particolare il settore energetico, minerario ed i materiali radioattivi hanno rilevanza nazionale e che pertanto la valutazione dell'impatto ambientale degli stessi deve essere disciplinata secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successivi decreti attuativi;

Considerato che appare opportuno modificare le soglie relativamente al settore delle dighe e degli aeroporti, in modo che solo i progetti a rilevanza nazionale siano disciplinati secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successivi decreti attuativi;

Considerato che il provvedimento in esame assume carattere provvisorio ed urgente, in vista della successiva ridefinizione delle competenze in materia tra Stato e Regioni, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il paere del Consiglio di Stato, reso dall'adunanza generale del 17 aprile 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

DECRETA:

Art. 1

1. Nell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988 n. 377, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 27

aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 22 agosto 1992, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"n) oleodotti e gasdotti di lunghezza superiore a 40 km e diametro superiore o uguale a 800 mm, esclusi quelli disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526;

o) stoccaggio di prodotti chimici, petrolchimici con capacità complessiva superiore a 80.000 m^3;

stoccaggio superficiale di gas naturali con una capacità complessiva superiore a 80.000 m^3;

stoccaggio di prodotti di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva superiore a 40.000 m^3

stoccaggio di prodotti petroliferi liquidi di capacità complessiva superiore a 80.000 m^3;

p) impianti termoelettrici con potenza elettrica complessiva superiore a 50 MW con esclusione di quelli con potenza termica fino a 300 MW di cui agli accordi di programma previsti dall'art. 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

q) impianti per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti;

r) stoccaggio di prodotti combustibili solidi con capacità complessiva superiore a 150.000 t;

s) impianti di gassificazione e liquefazione;

t) impianti destinati:

al ritrattamento di combustibili nucleari irradiati; alla produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari; al trattamento di combustibile nucleare irradiato o residui altamente radioattivi; esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di dieci anni) di combustibile nucleare irradiato o residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari irradiati, per la raccolta e il trattamento di residui radioattivi;

u) attività minerarie per la ricerca, la coltivazione ed il trattamento minerallurgico delle sostanze minerali di miniera ai sensi dell'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n.1443, e successive modifiche, ivi comprese le pertinenziali discariche di residui derivanti dalle medesime attività ed alle relative lavorazioni, i cui lavori interessino direttamente aree di superficie complessiva superiore a 20 ettari.".

2. Nell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro: per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base; per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base; per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti); per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi; per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico; per la fabbricazione di esplosivi; ".

3. L'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988 è soppresso.

4. Nell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

" g) tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 m di lunghezza; autostrade e strade riservate alla circolazione automobilistica o tratti di esse, accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate e sulle quali sono vietati tra l'altro l'arresto e la sosta di autoveicoli; strade extraurbane, o tratti di esse, a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie; ".

5. Nell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

"l) impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 m o che determinano un volume d'invaso superiore ad

1.000.000 m^3, nonché impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 m^3.".

6. All'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-bis. Con successivo provvedimento sono individuate le caratteristiche tecniche delle opere e degli impianti di cui al comma 1, cui non si applica la procedura prevista dall'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in quanto hanno esclusivamente o essenzialmente lo scopo di sviluppare e provare nuovi metodi o prodotti, salvo che se ne preveda l'utilizzazione per più di un anno.".

7. Le norme tecniche concernenti gli studi di impatto ambientale per le categorie di opere di cui al comma 1 e la definizione delle modifiche progettuali da sottoporre a valutazione di impatto ambientale sono emanate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2

1. La disciplina di cui al presente decreto non si applica ai progetti che alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all'art. 1, comma 7, abbiano ottenuto la concessione o autorizzazione da parte dell'autorità competente, ovvero ai progetti già disciplinati con legge regionale in materia di valutazione di impatto ambientale o rientranti nelle competenze primarie previste dagli statuti speciali dei soggetti istituzionali.

Art. 3

1. Il presente decreto cessa di avere efficacia all'attuazione dei decreti legislativi previsti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

DECRETO LEGISLATIVO **25 febbraio 1998, n. 90**

Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose

(G.U. n. 84 del 10 aprile 1998)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 38 e l'articolo 1, comma 5;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52;

Vista la direttiva 92/32/CEE, del Consiglio del 30 aprile 1992, recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE, del Consiglio del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e alla etichettatura delle sostanze pericolose;

Vista la direttiva 91/410/CEE, della Commissione del 22 luglio 1991, recante quattordicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE;

Vista la legge 29 maggio 1974, n. 256;

Vista la direttiva 93/67/CEE, della commissione del 20 luglio 1993, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE;

Vista la direttiva 93/90/CEE, della Commissione del 29 ottobre 1993, relativa all'elenco delle sostanze di cui all'articolo 13, paragrafo 1, quinto trattino, della direttiva 67/548/CEE;

Vista la direttiva 93/105/CE, della Commissione del 25 novembre 1993, che stabilisce l'allegato VII D, contenente le informazioni necessarie alla redazione dei fascicoli tecnici di cui all'articolo 12 della settima modifica della direttiva 67/548/CEE;

Vista la direttiva 96/56/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 settembre 1996, che modifica la direttiva 67/548/CEE;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998;

sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo la parola: "preparati" sono inserite le seguenti: "allorché tali sostanze siano immesse sul mercato comunitario";
b) al comma 2, lettera h), il secondo periodo è soppresso.

Art. 2

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), dopo la parola: "sostanza" e dopo la parola: "monomeriche" è inserito il seguente segno di interpunzione: ",";
b) al comma 2, lettera c), le parole: "sono infiammabili" sono sostituite dalle seguenti: "si infiammano".

Art. 3

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legi-

slativo 3 febbraio 1997, n. 52, la parola: "rischio" è sostituita dalla seguente: "pericolo".

Art. 4

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "all'articolo 13", le parole: "comma 5" sono soppresse;
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
" a) sono state notificate all'unità di notifica ai sensi del presente decreto;".

Art. 5

1. All'articolo 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola: "soggetti", sono inserite le seguenti: "di cui al comma 1";
b) al comma 3, le parole: "dal notificante" sono sostituite dalle seguenti: "dal fabbricante, dall'importatore".

Art. 6

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, le parole: "ciascuno dei" sono sostituite dalle seguenti: "tutti i".

Art. 7

1. All'articolo 13, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera e), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali sostanze sono quelle elencate in allegato A; con decreto del Ministro della sanità si provvede ad integrare tale allegato in conformità alle integrazioni disposte in sede comunitaria";
b) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) i polimeri, ad eccezione di quelli contenenti 2 per cento o più, in forma legata, di una sostanza non inclusa nell'EINECS;".

Art. 8

1. All'articolo 16, comma 11, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, le parole: "comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "comma 3".

Art. 9

1. All'articolo 17, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, dopo la parola: "risultati", la virgola è soppressa.

Art. 10

1. All'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, la parola: "prima" è soppressa.

Art. 11

1. Alla tabella B, parte B, punto 4.2, le parole: "Tabella I" sono sostituite dalle seguenti: "Tabella B".

Art. 12

1. All'allegato A al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, nella parentesi, le parole: "articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 13".

2. All'allegato II del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, nel titolo, la parola: "rischio" è sostituita dalla seguente "pericolo".

3. All'allegato VII, parte D, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera C, terzo capoverso, le parole: "paragrafo 1 della direttiva 67/548/CEE" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1";
b) alla lettera C.1.1, punto 3.6.1, primo capoverso, le parole:
"paragrafo 1 della direttiva 67/548/CEE" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1".

CIRCOLARE DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO **5 marzo 1998, n. 3434/c**

Circolare esplicativa per la denuncia annuale dei rifiuti prodotti e gestiti per l'anno 1997 ai sensi della legge n. 70/1994

(G.U. n. 58 dell'11 marzo 1998)

Alle camere di commercio
All'Unioncamere

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del coordinamento amministrativo
Al Ministero dell'ambiente
Agli UU.PP.I.C.A.
All'ANPA
Alle regioni
Alle associazioni di categoria
A Infocamere
All'Ist. Guglielmo Tagliacarne

Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1997, n. 33, modificato e integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 novembre 1997, n. 261, detta la nuova normativa in materia di rifiuti, prevedendo la denuncia annuale dei rifiuti prodotti e gestiti ai fini del "Catasto" da effeffuarsi con le modalità stabilite dalla legge n. 70/1994.

La denuncia per il 1997 si dovrà effettuare tra il 1° gennaio e il 30 aprile 1998, utilizzando il modello e le relative istruzioni per la compilazione previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 1997, n. 80 (di seguito denominati MUD). Per tener conto del decreto legislativo n. 22/1997, e successive modificazioni e integrazioni, appare quindi opportuno fornire i seguenti chiarimenti e indicazioni, sul cui contenuto è stato acquisito il parere favorevole della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio coordinamento amministrativo, e del Ministero dell'ambiente.

Soggetti tenuti alla presentazione del MUD

I soggetti tenuti alla presentazione del MUD sono quelli indicati all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni, il quale rispetto alla comunicazione dell'anno precedente:

prevede la dichiarazione, limitatamente ai rifiuti pericolosi, anche per gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile con un volume di affari annuo superiore a lire quindici milioni; restano esentati in ogni caso quelli con volume d'affari inferiore a tale soglia;

prevede la dichiarazione anche per i commercianti e intermediari, i quali:

a) per i rifiuti effettivamente detenuti, nella scheda RIF del MUD indicheranno le quantità nei campi relativi alle specifiche attività di gestione, allegando i necessari moduli compilati;
b) per i rifiuti gestiti senza effettiva detenzione, nel campo "Nome codificato del rifiuto" della Scheda RIF del MUD, premetteranno al nome del rifiuto, "Commercio di" (ad es. "Commercio di ghiaia e rocce triturate di scarto"), allegando i necessari moduli compilati;

esenta, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti.

Sezione rifiuti

L'art. 11 del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni prevede, al comma 1, che i dati debbano essere comunicati utilizzando il Catalogo europeo dei rifiuti (CER) riportato in allegato allo stesso decreto; quindi a tale Catalogo ci si dovrà riferire per attribuire i codici rifiuto di sei cifre da riportare nel MUD.

Ai fini della "Classificazione" del rifiuto non sarà più necessario barrare le caselle "rifiuto speciale" o "rifiuto tossico e nocivo" in quanto la codifica del suddetto Catalogo europeo dei rifiuti, unitamente all'allegato D del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modificazio-

ni e integrazioni, individua in maniera univoca il rifiuto medesimo e le sue caratteristiche di pericolosità.

Per quanto riguarda i rifiuti relativi alle attività di deposito preliminare e messa in riserva previste dal decreto legislativo n. 22/1997, art. 6, comma 1, lettera l), e successive modificazioni e integrazioni, e quelle di deposito temporaneo, previste alla successiva lettera m) del medesimo comma, andranno dichiarati nel campo "stoccaggio provvisorio" della scheda RIF, indicandone la giacenza al 31 dicembre 1997.

Sezione rifiuti solidi urbani (RSU).

L'art. 11 del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni prevede che la comunicazione dovrà essere effettuata dai comuni, dai loro consorzi o comunità montane o aziende speciali con finalità di smaltimento dei rifiuti. Nel caso di comunicazioni effettuate dai consorzi, o dalle comunità montane o dalle aziende speciali, al fine di mantenere il riferimento all'unità territoriale, il soggetto comunicante presenterà per ciascun Comune servito la sezione anagrafica e la scheda RSU-Comune relative, nonché l'elenco riepilogativo di cui all'allegato 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 1997, anche nel caso che la compilazione non sia effettuata su supporto informatico. A partire dal prossimo anno saranno richiesti, come previsto dal decreto legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni, anche i costi di gestione e per ammortamenti tecnici e finanziari degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti. Si allega alla presente una scheda, non obbligatoria in proposito, che verrà compilata da parte dei soggetti interessati. L'iniziativa ha carattere puramente sperimentale e consentirà, attraverso i dati forniti, di mettere a punto su base più concreta la versione definitiva della scheda per la prossima annualità. I costi in parola andranno indicati in milioni di lire utilizzando le regole di approssimazione indicate nelle istruzioni del MUD (ad es. 22.516.000 lire verranno dichiarati riportando nelle apposite caselle "22" e 22.556.000 lire riportando "23").

Nella scheda RSU-Impianto l'indicazione "Stoccaggio ex art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982" deve intendersi, ai fini della dichiarazione, applicabile secondo le modifiche introdotte con l'art. 13 del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

Software di compilazione

L'Unioncamere modificherà il software di compilazione su supporto informatico per la presentazione del MUD, al fine di renderlo compatibile con le indicazioni e i chiarimenti di cui alla presente circolare.

Diffusione

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai fini della necessaria informazione a tutti i soggetti interessati.

CODICE FISCALE
/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

COSTI DI GESTIONE ANNUALI
(in milioni di lire)

Costi di gestione, complessivi /_/_/_/_/_/_/_/
di cui:

Costi totali per ammortamenti /_/_/_/_/_/_/_/
di cui:

- tecnici /_/_/_/_/_/_/_/
- finanziari /_/_/_/_/_/_/_/

DECRETO MINISTERIALE **11 marzo 1998, n. 141**

Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica

(G.U. n. 108 del 12 maggio 1998)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", ed in particolare l'articolo 18, commi 2, lettera a), e 4, e l'articolo 28;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, recante integrazioni e modifiche al predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Tenuto conto che il riciclaggio, il recupero di materia e, ove il potere calorifico del rifiuto lo consenta, il recupero energetico costituiscono, nell'ordine, attività prioritarie nell'ambito della gestione dei rifiuti;

Vista la direttiva 96/59/CE concernente lo smaltimento dei PCB/PCT;

Visto l'elenco dei rifiuti pericolosi, istituito ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE, riportato nell'allegato " D" al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 settembre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. UL/98/04532 del 12 marzo 1998;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1
Smaltimento in discarica dei rifiuti

1. I rifiuti possono essere smaltiti in discarica solo se accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Le caratteristiche di pericolo di cui all'allegato I proprie dei singoli rifiuti pericolosi sono individuate sulla base dell'allegato II.

3. Il gestore della discarica è tenuto ad accertare che i rifiuti siano accompagnati dal formulario di identificazione di cui al comma 1, nonché a verificare:
a) che in base alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione il rifiuto può essere conferito in discarica;
b) che le caratteristiche dei rifiuti conferiti corrispondono a quelle riportate nel formulario di identificazione.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al conferimento in discarica di rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti domestici.

Art. 2
Divieto di smaltimento in discarica di rifiuti

1. È vietato smaltire in discarica le seguenti tipologie di rifiuti:
a) rifiuti allo stato liquido;
b) rifiuti classificati in base ai criteri fissati nell'allegato I Esplosivi (H1) e/o Comburenti (H2);
c) rifiuti con un punto di infiammabilità < 55* C.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4,

dalla data di entrata in vigore del presente decreto è altresì vietato smaltire in discarica le seguenti tipologie di rifiuti:

a) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale > 1%;
b) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale > 5%;
c) rifiuti sanitari a rischio infettivo (Categoria di rischio H9 di cui all'All. I);
d) rifiuti della produzione di principi attivi per presidi medicochirurgici e prodotti fitosanitari;
e) rifiuti che contengono o sono contaminati da policlorodifenili, policlorotrifenili, monometiltetraclorodifenilmetano, monometildiclorodifenilmetano, monometildibromodifenilmetano in quantità superiore a 25 ppm;
f) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e/o furani di cui all'allegato III in quantità superiore a 10 ppb da calcolarsi sulla base dei fattori di tossicità equivalente di cui allo stesso allegato III;
g) rifiuti che contengono sostanze lesive dello strato di ozono stratosferico presenti tal quali nel rifiuto o che si possano generare a seguito di processi di degradazione;
h) rifiuti che contengono sostanze chimiche nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo i cui effetti sull'uomo e o sull'ambiente non siano noti.

Art. 3
Identificazione e catalogazione dei rifiuti pericolosi

1. Il gestore della discarica è tenuto a predisporre apposita documentazione o mappatura atta ad individuare, con riferimento alla provenienza ed alla allocazione, il settore e la trincea della discarica dove è smaltito il rifiuto pericoloso.

2. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del registro di cui all'articolo 12, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 4
Norme transitorie

1. Lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto è consentito in conformita' alle prescrizioni ed alle norme tecniche previste dalle autorizzazioni vigenti fino al 31 dicembre 1999.

2. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO I

CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI

H1 "Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplo-dere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;

H2 "Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;

H3-A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati:
- liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o
- che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
- solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o
- gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o
- che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;

H3-B "Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21°C e inferiore o pari a 55°C;

H4 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocate una reazione infiammatoria;

H5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;

H6 "Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;

H7 "Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la fre-

quenza;

H8 "Corrosivo" sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;

H9 "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;

H10 "Teratogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;

H11 "Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;

H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;

H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;

H14 "Ecotossico": sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente.

Note

1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo "tossico" (e "molto tossico"), "nocivo", "corrosivo" e "irritante" e' effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose [1], nella versione modificata dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio [2].

2. Per quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche "cancerogeno", "teratogeno" e "mutageno" e riguardo all'attuale stato delle conoscenze, precisazioni supplementari figurano nella guida per la classificazione e l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte II D) della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 83/467/CEE della Commissione [3].

Metodi di prova

I metodi di prova sono intesi a conferire un significato specifico alle definizioni di cui all'allegato III.

I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 84/449/CEE della Commissione [4] o dalle successive direttive della Commissione che adeguano al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE. Questi metodi sono basati sui lavori e sulle raccomandazioni degli organismi internazionali competenti, in particolare su quelli dell'OCSE.

(1) G.U. n. L 196 del 16.8.1967, pag. 1.
(2) G.U. n. L 259 del 15.10.1979, pag. 10
(3) G.U. n. L 257 del 16.9.1983, pag. 1.
(4) G.U. n. L 251 del 19.9.1984, pag. 1.

ALLEGATO II

ELENCO DEI RIFIUTI PERICOLOSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4 DELLA DIRETTIVA 91/689/CEE (13)

Codice CER	Designazione
02	RIFIUTI PROVENIENTI DA PRODUZIONE, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, CACCIA, PESCA ED ACQUICOLTURA
0201	RIFIUTI DELLE PRODUZIONI PRIMARIE
020105	Rifiuti agrochimici H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H14, H3A e H3B
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA, POLPACARTONE, PANNELLI E MOBILI
0302	RIFIUTI DEI TRATTAMENTI CONSERVATIVI DEL LEGNO
030201	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati H04, H05, H06, H07, H3A e H3B
030202	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14, H3A e H3B
030203	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici H02, H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
030204	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici H02, H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
04	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE
0401	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA DELLA LAVORAZIONE DELLA PELLE
040103	Bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida H04, H05, H06, H10, H3A e H3B
0402	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA TESSILE
040211	Rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura H04, H05, H06, H14, H3A e H3B
05	RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
0501	RESIDUI OLEOSI E RIFIUTI SOLIDI
050103	Morchie e fondi di serbatoi H04, H05, H07, H13, H14, H3B
050104	Fanghi acidi da processi di alchilazione H04, H05, H07, H08, H14, H3A e H3B
050105	Perdite di olio H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
050107	Catrami acidi H04, H07, H08, H11, H14, H3A e H3B
050108	Altri catrami H04, H05, H06 H07, H10, H11, H14, H3A e H3B
0504	FILTRI DI ARGILLA ESAURITI
050401	Filtri di argilla esauriti H02, H04, H05, H06, H07, H10, H11, H13, H14, H3A e H3B

0506	RIFIUTI DAL TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
050601	Catrami acidi H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14
050603	Altri catrami H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14, H3B
0507	RIFIUTI DAL PROCESSO DI PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE
050701	Fanghi contenenti mercurio H05, H06, H11, H13, H14, H3A e H3B
0508	RIFIUTI DELLA RIGENERAZIONE DELL'OLIO
050801	Filtri di argilla esauriti H02, H04, H05, H06, H08, H10, H11, H13, H14, H3A
050802	Catrami acidi H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14
050803	Altri catrami H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14, H3B
050804	Rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione del l'olio H04, H05, H06, H08, H10, H11, H13, H14, H3A
06	RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI
0601	SOLUZIONI ACIDE DI SCARTO
060101	Acido solforoso e solforico H04, H05, H06, H08
060102	Acido cloridrico H04, H05, H06, H08
060103	Acido fluoridrico H04, H05, H06, H0
060104	Acido fosforoso e fosforico H04, H05, H06, H08
060105	Acido nitroso e nitrico H02, H04, H05, H06, H08
060199	Rifiuti non specificati altrimenti H04, H05, H06, H08
0602	SOLUZIONI ALCALINE
060201	Idrossido di calcio H04, H05, H06, H08
060202	Soda H04, H05, H06, H08
060203	Ammoniaca H04, H05, H06, H08, H14
060299	Rifiuti non specificati altrimenti H04, H05, H06, H08
0603	SALI E LORO SOLUZIONI
060311	Sali e soluzioni contenenti cianuri H04, H05, H06, H08, H12, H13, H14
0604	RIFIUTI CONTENENTI METALLI
060402	Sali metallici (tranne 060300) H02, H04, H05, H06, H08, H13, H14
060403	Rifiuti contenenti arsenico H04, H05, H06, H08, H12, H13, H14
060404	Rifiuti contenenti mercurio H04, H05, H06, H08, H11, H12, H13, H14
060405	Rifiuti contenenti altri metalli pesanti H04, H05, H06, H08, H12, H13, H14
0607	RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI DEGLI ALOGENI
060701	Rifiuti contenenti amianto da processi elettrolisi H04, H05, H06, H07
060702	Carbone attivo dalla produzione di cloro H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
0613	RIFIUTI DA ALTRI PROCESSI CHIMICI INORGANICI
061301	Pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica H04, H05, H06, H11, H13, H14
061302	Carbone attivo esaurito (tranne 060702) H04, H05, H06, H07, H08, H09, H10, H11, H12, H13, H14, H3B
07	RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI
0701	RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU)
070101	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070103	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070104	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070107	Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070108	Altri fondi di distillazione e residui di reazione H01,H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070109	Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminanti da composti organici alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070110	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
0702	RIFIUTI DA PFFU DI PLASTICHE, GOMME SINTETICHE E FIBRE ARTIFICIALI
070201	Soluzioni di lavaggio e acque madri H05, H06, H08, H14
070203	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H09, H13, H14, H3A e H3B
070204	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H14, H3A e H3B
070207	Fondi di distillazione e residui di reazione alo genati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070208	Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
070209	Residui di filtrazione, assorbenti esauriti con taminati da composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14
070210	Altri residui di filtrazione, assorbimenti esauriti H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
0703	RIFIUTI DA PFFU DI COLORANTI E PIGMENTI ORGANICI (TRANNE 061100)
070301	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H08, H13, H14
070303	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H14, H3A e H3B
070304	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H14, H3A e H3B
070307	Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070308	Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070309	Residui di filtrazione, assorbenti esauriti con taminati da composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070310	Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B

0704	RIFIUTI DA PFFU DI PESTICIDI ORGANICI (TRANNE 020105)
070401	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14
070403	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070404	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070407	Fondi di distillazione e residui di reazioni alogenati
070408	Altri fondi di distillazione e residui di reazione H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070409	Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070410	Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
0705	RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI FARMACEUTICI
070501	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
070503	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
070504	Altri solventi organici alogenati, soluzioni lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070507	Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
070508	Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
070509	Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070510	Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
0706	RIFIUTI DA PFFU DI CERE, GRASSI, SAPONI, DETERGENTI, DISINFETTANTI E COSMETICI
070601	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque dilavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
070603	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070604	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
070607	Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070608	Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070609	Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070610	Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
0707	RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI DELLA CHIMICA FINE E PRODOTTI CHIMICI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
070701	Soluzioni acquose di lavaggio ed acquemadri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070703	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070704	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070707	Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070708	Altri fondi di distillazione e residui di reazione H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070709	Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070710	Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
08	RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER-STAMPA
0801	RIFIUTI DA PFFU DI PITTURE E VERNICI
080101	Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
080102	Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
080106	Fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
080107	Fanghi provenienti da operazioni di scrostatura e sverniciatura non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
0803	RIFIUTI DA PFFU DI INCHIOSTRI PER STAMPA
080301	Inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080302	Inchiostri di scarto non contenenti solventialogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080305	Fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080306	Fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
08040	RIFIUTI DA PFFU DI ADESIVI E SIGILLANTI (INCLUSI PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI)
080401	Adesivi e sigillanti di scarto contenenti sol-

	venti alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080402	Adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati H02, H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080405	Fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080406	Fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati H02, H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
09	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
0901	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
090101	Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa H04, H05, H06, H08, H13, H14
090102	Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa H04, H05, H06, H08, H13, H14
090103	Soluzioni di sviluppo a base acquosa H04, H05, H06, H08, H13, H14, H3A
090104	Soluzioni di fissaggio H04, H05, H06, H08, H13, H14
090105	Soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore H04, H05, H06, H08, H13, H14
090106	Rifiuti contenenti argento provenienti da trattamento in loco di rifiuti fotografici H06, H07, H14
10	RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI
1001	RIFIUTI DI CENTRALI TERMICHE ED ALTRI IMPIANTI TERMICI (ECCETTO 190000)
100104	Ceneri leggere di olio H13
100109	Acido solforico H04, H08
1003	RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELL'ALLUMINIO
100301	Catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla produzione degli anodi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A
100303	Rifiuti di schiumatura H13, H14, H3A e H3B
100304	Scorie di prima fusione/scorie bianche H04, H05, H13, H14
100307	Rivestimenti di carbone usati H04, H05, H12, H13, H14
100308	Scorie saline di seconda fusione H04, H05, H06, H12, H13, H14
100309	Scorie nere di seconda fusione H04, H05, H06, H12, H13, H14
100310	Rifiuti provenienti da trattamento di scorie saline o di scorie nere H04, H05, H06, H12, H13, H14
1004	RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL PIOMBO
100401	Scorie (prima e seconda fusione) H04, H05, H06, H13, H14
100402	Incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione) H04, H05, H06, H13, H14
100403	Arsenato di calcio H04, H05, H06, H13, H14
100404	Polveri dai gas effluenti da camino H04, H05, H06, H13, H14, H3A
100405	Altre polveri e particolato H04, H05, H06, H14, H3A
100406	Rifiuti derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H06, H13, H14
100407	Fanghi derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H06, H13, H1
1005	RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELLO ZINCO
100501	Scorie (prima e seconda fusione) H04, H05, H13
100502	Scorie e residui di cimatura (di prima e seconda fusione) H04, H05, H13
100503	Polveri dai gas effluenti da camino H04, H05, H07, H13, H3A
100505	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H07, H13
100506	Fanghi derivanti dal trattamento dei fumi H04, H05, H07, H13, H14, H3A
1006	RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL RAME
100603	Polveri dai gas effluenti da camino H04, H05, H06, H13
100605	Rifiuti provenienti da raffinazione elettrolitica H04, H05, H13
100606	Rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi H04, H05, H06, H13
100607	Rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi H04, H05, H06, H13
11	RIFIUTI INORGANICI CONTENENTI METALLI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI, IDROMETALLURGIA NON FERROSA
1101	RIFIUTI LIQUIDI E FANGHI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI (AD ESEMPIO PROCESSI GALVANICI, ZINCATURA, DECAPAGGIO, INCISIONE, FOSFATAZIONE, SGRASSAGGIO CON ALCALI)
110101	Soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo H04, H05, H06, H08, H12, H13
110102	Soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti H04, H05, H06, H08, H12, H13
110103	Rifiuti contenenti cromo da cianuri H04, H05, H06, H08, H12, H13
110105	Soluzioni acide di decapaggio H04, H05, H06, H07, H08, H13
110106	Acidi non specificati altrimenti H04, H05, H07, H08, H13
110107	Alcali non specificati altrimenti H04, H05, H07, H08, H13
110108	Fanghi di fosfatazione H04, H05, H08, H13, H14
1102	RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI IDROMETALLURGICI DI METALLI NON FERROSI
110202	Rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite) H04, H05, H06, H08, H13
1103	RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI DI TEMPRA
110301	Rifiuti contenenti cianuri H04, H05, H06, H12, H13, H14
110302	Altri rifiuti H04, H05, H06
12	RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
1201	RIFIUTI DI LAVORAZIONE (FORGIATURA, SALDATURA, STAMPAGGIO, TRAFILATURA, SMUSSAMENTO, PERFORAZIONE, TAGLIO, TRONCATURA E LIMATURA)
120106	Oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non emulsionati) H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
120107	Oli esauriti per macchinari non contenenti

	alogeni (non emulsionati) H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
120108	Emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
120109	Emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni H04, H05, H06, H13, H14, H3A e H3B
120110	Oli sintetici per macchinari H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
120111	Fanghi di lavorazione H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
120112	Grassi e cere esauriti H04, H05, H13, H14, H3A
1203	RIFIUTI DI PROCESSI DI SGRASSATURA AD ACQUA E VAPORE (TRANNE 110000)
120301	Soluzioni acquose di lavaggio H04, H05, H08, H14
120302	Rifiuti di sgrassatura a vapore H04, H05, H08, H14
13	OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 050000 E 120000)
1301	OLI ESAURITI DA CIRCUITI IDRAULICI E FRENI
130101	Oli per circuiti idraulici contenenti PCD e PCT H05, H05, H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14
130102	Altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) contenenti composti organici clorurati H05, H05, H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14
130103	Altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H14, H3B
130104	Emulsioni contenenti composti organici clorurati H05, H05, H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14
130105	Emulsioni non contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H13, H14
130106	Oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente minerale H04, H05, H06, H13, H14, H3B
130107	Altri oli per circuiti idraulici H04, H05, H06, H13, H14, H3B
130108	Oli per freni H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3B
1302	OLI ESAURITI DA MOTORI, TRASMISSIONI ED INGRANAGGI
130201	Oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
130202	Oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
130203	Altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
1303	OLI ISOLANTI E DI TRASMISSIONE DI CALORE ESAURITI ED ALTRI LIQUIDI
130301	Oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT H04, H05, H06, H07, H10, H11, H13, H14, H3A e H3B
130302	Altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H10, H11, H13, H14
130303	Oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3B
130304	Oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintentica H04, H05, H06, H07, H13, H14
130305	Oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3B
1304	OLI DI CALA
130401	Oli di cala da navigazione interna H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
130402	Oli da cala derivanti dalle fognature dei moli H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
130403	Oli di cala da altre navigazioni H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
1305	PRODOTTI DI SEPARAZIONE OLIO/ACQUA
130501	Solidi di separazione olio/acqua H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
130502	Fanghi di separazione olio/acqua H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3B
130503	Fanghi da collettori H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
130504	Fanghi o emulsioni da dissalatori H04, H05, H06, H07, H13, H14
130505	Altre emulsioni H04, H05, H06, H07, H13, H14
1306	ALTRI RIFIUTI OLEOSI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
130601	Alti rifiuti oleosi non specificati altrimenti H04, H05, H06, H07, H08, H10, H13, H14, H3B
14	RIFIUTI DI SOSTANZE ORGANICHE UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 070000 E 080000)
1401	RIFIUTI DI SGRASSAGGIO DI METALLI E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURA
140101	Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14
140102	Altri solventi alogenati e miscele solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140103	Altri solventi e miscele solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140104	Miscele acquose contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H14, H3A e H3B
140105	Miscele acquose non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H14, H3A e H3B
140106	Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140107	Fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
1402	RIFIUTI DALLA PULIZIA DEI TESSUTI
140201	Solventi alogenati e miscele di solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140202	Miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
140203	Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H13, H14, H3A e H3B
140204	Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
1403	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA ELETTRONICA
140301	Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14,

	H3A e H3B
140302	Altri solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140303	Solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
140304	Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140305	Fanghi o rifiuti contenenti altri solventi H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
1404	RIFIUTI DA REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCHIUMA/AEROSOL
140401	Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14, H3A e H3B
140402	Altri solventi alogenati e miscele di solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140403	Altri solventi o miscele di solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140404	Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140405	Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
1405	RIFIUTI DA RECUPERO DI SOLVENTI E REFRIGERANTI (fondi di distillazione)
140501	Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14
140502	Altri solventi alogenati e miscele di solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3B
140503	Altri solventi e miscele di solventi H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
140504	Fanghi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H13, H14, H3B
140505	Fanghi contenenti altri solventi H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO
1602	APPARECCHIATURE O PARTI DI APPARECCHIATURE FUORI USO
160201	Trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H13, H14
1604	RIFIUTI ESPLOSIVI DI SCARTO
160401	Munizioni di scarto H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H3A e H3B
160402	Fuochi artificiali H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H3A e H3B
160403	Altri rifiuti esplosivi di scarto H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H3A e H3B
1606	BATTERIE ED ACCUMULATORI
160601	Accumulatori al piombo H04, H05, H06, H08, H13
160602	Accumulatori al nichelcadmio H04, H05, H06, H08, H13
160603	Pile a secco al mercurio H05, H06, H13
160606	Elettroliti da pile e accumulatori H04, H05, H08, H13, H14, H3A
1607	RIFIUTI DELLA PULIZIA DI SERBATOI PER TRASPORTO E STOCCAGGIO (TRANNE 050000 E 120000)
160701	Rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici H01, H02, H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
160702	Rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli H01, H02, H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
160703	Rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli H01, H02, H04, H05, H07, H14, H3A e H3B
160704	Rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici H01, H02, H04, H05, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
160705	Rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici H01, H02, H04, H05, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
160706	Rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli H01, H02, H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
17	RIFIUTI DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA COSTRUZIONE DI STRADE)
1706	MATERIALE ISOLANTE
17061	Materiali isolanti contenenti amianto H04, H05, H07, H11, H13, H14
18	RIFIUTI DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RICOSTRUZIONE CHE NON DERIVINO DIRETTAMENTE DA LUOGHI DI CURA)
1801	RIFIUTI DA MATERNITÀ, DIAGNOSI E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI UOMINI
180103	Altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni in funzione della prevenzione di infezioni H09
1802	RIFIUTI DELLA RICERCA, DIAGNOSI, TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI ANIMALI
180202	Altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richie de precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni H09
180204	Sostanze chimiche di scarto H05, H06, H07, H09, H10, H11, H13, H3A e H3B
19	RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE FUORI SITO E INDUSTRIE DELL'ACQUA
1901	RIFIUTI DA INCENERIMENTO O PIROLISI DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIE ED ISTITUZIONI
190103	Ceneri leggere H04, H05, H07, H10, H11, H13, H14
190104	Polveri di caldaie H04, H05, H13, H14
190105	Residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
190106	Acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque reflue H04, H05, H08, H13, H14
190107	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H06, H07, H13, H14
190110	Carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi H04, H06, H07, H13, H14
1902	RIFIUTI DA TRATTAMENTI CHIMICO/FISICI SPECIFICI DI RIFIUTI INDUSTRIALI (AD ESEMPIO DECROMATAZIONE, DECIANIZZAZIONE NEUTRALIZZAZIONE)
190201	Fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione dei metalli H04, H05, H06, H07, H12, H13, H14
1904	RIFIUTI VETRIFICATI E RIFIUTI DI VETRIFICAZIONE
190402	Ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei

	fumi H04, H05, H13
190403	Fase solida non vetrificata H05, H13
1908	RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
190803	Grassi ed oli da separatori olio/acqua H05, H13, H14, H3B
190806	Resine di scambio ionico sature od usate H04, H05, H08, H13
190807	Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico H04, H05, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
20	RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
2001	RACCOLTA DIFFERENZIATA
200112	Vernici, inchiostri, adesivi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
200113	Solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
200117	Prodotti fotochimici H04, H05, H08, H13, H14
200119	Pesticidi H05, H06, H07, H08, H10, H12, H13, H14
200121	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio H05, H06, H13, H14, H3A e H3B

ALLEGATO III

FATTORI DI EQUIVALENZA PER LE DIOSSINE
E I DIBENZOFURANI

		Fattore di equivalenza tossico
2,3,7,8	- Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1,2,3,7,8	- Pentaclorodibenzodieossina (PeCDD)	0,5
1,2,3,4,7,8	- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,7,8,9	- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,6,7,8	- Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,4,6,7,8	- Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
	- Octaclorodibenz odiossina (OCDD)	0,001
2,3,7,8	- Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,01
2,3,4,7,8	- Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5
1,2,3,7,8	- Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05
1,2,3,4,7,8	- Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1,2,3,7,8,9	- Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1,2,3,6,7,8	- Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2,3,4,6,7,8	- Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1,2,3,4,6,7,8	- Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1,2,3,4,7,8,9	- Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
	- Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001

DECRETO MINISTERIALE **16 marzo 1998**

Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico

(G.U. n. 76 del 1° aprile 1998)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELLA SANITÀ, DEI LAVORI PUBBLICI,
DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991;

Considerata la necessità di armonizzare le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto;

DECRETA

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento da rumore, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

2. Per quanto non indicato nell'allegato A del presente decreto di cui costituisce parte integrante, si fa riferimento alle definizioni di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Art. 2
Strumentazione di misura

1. Il sistema di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Le misure di livello equivalente dovranno essere effettuate direttamente con un fonometro conforme alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Nel caso di utilizzo di segnali registrati prima e dopo le misure deve essere registrato anche un segnale di calibrazione. La catena di registrazione deve avere una risposta in frequenza conforme a quella richiesta per la classe 1 dalla EN 60651/1994 ed una dinamica adeguata al fenomeno in esame. L'uso del registratore deve essere dichiarato nel rapporto di misura.

2. I filtri e i microfoni utilizzati per le misure devono essere conformi, rispettivamente, alle norme EN 61260/1995 (IEC 1260) e EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995, EN 61094-4/1995. I calibratori devono essere conformi alle norme CEI 29-4.

3. La strumentazione e/o la catena di misura, prima e dopo ogni ciclo di misura, deve essere controllata con un calibratore di classe 1, secondo la norma IEC 942:1988. Le misure fonometriche eseguite sono valide se le calibrazioni effettuate prima e dopo ogni ciclo di misura, differiscono al massimo di 0,5 dB. In caso di utilizzo di un sistema di registrazione e di riproduzione, i segnali di calibrazione devono essere registrati.

4. Gli strumenti ed i sistemi di misura devono essere provvisti di certificato di taratura e controllati almeno ogni due anni per la verifica della conformità alle specifiche tecniche. Il controllo periodico deve essere eseguito presso laboratori accreditati da un servizio di taratura nazionale ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273.

5. Per l'utilizzo di altri elementi a completamento della catena di misura non previsti nelle

norme di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, deve essere assicurato il rispetto dei limiti di tolleranza della classe 1 sopra richiamata.

Art. 3
Modalità di misura del rumore

1. I criteri e le modalità di esecuzione delle misure sono indicati nell'allegato B al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

2. I criteri e le modalità di misura del rumore stradale e ferroviario sono indicati nell'allegato C al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

3. Le modalità di presentazione dei risultati delle misure sono riportate nell'allegato D al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 4
Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATI

(omissis)

DECRETO MINISTERIALE **16 marzo 1998**

Modalità con le quali i fabbricanti per le attività industriali a rischio di incidente rilevante devono procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano *in situ*

(G.U. n. 74 del 30 marzo 1998)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 8, della legge 19 maggio 1997, n. 137;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989;

Ritenuto di dover provvedere ad indicare le modalità con le quali i fabbricanti devono procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ nelle attività industriali soggette al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;

Considerato che, ai sensi del comma 7 dell'art. 1 della legge 19 maggio 1997, n. 137, le modalità con le quali i fabbricanti devono procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ sono stabilite dal Ministero dell'ambiente in conformità alle proposte della Conferenza di servizi di cui all'art. 9 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461;

Viste le proposte della Conferenza di servizi, di cui al citato art. 9 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461, in data 18 dicembre 1997;

DECRETA:

Art. 1
Generalità

1. Le disposizioni di cui al presente decreto stabiliscono le modalità minime con cui il fabbricante deve procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche e integrazioni, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

2. I contenuti del presente decreto sono finalizzati alle attività ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche e integrazioni, e sono pertanto integrativi ed aggiuntivi di quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, finalizzato al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

3. Le modalità di informazione, addestramento ed equipaggiamento di coloro che lavorano nelle attività industriali a rischio di incidente rilevante devono essere individuate dal fabbricante nell'ambito della propria organizzazione e poste in atto mediante apposite procedure scritte, previa consultazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Tali procedure devono, in particolare, prevedere la designazione di personale adeguatamente informato, qualificato e preparato, nonché l'approntamen-

to e la gestione di mezzi idonei alla protezione del personale in caso di incidente rilevante.

Art. 2
Definizioni

Ai sensi del presente decreto si intende per:

a) lavoratore in situ:
   il personale dirigente, i quadri, gli impiegati tecnici e amministrativi e gli operai che operano nello stabilimento;
   il personale preposto all'esercizio degli impianti o depositi e/o agli interventi di emergenza;
   il personale interno, alle dipendenze di terzi o autonomo, preposto, anche occasionalmente, alla manutenzione degli impianti o depositi, ai servizi generali o che accede allo stabilimento per qualsiasi altro motivo di lavoro;
   il personale interno, alle dipendenze di terzi o lavoratore autonomo, preposto ad operazioni comunque connesse con l'esercizio degli impianti o depositi;
b) istruttore:
   personale interno, alle dipendenze di terzi o lavoratore autonomo, qualificato all'addestramento dei lavoratori in situ, selezionato dal fabbricante;
c) visitatore occasionale:
   persona diversa da quelle di cui alle lettere a) e b), che accede allo stabilimento a qualunque titolo.

Art. 3
Informazione

1. Il fabbricante deve informare ciascun lavoratore sui rischi di incidente rilevante e sulle misure atte a prevenirli o limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. Per le attività soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l'informazione deve basarsi sulle risultanze delle analisi e valutazioni di sicurezza effettuate dal fabbricante ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, con particolare riguardo a quanto indicato nell'art. 8, comma 1, del detto decreto. Per le altre attività, l'informazione deve basarsi sulle valutazioni effettuate dal fabbricante e sulle misure adottate, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

2. Il fabbricante deve assicurarsi che l'informazione di cui al comma 1 sia fornita in modo comprensibile ed esaustivo a ciascun lavoratore, anche con riguardo ad eventuali specifiche esigenze, ricorrendo alle forme di comunicazione più adeguate. In particolare, il fabbricante deve distribuire ai lavoratori almeno:

a) la scheda di cui all'allegato 1 della legge 19 maggio 1997, n. 137, per le attività soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;
b) le schede di sicurezza delle sostanze e dei preparati pericolosi interessati, di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive integrazioni e modifiche;
c) un estratto dei risultati delle analisi e valutazioni di sicurezza di cui al comma 1;
d) un estratto del piano di emergenza interno, differenziato secondo la funzione, la posizione e i compiti specifici affidati al singolo lavoratore nel corso di un'eventuale emergenza, integrato con gli aspetti di coordinamento con gli eventuali interventi richiesti al lavoratore a seguito dell'attivazione del piano di emergenza esterna.

3. Il fabbricante è tenuto ad organizzare almeno ogni tre mesi, per le attività soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e ogni sei mesi per le altre attività, ed ogni volta che intervengano modifiche significative all'attività incontri con i lavoratori al fine di:

a) illustrare in modo adeguato a ciascun lavoratore le informazioni di cui al comma 1 e la documentazione di cui al comma 2;
b) verificare che ciascun lavoratore abbia compreso adeguatamente ed esaustivamente il significato e l'importanza delle informazioni fornite e della documentazione distribuita;
c) identificare l'eventuale esigenza di ulteriori forme di comunicazione;
d) rispondere ad eventuali quesiti e acquisire, per successiva valutazione, i consigli e le informazioni fornite dagli stessi lavoratori o dai loro rappresentanti per la sicurezza.

Il fabbricante deve produrre e conservare evidenza documentale degli incontri di cui al presente comma, ivi compreso il riscontro degli esiti.

4. Il fabbricante deve aggiornare l'informa-

zione e, se necessario, la documentazione, ogni volta che subentrino nuove conoscenze tecniche in materia o intervengano modifiche significative, dietro richiesta motivata da parte dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e, per le attività soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, anche sulla base delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'art. 1, comma 6, della legge 19 maggio 1997, n. 137, nonché del piano di emergenza esterno di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

5. Il fabbricante deve informare i visitatori occasionali degli aspetti essenziali dei piano di emergenza interno, prima che questi siano ammessi all'interno dello stabilimento. Qualora il visitatore venga costantemente accompagnato all'interno dello stabilimento da una persona dedicata, l'informazione relativa al piano di emergenza interno potrà eventualmente limitarsi alle vie di fuga e ai punti di raccolta. In tutti i casi, per le attività soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, ai visitatori occasionali deve essere consegnata copia della scheda di cui all'allegato 1 della legge 19 maggio 1997, n. 137.

6. Il fabbricante deve rendere disponibile, presso i locali di accesso allo stabilimento e presso i punti critici dello stabilimento che lo stesso fabbricante provvederà a individuare, un'informazione graficovisiva, realizzata con i mezzi ritenuti più idonei, relativa ai nominativi e alle modalità con cui segnalare l'insorgere di una situazione di emergenza della quale si venga a conoscenza, all'ubicazione planimetrica dei punti di raccolta e delle vie di fuga, nonché all'identificazione dei segnali di allarme e di cessato allarme e, per le attività soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, copia della scheda di cui all'allegato 1 della legge 19 maggio 1997, n. 137.

Art. 4
Formazione e addestramento

1. Il fabbricante deve identificare i parametri che incidono sulla sicurezza individuale e collettiva ed individuare conseguentemente il livello di competenza, esperienza e addestramento necessari al fine di assicurare un'adeguata capacità operativa del personale. Il fabbricante è tenuto ad assicurarsi che tutto il personale coinvolto nella gestione, nell'esercizio e nella manutenzione degli impianti o depositi possieda la necessaria cognizione sulla implicazione della propria attività sulla sicurezza e sulla prevenzione degli incidenti rilevanti.

2. Ai fini di cui al comma 1, il fabbricante deve assicurare che ciascun lavoratore sia adeguatamente formato e addestrato su quanto segue:

a) per le attività soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, contenuti delle analisi e valutazioni di sicurezza, per quanto di pertinenza del singolo lavoratore, effettuate ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1988, con particolare riguardo a quanto indicato nell'art 8, comma 1, di tale decreto; per le altre attività, esiti delle valutazioni e misure adottate, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;
b) contenuti generali del piano di emergenza interno e dettagli specifici su quanto di pertinenza del singolo lavoratore, anche per il coordinamento con gli eventuali interventi richiesti al lavoratore stesso a seguito dell'attivazione del piano di emergenza esterna;
c) uso delle attrezzature di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva, anche ai sensi dell'art. 5, comma 3;
d) procedure operative e di manutenzione degli impianti o depositi sia in condizioni normali e di anomalo esercizio, sia in condizioni di emergenza;
e) benefici conseguibili attraverso la rigorosa applicazione delle misure e delle procedure di sicurezza e prevenzione, con particolare riguardo alla necessità di una tempestiva segnalazione dell'insorgenza di situazioni potenzialmente pericolose;
f) specifici ruoli e responsabilità di ognuno nel garantire l'aderenza alle normative di sicurezza è alla politica di sicurezza aziendale;
g) possibili conseguenze di inosservanze e deviazioni dalle procedure di sicurezza;
h) ogni altro comportamento utile ai fini di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze per l'uomo e l'ambiente.

3. Il fabbricante è tenuto a realizzare quanto

previsto ai commi 1 e 2 mediante la formazione e l'addestramento di base dei lavoratori in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni, dell'introduzione di modifiche significative. A tal fine il fabbricante deve assicurare:

a) la selezione di adeguati programmi di formazione, esercitazione e addestramento;
b) la formazione e la qualificazione degli istruttori;
c) la messa in atto di sistemi di verifica interni del raggiungimento degli obiettivi di formazione e addestramento, con particolare riferimento a:
   valutazione delle qualificazioni;
   valutazione dell'efficacia dell'addestramento;
   gestione degli archivi e della documentazione;
   valutazione delle prestazioni attuali e della necessità di corsi di formazione.

4. L'addestramento deve essere effettuato anche attraverso esercitazioni pratiche e con l'affiancamento di istruttori qualificati e deve essere ripetuto periodicamente sulla base della valutazione delle prestazioni attuali e, comunque, almeno ogni tre mesi per le attività soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e ogni sei mesi per le altre attività. Le esercitazioni relative alla messa in atto del piano di emergenza interno, con riferimento anche alle prove di evacuazione, devono essere effettuate almeno ogni sei mesi, per le attività soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e almeno annualmente per le altre attività.

5. Qualora vengano apportate modifiche significative agli impianti o depositi o alla loro gestione, l'addestramento deve essere ripetuto con specifico riferimento alle modifiche effettuate e deve essere completato prima dell'entrata in funzione delle modifiche interessate, previa consultazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

6. Il fabbricante deve mantenere l'evidenza documentale delle attività di formazione e addestramento e delle prove di esercitazione.

Art. 5
Equipaggiamento, sistemi e dispositivi di protezione

1. Il fabbricante deve provvedere all'equipaggiamento per la protezione individuale e agli apprestamenti per quella collettiva, tenendo conto, oltre che delle ordinarie condizioni di lavoro, anche degli scenari incidentali ipotizzabili a seguito dell'accadimento di un incidente rilevante e delle esigenze operative e di intervento a cui i singoli lavoratori in situ devono ottemperare.

2. L'equipaggiamento di protezione del personale deve essere assegnato dal fabbricante almeno al personale operativo e di intervento previsto dai piani di emergenza interno ed esterno.

3. L'uso dell'equipaggiamento di protezione individuale, quali indumenti protettivi, facciali, maschere antigas, autorespiratori, rivelatori portatili, deve essere soggetto a specifiche procedure che, tra l'altro, distinguano l'equipaggiamento che deve essere costantemente indossato da quello che deve essere portato al seguito durante il lavoro in impianto o deposito e quello che deve essere ubicato in luoghi predeterminati e facilmente accessibili. Le procedure devono inoltre stabilire le responsabilità per l'addestramento del personale e per la verifica del corretto uso dell'equipaggiamento assegnato, la sua conservazione, la sua manutenzione e sostituzione, l'adeguamento all'evoluzione della normativa.

4. I sistemi di protezione collettiva, quali sale di controllo, anche protette, centri di controllo dell'emergenza, anche a tenuta, punti attrezzati di raccolta del personale, devono essere progettati e realizzati in funzione degli scenari incidentali ipotizzabili e commisurati all'entità delle persone da proteggere. I dispositivi previsti devono essere esplicitamente indicati nel piano di emergenza interno ed essere tra gli oggetti dell'informazione di cui all'art. 3. Specifiche procedure devono stabilire la responsabilità per il corretto uso delle relative attrezzature e per la loro manutenzione.

Art. 6
Organizzazione

1. L'ottemperanza al presente decreto deve essere garantita dal fabbricante attraverso l'individuazione delle responsabilità all'interno della propria organizzazione e la definizione di procedure scritte, eventualmente attuate nell'ambito del servizio di prevenzione e protezio-

ne di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7
Controllo dell'ottemperanza

1. La verifica degli adempimenti previsti dal presente decreto viene effettuata nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 16, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, ferma restando la facoltà ai sensi dell'art. 20 dello stesso decreto e le competenze in materia di vigilanza e controllo, nazionali, regionali e territoriali, previste dalla vigente legislazione e, per le attività soggette all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, anche in occasione delle istruttorie di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 19 maggio 1997, n. 137.

Art. 8
Termine di adeguamento

1. Il fabbricante è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni del presente decreto nel termine di due mesi dalla sua data di pubblicazione, per le attività soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, di un anno per le altre attività.

DECRETO LEGISLATIVO **31 marzo 1998, n. 112**

"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

(Suppl. alla G.U. n. 92 del 21 aprile 1998)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;

Acquisita, in relazione all'individuazione dei compiti di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n, 59;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

TITOLO I
Disposizioni generali

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane o ad altri enti locali e, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, nelle materie non disciplinate dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dal decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, nonché dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio, dal decreto legislativo recante interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese e dal decreto legislativo recante disposizioni in materia di commercio con l'estero.

2. Salvo diversa espressa disposizione del presente decreto legislativo, il conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli di programmazione, di vigilanza, di accesso al credito, di polizia amministrativa, nonché l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge.

3. Nelle materie oggetto del conferimento, le Regioni e gli enti locali esercitano funzioni legi-

slative o normative ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle Regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 2
Rapporti internazionali e con l'Unione europea

1. Lo Stato assicura la rappresentanza unitaria nelle sedi internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea. Spettano allo Stato i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. Ogni altra attività di esecuzione è esercitata dallo Stato ovvero dalle Regioni e dagli enti locali secondo la ripartizione delle attribuzioni risultante dalle norme vigenti e dalle disposizioni del presente decreto legislativo.

Art. 3
Conferimenti alle Regioni e agli enti locali e strumenti di raccordo

1. Ciascuna regione, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, determina, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte le altre agli enti locali, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 4, comma 3, della stessa legge n. 59 del 1997, nonché a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni, alle Province e alle Comunità montane, in base ai principi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Le Regioni, nell'emanazione della legge di cui al comma 1 del presente articolo, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei Comuni. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei Comuni di minore dimensione demografica, le Regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui al comma 5 del presente articolo. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la Regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa. La legge regionale prevede altresì appositi strumenti di incentivazione per favorire l'esercizio associato delle funzioni.

3. La legge regionale di cui al comma 1 attribuisce agli enti locali le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in misura tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

4. Qualora la Regione non provveda entro il termine indicato, il Governo adotta con apposito decreto legislativo le misure di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

5. Le Regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra Regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.

6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono comunque emanati entro il 31 dicembre 1999.

7. Ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo e ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni e i compiti non espressamente conservati allo Stato con le disposizioni del presente decreto legislativo sono conferiti alle Regioni e agli enti locali.

Art. 4
Indirizzo e coordinamento

1. Relativamente alle funzioni e ai compiti

conferiti alle Regioni e agli enti locali con il presente decreto legislativo, è conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento da esercitarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 5
Poteri sostitutivi

1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle Regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.

2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri può adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed è immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-Regioni" e alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'articolo 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente.

Art. 6
Coordinamento delle informazioni

1. I compiti conoscitivi e informativi concernenti le funzioni conferite dal presente decreto legislativo a Regioni ed enti locali o ad organismi misti sono esercitati in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.

2. Lo Stato, le Regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. È in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il Sistema statistico nazionale (SISTAN).

3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 7
Attribuzione delle risorse

1. I provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle Regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresì efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo.

2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le Regioni e tra le Regioni e gli enti locali, osservano i seguenti criteri:

a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, può essere graduata, secondo date certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2000;
b) la devoluzione alle Regioni e agli enti locali di una quota delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in caso di delega

regionale agli enti locali, la legge regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alle Regioni;

c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle Regioni ed agli enti locali ai sensi del presente decreto legislativo.

3. Con i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, alle Regioni e agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini della quantificazione, si tiene conto:

a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni;
b) dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento;
c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione economico-finanziaria, approvati dalle Camere, con riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia agli esercizi considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla data del conferimento medesimo.

4. Con i provvedimenti, di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle modalità e delle procedure di trasferimento, nonché dei criteri di ripartizione del personale. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti territoriali riceventi, al personale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata. Il personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.

5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, si applica la disciplina sul trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Regioni-autonomie locali.

6. Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni conferite incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai sensi del presente decreto legislativo, lo Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti già previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresì, nella misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse.

8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato, Regioni, Città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata", promuove accordi tra Governo, Regioni ed enti locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei singoli decreti debbono contenere:

a) l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da cui decorre l'esercizio delle funzioni conferite e la contestuale individuazione delle quote di tributi e risorse erariali da devolvere agli enti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
b) l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in relazione alla ripartizione delle funzioni, alle Regioni e agli enti locali;
c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e profilo professionale, del personale necessario per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite e del personale da trasferire;
d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime, secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo.

9. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal presente decreto legi-

slativo, la Conferenza unificata può predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si applica a tal fine la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini previsti, la Regione e gli enti locali interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare il ritardo o l'inerzia al Presidente del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta.

Art. 8
Regime fiscale del trasferimento dei beni

1. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che trasferiscono a Regioni ed enti locali i beni in relazione alle funzioni conferite, costituiscono titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili che dovrà avvenire con esenzione per gli enti interessati di ogni onere relativo ad imposte e tasse.

Art. 9
Riordino di strutture

1. Al riordino degli uffici e delle strutture centrali e periferiche, nonché degli organi collegiali che svolgono le funzioni e i compiti oggetto del presente decreto legislativo ed eventualmente alla loro soppressione o al loro accorpamento con altri uffici o con organismi tecnici nazionali, si provvede con i decreti previsti dagli articoli 7, 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del presente decreto legislativo si applicano anche al personale delle strutture soppresse o riordinate in caso di trasferimento ad altra amministrazione.

Art. 10
Regioni a statuto speciale

1. Con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle Regioni a statuto ordinario.

TITOLO II
Sviluppo economico e attività produttive

CAPO I
Ambito di applicazione

Art. 11
Ambito di applicazione

1. In attuazione della delega conferita dall'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il presente titolo disciplina il conferimento alle Regioni ed agli enti locali, nonché, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, delle funzioni e compiti esercitati, nel settore dello sviluppo economico, da qualunque organo o amministrazione dello Stato o da enti pubblici da questo dipendenti.

2. Il settore sviluppo economico attiene, in particolare, oltre alla materia "agricoltura e foreste", che resta disciplinata dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, alle materie "artigianato", "industria", "energia", "miniere e risorse geotermiche", "ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", "fiere e mercati e commercio", "turismo ed industria alberghiera".

3. Il conferimento comprende anche gli atti di organizzazione e ogni altro atto strumentale in rapporto di stretta connessione all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti.

CAPO II
Artigianato

Art. 12
Definizioni

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "artigianato", così come definita dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, comprendono anche tutte le funzioni amministrative relative alla erogazione di agevolazioni, contri-

buti, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane, con particolare riguardo alle imprese artistiche.

Art. 13
Funzioni e compiti conservati allo Stato

1. In materia di artigianato sono conservate all'amministrazione statale le funzioni attualmente previste concernenti:

a) la tutela delle produzioni ceramiche, in particolare di quella artistica e di qualità, di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 188;
b) eventuali cofinanziamenti, nell'interesse nazionale, di programmi regionali di sviluppo e sostegno dell'artigianato, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza unificata. In tali casi lo Stato, d'intesa con la Regione interessata, può avvalersi dei comitati tecnici regionali di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La composizione dei comitati tecnici regionali può essere modificata dalla Conferenza unificata.

Art. 14
Conferimento di funzioni alle Regioni

1. Sono conferite alle Regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia dell'artigianato, come definita nell'articolo 12, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 13.

Art. 15
Agevolazioni alle imprese artigiane

1. Le Regioni provvedono all'incentivazione delle imprese artigiane, secondo quanto previsto con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.

2. Resta ferma, ove prevista, l'estensione alle imprese artigiane di agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi comunque denominati.

Art. 16
Abrogazioni

1. All'articolo 127, comma primo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole: "i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini".

2. È abrogato l'articolo 111 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Sono abrogati gli articoli 197, 198 e 199 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Nell'articolo 243, comma primo, del medesimo regolamento approvato con regio decreto n. 635 del 1940 sono soppresse le parole: "ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose ed agli esercenti industrie od arti affini".

3. È abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399. Sono, inoltre, abrogati i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 novembre 1989, n. 453, e 2 febbraio 1994, n. 285.

4. È abrogato l'articolo 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

CAPO III
Industria

Art. 17
Definizioni

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "industria" comprendono qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla lavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, di merci e di beni anche immateriali, con esclusione delle funzioni relative alle attività artigianali ed alle altre attività produttive di spettanza regionale in base all'articolo 117, comma primo, della Costituzione e ad ogni altra disposizione vigente.

2. Sono comprese nella materia anche le attività di erogazione e scambio di servizi a sostegno delle attività di cui al comma 1, con

esclusione comunque delle attività creditizie, di intermediazione finanziaria, delle attività concernenti le società fiduciarie e di revisione e di quelle di assicurazione.

Art. 18

Funzioni e compiti conservati allo Stato

1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) i brevetti e la proprietà industriale, salvo quanto previsto all'articolo 20 del presente decreto legislativo;
b) la classificazione delle tipologie di attività industriali ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675;
c) la determinazione dei campioni nazionali di unità di misura; la conservazione dei prototipi nazionali del chilogrammo e del metro;
d) la definizione dei criteri generali per la tutela dei consumatori e degli utenti;
e) le manifestazioni a premio di rilevanza nazionale;
f) la classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e la determinazione delle norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti o depositi e per il trasporto di tali sostanze, compresi gli oli minerali, loro derivati e residui, ai sensi dell'articolo 63 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
g) le industrie operanti nel settore della difesa militare, ivi comprese le funzioni concernenti l'autorizzazione alla fabbricazione, all'importazione e all'esportazione di armi da guerra;
h) la fabbricazione, l'importazione, il deposito, la vendita e il trasporto di armi non da guerra e di materiali esplodenti, ivi compresi i fuochi artificiali; la vigilanza sul Banco nazionale di prova delle armi portatili e delle munizioni commerciali;
i) la classificazione dei gas tossici e l'autorizzazione per il relativo impiego;
l) le prescrizioni, il ritiro temporaneo dal mercato e il divieto di utilizzazione in materia di macchine, prodotti e dispositivi pericolosi, nonché le direttive e le competenze in materia di certificazione, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;
m) l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche;
n) la determinazione dei criteri generali per la concessione, per il controllo e per la revoca di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, per la raccolta di dati e di informazioni relative alle operazioni stesse, anche ai fini di monitoraggio e valutazione degli interventi, la fissazione dei limiti massimi per l'accesso al credito agevolato alle imprese industriali, la determinazione dei tassi minimi di interesse a carico dei beneficiari di credito agevolato;
o) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, nei casi di cui alle lettere seguenti, ovvero in caso di attività o interventi di rilevanza economica strategica o di attività valutabili solo su scala nazionale per i caratteri specifici del settore o per l'esigenza di assicurare un'adeguata concorrenzialità fra gli operatori; tali attività sono identificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni;
p) la concessione di agevolazioni, anche fiscali, di contributi, incentivi, benefici per attività di ricerca, sulle risorse allo scopo disponibili per le aree depresse;
q) la gestione del fondo speciale per la ricerca applicata e del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
r) la gestione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le Regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
s) le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e la gestione dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, nonché la determinazione delle tipologie e caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo e delle condizioni, modalità e tempi della loro concessione;
t) la determinazione delle caratteristiche delle macchine utensili, del prezzo di vendita, delle modalità per l'applicazione e il

distacco del contrassegno, dei modelli del certificato di origine e dei registri speciali, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329;

u) l'individuazione, sentita la Conferenza unificata, delle aree economicamente depresse del territorio nazionale, il coordinamento, la programmazione e la vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, la programmazione e il coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

v) il coordinamento delle intese istituzionali di programma, definite dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dei connessi strumenti di programmazione negoziata;

z) l'attuazione delle misure di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, per l'imprenditoria femminile e al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, per l'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno;

aa) l'attuazione delle misure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per la disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno e agevolazioni alle attività produttive. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le direttive per la concessione delle agevolazioni di cui al predetto decreto-legge n. 415, sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ad eccezione di quelle per le agevolazioni previste dalla lettera p) del presente comma;

bb) la concessione di sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore della cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Senza pregiudizio delle attività concorrenti che possono svolgere le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59, lo Stato continua a svolgere funzioni e compiti concernenti:

a) l'assicurazione, la riassicurazione ed il finanziamento dei crediti all'esportazione;

b) la partecipazione ad imprese e società miste, promosse o partecipate da imprese italiane; la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di penetrazione commerciale, di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;

c) il sostegno alla partecipazione di imprese e società italiane a gare internazionali;

d) l'attività promozionale di rilievo nazionale, attualmente disciplinata dalla legge 25 marzo 1997, n. 68.

3. Restano fermi le funzioni e i compiti assegnati alla cabina di regia nazionale dalla legislazione vigente.

Art. 19
Conferimento di funzioni alle Regioni e agli enti locali

1. Sono delegate alle Regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia dell'industria, come definita nell'articolo 17, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 18 e non attribuite alle Province e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 20. Tra le funzioni delegate sono comprese anche le funzioni amministrative concernenti l'attuazione di interventi dell'Unione europea salvo quanto disposto dall'articolo 18.

2. Salvo quanto previsto nell'articolo 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), sono incluse fra le funzioni delegate alle Regioni quelle inerenti alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le aree ricomprese in programmi comunitari, per programmi di innovazione e trasferimento tecnologico, nonché quelli per singoli settori industriali, per l'incentivazione, per la cooperazione nel settore industriale, per il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine, per il sostegno allo sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese, per lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle industrie. Alle funzioni delegate ineriscono

anche l'accertamento di speciali qualità delle imprese, che siano richieste specificamente dalla legge ai fini della concessione di tali agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici. Alle funzioni delegate ineriscono, inoltre, gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse. Alle funzioni delegate ineriscono, infine, le determinazioni delle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra Regioni ed enti locali anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili.

3. Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle funzioni amministrative delegate e programmatorie, le Regioni attivano forme di cooperazione funzionali con gli enti locali secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ciascuna Regione può proporre l'adozione di criteri differenziati per l'attuazione nel proprio ambito territoriale delle misure di cui alla lettera aa) del comma 1 dell'articolo 18.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), i fondi che le leggi dello Stato destineranno alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria saranno erogati dalle Regioni.

6. I fondi relativi alle materie delegate alle regioni sono ripartiti tra le medesime e confluiscono in un unico fondo regionale amministrato secondo norme stabilite da ciascuna Regione.

7. Sono soppresse le forme di concertazione o le intese col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previste in relazione a funzioni conferite alle Regioni.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Conferenza Stato-Regioni, sono definiti i criteri di riparto, recanti anche eventuali quote minime relative alle diverse finalità di rilievo nazionale previste, nonché quelle relative alle diverse tipologie di concessione disposte dal presente decreto legislativo.

9. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152. Lo svolgimento di dette attività si intende autorizzato, conformemente alla disciplina prevista dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni, che può essere ridotto con regolamento da emanare ai sensi dello stesso articolo 20 della legge n. 241 del 1990.

10. Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni statali e centrali la gestione dei procedimenti amministrativi fino a compimento dei conseguenti atti di liquidazione ed erogazione delle agevolazioni, per i quali alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni risulta già avviato il relativo procedimento amministrativo.

11. Con i decreti legislativi, emanati ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuate le attività di collaudo, autorizzazione o omologazione comunque denominate, relative a macchine, prodotti e dispositivi, ivi inclusi quelli sottoposti a marcatura CE, da conservare allo Stato, da attribuire agli enti locali o che possono essere svolte anche da soggetti privati abilitati.

12. Le Regioni provvedono alle incentivazioni ad esse conferite ai sensi del presente articolo, con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.

Art. 20

Funzioni delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura

1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale.

2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è individuato un re-

sponsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al comma 1.

Art. 21
Semplificazioni e liberalizzazioni

1. Sono soppresse le seguenti funzioni:
a) autorizzazione agli investimenti per l'apertura e l'ampliamento di nuovi impianti industriali, prevista dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito con modificazioni dalla legge 24 maggio 1976, n. 350, come modificati dalla legge 1° marzo 1986, n. 64;
b) autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamento, riattivazione e trasformazione degli impianti di macinazione e operazioni di trasferimento o concentrazione degli stessi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 386.

2. Il riconoscimento come impresa produttrice di amido, fecole e derivati, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1989, si intende concesso ove nel termine di sessanta giorni dalla richiesta non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego, ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 22
Liberalizzazioni e semplificazioni concernenti le funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

1. È soppresso il visto annuale della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura alle licenze di panificazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 luglio 1956, n. 1002.

2. Lo svolgimento delle seguenti attività si intende assentito, conformemente alla disciplina prevista dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine pure di seguito indicato:
a) l'esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonché il loro trasferimento, trasformazione, ampliamento o riattivazione di cui alla legge 7 novembre 1949, n. 857; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) l'esercizio dei nuovi panifici, i trasferimenti e le trasformazioni dei panifici esistenti, di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) la produzione a scopo di vendita e la vendita del materiale forestale di propagazione da destinarsi al rimboschimento, di cui all'articolo 2 della legge 22 maggio 1973, n. 269; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. È subordinato ad una denuncia di inizio attività l'esercizio delle seguenti attività, precedentemente assoggettate ad iscrizione nei registri camerali:
a) attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392;
b) attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82;
c) attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.

4. È subordinato ad una denuncia di inizio attività l'esercizio dell'attività relativa alla fabbricazione e alla gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1997, n. 519, precedentemente assoggettato a licenza camerale.

CAPO IV
Conferimenti ai comuni e sportello unico per le attività produttive

Art. 23
Conferimento di funzioni ai Comuni

1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria dall'articolo 19, le Regioni provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche attraverso le Province, al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità organizzative di cui all'articolo 24, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.

3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive.

Art. 24
Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi

1. Ogni Comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni di cui all'articolo 23, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento.

2. Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato.

3. I Comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione dello sportello unico.

4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento.

5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.

Art. 25
Procedimento

1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive è unico. L'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza.

2. Il procedimento, disciplinato con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si ispira ai seguenti principi:

a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento;
b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;
c) facoltà per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti;
d) facoltà per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e purché abbia ottenuto la concessione edilizia;
e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di falsità di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o integrazioni;
f) possibilità del ricorso da parte del Comune, nella qualità di amministrazione proce-

dente, ove non sia esercitata la facoltà di cui alla lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127;

g) possibilità del ricorso alla conferenza di servizi quando il progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in tal caso, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni avanzate in conferenza di servizi nonché delle osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non collegati professionalmente né economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa, con la presenza dei tecnici dell'unità organizzativa, entro i termini stabiliti; l'autorizzazione e il collaudo non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilità previste dalla legge.

3. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente articolo secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 26
Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Le medesime leggi disciplinano altresì le forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati, anche costituiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le modalità di acquisizione dei terreni compresi nelle aree industriali, ove necessario anche mediante espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti.

2. Le Regioni e le Province autonome individuano le aree di cui al comma 1 scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi. Al procedimento di individuazione partecipano gli enti locali interessati.

Art. 27
Esclusioni

1. Sono fatte salve le vigenti norme in materia di valutazione di compatibilità e di impatto ambientale. Per gli impianti nei quali siano utilizzati materiali nucleari, per gli impianti di produzione di materiale d'armamento, per i depositi costieri, per gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali e deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti non si applicano i principi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 25.

CAPO V
Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia

Art. 28
Definizioni

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "energia" concernono le attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia.

Art. 29
Funzioni e compiti conservati allo Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservate allo Stato le funzioni e i compiti concernenti l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonché l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regionale.

2. Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) la ricerca scientifica in campo energetico;
b) le determinazioni inerenti l'importazione, l'esportazione e lo stoccaggio di energia;
c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione e distribuzione dell'energia;
d) la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;
e) la vigilanza sull'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
f) l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;
g) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché le reti per il trasporto con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione di norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti, il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attività elettriche, di competenza statale, le altre reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti;
h) la fissazione degli obiettivi e dei programmi nazionali di cui al comma 1 del presente articolo in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico, nonché le competenze di cui all'articolo 18, comma 1, lettere n) e o), in caso di agevolazioni per le medesime finalità;
i) salvo quanto previsto nel capo IV del presente titolo, gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonché gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa vigente;
l) la prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi in mare, nonché la prospezione e ricerca di idrocarburi in terraferma, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria ai sensi delle norme vigenti;
m) l'imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi delle norme vigenti;
n) l'attuazione sino al suo esaurimento, del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modifiche ed integrazioni;
o) la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti per autorizzazioni, verifiche, collaudi;
p) la rilevazione, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei dati statistici, anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, finalizzati alle funzioni inerenti la programmazione energetica e al coordinamento con le Regioni e gli enti locali.

3. In sede di recepimento della direttiva 96/1992/CE, lo Stato definisce obiettivi generali e vincoli specifici per la pianificazione regionale e di bacino idrografico in materia di utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici, disciplinando altresì le concessioni di grandi derivazioni di acqua pubblica per uso idroelettrico. Fino all'entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 96/1992/CE le concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico sono rilasciate dallo Stato d'intesa con la Regione interessata. In mancanza dell'intesa, entro sessanta giorni dalla proposta, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato decide, in via definitiva, motivatamente.

4. Le determinazioni di cui alla lettera h) del comma 2, l'articolazione territoriale dei programmi di ricerca, le procedure per il coordinamento finanziario degli interventi regionali, nazionali e dell'Unione europea sono adottati sentita la Conferenza unificata.

Art. 30
Conferimento di funzioni alle Regioni

1. Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative in tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas, che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 29 o che non siano attribuite agli enti locali ai sensi dell'articolo 31.

2. Sono attribuiti alle Regioni i compiti previsti dagli articoli 12, 14 e 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ad esclusione di quelli concernenti iniziative per le quali risultino già formalmente impegnati i fondi. Per quanto attiene alle funzioni di cui al medesimo articolo 30 della legge n. 10 del 1991 trasferite alle Regioni, resta ferma la funzione d'indirizzo ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Il coordinamento e la verifica in ambito nazionale delle iniziative relative ai progetti dimostrativi di cui all'articolo 12 della legge 9

gennaio 1991, n. 10, è affidato alla Conferenza unificata. Le decisioni assunte in tale sede sono vincolanti ai fini dell'ammissibilità delle iniziative al finanziamento da parte delle singole Regioni. Per le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il conferimento delle funzioni e dei compiti, nonché dei connessi beni e risorse, avviene nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.

4. Per fare fronte alle esigenze di spesa relative alle attività di cui al comma 1 del presente articolo e per le finalità della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le Regioni a statuto ordinario destinano, con le loro leggi di bilancio, almeno la quota dell'1 per cento delle disponibilità conseguite annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995 n. 549.

5. Le Regioni svolgono funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, nonché compiti di assistenza agli stessi per le attività di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici. Le Regioni riferiscono annualmente alla Conferenza unificata sullo stato di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nei rispettivi territori.

Art. 31
Conferimento di funzioni agli enti locali

1. Sono attribuite agli enti locali, in conformità a quanto disposto dalle norme sul principio di adeguatezza, le funzioni amministrative in materia di controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia e le altre funzioni che siano previste dalla legislazione regionale.

2. Sono attribuite in particolare alle Province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, le seguenti funzioni:

a) la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
b) l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia;
c) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici.

CAPO VI
Miniere e risorse geotermiche

Art. 32
Definizioni

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "miniere e risorse geotermiche" concernono le attività di ricerca e di coltivazione dei minerali solidi e delle risorse geotermiche ed includono tutte le funzioni connesse con lo svolgimento di tali attività.

Art. 33
Funzioni e compiti riservati allo Stato

1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) la polizia mineraria per le risorse collocate in mare;
b) l'approvazione di disciplinari-tipo per gli aspetti di interesse statale;
c) la determinazione dei limiti massimi dei diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni, ove non siano stabiliti con legge;
d) la ricerca mineraria, la promozione della ricerca mineraria all'estero, la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi all'industria mineraria;
e) la determinazione degli indirizzi della politica mineraria nazionale ed i relativi programmi;
f) la dichiarazione di aree indiziate di minerale, sentite le Regioni interessate;
g) l'inventario delle risorse geotermiche;
h) la definizione dei contenuti e della durata dei corsi per il diploma di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, come sostituito dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
i) la determinazione dei limiti massimi delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche, collaudi, ove non siano stabiliti con legge;
l) la determinazione dei requisiti generali dei progetti di riassetto ambientale che le Regioni devono tenere presenti nei procedimenti per la concessione degli speciali contributi previsti dalla legislazione statale;
m) la determinazione degli indirizzi per la raccolta dei dati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel settore minerario;

n) il riconoscimento dell'idoneità dei prodotti esplodenti e la tenuta del relativo elenco.

Art. 34
Conferimento di funzioni alle Regioni

1. Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma sono delegate alle Regioni, che le esercitano nell'osservanza degli indirizzi della politica nazionale nel settore minerario e dei programmi nazionali di ricerca.

2. Sono altresì delegate alle Regioni le funzioni di polizia mineraria su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti, nonché le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su terraferma.

3. Sono delegate alle Regioni la concessione e l'erogazione degli ausilii finanziari che le leggi dello Stato prevedono a favore dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche, nonché degli ausilii disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per aree interessate a processi di riconversione delle attività minerarie.

4. È altresì delegata alle Regioni la determinazione delle tariffe entro i limiti massimi fissati ai sensi dell'articolo 33, lettera i).

5. I canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni sono devoluti alle Regioni territorialmente interessate, le quali provvedono altresì alla loro determinazione entro i limiti fissati ai sensi dell'articolo 33, lettera c).

6. Gli obblighi di informazione previsti a carico dei titolari di permessi e di concessioni sono assolti mediante comunicazione all'autorità regionale competente, la quale provvede alla trasmissione dei dati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per i compiti di spettanza di questo.

7. Nulla è innovato quanto agli obblighi di informazione delle imprese nei confronti dei comuni, i quali trasmettono all'autorità regionale le relazioni previste dalla legislazione vigente.

8. Sono soppressi i pareri di organi consultivi centrali previsti dalla disciplina dei procedimenti relativi a competenze delegate alle Regioni ai sensi del presente articolo.

Art. 35
Valutazione di impatto ambientale

1. Agli adempimenti relativi alla valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti di ricerca e di coltivazione di cui all'articolo 34 provvedono le Regioni, sentiti i Comuni interessati, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, a decorrere dall'entrata in vigore delle leggi regionali in materia.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai progetti di ricerca e di coltivazione di idrocarburi in mare.

Art. 36
Abrogazioni

1. Dalla data dell'attuazione delle deleghe previste all'articolo 34 del presente decreto legislativo sono abrogati gli articoli 44 e 53 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395.

CAPO VII
Ordinamento delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura

Art. 37
Vigilanza sulle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura

1. Sono aboliti gli atti di controllo sugli statuti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sui bilanci e sulla determinazione delle piante organiche delle stesse, sulla costituzione di aziende speciali, nonché gli atti di controllo sulle unioni regionali, i centri estero e le unioni interregionali delle camere stesse.

2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza Stato-Regioni, presenta ogni anno al Parlamento una relazione generale sulle attività delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle loro unioni regionali, che riguardi in particolare i programmi attuati e gli interventi realizzati. La relazione è redatta sulla base delle relazioni trasmesse dalle Regioni sentite le unioni regionali delle predette camere.

3. Le Regioni esercitano il controllo sugli

organi camerali, in particolare per i casi di mancato funzionamento o costituzione, ivi compreso lo scioglimento dei consigli camerali nei casi previsti dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, salvo quanto previsto all'articolo 38, comma 1, lettera e), del presente decreto legislativo. Nel collegio dei revisori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è garantita la presenza di rappresentanti della Regione, del Ministero del tesoro e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 38
Funzioni e compiti conservati allo Stato

1. Sono conservate allo Stato, in tema di ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le funzioni amministrative concernenti:

a) l'approvazione dello statuto, e relative modifiche, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) la vigilanza sull'attività dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
c) l'emanazione, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle norme di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativo alla disciplina del registro delle imprese istituito presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
d) la determinazione delle voci e degli importi massimi dei diritti di segreteria sull'attività certificatoria svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri ed albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
e) lo scioglimento degli organi camerali per gravi motivi di ordine pubblico;
f) la tenuta dell'elenco dei segretari generali, l'iscrizione allo stesso e la nomina dei segretari generali ai sensi dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. Sono conservate allo Stato, che le esercita previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, le funzioni concernenti:

a) l'istituzione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura derivanti dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali di due o più camere;
b) la fissazione dei criteri per la determinazione, da parte del consiglio camerale, degli emolumenti da corrispondere ai componenti degli organi camerali;
c) l'emanazione delle norme di attuazione dell'articolo 12, commi 1 e 2, e dell'articolo 14, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativi alla costituzione del consiglio camerale e, rispettivamente, della giunta camerale.

3. Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la Conferenza unificata delibera sulle seguenti materie:

a) la determinazione dei diritti annuali e della quota destinata al fondo perequativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) la definizione dei criteri generali per la ripartizione dei componenti i consigli camerali;
c) la determinazione delle modalità per l'elezione diretta dei consigli camerali, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

CAPO VIII
Fiere e mercati, e disposizioni in materia di commercio

Art. 39
Definizioni

1. Le funzioni amministrative relative materia "fiere e mercati" ricomprendono le attività non permanenti, volte a promuovere il commercio, la cultura, l'arte e la tecnica attraverso la presentazione da parte di una pluralità di espositori di beni o di servizi nel contesto di un evento rappresentativo dei settori produttivi interessati. Quelle relative alla materia "commercio" ricomprendono l'attività di commercio all'ingrosso, commercio al minuto, l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attività di commercio su aree pubbliche, l'attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita. Si intendono altresì ricomprese le attività concernenti la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio e l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio.

Art. 40
Funzioni e compiti conservati allo Stato

1. Sono conservate allo Stato le funzioni

amministrative concernenti:

a) le competenze attribuite allo Stato dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio;
b) le esposizioni universali;
c) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale;
d) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale;
e) il coordinamento, sentite le Regioni interessate, dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 41
Conferimento di funzioni alle Regioni e agli enti locali

1. Sono trasferite alle Regioni e ai Comuni tutte le funzioni in materia di fiere e mercati, salvo quelle espressamente conservate allo Stato dall'articolo 40.

2. Sono trasferite in particolare alle Regioni le funzioni amministrative concernenti:

a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale nonché il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito il comune interessato;
b) gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari, d'intesa con i Comuni interessati;
c) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;
d) le competenze già delegate ai sensi dell'articolo 52, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
e) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, nonché l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio;
f) la concessione e l'erogazione di ogni tipo di ausilio finanziario;
g) l'organizzazione, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), di corsi di formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero, di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Sono trasferite ai Comuni, anche in forma associata e nelle zone montane anche attraverso le Comunità montane, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento.

4. Le Regioni assicurano, mediante intese tra loro, sentiti i Comuni interessati, il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 1, lettera e).

5. Fino alla data di effettivo conferimento delle funzioni di cui al presente capo restano in carica gli attuali titolari degli organi degli enti di cui al comma 2, lettera b).

Art. 42
Abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 60, comma 10, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, dell'articolo 23, comma 6, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, dell'articolo 10, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, nella parte in cui individuano l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato come organo competente per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, nonché tutte le disposizioni incompatibili con la normativa vigente per effetto dell'abrogazione delle menzionate disposizioni.

2. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.

CAPO IX
Turismo

Art. 43
Definizioni

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "turismo ed industria alberghiera", così come definita dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernono ogni attività pubblica o privata attinente al turismo, ivi incluse le agevolazio-

ni, le sovvenzioni, i contributi, gli incentivi, comunque denominati, anche se per specifiche finalità, a favore delle imprese turistiche.

Art. 44
Funzioni e compiti conservati allo Stato

Sono conservate allo Stato:

a) la definizione, in accordo con le Regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Le connesse linee guida sono contenute in un documento approvato, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori turistici, dei consumatori e del turismo sociale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del turismo più rappresentative nella categoria. Prima della sua definitiva adozione, il documento è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è approvato il predetto documento contenente le linee guida;
b) il monitoraggio delle fasi attuative del documento di cui alla lettera a) relativamente agli aspetti statali;
c) il coordinamento intersettoriale delle attività di competenza dello Stato connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;
d) il cofinanziamento, nell'interesse nazionale, di programmi regionali o interregionali per lo sviluppo del turismo.

Art. 45
Conferimento di funzioni alle Regioni

1. Sono conferite alle Regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia del turismo, come definita nell'articolo 43, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 44.

Art. 46
Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, è abrogato il comma 5 dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

2. Nel comma 6 dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è soppresso il secondo periodo.

3. Nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

a) al comma 1 dell'articolo 17-bis, aggiunto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, sono soppressi il numero 123 e la virgola successiva;
b) è abrogato l'articolo 123.

4. Sono abrogati gli articoli da 234 a 241 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

5. Nella tabella C, costituente l'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, è soppresso il n. 65.

6. Sono o restano abrogate le seguenti leggi o disposizioni:

a) legge 15 maggio 1986, n. 192;
b) articolo 12 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
c) articolo 57, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
d) articoli 13, 14 e 15 delle legge 17 maggio 1983, n. 217.

7. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, è abrogato. Resta fermo quanto previsto relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene per i circhi equestri e le attività di spettacolo viaggiante.

CAPO X
Disposizioni comuni

Art. 47
Funzioni e compiti conservati allo Stato

1. Nelle materie oggetto di trasferimento di funzioni ai sensi del presente titolo, è conservata allo Stato la definizione degli indirizzi generali delle politiche economiche e delle politiche di settore.

2. Sono conservate, altresì, allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria, di norme tecniche uniformi e standard di qualità per

prodotti e servizi, di caratteristiche merceologiche dei prodotti, ivi compresi quelli alimentari e dei servizi, nonché le condizioni generali di sicurezza negli impianti e nelle produzioni, ivi comprese le strutture ricettive.

Art. 48
Conferimento di funzioni alle Regioni

1. I trasferimenti e le deleghe di funzioni alle Regioni, disposti nelle materie di cui al presente titolo, comprendono, tra l'altro, le funzioni relative:

a) all'organizzazione ed alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda;
b) alla promozione e al sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come individuati dagli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83;
c) alla promozione ed al sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
d) allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri Paesi dei prodotti agroalimentari locali;
e) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi agroalimentari, come individuati dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;
f) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi turistico-alberghieri, come individuati dall'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 251 del 1981;
g) alla predisposizione ed all'attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire i predetti obiettivi.

2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, le Regioni possono avvalersi anche dell'ICE e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 49
Agevolazioni di credito

1. Sono comprese tra le funzioni amministrative trasferite o delegate alle Regioni nelle materie di cui al presente titolo, anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.

2. Rimangono assegnate allo Stato ed ai competenti organismi indipendenti le funzioni in materia di ordinamento creditizio, di banche e intermediari finanziari, di mercati finanziari e di vigilanza sul sistema creditizio e finanziario.

3. La determinazione dei tassi minimi d'interesse agevolati a carico dei beneficiari è operata ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. Il trasferimento di funzioni di cui al comma 1 del presente articolo comprende le funzioni di determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati all'agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.

CAPO XI
Disposizioni transitorie e finali

Art. 50
Accorpamenti e soppressioni di strutture amministrative e statali e attribuzione di beni e risorse

1. Sono soppressi gli uffici metrici provinciali e gli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sono, inoltre, soppressi gli uffici periferici già appartenenti all'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno (Agensud), a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste per la gestione stralcio.

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 30 novembre 1998, si provvede alla individuazione in via generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire.

3. La data dei trasferimenti di cui al comma 2 del presente articolo viene stabilita in modo

da assicurare che l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel presente titolo decorra dal 1° gennaio 1999, salvo esplicita diversa previsione nel presente titolo.

4. Il personale e le dotazioni tecniche degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

TITOLO III
Territorio Ambiente e Infrastrutture

CAPO I
Disposizioni generali in materia di territorio ambiente e infrastrutture

Art. 51
Oggetto

1. Il presente titolo disciplina il conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi in tema di "territorio e urbanistica", "protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti", "risorse idriche e difesa del suolo", "opere pubbliche", "viabilità", "trasporti" e "protezione civile".

CAPO II
Territorio e urbanistica

Sezione I - Linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale

Art. 52
Compiti di rilievo nazionale

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonché al sistema delle città e delle aree metropolitane, anche ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del paese.

2. Spettano allo Stato i rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento con l'Unione europea di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di politiche urbane e di assetto territoriale.

3. I compiti di cui al comma 1 del presente articolo sono esercitati attraverso intese nella Conferenza unificata.

4. All'articolo 81, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la lettera a) è abrogata.

Sezione II - Urbanistica, pianificazione territoriale e bellezze naturali

Art. 53
Funzioni soppresse

Sono o restano soppresse:

a) le funzioni consultive, spettanti al Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 2 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sui progetti e le questioni di interesse urbanistico;
b) le attribuzioni spettanti al Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, in materia di piani territoriali di coordinamento;
c) le funzioni relative alla tenuta dell'albo degli esperti di pianificazione;
d) le residue funzioni statali in materia di piani di ricostruzione;
e) le funzioni giurisdizionali delle commissioni centrale e regionali di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

Art. 54
Funzioni mantenute allo Stato

1. Sono mantenute allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative:

a) all'osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni territoriali, con particolare riferimento ai compiti di cui all'articolo 52, all'abusivismo edilizio ed al recupero, anche sulla base dei dati forniti dai Comuni;
b) all'indicazione dei criteri per la raccolta e l'informatizzazione di tutto il materiale cartografico ufficiale esistente, e per quello in corso di elaborazione, al fine di unificare i diversi sistemi per una più agevole lettura dei dati;

c) alla predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche;
d) alla salvaguardia di Venezia, della zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare, nei limiti e con le modalità di cui alle leggi speciali vigenti nonché alla legge 5 marzo 1963, n. 366;
e) alla promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implichino un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato.

2. Le funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 sono esercitate di intesa con la Conferenza unificata.

Art. 55
Localizzazione di opere di interesse statale

1. Le procedure di localizzazione delle opere pubbliche di interesse di amministrazioni diverse dalle Regioni e dagli enti locali sono attivate previa presentazione alla Regione, ogni anno, da parte dell'amministrazione interessata, di un quadro complessivo delle opere e degli interventi compresi nella propria programmazione triennale, da realizzarsi nel territorio regionale.

2. Nei casi di variazione degli strumenti urbanistici vigenti conseguente all'approvazione di progetti di opere e interventi pubblici, l'amministrazione procedente è tenuta a predisporre, insieme al progetto, uno specifico studio sugli effetti urbanistico-territoriali e ambientali dell'opera o dell'intervento e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale.

Art. 56
Funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali

1. Sono conferite alle Regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative non espressamente mantenute allo Stato dalle disposizioni della presente sezione.

Art. 57
Pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazioni di settore

1. La Regione, con legge regionale, prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, sempreché la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la Provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti.

2. In mancanza dell'intesa di cui al comma 1, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale.

3. Resta comunque fermo quanto disposto dall'articolo 149, comma 6, del presente decreto legislativo.

Art. 58
Riordino e soppressione di strutture

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, è ricompresa, in particolare, la direzione generale del coordinamento territoriale presso il Ministero dei lavori pubblici.

Sezione III - Edilizia residenziale pubblica

Art. 59
Funzioni mantenute allo Stato

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni e i compiti relativi:
a) alla determinazione dei principi e delle finalità di carattere generale e unitario in materia di edilizia residenziale pubblica, anche nel quadro degli obiettivi generali delle politiche sociali;
b) alla definizione dei livelli minimi del servizio abitativo, nonché degli standard di qualità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
c) al concorso, unitamente alle Regioni ed agli altri enti locali interessati, all'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale;
d) alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa; a tali fini è istituito l'Osservatorio della condizione abitativa;
e) alla definizione dei criteri per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e agli interventi con-

cernenti il sostegno finanziario al reddito.

Art. 60
Funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali

1. Sono conferite alle Regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate tra quelle mantenute allo Stato ai sensi dell'articolo 59 e, in particolare, quelle relative:

a) alla determinazione delle linee d'intervento e degli obiettivi nel settore;
b) alla programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore;
c) alla gestione e all'attuazione degli interventi, nonché alla definizione delle modalità di incentivazione;
d) alla determinazione delle tipologie di intervento anche attraverso programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana;
e) alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all'assistenza abitativa, nonché alla determinazione dei relativi canoni.

Art. 61
Disposizioni finanziarie

1. Dal 1° gennaio 1999 sono accreditate alle singole Regioni le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulle annualità corrisposte dallo Stato alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati:

a) dagli articoli 36, 37 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;
c) dai commi quarto ed undicesimo dell'articolo 1, dai commi undicesimo e dodicesimo dell'articolo 2 e dall'articolo 21 quinquies del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
d) dal comma settimo dell'articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;
e) dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
f) dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1998, sono versate alle Regioni secondo la ripartizione effettuata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), le annualità relative ai limiti di impegno autorizzati:

a) dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;
c) dai commi quarto e undicesimo dell'articolo 1 e dal comma 12 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
d) dall'articolo 3, comma settimo, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;
e) dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

3. L'erogazione dei fondi di cui all'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, attribuiti a ciascuna Regione, il cui versamento è stato prorogato dall'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 355, è effettuato dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta delle Regioni, nei limiti delle disponibilità a ciascuna Regione attribuite.

4. Le Regioni possono utilizzare le eventuali economie sulle annualità di cui al comma 2 e, per esigenze di cassa, effettuare anticipazioni sul fondo di cui al comma 3, per far fronte agli oneri derivanti da quanto previsto dalle seguenti disposizioni:

a) articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
b) articolo 13, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
c) articolo 38 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
d) articolo 1, comma 60, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 del presente articolo si applicano ai rientri di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché a quelli dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

6. Le risorse finanziarie relative alle funzioni

conferite con il presente decreto legislativo sono devolute alle Regioni contestualmente alla data del trasferimento, con corrispondente soppressione o riduzione dei capitoli di bilancio dello Stato interessati.

7. Le risorse statali destinate alle finalità di cui all'articolo 59 vengono determinate annualmente nella legge finanziaria, sentita la Conferenza unificata.

Art. 62
Riordino e soppressione di strutture

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, è ricompresa, in particolare, la sezione autonoma per l'edilizia residenziale pubblica della Cassa depositi e prestiti.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono soppressi, contestualmente all'avvenuto trasferimento delle competenze, secondo le modalità di cui all'articolo 63 del presente decreto legislativo:

a) il Comitato per l'edilizia residenziale pubblica (CER) presso il Ministero dei lavori pubblici e il relativo comitato esecutivo;
b) il Segretariato generale del CER e il centro permanente di documentazione.

Art. 63
Criteri e modalità per il trasferimento alle Regioni

1. La competente amministrazione dello Stato propone alla Conferenza Stato-Regioni, di cui all'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle Regioni. Raggiunta l'intesa, sono attivati accordi di programma tra la competente amministrazione dello Stato e ciascuna Regione per rendere operativo il trasferimento stesso, tenendo conto della necessità di garantire l'efficacia delle procedure in essere.

2. In ogni caso l'intero processo di trasferimento deve completarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 64
Patrimonio edilizio

1. Con successivo provvedimento legislativo verrà definito l'assetto del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, fatto salvo quello di proprietà degli enti locali.

Sezione IV - Catasto, servizi geotopografici e conservazione dei registri immobiliari

Art. 65
Funzioni mantenute allo Stato

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:

a) allo studio e allo sviluppo di metodologie inerenti alla classificazione censuaria dei terreni e delle unità immobiliari urbane;
b) alla predisposizione di procedure innovative per la determinazione dei redditi dei terreni e degli immobili urbani ai fini delle revisioni generali degli estimi e del classamento;
c) alla disciplina dei libri fondiari;
d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione di visure ipotecarie;
e) alla disciplina delle imposte ipotecarie, catastali, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, ivi compresa la regolamentazione di eventuali privilegi, di sgravi e rimborsi, nonché dell'annullamento dei carichi connessi a tali imposte;
f) all'individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi e aggiornamenti topografici e la formazione di mappe e cartografie catastali;
g) al controllo di qualità delle informazioni, e al monitoraggio dei relativi processi di aggiornamento;
h) alla gestione unitaria e certificata dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e consentendo l'accesso ai dati ai soggetti interessati.

Art. 66
Funzioni conferite agli enti locali

1. Sono attribuite, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai comuni le funzioni relative:

a) alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del cata-

sto edilizio urbano, nonché alla revisione degli estimi e del classamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, lettera h);
b) alla delimitazione di zone agrarie interessate ad eventi calamitosi;
c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili.

2. Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate dalle Comunità montane d'intesa con i Comuni componenti.

Art. 67
Organismo tecnico

1. Allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere d), g) e h) del comma 1 dell'articolo 65, e al coordinamento delle funzioni mantenute allo Stato e di quelle attribuite ai Comuni, si provvede attraverso l'istituzione, con i decreti legislativi di cui all'articolo 9 del presente decreto legislativo, di un apposito organismo tecnico, assicurando la partecipazione delle amministrazioni statali e dei Comuni.

2. Alla formazione di mappe e di cartografia catastale e speciale, al rilevamento e aggiornamento topografico, all'elaborazione di osservazioni geodetiche e all'esecuzione delle compensazioni di reti trigonometriche e di livellazione, provvedono, per quanto di rispettivo interesse, lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, anche attraverso alle Comunità montane, avvalendosi di norma dell'organismo tecnico di cui al comma 1.

3. Allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 i Comuni possono, al fine di contenere le spese, provvedere anche mediante convenzioni con l'organismo tecnico di cui allo stesso comma 1 e le amministrazioni che svolgono corrispondenti funzioni a livello centrale.

CAPO III
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

Sezione I - Funzioni di carattere generale e di protezione della fauna e della flora

Art. 68
Funzioni

1. È soppresso il programma triennale per la tutela dell'ambiente.

Art. 69
Compiti di rilievo nazionale

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono compiti di rilievo nazionale per la tutela dell'ambiente quelli relativi:
a) al recepimento delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie relative alla tutela dell'ambiente e alla conseguente definizione di obiettivi e delle iniziative necessarie per la loro attuazione nell'ordinamento nazionale;
b) alla conservazione e alla valorizzazione delle aree naturali protette, terrestri e marine ivi comprese le zone umide, riconosciute di importanza internazionale o nazionale, nonché alla tutela della biodiversità, della fauna e della flora specificamente protette da accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria;
c) alla relazione generale sullo stato dell'ambiente;
d) alla protezione, alla sicurezza e all'osservazione della qualità dell'ambiente marino;
e) alla determinazione di valori limite, standard, obiettivi di qualità e sicurezza e norme tecniche necessari al raggiungimento di un livello adeguato di tutela dell'ambiente sul territorio nazionale;
f) alla prestazione di supporto tecnico alla progettazione in campo ambientale, nelle materie di competenza statale;
g) all'esercizio dei poteri statali di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
h) all'acquisto, al noleggio e all'utilizzazione di navi e aerei speciali per interventi di tutela dell'ambiente di rilievo nazionale;
i) alle variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
l) all'indicazione delle specie della fauna e della flora terrestre e marine minacciate di estinzione;
m) all'autorizzazione in ordine all'importazione e all'esportazione di fauna selvatica viva appartenente alle specie autoctone;
n) all'elencazione dei mammiferi e rettili pericolosi;
o) all'adozione della carta della natura;
p) alle funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175,

come risultano modificate dall'articolo 1, comma 8, della legge 19 maggio 1997, n. 137, nonché quelle attualmente esercitate dallo Stato fino all'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 72.

2. Lo Stato continua a svolgere, in via concorrente con le Regioni, le funzioni relative:
a) alla informazione ed educazione ambientale;
b) alla promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile;
c) alle decisioni di urgenza a fini di prevenzione del danno ambientale;
d) alla protezione dell'ambiente costiero.

3. Sono altresì mantenute allo Stato le attività di vigilanza, sorveglianza monitoraggio e controllo finalizzate all'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1, ivi comprese le attività di vigilanza sull'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e sull'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).

4. I compiti di cui al comma 1, lettere b) e p), sono esercitati, sentita la Conferenza unificata e i compiti di cui al comma 1, lettera o) sono esercitati previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Art. 70
Funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali

1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 68 e 69 sono conferite alle Regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:
a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;
b) il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874;
c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale.

Art. 71
Valutazione di impatto ambientale

1. In materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) sono di competenza dello Stato:
a) le opere ed impianti il cui impatto ambientale investe più Regioni;
b) le opere e infrastrutture di rilievo internazionale e nazionale;
c) gli impianti industriali di particolare e rilevante impatto;
d) le opere la cui autorizzazione è di competenza dello Stato.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le specifiche categorie di opere, interventi e attività attualmente sottoposti a valutazione statale di impatto ambientale da trasferire alla competenza delle Regioni.

3. Il trasferimento delle competenze attualmente in capo allo Stato è subordinato, per ciascuna Regione, alla vigenza della legge regionale della VIA, che provvede alla individuazione dell'autorità competente nell'ambito del sistema delle Regioni e delle autonomie locali, ferma restando la distinzione tra autorità competente e soggetto proponente.

Art. 72
Attività a rischio di incidente rilevante

1. Sono conferite alle Regioni le competenze amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l'adozione di provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica, nonché quelle che per elevata concentrazione di attività industriali a rischio di incidente rilevante comportano l'esigenza di interventi di salvaguardia dell'ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Le Regioni provvedono a disciplinare la materia con specifiche normative ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione.

3. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene subordinatamente all'adozione della normativa di cui al comma 2, previa attivazione dell'Agenzia regionale protezione ambiente di

cui all'articolo 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e a seguito di accordo di programma tra Stato e Regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonché per le procedure di dichiarazione.

Art. 73
Ulteriori conferimenti alle Regioni in conseguenza di soppressione di funzioni statali

1. Sono altresì conferite alle Regioni, in conseguenza della soppressione del programma triennale di difesa dell'ambiente ai sensi dell'articolo 68 le seguenti funzioni:
a) la determinazione delle priorità dell'azione ambientale;
b) il coordinamento degli interventi ambientali;
c) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi.

2. Qualora l'attuazione dei programmi regionali di tutela ambientale richieda l'iniziativa integrata e coordinata con l'amministrazione dello Stato o con altri soggetti pubblici o privati, si procede con intesa, accordo di programma o convenzione.

3. È conferita, previa intesa, alla Regione Sardegna l'attuazione di tutti gli interventi necessari per la realizzazione del programma di salvaguardia del litorale e delle zone umide nell'area metropolitana di Cagliari di cui all'articolo 17, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67. La Regione Sardegna succede allo Stato nei rapporti concessori e convenzionali in atto e dispone delle relative risorse finanziarie.

Art. 74
Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale

1. L'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è abrogato.

2. Le Regioni, sentiti gli enti locali, nei rispettivi territori, individuano le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione.

3. Sulla base dell'individuazione di cui al comma 2, le Regioni dichiarano tali aree di elevato rischio di crisi ambientale. La dichiarazione ha validità per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.

4. Le Regioni definiscono, per le aree di cui al comma 2, un piano di risanamento teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e al ripristino ambientale.

5. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 4 si applicano anche alle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

6. Resta salva l'efficacia dei provvedimenti adottati in base all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, fino all'emanazione della disciplina regionale e all'adozione dei relativi strumenti di pianificazione.

Art. 75
Riordino di strutture

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9 del presente decreto legislativo sono ricompresi in particolare:
a) il Consiglio nazionale per l'ambiente;
b) la Consulta per la difesa del mare;
c) la Commissione scientifica sul commercio internazionale di specie selvatiche di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150;
d) la Consulta tecnica per le aree naturali protette di cui all'articolo 3, commi 7 e 8, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Sezione II - Parchi e riserve naturali

Art. 76
Funzioni soppresse

1. È soppresso il programma triennale per le aree naturali protette.

Art. 77
Compiti di rilievo nazionale

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle

relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata.

Art. 78
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

1. Tutte le funzioni amministrative in materia di aree naturali protette non indicate all'articolo 77 sono conferite alle Regioni e agli enti locali.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento sono individuate, sulla base di criteri stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, le riserve statali, non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a Regioni o enti locali.

Sezione III - Inquinamento delle acque

Art. 79
Funzioni soppresse

1. Sono soppressi i seguenti piani:
a) il piano di risanamento del mare Adriatico;
b) il piano degli interventi della tutela della balneazione;
c) il piano generale di risanamento delle acque;
d) il piano generale di risanamento delle acque dolci superficiali destinate alla potabilizzazione.

Art. 80
Compiti di rilievo nazionale

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i seguenti compiti:
a) la definizione del piano generale di difesa del mare e della costa marina dall'inquinamento;
b) l'aggiornamento dell'elenco delle sostanze nocive che non si possono versare in mare;
c) la fissazione dei valori limite di emissione delle sostanze e agenti inquinanti e degli obiettivi minimi di qualità dei corpi idrici;
d) la determinazione dei criteri metodologici generali per la formazione e l'aggiornamento dei catasti degli scarichi e degli elenchi delle acque e delle sostanze pericolose;
e) la determinazione delle modalità tecniche generali, delle condizioni e dei limiti di utilizzo di prodotti, sostanze e materiali pericolosi;
f) l'emanazione di norme tecniche generali per la regolamentazione delle attività di smaltimento dei liquami e dei fanghi;
g) la definizione dei criteri generali e delle metodologie concernenti le attività di rilevamento delle caratteristiche, di campionamento, di misurazione, di analisi e di controllo qualitativo delle acque, ovvero degli scarichi inquinanti nelle medesime;
h) la determinazione dei criteri metodologici per l'acquisizione e la elaborazione di dati conoscitivi e per la predisposizione e l'attuazione dei piani di risanamento delle acque da parte delle Regioni;
i) l'elaborazione delle informazioni sulla qualità delle acque destinate al consumo umano;
l) l'organizzazione dei dati conoscitivi relativi allo scarico delle sostanze pericolose;
m) l'elaborazione dei dati informativi sugli scarichi industriali di sostanze pericolose;
n) la definizione dei criteri generali per l'elaborazione dei piani regionali di risanamento delle acque;
o) la individuazione in via generale dei casi in cui si renda necessaria l'installazione di strumenti di controllo in automatico degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose;
p) la prevenzione e la sorveglianza nonché gli interventi operativi per azioni di inquinamento marino;
q) la determinazione dei criteri generali per il monitoraggio e il controllo della fascia costiera finalizzati in particolare a definire la qualità delle acque costiere, l'idoneità alla balneazione nonché l'idoneità alla molluschicoltura e sfruttamento dei banchi naturali di bivalvi;
r) la definizione di criteri e norme tecniche per la disciplina degli scarichi nelle acque del mare;
s) l'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare da parte di navi e aeromobili.

2. Restano altresì ferme le attribuzioni relative all'attuazione e alla verifica del piano straordinario di completamento dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue di cui all'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successivamente modificato dall'articolo 8 della

legge 8 ottobre 1997, n. 344, fermo restando che per la programmazione degli ulteriori finanziamenti lo stesso dovrà essere verificato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per le finalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

3. I programmi specifici di intervento per evitare o eliminare inquinamenti derivanti da fonti significative di sostanze pericolose diverse dalle fonti soggette a regime di valore limite di emissione comunitarie e nazionali sono adottati sulla base di criteri generali stabiliti attraverso intese nella Conferenza unificata.

Art. 81
Funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali

Sono conferite alle Regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate negli articoli della presente sezione e tra queste, in particolare:

a) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali;
b) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque destinate alla molluschicoltura;
c) il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;
d) il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere.

2. Sono altresì conferite alle Regioni interessate in conseguenza della soppressione del piano di risanamento del mare Adriatico di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a), le funzioni di coordinamento, a detti fini, dei piani regionali di risanamento delle acque.

Sezione IV - Inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico

Art. 82
Funzioni soppresse

1. È soppresso il piano nazionale di tutela della qualità dell'aria.

Art. 83
Compiti di rilievo nazionale

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 hanno rilievo nazionale i compiti relativi:

a) alla disciplina del monitoraggio della qualità dell'aria: metodi di analisi, criteri di installazione e funzionamento delle stazioni di rilevamento; criteri per la raccolta dei dati;
b) alla fissazione di valori limite e guida della qualità dell'aria;
c) alla fissazione delle soglie di attenzione e di allarme;
d) alla relazione annuale sullo stato di qualità dell'aria;
e) alla fissazione e aggiornamento delle linee guida per il contenimento delle emissioni, dei valori minimi e massimi di emissione, metodi di campionamento, criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili e criteri di adeguamento degli impianti esistenti;
f) alla individuazione di aree interregionali nelle quali le emissioni nell'atmosfera o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi, fatto salvo quanto disposto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 84;
g) alla determinazione delle caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti nonché alla fissazione dei limiti del tenore di sostanze inquinanti in essi presenti;
h) alla determinazione dei criteri per l'elaborazione dei piani regionali di risanamento e tutela della qualità dell'aria;
i) alla definizione di criteri generali per la redazione degli inventari delle fonti di emissione;
l) alla fissazione delle prescrizioni tecniche in ordine alle emissioni inquinanti dei veicoli a motore;
m) all'accertamento delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e alla disciplina delle revisioni dei veicoli stessi, con riguardo alle emissioni inquinanti;
n) alla determinazione dei valori limite e di qualità dei criteri di misurazione, dei requisiti acustici, dei criteri di progettazione diretti alla tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;
o) al parere dei Ministri dell'ambiente e della sanità, di intesa con la Regione interessata, previsto dall'articolo 17, comma 2, del de-

creto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, limitatamente agli impianti di produzione di energia riservati alla competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto legislativo.

2. Le funzioni di cui alle lettere a), b), e), f), h), i) e l) del comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.

Art. 84
Funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali

1. Sono conferite alle Regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 82 e 83 e tra queste, in particolare, le funzioni relative:

a) all'individuazione di aree regionali o, di intesa tra le Regioni interessate, interregionali nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all'attuazione di piani regionali di risanamento;
b) al rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;
c) alla tenuta e all'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione.

Sezione V - Gestione dei rifiuti

Art. 85
Funzioni e compiti mantenuti allo Stato

1. Restano attribuiti allo Stato, in materia di rifiuti, esclusivamente le funzioni e i compiti indicati dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, nonché quelli già attribuiti allo Stato da specifiche norme di legge relative a rifiuti radioattivi, rifiuti contenenti amianto, materiali esplosivi in disuso, olii usati, pile e accumulatori esausti. Restano ferme le competenze dello Stato previste dagli articoli 22, comma 11, 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, anche per quanto concerne gli impianti di produzione di energia elettrica di cui all'articolo 29 del presente decreto legislativo.

CAPO IV
Risorse idriche e difesa del suolo

Art. 86
Gestione del demanio idrico

1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le Regioni e gli enti locali competenti per territorio.

2. I proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla Regione e destinati, sentiti gli enti locali interessati, al finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bacino.

3. Nella programmazione dei finanziamenti dello Stato in materia di difesa del suolo, da definirsi di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, si terrà conto, ai fini della perequazione tra le diverse Regioni, degli introiti di cui al comma 2, nonché del gettito finanziario collegato alla riscossione diretta degli stessi da parte delle Regioni attraverso la possibilità di accensioni di mutui.

Art. 87
Approvazione dei piani di bacino

1. Ai fini dell'approvazione dei piani di bacino sono soppressi i pareri attribuiti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, al Consiglio superiore dei lavori pubblici e alla Conferenza Stato-Regioni.

Art. 88
Compiti di rilievo nazionale

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:

a) al censimento nazionale dei corpi idrici;
b) alla programmazione ed al finanziamento degli interventi di difesa del suolo;
c) alla determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta elaborazione e consultazione dei dati, alla definizione di modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonché indirizzi volti all'accertamento, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; alla valutazione degli

effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo;

d) alle direttive generali e di settore per il censimento ed il monitoraggio delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento;

e) alla formazione del bilancio idrico nazionale sulla scorta di quelli di bacino;

f) alle metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e alle linee di programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;

g) alle direttive e ai parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con finalità di prevenzione delle emergenze idriche;

h) ai criteri per la gestione del servizio idrico integrato come definito dall'articolo 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

i) alla definizione dei livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché ai criteri ed agli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile;

l) alla definizione di meccanismi ed istituti di conguaglio a livello di bacino ai fini del riequilibrio tariffario;

m) ai criteri e agli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra Regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici;

n) ai compiti fissati dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in particolare alla adozione delle iniziative per la realizzazione delle opere e degli interventi di trasferimento di acqua;

o) ai criteri ed indirizzi per la disciplina generale dell'utilizzazione delle acque destinate a scopi idroelettrici ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 30 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29, comma 3;

p) alle direttive sulla gestione del demanio idrico anche volte a garantire omogeneità, a parità di condizioni, nel rilascio delle concessioni di derivazione di acqua, secondo i principi stabiliti dall'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

q) alla definizione ed all'aggiornamento dei criteri e metodi per il conseguimento del risparmio idrico previsto dall'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

r) alla definizione del metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento del servizio idrico;

s) alle attività di vigilanza e controllo indicate dagli articoli 21 e 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

t) all'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali;

u) all'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione da parte delle Regioni delle autorità di bacino di rilievo interregionale di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 18, comma 2, 19, comma 3, e 20, comma 4 della stessa legge;

v) all'emanazione della normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento e di opere di carattere assimilabile di qualsiasi altezza e capacità di invaso;

z) alla determinazione di criteri, metodi e standard volti a garantire omogeneità delle condizioni di salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni;

aa) agli indirizzi generali ed ai criteri per la difesa delle coste;

bb) alla vigilanza sull'Ente autonomo acque dotto pugliese.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata, fatta eccezione per le funzioni di cui alle lettere t), u) e v), che sono esercitate sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Art. 89
Funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali

1. Sono conferite alle Regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88 e tra queste in particolare, sono trasferite le funzioni relative:

a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura;

b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all'articolo 91, comma 1;
c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;
e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;
f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37;
g) alla polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
h) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del presente decreto legislativo;
l) alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di più Regioni la nomina dovrà avvenire di intesa tra queste ultime.

2. Sino all'approvazione del bilancio idrico su scala di bacino, previsto dall'articolo 3 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, le concessioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo che interessino più Regioni sono rilasciate d'intesa tra le Regioni interessate. In caso di mancata intesa nel termine di sei mesi dall'istanza, ovvero di altro termine stabilito ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, il provvedimento è rimesso allo Stato.

3. Fino alla adozione di apposito accordo di programma per la definizione del bilancio idrico, le funzioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo sono esercitate dallo Stato, d'intesa con le Regioni interessate, nei casi in cui il fabbisogno comporti il trasferimento di acqua tra Regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici.

4. Le funzioni conferite con il presente articolo sono esercitate in modo da garantire l'unitaria considerazione delle questioni afferenti ciascun bacino idrografico.

5. Per le opere di rilevante importanza e suscettibili di interessare il territorio di più Regioni, lo Stato e le Regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le appropriate modalità, anche organizzative, di gestione.

Art. 90
Attività private sostitutive di funzioni amministrative

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, si stabilisce la classificazione delle opere di sbarramento, delle dighe di ritenuta e delle traverse, individuando quelle per le quali l'approvazione tecnica può essere sostituita da una dichiarazione del progettista che asseveri la rispondenza alla normativa tecnica della progettazione e della costruzione.

Art. 91
Registro italiano dighe – RID

1. Ai sensi dell'articolo 3, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio nazionale dighe è soppresso quale Servizio tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe - RID, che provvede, ai fini della tutela della pubblica incolumità, all'approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.

2. Le Regioni e le Province autonome possono delegare al RID l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di loro competenza e richiedere altresì consulenza ed assistenza anche relativamente ad altre opere tecnica-

mente assimilabili alle dighe, per lo svolgimento dei compiti ad esse assegnati.

3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con specifico provvedimento da adottarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono definiti l'organizzazione, anche territoriale, del RID, i suoi compiti e la composizione dei suoi organi, all'interno dei quali dovrà prevedersi adeguata rappresentanza regionale.

Art. 92
Riordino di strutture

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi in particolare:
a) gli uffici del Ministero dei lavori pubblici competenti in materie di acque e difesa del suolo;
b) il Magistrato per il Po e l'ufficio del genio civile per il Po di Parma;
c) l'ufficio per il Tevere e l'Agro romano;
d) il Magistrato alle acque di Venezia, definendone le funzioni in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

2. Con decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto legislativo, si provvede, previa intesa con la Conferenza unificata, al riordino degli organismi e delle strutture operanti nel settore della difesa del suolo nonché all'adeguamento delle procedure di intesa e leale cooperazione tra lo Stato e le Regioni previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, in conformità ai principi e agli obiettivi nella stessa stabiliti.

3. Con uno o più decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Gli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali sono trasferiti alle regioni ed incorporati nelle strutture operative regionali competenti in materia.

CAPO V
Opere pubbliche

Art. 93
Funzioni mantenute allo Stato

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
a) alla responsabilità dell'attuazione dei programmi operativi multiregionali dei quadri comunitari di sostegno con cofinanziamento dell'Unione europea e dello Stato membro, escluse la realizzazione e la gestione degli interventi;
b) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche relative a organi costituzionali o di rilievo costituzionale o internazionale;
c) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale;
d) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere in materia di difesa, dogane, ordine e sicurezza pubblica ed edilizia penitenziaria;
e) alla programmazione, alla localizzazione e al finanziamento della realizzazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati a ospitare uffici dell'amministrazione dello Stato, nel rispetto delle competenze conferite alle Regioni e agli enti locali e fatte salve le procedure di localizzazione e quanto previsto dall'articolo 55;
f) alla regolamentazione e alla vigilanza relativamente al sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici;
g) ai criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e alle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone;
h) alla valutazione tecnico-amministrativa dei progetti delle opere di competenza statale ai sensi del presente articolo.

2. Resta ferma la ripartizione di competenze prevista dalle vigenti leggi relativamente agli interventi per il Giubileo del 2000 e per Roma capitale.

3. Sono, altresì, mantenute allo Stato le funzioni attualmente attribuite all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e all'Osservatorio dei lavori pubblici.

4. Le funzioni di cui alle lettere e), g) e h) del comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.

Art. 94
Funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della

legge 15 marzo 1997, n. 59, sono delegate alle regioni le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria di tutte le opere relative alle materie di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge n. 59, non espressamente mantenute allo Stato ai sensi delle lettere c), d), e) e f) dell'articolo 93 del presente decreto legislativo. Tali opere comprendono gli interventi di ripristino in seguito ad eventi bellici o a calamità naturali.

2. Tutte le altre funzioni in materia di opere pubbliche non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 93 e del comma 1 del presente articolo sono conferite alle Regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

a) l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;
b) l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV;
c) la valutazione tecnico-amministrativa e l'attività consultiva sui progetti di opere pubbliche di rispettiva competenza;
d) l'edilizia di culto;
e) il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici;
f) le funzioni collegate alla cessazione del soppresso intervento nel Mezzogiorno, con le modalità previste dall'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 95
Interventi di interesse nazionale in aree urbane e metropolitane

1. Fatto salvo quanto disposto dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 54 e dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 93, la realizzazione delle opere di cui al comma 1 dell'articolo 94 dichiarate di interesse nazionale e finanziate con leggi speciali relative a singole aree urbane o metropolitane è delegata alle città metropolitane ovvero, in mancanza, al Comune capoluogo per le opere da realizzarsi nel territorio comunale e alla Provincia per le opere da realizzarsi nel restante territorio dell'area urbana o metropolitana interessata.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 spetta, per i territori di rispettiva competenza, il coordinamento generale degli interventi relativi ad opere di competenza dello Stato, della Regione e degli enti locali.

3. La programmazione generale degli interventi di cui al comma 1 è definita in sede di commissioni presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composte da un pari numero di rappresentanti dello Stato e di rappresentanti della Regione e della città metropolitana o, in assenza, del Comune capoluogo e della Provincia. La composizione e i compiti di tali commissioni sono definiti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 96
Riordino di strutture

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato competenti in materia di opere pubbliche e, in particolare:

a) il Dipartimento per le aree urbane presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
c) la direzione generale delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici;
d) gli uffici del genio civile per le opere marittime;
e) la direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali;
f) i provveditorati regionali alle opere pubbliche.

2. Sono soppresse le sezioni autonome del genio civile per le zone terremotate di Palermo, Trapani e Agrigento istituite con la legge 5 febbraio 1970, n. 21.

CAPO VI
Viabilità

Art. 97
Funzioni soppresse

1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative:

a) alla classificazione delle infrastrutture viarie di grande comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 12 agosto 1982, n. 531;
b) all'elaborazione del piano decennale di grande comunicazione di cui all'articolo 2 della legge n. 531 del 1982;
c) alla definizione dei piani di priorità di intervento nell'ambito del piano decennale prevista dall'articolo 4 della legge n. 531

del 1982;
d) agli interventi per il Frejus, concernenti i lavori, l'assunzione di partecipazioni, e l'erogazione di contributi, previsti dall'articolo 6 della legge n. 531 del 1982;
e) all'unificazione dei sistemi di esazione dei pedaggi autostradali, di cui all'articolo 14 della legge n. 531 del 1982;
f) alla contribuzione al fabbisogno del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 15, comma primo, della legge n. 531 del 1982;
g) al riordino del sistema delle tariffe di pedaggio in concomitanza con la predisposizione del piano decennale, di cui all'articolo 15, comma settimo, della legge n. 531 del 1982;
h) alla relazione al Parlamento di cui all'articolo 15, comma ottavo, della legge n. 531 del 1982;
i) alla definizione del programma triennale di interventi nell'ambito del piano decennale di cui all'articolo 6 della legge 3 ottobre 1985, n. 526;
l) alla partecipazione in società per azioni con sede in Italia aventi per fine lo studio, la progettazione, la costruzione e la temporanea gestione di autostrade in territorio estero, nel limite del 10 per cento del capitale, di cui all'articolo 4 della legge 28 dicembre 1982, n. 966;
m) al versamento dei contributi trentennali a carico dello Stato non ancora versati alle concessionarie, di cui all'articolo 8, comma primo, della legge 28 marzo 1968, n. 385;
n) all'affidamento a trattativa privata a professionisti del compito di redigere progetti per un periodo di 3 anni di cui all'articolo 9 della legge n. 526 del 1985;
o) alla predisposizione di un elenco delle strade statali e delle autostrade di cui all'articolo 2, lettera f), della legge 7 febbraio 1961, n. 59;
p) alla predisposizione di una relazione di carattere tecnico-economico sull'attività svolta nell'esercizio precedente e sui rilevamenti statistici di cui all'articolo 2, lettera h), della legge n. 59 del 1961;
q) alla costituzione di speciali uffici periferici di vigilanza sulla costruzione di autostrade o sull'esecuzione di lavori eccezionali di cui all'articolo 24, comma secondo, della legge n. 59 del 1961;
r) alla concessione della garanzia per mutui e obbligazioni contratti da società concessionarie di cui all'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 382.

Art. 98
Funzioni mantenute allo Stato

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
a) alla pianificazione pluriennale della viabilità e alla programmazione, progettazione, realizzazione e gestione della rete autostradale e stradale nazionale, costituita dalle grandi direttrici del traffico nazionale e da quelle che congiungono la rete viabile principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi;
b) alla tenuta dell'archivio nazionale delle strade;
c) alla regolamentazione della circolazione, anche ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale;
d) alla determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze e le concessioni, nonché per l'esposizione di pubblicità lungo o in vista delle strade statali costituenti la rete nazionale;
e) alla relazione annuale al Parlamento sull'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992;
f) alla informazione dell'opinione pubblica con finalità prevenzionali ed educative ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992;
g) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza stradale e norme tecniche relative alle strade e loro pertinenze ed alla segnaletica stradale, ai sensi del decreto legislativo n. 285 del 1992;
h) alle funzioni di indirizzo in materia di prevenzione degli incidenti, di sicurezza ed informazione stradale e di telematica applicata ai trasporti, anche mediante iniziative su scala nazionale;
i) alla funzione di regolamentazione della circolazione veicolare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 285 del 1992, per motivi di sicurezza pubblica, di sicurezza della circolazione, di tutela della salute e per esigenze di carattere militare.

2. All'individuazione della rete autostradale

e stradale nazionale si provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, attraverso intese nella Conferenza unificata. In caso di mancato raggiungimento delle intese nel termine suddetto, si provvede nei successivi sessanta giorni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri.

3. Sono, in particolare, mantenute allo Stato, in materia di strade e autostrade costituenti la rete nazionale, le funzioni relative:

a) alla determinazione delle tariffe autostradali e ai criteri di determinazione dei piani finanziari delle società concessionarie;
b) all'adeguamento delle tariffe di pedaggio autostradale;
c) all'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade;
d) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade e delle autostrade, sia direttamente sia in concessione;
e) al controllo delle concessionarie autostradali, relativamente all'esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani finanziari e dell'applicazione delle tariffe, e alla stipula delle relative convenzioni;
f) alla determinazione annuale delle tariffe relative alle licenze e concessioni ed alla esposizione della pubblicità.

4. La Conferenza unificata esprime parere in materia di pianificazione pluriennale della viabilità e di programmazione per la gestione e il miglioramento della rete autostradale e stradale d'interesse nazionale. La programmazione delle reti stradali interregionali avviene tramite accordi tra le Regioni interessate, sulla base degli indirizzi generali stabiliti dalla Conferenza unificata.

Art. 99
Funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali

1. Sono conferite alle Regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate negli articoli del presente capo e tra queste, in particolare, le funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, compresa la nuova costruzione o il miglioramento di quelle esistenti, nonché la vigilanza sulle strade conferite.

2. La progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade di cui al comma 1 può essere affidata temporaneamente, dagli enti territoriali cui la funzione viene conferita, all'Ente nazionale per le strade (ANAS), sulla base di specifici accordi.

3. Sono, in particolare, trasferite alle Regioni le funzioni di programmazione e coordinamento della rete viaria. Sono attribuite alle Province le funzioni di progettazione, costruzione e manutenzione della rete stradale, secondo le modalità e i criteri fissati dalle leggi regionali.

4. Alle funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale si provvede mediante accordi di programma tra le Regioni interessate.

Art. 100
Riordino di strutture

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9 del presente decreto legislativo è ricompreso, in particolare, l'ANAS.

Art. 101
Trasferimento delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale

1. Le strade e autostrade, già appartenenti al demanio statale ai sensi dell'articolo 822 del codice civile e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale, sono trasferite, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 98, comma 2, del presente decreto legislativo, al demanio delle Regioni, ovvero, con le leggi regionali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, al demanio degli enti locali. Tali leggi attribuiscono agli enti titolari anche il compito della gestione delle strade medesime.

2. In seguito al trasferimento di cui al comma 1 spetta alle Regioni o agli enti locali titolari delle strade la determinazione dei criteri e la fissazione e la riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e alla esposizione della pubblicità lungo o in vista delle strade trasferite, secondo i principi definiti con atto di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

CAPO VII
Trasporti

Art. 102
Funzioni soppresse

1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative:

a) all'approvazione degli organici delle ferrovie in concessione;
b) all'approvazione degli organici delle gestioni governative e dei bilanci delle stesse, all'approvazione dei modelli di contratti, alla nomina dei consigli di disciplina;
c) all'autorizzazione alla fabbricazione dei segnali stradali;
d) al rilascio delle concessioni alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni;
e) al rilascio di nulla osta alla nomina del direttore di esercizio di metropolitane e tramvie;
f) al rilascio di nulla osta per uniformi e segni distintivi;
g) al piano poliennale di escavazione dei porti di cui all'articolo 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
h) al rilascio delle autorizzazioni agli autotrasportatori di merci per conto terzi, a far data dal 1° gennaio 2001.

Art. 103
Funzioni affidate a soggetti privati

1. Sono svolte da soggetti privati le attività relative:

a) all'accertamento medico della idoneità alla guida degli autoveicoli, da parte di medici abilitati a seguito di esame per titoli professionali e iscritti in apposito albo tenuto a livello provinciale; la certificazione della conferma di validità viene effettuata con le modalità di cui all'articolo 126, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) alla riscossione delle entrate per prestazioni rese da soggetti pubblici nel settore dei trasporti, da parte delle Poste italiane s.p.a., delle banche e dei concessionari della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Art. 104
Funzioni mantenute allo Stato

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:

a) alla predisposizione del piano generale dei trasporti;
b) a tutte le funzioni inerenti ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale, come individuati dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
c) alle competenze di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
d) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei trasporti aerei, marittimi, di cabotaggio, automobilistici, ferroviari, e dei trasporti ad impianti fissi, del trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti;
e) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4 comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
f) alla vigilanza sulle imprese di trasporto pubblico di interesse nazionale e sulla sicurezza e regolarità di esercizio della rete ferroviaria di interesse nazionale;
g) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse nazionale;
h) alle funzioni attinenti alla programmazione realizzata previa intesa con le Regioni degli interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale e internazionale;
i) agli interventi statali a favore delle imprese di autotrasporto di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 454;
l) al rilascio di autorizzazioni agli autotrasportatori di merci per conto terzi sino alla data del 1° gennaio 2001;
m) all'albo nazionale degli autotrasportatori con funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza di cui all'articolo 1, comma 4, e articolo 7, comma 7 della legge 23 dicembre 1997, n. 454;
n) alla concessione di autolinee ordinarie e di gran turismo non comprese fra quelle previste dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
o) alla omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, loro componenti e unità tecniche indipendenti;
p) al riconoscimento delle omologazioni del Registro italiano navale (RINA) e alla vigilanza sul RINA, l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e la Lega navale italiana;

q) ai compiti di polizia stradale di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
r) ai rapporti internazionali riguardanti la navigazione sui laghi Maggiore e Lugano;
s) alla classificazione dei porti; alla pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi aventi ad oggetto la costruzione, la gestione, la bonifica e la manutenzione dei porti e delle vie di navigazione, delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e fanali, nei porti di rilievo nazionale e internazionale;
t) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da diporto; alla sicurezza della navigazione interna;
u) alle caratteristiche tecniche e al regime giuridico delle navi e delle unità da diporto;
v) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione marittima;
z) alla bonifica delle vie di navigazione;
aa) alla costituzione e gestione del sistema del traffico marittimo denominato VTS;
bb) alla programmazione, costruzione, ampliamento e gestione degli aeroporti di interesse nazionale;
cc) alla disciplina delle scuole di volo e del rilascio dei titoli aeronautici (brevetti e abilitazioni), nonché alla disciplina delle scuole di formazione marittima e del rilascio dei titoli professionali marittimi; alla individuazione dei requisiti psicofisici della gente di mare;
dd) alla disciplina della sicurezza del volo;
ee) alle funzioni dell'Ente nazionale per l'aviazione civile e del dipartimento dell'aviazione civile previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250;
ff) alla programmazione, previa intesa con le Regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto;
gg) alla pianificazione degli interventi per sostenere la trasformazione delle compagnie portuali, anche in relazione agli organici e all'assegnazione della cassa integrazione guadagni;
hh) alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli e dei veicoli d'epoca e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
ii) agli esami per conducenti di veicoli a motore e loro rimorchi;
ll) al rilascio di patenti e di certificati di abilitazione professionale e di loro duplicati e aggiornamenti;
mm) alla immatricolazione e registrazione della proprietà dei veicoli e delle successive variazioni nell'archivio nazionale dei veicoli;
nn) alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche tramite officine autorizzate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 105, del presente decreto legislativo, nonché alle visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili; al controllo tecnico sulle imprese autorizzate;
oo) al rilascio di certificati e contrassegni di circolazione per ciclomotori;
pp) all'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia.

Art. 105
Funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali

1. Sono conferite alle Regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate negli articoli del presente capo e non attribuite alle autorità portuali dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle Regioni le funzioni relative:

a) al rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente, relativamente alle autolinee di propria competenza;
b) al rifornimento idrico delle isole;
c) all'estimo navale;
d) alla disciplina della navigazione interna;
e) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;
f) al conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali;
g) alla gestione del sistema idroviario padano-veneto;
h) al rilascio di concessioni per la gestione

delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;

i) alla programmazione degli interporti e delle intermodalità con esclusione di quelli indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 104 del presente decreto legislativo;

l) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1995.

3. Sono attribuite alle Province, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative:

a) alla autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;

b) al riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;

c) agli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;

d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;

e) al controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;

f) al rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;

g) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;

h) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori.

4. Sono, inoltre, delegate alle Regioni ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade.

5. In materia di trasporto pubblico locale, le Regioni e gli enti locali conservano le funzioni ad essi conferite o delegate dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

6. Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto nautico e pesca marittima le Regioni e gli enti locali si avvalgono degli uffici delle capitanerie di porto.

7. L'attività di escavazione dei fondali dei porti è svolta dalle autorità portuali o, in mancanza, è conferita alle Regioni. Alla predetta attività si provvede mediante affidamento a soggetti privati scelti attraverso procedura di gara pubblica.

Art. 106
Riordino e soppressione di strutture

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato competenti in materia di trasporti e demanio marittimo e, in particolare:

a) il comitato centrale e i comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori;

b) gli uffici della Motorizzazione civile e i centri prova autoveicoli;

c) la Direzione generale del lavoro marittimo e portuale;

d) la Direzione generale del demanio marittimo.

2. È soppresso il Servizio escavazione porti. Il relativo personale, è trasferito ai sensi del comma 2 dell'articolo 9, per essere impiegato nelle mansioni relative alle funzioni di cui alla lettera z) del comma 1 dell'articolo 104 e alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 105.

CAPO VIII
Protezione civile

Art. 107
Funzioni mantenute allo Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:

a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile;

b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa

con le Regioni interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

c) alla emanazione, d'intesa con le Regioni interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e nelle quali è intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b);

d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attività industriali, civili e commerciali;

f) alle funzione operative riguardanti:
   1) gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio;
   2) la predisposizione, d'intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione;
   3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;
   4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza;

g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali ed antropici.

2. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), e al numero 1) della lettera f) del comma 1, sono esercitate attraverso intese nella Conferenza unificata.

Art. 108
Funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali

1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle Regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

a) sono attribuite alle Regioni le funzioni relative:
   1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
   2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
   3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992;
   4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
   5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107;
   6) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185;
   7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato.

b) sono attribuite alle Province le funzioni relative:
   1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
   2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
   3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

c) sono attribuite ai Comuni le funzioni relative:
   1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;

2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le Comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

Art. 109
Riordino di strutture e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi, in particolare:
a) il Consiglio nazionale per la protezione civile;
b) il Comitato operativo della protezione civile.

2. Con uno o più decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino delle seguenti strutture:
a) Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi presso il Ministero dell'interno;
b) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
c) Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CAPO IX
Disposizioni finali

Art. 110
Riordino dell'ANPA

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono ridefiniti gli organi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) prevedendo il coinvolgimento delle Regioni, ai fini di garantire il sistema nazionale dei controlli in materia ambientale.

Art. 111
Servizio meteorologico nazionale distribuito

1. Per lo svolgimento di compiti conoscitivi tecnico-scientifici ed operativi nel campo della meteorologia, è istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Servizio meteorologico nazionale distribuito, cui è riconosciuta autonomia scientifica, tecnica ed amministrativa, costituito dagli organi statali competenti in materia e dalle Regioni ovvero da organismi regionali da esse designati.

2. Con i decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti la composizione ed i compiti del consiglio direttivo del Servizio meteorologico nazionale distribuito con la presenza paritetica di rappresentanti degli organismi statali competenti e delle Regioni ovvero degli organismi regionali, nonché del comitato scientifico costituito da esperti nella materia designati dalla Conferenza unificata su proposta del consiglio direttivo. Con i medesimi decreti è disciplinata l'organizzazione del servizio che sarà comunque articolato per ogni Regione da un servizio meteorologico operativo coadiuvato da un ente tecnico centrale.

TITOLO IV
Servizi alla persona e alla Comunità

CAPO I
Tutela della salute

Art. 112
Oggetto

1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in tema di "salute umana" e di "sanità veterinaria".

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente capo le funzioni e i compiti amministrativi concernenti le competenze sanitarie e medico-legali delle forze armate, dei corpi di polizia, del Corpo dei vigili del fuoco, delle Ferrovie dello Stato.

3. Resta invariato il riparto di competenze tra Stato e Regioni stabilito dalla vigente normativa

in materia sanitaria per le funzioni concernenti:

a) le sostanze stupefacenti e psicotrope e la tossicodipendenza;
b) la procreazione umana naturale ed assistita;
c) i rifiuti speciali derivanti da attività sanitarie, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
d) la tutela sanitaria rispetto alle radiazioni ionizzanti, di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
e) la dismissione dell'amianto, di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257;
f) il sangue umano e i suoi componenti, la produzione di plasmaderivati ed i trapianti;
g) la sorveglianza ed il controllo di epidemie ed epizozie di dimensioni nazionali o internazionali;
h) la farmacovigilanza e farmacoepidemiologia nonché la rapida allerta sui prodotti irregolari;
i) l'impiego confinato e la emissione deliberata nell'ambiente di microrganismi geneticamente modificati.

Art. 113
Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto legislativo attengono alla tutela della salute umana le funzioni e i compiti rivolti alla promozione, alla prevenzione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica della popolazione, nonché al perseguimento degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Attengono alla sanità veterinaria, ai sensi del presente decreto legislativo, le funzioni e i compiti relativi agli interventi profilattici e terapeutici riguardanti la salute animale, nonché la salubrità dei prodotti di origine animale.

3. In particolare, attengono alle funzioni e ai compiti di cui ai commi 1 e 2:

a) la profilassi e la cura relative alle malattie umane e animali, ivi comprese le misure riguardanti gli scambi intracomunitari, fermo restando il disposto dell'articolo 1, comma 3, lettera i), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) le funzioni di igiene pubblica;
c) l'igiene e il controllo dei prodotti alimentari, ivi compresi i prodotti dietetici e i prodotti destinati a una alimentazione particolare, nonché gli alimenti di origine animale e i loro sottoprodotti;
d) la disciplina delle professioni sanitarie;
e) la disciplina di medicinali, farmaci, gas medicinali, presidi medico-chirurgici e dispositivi medici, anche ad uso veterinario;
f) la tutela sanitaria della riproduzione animale;
g) la disciplina dei prodotti cosmetici.

Art. 114
Conferimenti alle Regioni

1. Sono conferiti alle regioni, secondo le modalità e le regole fissate dagli articoli del presente capo, tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato.

2. I conferimenti di cui al presente capo si intendono effettuati come trasferimenti, con la sola esclusione delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i prodotti cosmetici, effettuati a titolo di delega.

Art. 115
Ripartizione delle competenze

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59 sono conservati allo Stato i seguenti compiti e funzioni amministrative:

a) l'adozione, d'intesa con la Conferenza unificata, del piano sanitario nazionale, l'adozione dei piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionali, nonché il riparto delle relative risorse alle Regioni, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni;
b) l'adozione di norme, linee-guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria relative ad attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ivi compresi gli alimenti;
c) la formazione, l'aggiornamento, le integrazioni e le modifiche delle tabelle e degli elenchi relativi a sostanze o prodotti la cui produzione, importazione, cessione, commercializzazione o impiego sia sottoposta ad autorizzazioni, nulla osta, assensi comunque denominati, obblighi di notificazione, restrizioni o divieti;
d) l'approvazione di manuali e istruzioni tecniche su tematiche di interesse nazionale;
e) lo svolgimento di ispezioni, anche mediante l'accesso agli uffici e alla documen-

tazione, nei confronti degli organismi che esercitano le funzioni e i compiti amministrativi conferiti;

f) la definizione dei criteri per l'esercizio delle attività sanitarie ed i relativi controlli ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 42 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 febbraio 1997, recante l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

g) la definizione di un modello di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private.

2. Nelle materie di cui all'articolo 112 sono conferiti tutte le funzioni e i compiti amministrativi non compresi nel comma 1 del presente articolo né disciplinati dagli articoli seguenti del presente capo, ed in particolare quelli concernenti:

a) l'approvazione dei piani e dei programmi di settore non aventi rilievo e applicazione nazionale;

b) l'adozione dei provvedimenti puntuali e l'erogazione delle prestazioni;

c) la verifica della conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, nonché la vigilanza successiva, ivi compresa la verifica dell'applicazione della buona pratica di laboratorio;

d) le verifiche di conformità sull'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 119, comma 1, lettera d).

3. Il conferimento delle funzioni di verifica delle conformità di cui al comma 2 ha effetto dopo un anno dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro tale termine, con decreto legislativo da emanarsi ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati gli adempimenti affidabili ad idonei organismi privati, abilitati dall'autorità competente, nonché quelli che, per caratteristiche tecniche e finalità, devono restare di competenza degli organi centrali.

4. La costituzione di scorte di medicinali di uso non ricorrente, sieri, vaccini e presidi profilattici può essere effettuata dall'autorità statale o da quella regionale. Lo Stato assicura il coordinamento delle diverse iniziative, anche attraverso gli strumenti informativi di cui all'articolo 118, ai fini della economicità nella costituzione delle scorte e, di conseguenza, del loro utilizzo in comune.

5. Restano riservate allo Stato le competenze di cui agli articoli 10, commi 2, 3 e 4, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 502, e successive modifiche e integrazioni, le attribuzioni del livello centrale in tema di sperimentazioni gestionali di cui all'articolo 9-bis dello stesso decreto, nonché quelle di cui all'articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 116
Pianificazione

1. L'individuazione degli obiettivi essenziali e dei criteri comuni di azione amministrativa relativi ai piani e programmi di settore adottati dalle Regioni è operata con atti di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel rispetto dei piani e programmi di cui all'articolo 115, comma 1, lettera a) del presente decreto legislativo.

2. Le funzioni già esercitate da commissioni e organismi ministeriali, anche a composizione mista o paritetica con altre amministrazioni, in relazione ai piani e programmi di settore conferiti alle Regioni, sono soppresse. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è operato il riordino delle medesime commissioni e organismi, provvedendo alla relativa soppressione nei casi in cui non permangano funzioni residue.

Art. 117
Interventi d'urgenza

1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e

dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

2. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1.

Art. 118
Attività di informazione

1. In relazione alle funzioni conferite ai sensi del presente capo restano allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

a) la raccolta e lo scambio di informazioni ai fini del collegamento con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), le altre organizzazioni internazionali e gli organismi comunitari;
b) la gestione del Sistema informativo sanitario (SIS) per quanto concerne le competenze statali, nonché il coordinamento dei Sistemi informativi regionali, in connessione con gli osservatori regionali, con altri organismi pubblici e privati; in particolare, rimangono salve le competenze dell'Osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi, di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) l'analisi statistica e la diffusione dei dati ISTAT-SIS-SISTAN, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
d) la redazione delle relazioni da presentarsi al Parlamento e le altre relazioni o rapporti di carattere nazionale;
e) il coordinamento informativo e statistico relativo alle funzioni e ai compiti conferiti; a tal fine i soggetti destinatari del conferimento sono tenuti a comunicare alla competente autorità statale, con aggiornamento periodico o comunque a richiesta, le principali informazioni concernenti l'attività svolta, con particolare riferimento alle prestazioni erogate, nonché all'insorgenza e alla diffusione di malattie umane o animali;
f) la predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni.

2. Sono conferite alle Regioni tutte le funzioni amministrative concernenti la pubblicità sanitaria, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, ad esclusione delle funzioni di cui agli articoli 7 e 9 della stessa legge, conservate allo Stato.

Art. 119
Autorizzazioni

1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) l'autorizzazione alla produzione, importazione e immissione in commercio di medicinali, gas medicinali, presidi medico-chirurgici, prodotti alimentari destinati ad alimentazioni particolari e dispositivi medici, anche ad uso veterinario, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;
b) l'autorizzazione alla produzione, importazione e immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei relativi presidi sanitari;
c) l'autorizzazione alla importazione o esportazione di sostanze o preparati chimici vietati o sottoposti a restrizioni;
d) l'autorizzazione alla pubblicità ed informazione scientifica di medicinali e presidi medico-chirurgici, dei dispositivi medici in commercio e delle caratteristiche terapeutiche delle acque minerali.

2. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative relative alle attività sottoelencate. Lo svolgimento di dette attività si intende autorizzato, conformemente alla disciplina prevista dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine pure di seguito indicato:

a) produzione a scopo di vendita o preparazione per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo di mangimi contenenti integratori o integratori medicati, di cui all'articolo 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 281. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la domanda di autorizzazione si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni, salva la fissazione di un termine minore con regolamento da emanarsi ai sensi del citato articolo 20;
b) produzione a scopo di vendita o preparazione per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, di integratori o integratori medicati per mangimi, di cui all'articolo 7 della legge 15 febbraio 1963, n. 281. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la domanda

di autorizzazione si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni, salva la fissazione di un termine minore con regolamento da emanarsi ai sensi del citato articolo 20;

c) vendita di ogni singolo integratore e integratore medicato per mangimi, sia di fabbricazione nazionale che di importazione di cui all'articolo 8 della legge 15 febbraio 1963, n. 281. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la domanda di autorizzazione si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di sessanta giorni, salva la fissazione di un termine minore con regolamento da emanarsi ai sensi del citato articolo 20.

Art. 120
Prestazioni e tariffe

1. Rimangono ferme le attuali competenze dello Stato concernenti:

a) la classificazione dei medicinali ai fini della loro erogazione da parte del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e all'articolo 1, comma 42, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) la contrattazione, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dei prezzi dei medicinali sottoposti alla procedura di autorizzazione prevista dal regolamento 93/2309/CEE;

c) il regime di rimborsabilità dei medicinali autorizzati con procedura centralizzata, di cui alla direttiva 65/65/CEE;

d) la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali innovativi da porre a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

e) la determinazione delle ipotesi e delle modalità per l'erogazione di prodotti dietetici a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1982, n. 98;

f) l'approvazione del nomenclatore tariffario protesi, sentita la Conferenza Stato-Regioni;

g) la definizione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni, di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; la definizione dei massimi tariffari, di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; l'individuazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di cui al medesimo articolo 2, comma 9;

h) l'assistenza penitenziaria; l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, all'articolo 2, ultimo comma, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 1981, n. 344, e all'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; l'assistenza al personale navigante marittimo e della aviazione civile, nonché le forme convenzionali di assistenza sanitaria all'estero per il personale delle pubbliche amministrazioni;

i) la determinazione dei criteri di fruizione di prestazioni ad altissima specializzazione all'estero, di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 23 ottobre 1985, n. 595;

l) le autorizzazioni e i rimborsi relativi al trasferimento per cura in Italia di cittadini stranieri residenti all'estero, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

m) le tariffe relative alle prestazioni sanitarie a favore degli stranieri, nonché la loro iscrizione volontaria od obbligatoria al Servizio sanitario nazionale.

Art. 121
Vigilanza su enti

1. Sono conservate allo Stato le funzioni di vigilanza e controllo sugli enti pubblici e privati che operano su scala nazionale o ultraregionale, ivi compresi gli ordini e collegi professionali. In particolare, spettano allo Stato le funzioni di approvazione degli statuti e di autorizzazione a modifiche statutarie nei confronti degli enti summenzionati.

2. Ferme restando le competenze regionali aventi ad oggetto l'attività assistenziale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le attività degli istituti zooprofilattici speri-

mentali, sono conservati allo Stato il riconoscimento, il finanziamento, la vigilanza ed il controllo, in particolare sull'attività di ricerca corrente e finalizzata, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati e degli istituti zooprofilattici sperimentali.

3. La definizione, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle attività di alta specialità e dei requisiti necessari per l'esercizio delle stesse, nonché il riconoscimento degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione e la relativa vigilanza sono di competenza dello Stato. Restano ferme le competenze relative all'approvazione dei regolamenti degli enti di assistenza ospedaliera a norma dell'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle previste dallo stesso articolo 4, comma 13.

4. Spettano alle Regioni le funzioni di vigilanza e controllo sugli enti pubblici e privati che operano a livello infraregionale, nonché quelle già di competenza delle Regioni sulle attività di servizio rese dalle articolazioni periferiche degli enti nazionali.

Art. 122
Vigilanza sui fondi integrativi

1. Spetta allo Stato la vigilanza sui fondi integrativi sanitari, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, istituiti e gestiti a livello ultraregionale.

2. È conferita alle Regioni la vigilanza sui medesimi fondi istituiti e gestiti a livello regionale o infraregionale.

Art. 123
Contenzioso

1. Sono conservate allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

2. Restano altresì salve le funzioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nonché le funzioni contenziose della Commissione medica d'appello avverso i giudizi di inidoneità permanente al volo, di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566.

3. Sono inoltre conservate le funzioni consultive esercitate dall'ufficio medico legale del Ministero della sanità nei ricorsi amministrativi o giurisdizionali in materia di pensioni di guerra e di servizio e nelle procedure di riconoscimento di infermità da causa di servizio.

Art. 124
Professioni sanitarie

1. Sono conservate allo Stato le seguenti funzioni amministrative:

a) la disciplina delle attività libero-professionali e delle relative incompatibilità, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dell'articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) la determinazione delle figure professionali e dei relativi profili delle professioni sanitarie, sanitarie ausiliarie e delle arti sanitarie, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
c) gli adempimenti in materia di riconoscimento dei diplomi ed esercizio delle professioni sanitarie, sanitarie ausiliarie ed arti sanitarie da parte di cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
d) il riconoscimento dei diplomi per l'esercizio delle professioni suddette, conseguiti da cittadini italiani in paesi extracomunitari, ai sensi della legge 8 novembre 1984, n. 752;
e) la programmazione del fabbisogno per le specializzazioni mediche e la relativa formazione, di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, e al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, ivi compresa l'erogazione delle borse di studio e la determinazione dei requisiti di idoneità delle strutture ove viene svolta la formazione specialistica, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni;
f) la determinazione dei requisiti minimi e dei criteri generali relativi all'ammissione all'impiego del personale delle aziende USL e ospedaliere, nonché al conferimento degli incarichi dirigenziali d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

2. È trasferito alle Regioni il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai fini

della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale, ed ai fini dell'accesso alle convenzioni con le USL per l'assistenza generica e specialistica, di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, e all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 125
Ricerca scientifica

1. Sono mantenute allo Stato le funzioni amministrative in materia di ricerca scientifica, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera p), della legge 15 marzo 1997, n. 59, tra cui quelle concernenti:

a) la sperimentazione clinica di medicinali, presidi medico-chirurgici, dispositivi medici, nonché la protezione e tutela degli animali impiegati a fini scientifici e sperimentali;
b) la cooperazione scientifica internazionale.

Art. 126
Profilassi internazionale

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera i), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono mantenute allo Stato, anche avvalendosi delle aziende USL sulla base di apposito accordo definito in sede di Conferenza unificata, le funzioni amministrative in materia di profilassi internazionale, con particolare riferimento ai controlli igienico-sanitari alle frontiere, ai controlli sanitari delle popolazioni migranti, nonché ai controlli veterinari infracomunitari e di frontiera.

Art. 127
Riordino di strutture

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio superiore di sanità, dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro.

CAPO II
Servizi sociali

Art. 128
Oggetto e definizioni

1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei "servizi sociali".

2. Ai sensi del presente decreto legislativo, per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

Art. 129
Competenze dello Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservate allo Stato le seguenti funzioni:

a) la determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale;
b) la determinazione dei criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale da attuare a livello locale;
c) la determinazione degli standard dei servizi sociali da ritenersi essenziali in funzione di adeguati livelli delle condizioni di vita;
d) compiti di assistenza tecnica, su richiesta dagli enti locali e territoriali, nonché compiti di raccordo in materia di informazione e circolazione dei dati concernenti le politiche sociali, ai fini della valutazione e monitoraggio dell'efficacia della spesa per le politiche sociali;
e) la determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo le modalità di cui all'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 133, comma 4, del presente decreto legislativo;
f) i rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento dei rapporti con gli organismi dell'Unione europea operanti nei settori delle politiche sociali e gli adempimenti previsti dagli accordi internazionali e dalla normativa dell'Unione europea;
g) la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali nonché le disposizioni generali concernenti i requisiti per l'accesso e la durata dei corsi di formazione professionale;
h) gli interventi di prima assistenza in favore

dei profughi, limitatamente al periodo necessario alle operazioni di identificazione ed eventualmente fino alla concessione del permesso di soggiorno, nonché di ricetto ed assistenza temporanea degli stranieri da respingere o da espellere;

i) la determinazione degli standard organizzativi dei soggetti pubblici e privati e degli altri organismi che operano nell'ambito delle attività sociali e che concorrono alla realizzazione della rete dei servizi sociali;

l) le attribuzioni in materia di riconoscimento dello status di rifugiato ed il coordinamento degli interventi in favore degli stranieri richiedenti asilo e dei rifugiati, nonché di quelli di protezione umanitaria per gli stranieri accolti in base alle disposizioni vigenti;

m) gli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; le misure di protezione degli appartenenti alle Forze armate e di polizia o a Corpi militarmente organizzati e loro familiari;

n) la revisione delle pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili e la verifica dei requisiti sanitari che hanno dato luogo a benefici economici di invalidità civile.

2. Le competenze previste dal comma 1, lettere d) e g) del presente articolo sono esercitate sulla base di criteri e parametri individuati dalla Conferenza unificata. Le competenze previste dalle lettere b), c) ed i) del medesimo comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata.

Art. 130
Trasferimenti di competenze relative agli invalidi civili

1. A decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili è trasferita ad un apposito fondo di gestione istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono trasferite alle Regioni, che, secondo il criterio di integrale copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio nazionale.

3. Fermo restando il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, di cui all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal termine di cui al comma 1 del presente articolo, la legittimazione passiva spetta alle Regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle Regioni stesse ed all'INPS negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1.

4. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego è ammesso ricorso amministrativo, secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale, ferma restante la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.

Art. 131
Conferimenti alle Regioni e agli enti locali

1. Sono conferiti alle Regioni e agli enti locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia dei "servizi sociali", salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'articolo 129 e quelli trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 130.

2. Nell'ambito delle funzioni conferite sono attribuiti ai Comuni, che le esercitano anche attraverso le Comunità montane, i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché i compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali, anche con il concorso delle Province.

Art. 132
Trasferimento alle Regioni

1. Le Regioni adottano, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate ai Comuni ed agli enti locali e di quelle mantenute in capo alle Regioni stesse. In particolare la legge regionale conferisce ai Comuni ed agli altri enti locali le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi a:

a) i minori, inclusi i minori a rischio di attività criminose;

b) i giovani;

c) gli anziani;
d) la famiglia;
e) i portatori di handicap, i non vedenti e gli audiolesi;
f) i tossicodipendenti e alcooldipendenti;
g) gli invalidi civili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 del presente decreto legislativo.

2. Sono trasferiti alle Regioni, che provvederanno al successivo conferimento alle Province, ai Comuni ed agli altri enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni e i compiti relativi alla promozione ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei "servizi sociali", con particolare riguardo a:
a) la cooperazione sociale;
b) le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB);
c) il volontariato.

Art. 133
Fondo nazionale per le politiche sociali

1. Il Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è denominato "Fondo nazionale per le politiche sociali".

2. Confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali le risorse statali destinate ad interventi in materia di "servizi sociali", secondo la definizione di cui all'articolo 128 del presente decreto legislativo.

3. In particolare, ad integrazione di quanto già previsto dall'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati al Fondo nazionale per le politiche sociali gli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451 e quelli del Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 43 della legge 6 marzo 1998, n. 40.

4. All'articolo 59, comma 46, penultima proposizione, della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole "sentiti i Ministri interessati" sono inserite le parole "e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

Art. 134
Soppressione delle strutture ministeriali

1. Presso la direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno è soppresso il servizio assistenza economica alle categorie protette e sono riordinati, con le modalità di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, i servizi interventi di assistenza sociale, affari assistenziali speciali, gestioni contabili.

CAPO III
Istruzione scolastica

Art. 135
Oggetto

1. Il presente capo ha come oggetto la programmazione e la gestione amministrativa del servizio scolastico, fatto salvo il trasferimento di compiti alle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 136
Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto legislativo, per programmazione e gestione amministrativa del servizio scolastico si intende l'insieme delle funzioni e dei compiti volti a consentire la concreta e continua erogazione del servizio di istruzione.

2. Tra le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono compresi, tra l'altro:
a) la programmazione della rete scolastica;
b) l'attività di provvista delle risorse finanziarie e di personale;
c) l'autorizzazione, il controllo e la vigilanza relativi ai vari soggetti ed organismi, pubblici e privati, operanti nel settore;
d) la rilevazione delle disfunzioni e dei bisogni, strumentali e finali, sulla base dell'esperienza quotidiana del concreto funzionamento del servizio, le correlate iniziative di segnalazione e di proposta;
e) l'adozione, nel quadro dell'organizzazione generale ed in attuazione degli obiettivi determinati dalle autorità preposte al governo del servizio, di tutte le misure di organizzazione amministrativa necessarie per il suo migliore andamento.

Art. 137
Competenze dello Stato

1. Restano allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo

1997, n. 59, i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata, le funzioni di valutazione del sistema scolastico, le funzioni relative alla determinazione e all'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche, le funzioni di cui all'articolo 138, comma 3, del presente decreto legislativo.

2. Restano altresì allo Stato i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati, con il patrocinio dello Stato, nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica, nonché i provvedimenti relativi agli organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389.

Art. 138
Deleghe alle Regioni

1. Ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle Regioni le seguenti funzioni amministrative:

a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);
c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
d) la determinazione del calendario scolastico;
e) i contributi alle scuole non statali;
f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.

2. La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica, di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano le funzioni relative ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, all'accademia nazionale d'arte drammatica, all'accademia nazionale di danza, nonché alle scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia.

Art. 139
Trasferimenti alle Province ed ai Comuni

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:

a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.

2. I comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:

a) educazione degli adulti;
b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
e) interventi perequativi;
f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

3. La risoluzione dei conflitti di competenze è conferita alle Province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai Comuni.

CAPO IV
Formazione professionale

Art. 140
Oggetto

1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in materia di "formazione professionale", ad esclusione di quelli concernenti la formazione professionale di carattere settoriale oggetto di apposita regolamentazione in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettere s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59, anche in raccordo con quanto previsto dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

Art. 141
Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto legislativo, per "formazione professionale" si intende il complesso degli interventi volti al primo inserimento, compresa la formazione tecnico professionale superiore, al perfezionamento, alla riqualificazione e all'orientamento professionali, ossia con una valenza prevalentemente operativa, per qualsiasi attività di lavoro e per qualsiasi finalità, compresa la formazione impartita dagli istituti professionali, nel cui ambito non funzionano corsi di studio di durata quinquennale per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, la formazione continua, permanente e ricorrente e quella conseguente a riconversione di attività produttive. Detti interventi riguardano tutte le attività formative volte al conseguimento di una qualifica, di un diploma di qualifica superiore o di un credito formativo, anche in situazioni di alternanza formazione-lavoro. Tali interventi non consentono il conseguimento di un titolo di studio o di diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria se non nei casi e con i presupposti previsti dalla legislazione dello Stato o comunitaria, ma sono comunque certificabili ai fini del conseguimento di tali titoli.

2. Agli stessi effetti rientra, fra le funzioni inerenti la materia, la vigilanza sull'attività privata di formazione professionale.

3. Sempre ai medesimi effetti la "istruzione artigiana e professionale" si identifica con la "formazione professionale".

4. Gli istituti professionali che devono essere trasferiti alle Regioni sulla base di quanto previsto al comma 1 del presente articolo ed a norma dell'articolo 144, sono individuati con le procedura di cui al medesimo articolo 144, comma 2.

Art. 142
Competenze dello Stato

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi inerenti a:

a) i rapporti internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea in materia di formazione professionale, nonché gli interventi preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi contratti nella stessa materia a livello internazionale o delle Comunità;
b) l'indirizzo e il coordinamento e le connesse attività strumentali di acquisizione ed elaborazione di dati e informazioni, utilizzando a tal fine anche il Sistema informativo lavoro previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
c) l'individuazione degli standard delle qualifiche professionali, ivi compresa la formazione tecnica superiore e dei crediti formativi e delle loro modalità di certificazione, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
d) la definizione dei requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale;
e) le funzioni statali previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di apprendistato, tirocini, formazione continua, contratti di formazione-lavoro;
f) le funzioni statali previste dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare per quanto concerne la formazione continua, l'analisi dei fabbisogni formativi e tutto quanto connesso alla ripartizione e gestione del Fondo per l'occupazione;
g) il finanziamento delle attività formative del personale da utilizzare in programmi nazionali d'assistenza tecnica e cooperativa con i paesi in via di sviluppo;
h) l'istituzione e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero;
i) l'istituzione e l'autorizzazione di attività formative idonee per il conseguimento di

un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e in particolare dei corsi integrativi di cui all'articolo 191, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

l) la formazione professionale svolta dalle Forze armate e dai Corpi dello Stato militarmente organizzati e, in genere, dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, a favore dei propri dipendenti.

2. In ordine alle competenze mantenute in capo allo Stato dal comma 1 del presente articolo, ad esclusione della lettera l), la Conferenza Stato-Regioni esercita funzioni di parere obbligatorio e di proposta. Sono svolti altresì dallo Stato, d'intesa con la Conferenza stessa, i seguenti compiti e funzioni:

a) la definizione degli obiettivi generali del sistema complessivo della formazione professionale, in accordo con le politiche comunitarie;
b) la definizione dei criteri e parametri per la valutazione quantiqualitativa dello stesso sistema e della sua coerenza rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a);
c) l'approvazione e presentazione al Parlamento di una relazione annuale sullo stato e sulle prospettive dell'attività di formazione professionale, sulla base di quelle formulate dalle Regioni con il supporto dell'ISFOL;
d) la definizione, in sede di Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei programmi operativi multiregionali di formazione professionale di rilevanza strategica per lo sviluppo del paese.

3. Permangono immutati i compiti e le funzioni esercitati dallo Stato in ordine agli istituti professionali di cui al regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, e di cui agli articoli da 64 a 66 e da 68 a 71 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 143
Conferimenti alle Regioni

1. Sono conferiti alle Regioni, secondo le modalità e le regole fissate dall'articolo 145 tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia "formazione professionale", salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'articolo 142. Spetta alla Conferenza Stato-Regioni la definizione degli interventi di armonizzazione tra obiettivi nazionali e regionali del sistema.

2. Al fine di assicurare l'integrazione tra politiche formative e politiche del lavoro la Regione attribuisce, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, di norma alle Province le funzioni ad essa trasferite in materia di formazione professionale.

Art. 144
Trasferimenti alle Regioni

1. Sono trasferiti, in particolare, alle Regioni, ai sensi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione:

a) la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale;
b) le funzioni e i compiti attualmente svolti dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione nei confronti degli istituti professionali, trasferiti ai sensi del comma 2 del presente articolo, ivi compresi quelli concernenti l'istituzione, la vigilanza, l'indirizzo e il finanziamento, limitatamente alle iniziative finalizzate al rilascio di qualifica professionale e non al conseguimento del diploma.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro sei mesi dall'approvazione del presente decreto legislativo, sono individuati e trasferiti alle Regioni gli istituti professionali di cui all'articolo 141.

3. I trasferimenti hanno effetto dal secondo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con la salvaguardia della prosecuzione negli studi degli alunni già iscritti nell'anno precedente.

4. Per effetto dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, gli istituti professionali assumono la qualifica di enti regionali. Ad essi si estende il regime di autonomia funzionale spettante alle istituzioni scolastiche statali, anche ai sensi degli articoli 21 e seguenti della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 145
Modalità per il trasferimento di beni, risorse e personale

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere

b) ed e), e dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, rispettivamente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro della pubblica istruzione, provvede con propri decreti a trasferire dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a seguito dell'attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e dal Ministero della pubblica istruzione alle Regioni beni, risorse finanziarie, strumentali e organizzative, e personale nel rispetto dei seguenti criteri:

a) i beni e le risorse da trasferire sono individuati in rapporto alle funzioni e ai compiti in precedenza svolti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero della pubblica istruzione, e trasferiti dal presente decreto legislativo;
b) il personale dirigenziale, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario degli istituti professionali di cui all'articolo 144 è trasferito alle Regioni.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ed ha effetto con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 146.

Art. 146
Riordino di strutture

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), e dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro novanta giorni dalla adozione del decreto di cui all'articolo 145 del presente decreto legislativo, si provvede con regolamento, da emanarsi in base all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, al riordino delle strutture ministeriali interessate dai conferimenti disposti dal presente capo.

Art. 147
Abrogazione di disposizioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;
b) gli articoli 35 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
c) l'articolo 2, comma 1, e l'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

CAPO V
Beni e attività culturali

Art. 148
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
a) "beni culturali", quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà così individuati in base alla legge;
b) "beni ambientali", quelli individuati in base alla legge quale testimonianza significativa dell'ambiente nei suoi valori naturali o culturali;
c) "tutela", ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali;
d) "gestione", ogni attività diretta, mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela e di valorizzazione;
e) "valorizzazione", ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione;
f) "attività culturali", quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte;
g) "promozione", ogni attività diretta a suscitare e a sostenere le attività culturali.

Art. 149
Funzioni riservate allo Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono riservate allo Stato le funzioni e i compiti di tutela dei beni culturali la cui disciplina generale è contenuta nella legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e loro successive modifiche e integrazioni.

2. Lo Stato, le Regioni e gli enti locali concorrono all'attività di conservazione dei beni culturali.

3. Sono riservate allo Stato, in particolare, le seguenti funzioni e compiti:
a) apposizione di vincolo, diretto e indiretto, di interesse storico o artistico e vigilanza sui beni vincolati;

b) autorizzazioni, prescrizioni, divieti, approvazioni e altri provvedimenti, anche di natura interinale, diretti a garantire la conservazione, l'integrità e la sicurezza dei beni di interesse storico o artistico;
c) controllo sulla circolazione e sull'esportazione dei beni di interesse storico o artistico ed esercizio del diritto di prelazione;
d) occupazione d'urgenza, concessioni e autorizzazioni per ricerche archeologiche;
e) espropriazione di beni mobili e immobili di interesse storico o artistico;
f) conservazione degli archivi degli Stati italiani preunitari, dei documenti degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato non più occorrenti alle necessità ordinarie di servizio, di tutti gli altri archivi o documenti di cui lo Stato abbia la disponibilità in forza di legge o di altro titolo;
g) vigilanza sugli archivi degli enti pubblici e sugli archivi privati di notevole interesse storico, nonché le competenze in materia di consultabilità dei documenti archivistici;
h) le ulteriori competenze previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e da altre leggi riconducibili al concetto di tutela di cui all'articolo 148 del presente decreto legislativo.

4. Spettano altresì allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le seguenti funzioni e compiti:
a) il controllo sulle esportazioni, ai sensi del regolamento CEE n. 3911/1992 del Consiglio del 9 dicembre 1992 e successive modificazioni;
b) le attività dirette al recupero dei beni culturali usciti illegittimamente dal territorio nazionale, in attuazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993;
c) la prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio culturale e la raccolta e coordinamento delle informazioni relative;
d) le funzioni relative a scuole e istituti nazionali di preparazione professionale operanti nel settore dei beni culturali nonché la determinazione dei criteri generali sulla formazione professionale e l'aggiornamento del personale tecnico-scientifico, ferma restando l'autonomia delle università;
e) la definizione, anche con la cooperazione delle Regioni, delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale;
f) la definizione, anche con la cooperazione delle Regioni, delle metodologie comuni da seguire nell'attività tecnico-scientifica di restauro.

5. Le Regioni, le Province e i Comuni possono formulare proposte ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, lettere a) ed e), del presente articolo, nonché ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione. Lo Stato può rinunciare all'acquisto ai sensi dell'articolo 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, trasferendo alla Regione, Provincia o Comune interessati la relativa facoltà.

6. Restano riservate allo Stato le funzioni e i compiti statali in materia di beni ambientali di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312.

Art. 150
La gestione

1. Una commissione paritetica, composta da cinque rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali e da cinque rappresentanti degli enti territoriali designati dalla Conferenza unificata, individua, ai sensi dell'articolo 17, comma 131, della legge 15 maggio 1997, n. 127, i musei o altri beni culturali statali la cui gestione rimane allo Stato e quelli per i quali essa è trasferita, secondo il principio di sussidiarietà, alle Regioni, alle Province o ai Comuni.

2. La commissione è presieduta dal Ministro per i beni culturali e ambientali o da un Sottosegretario da lui delegato e conclude i lavori entro due anni con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco dei musei o altri beni culturali di cui al comma 1.

3. La Commissione entro un anno dal suo insediamento formula una proposta di elenco sulla quale le commissioni di cui all'articolo 154 esprimono parere.

4. Il trasferimento della gestione ai sensi del comma 1, salve le funzioni e i compiti di tutela riservati allo Stato, riguarda, in particolare, l'au-

tonomo esercizio delle attività concernenti:

a) l'organizzazione, il funzionamento, la disciplina del personale, i servizi aggiuntivi, le riproduzioni e le concessioni d'uso dei beni;
b) la manutenzione, la sicurezza, l'integrità dei beni, lo sviluppo delle raccolte museali;
c) la fruizione pubblica dei beni, concorrendo al perseguimento delle finalità di valorizzazione di cui all'articolo 152, comma 3.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al trasferimento alle Regioni, alle Province o ai Comuni della gestione dei musei o altri beni culturali indicati nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, nonché all'individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire e loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni, Province e Comuni.

6. Con proprio decreto il Ministro per i beni culturali e ambientali definisce i criteri tecnico-scientifici e gli standard minimi da osservare nell'esercizio delle attività trasferite, in modo da garantire un adeguato livello di fruizione collettiva dei beni, la loro sicurezza e la prevenzione dei rischi. Con apposito protocollo tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e l'ente locale cui è trasferita la gestione possono essere individuate ulteriori attività da trasferire.

7. Le Regioni provvedono, con proprie norme, alla organizzazione, al funzionamento ed al sostegno dei musei o degli altri beni culturali la cui gestione è stata trasferita ai sensi del presente decreto legislativo.

8. Ai fini dell'individuazione di eventuali modifiche dell'elenco di cui al comma 2, la commissione paritetica può essere ricostituita, su iniziativa del Ministro per i beni culturali e ambientali o della Conferenza unificata, entro due anni dalla pubblicazione dell'elenco medesimo. La commissione svolge i propri lavori con le procedure di cui al presente articolo e le conclude entro un anno dalla ricostituzione.

Art. 151
Biblioteche pubbliche statali universitarie

1. Le università possono richiedere il trasferimento delle biblioteche pubbliche statali ad esse collegate. Ai fini del trasferimento, il Ministro per i beni culturali e ambientali stipula con le università apposita convenzione, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Nell'ambito della convenzione sono anche individuati i beni del patrimonio bibliografico da riservare al demanio dello Stato.

Art. 152
La valorizzazione

1. Lo Stato, le Regioni e gli enti locali curano, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la valorizzazione viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, Regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente decreto legislativo.

2. Per le Regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a quello di cui al predetto articolo 154.

3. Le funzioni e i compiti di valorizzazione comprendono in particolare le attività concernenti:

a) il miglioramento della conservazione fisica dei beni e della loro sicurezza, integrità e valore;
b) il miglioramento dell'accesso ai beni e la diffusione della loro conoscenza anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;
c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno favorite;
d) l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche anche in collaborazione con università ed istituzioni culturali e di ricerca;
e) l'organizzazione di attività didattiche e divulgative anche in collaborazione con istituti di istruzione;
f) l'organizzazione di mostre anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
g) l'organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, restauro o ad acquisizione;
h) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo.

Art. 153
La promozione

1. Lo Stato, le Regioni e gli enti locali provvedono, ciascuno nel proprio ambito, alla promozione delle attività culturali. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1977, n. 59, la promozione viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, Regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente decreto legislativo.

2. Per le Regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a quello di cui all'articolo 154.

3. Le funzioni e i compiti di promozione comprendono in particolare le attività concernenti:
a) gli interventi di sostegno alle attività culturali mediante ausili finanziari, la predisposizione di strutture o la loro gestione;
b) l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza delle attività culturali ed a favorirne la migliore diffusione;
c) l'equilibrato sviluppo delle attività culturali tra le diverse aree territoriali;
d) l'organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione delle attività culturali con quelle relative alla istruzione scolastica e alla formazione professionale;
e) lo sviluppo delle nuove espressioni culturali ed artistiche e di quelle meno note, anche in relazione all'impiego di tecnologie in evoluzione.

Art. 154
Commissione per i beni e le attività culturali

1. È istituita in ogni Regione a statuto ordinario la commissione per i beni e le attività culturali, composta da tredici membri designati:
a) tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
b) due dal Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica;
c) due dalla Regione; due dall'associazione regionale dei Comuni; uno dall'associazione regionale delle Province;
d) uno dalla Conferenza episcopale regionale;
e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali.

2. I componenti di cui al comma 1, lettere a) e c) sono individuati tra i dirigenti delle rispettive amministrazioni o anche tra esperti esterni.

3. Il presidente della commissione è scelto tra i suoi componenti dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali. I componenti della commissione restano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 155
Funzioni della commissione

1. Ciascuna commissione, ai fini della definizione del programma nazionale e di quello regionale, istruisce e formula una proposta di piano pluriennale e annuale di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività, perseguendo lo scopo di armonizzazione e coordinamento, nel territorio regionale, delle iniziative dello Stato, della Regione, degli enti locali e di altri possibili soggetti pubblici e privati.

2. La commissione svolge inoltre i seguenti compiti:
a) monitoraggio sull'attuazione dei piani di cui al comma 1;
b) esprime, su iniziativa delle amministrazioni statali e regionali, pareri in ordine a interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

CAPO VI
Spettacolo

Art. 156
Compiti di rilievo nazionale in materia di spettacolo

1. Lo Stato svolge i seguenti compiti:
a) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle attività teatrali, musicali e di danza, secondo principi idonei a valorizzare la qualità e la progettualità e in un'ottica di riequilibrio delle presenze e dei soggetti e delle attività teatrali sul territorio;
b) promuove la presenza della produzione nazionale di teatro, di musica e di danza all'estero, anche mediante iniziative di scambi e di ospitalità reciproche con altre nazioni;
c) definisce, previa intesa con la Conferenza unificata, i requisiti della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri;

d) promuove la formazione di una videoteca, al fine di conservare la memoria visiva delle attività teatrali, musicali e di danza;
e) garantisce il ruolo delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni concertistico-orchestrali, favorendone, in collaborazione con le Regioni e con gli enti locali, la promozione e la circolazione sul territorio;
f) definisce e sostiene il ruolo delle istituzioni teatrali nazionali;
g) definisce gli indirizzi per la presenza del teatro, della musica, della danza e del cinema nelle scuole e nelle università;
h) concede sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore della cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni;
i) provvede alla revisione delle opere cinematografiche, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161;
l) autorizza l'apertura delle sale cinematografiche, nei limiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
m) contribuisce al sostegno delle attività della Scuola nazionale di cinema, fermo quanto previsto dal decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426;
n) programma e promuove, unitamente alle Regioni e agli enti locali, la presenza delle attività teatrali, musicali e di danza sul territorio, perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneità della diffusione della fruizione teatrale, musicale e di danza, favorendone l'insediamento in località che ne sono sprovviste e favorendo la equilibrata circolazione delle rappresentazioni sul territorio nazionale, a questo fine e per gli altri fini di cui al presente articolo utilizzando gli ausili finanziari di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni;
o) contribuisce ad incentivare la produzione teatrale, musicale e di danza nazionale, con particolare riferimento alla produzione contemporanea;
p) preserva ed incentiva la rappresentazione del repertorio classico del teatro greco-romano in coordinamento con la fondazione "Istituto nazionale per il dramma antico";
q) promuove le forme di ricerca e sperimentazione teatrale, musicale e di danza e di rinnovo dei linguaggi;
r) contribuisce al sostegno degli enti lirici ed assimilati di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

CAPO VII
Sport

Art. 157
Competenze in materia di sport

1. L'elaborazione dei programmi, riservata alla commissione tecnica di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni, è trasferita alle Regioni. I relativi criteri e parametri sono definiti dall'autorità di governo competente, acquisito il parere del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Conferenza unificata.

2. Il riparto dei fondi è effettuato dall'autorità di governo competente con le modalità di cui al comma 1. È soppressa la commissione tecnica di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del citato decreto-legge n. 2 del 1987.

3. Resta riservata allo Stato la vigilanza sul CONI di cui alla legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni e sull'Istituto per il credito sportivo di cui alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295.

4. Con regolamento di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino dell'Istituto per il credito sportivo, anche garantendo una adeguata presenza nell'organo di amministrazione di rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali.

TITOLO V
Polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzato

CAPO I
Disposizioni in materia di polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio

Art. 158
Oggetto

1. Il presente titolo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia "polizia amministrativa regionale e locale".

2. Le Regioni e gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite. La delega di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni e da queste ultime agli enti locali, anche per quanto attiene alla subdelega, ricomprende anche l'esercizio delle connesse funzioni e compiti di polizia amministrativa.

Art. 159
Definizioni

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla polizia amministrativa regionale e locale concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle Regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

2. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'ordine pubblico e sicurezza pubblica di cui all'articolo 1, comma 3, lettera l), della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni.

Art. 160
Competenze dello Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, e dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti di polizia amministrativa nelle materie elencate nel predetto comma 3 dell'articolo 1 e quelli relativi ai compiti di rilievo nazionale di cui al predetto comma 4 del medesimo articolo 1.

2. L'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza resta disciplinato dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed integrazioni, che individua, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, le forze di polizia.

Art. 161
Conferimenti alle Regioni e agli enti locali

1. Sono conferiti alle Regioni e agli enti locali, secondo le modalità e le regole fissate dal presente titolo, tutte le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite, salvo le riserve allo Stato di cui all' articolo 160.

Art. 162
Trasferimenti alle Regioni

1. È trasferito alle Regioni, in particolare, il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più Province, nell'ambito della medesima circoscrizione regionale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Del provvedimento è tempestivamente informata l'autorità di pubblica sicurezza.

2. Il servizio di polizia regionale e locale è disciplinato dalle leggi regionali e dai regolamenti degli enti locali, nel rispetto dei principi di cui al titolo V della parte II della Costituzione e della legislazione statale nelle materie alla stessa riservate.

Art. 163
Trasferimenti agli enti locali

1. Le funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti agli enti locali sono indicati nell'articolo 161 del presente decreto legislativo.

2. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferiti ai Comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 56 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
b) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie, di cui all'articolo 115 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
c) il ricevimento della dichiarazione relativa all'esercizio dell'industria di affittacamere

o appartamenti mobiliati o comunque relativa all'attività di dare alloggio per mercede, di cui all'articolo 108 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di cui all'articolo 115 del richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni;

e) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento della capacità tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302;

f) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale, di cui all'articolo 68 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

g) il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di direttore o istruttore di tiro, di cui all'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

h) le autorizzazioni agli stranieri per l'esercizio dei mestieri girovaghi, di cui all'articolo 124 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferite alle Province le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle Regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e all'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

c) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), e), f) e g), e di cui al comma 3 è data tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 164
Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge 13 dicembre 1928, n. 3086, nonché il riferimento alla legge medesima contenuto nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300;

b) l'articolo 76 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermo restando l'obbligo di informazione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza;

c) l'articolo 19, comma 1, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

d) l'articolo 19, comma 4, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui prevede la comunicazione al prefetto e i poteri di sospensione, revoca e annullamento in capo a quest'ultimo in ordine: all'articolo 19, comma 1, numero 13), in materia di licenza agli stranieri per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 14), in materia di registrazione per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 17), in materia di licenza di iscrizione per portieri e custodi, fermo restando il dovere di tempestiva comunicazione al prefetto dei provvedimenti adottati.

e) gli articoli 72, 74, 75, 81 e 83 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di attestazione dell'attività di fabbricazione e commercio di pellicole cinematografiche;

f) l'articolo 111 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di rilascio delle licenze per l'esercizio dell'arte fotografica, fermo restando l'obbligo di informazione tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza.

2. È altresì abrogato il comma 5 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui si riferisce ai numeri 13), 14) e 17) del comma 1 dello stesso articolo 19.

3. Nell'articolo 68, primo comma, del più volte richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le parole "rappresentazioni cinematografiche e teatrali" sono abrogate.

NOTE

Si riporta di seguito un estratto della **legge 15 marzo 1997, n. 59**:

"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"

(G.U. n. 63 del 17 marzo 1997)

Estratto (artt.1-10)

CAPO I

Art. 1

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle Regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per "conferimento" si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per "enti locali" si intendono le Province, i Comuni, le Comunità montane e gli altri enti locali.

2. Sono conferite alle Regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.

3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:

a) affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale;
b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;
c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;
e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;
g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;
h) moneta, sistema valutario e perequazione delle risorse finanziarie;
i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
m) amministrazione della giustizia;
n) poste e telecomunicazioni;
o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;
p) ricerca scientifica;
q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale.
r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.

4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:

a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad apposite autorità indipendenti;
b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale;
c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle università degli studi;
e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.

5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto, degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.

6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente.

Art. 2

1. La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti alle Regioni ai sensi della presente legge spetta alle Regioni quando è riconducibile alle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione. Nelle restanti materie spetta alle Regioni il potere di emanare norme attuative ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

2. In ogni caso, la disciplina della organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi dell'articolo 1 è disposta, secondo le rispettive competenze e nell'ambito della rispettiva potestà normativa, dalle Regioni e dagli enti locali.

Art. 3

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono:
a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1;
b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da conferire alle Regioni anche ai fini di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e osservando il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, o da conferire agli enti locali territoriali o funzionali ai sensi degli articoli 128 e 118, primo comma, della Costituzione, nonchè i criteri di conseguente e contestuale attribuzione e ripartizione tra le Regioni, e tra queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il conferimento avviene gradualmente ed entro il periodo massimo di tre anni, assicurando l'effettivo esercizio delle funzioni conferite;
c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle Regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite, nonché la presenza e l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo;
d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti con le modalità e nei termini di cui all'articolo 7, comma 3, salvaguardando l'integrità di ciascuna Regione e l'accesso delle comunità locali alle strutture sovraregionali;
e) individuate le modalità e le procedure per il trasferimento del personale statale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
f) previste le modalità e le condizioni con le quali l'amministrazione dello Stato può avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali e locali, d'intesa con gli enti interessati o con gli organismi rappresentativi degli stessi;
g) individuate le modalità e le condizioni per il conferimento a idonee strutture organizzative di funzioni e compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali;
h) previste le modalità e le condizioni per l'accessibilità da parte del singolo cittadino temporaneamente dimorante al di fuori della propria residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.

2. Speciale normativa è emanata con i

decreti legislativi di cui all'articolo 1 per il comune di Campione d'Italia, in considerazione della sua collocazione territoriale separata e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, valutaria, doganale, fiscale e finanziaria.

Art. 4

1. Nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le Regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle Province, ai Comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Al conferimento delle funzioni le Regioni provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali. Possono altresì essere ascoltati anche gli organi rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.

2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, vengono conferiti a Regioni, Province, Comuni ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui all'articolo 1.

3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti princìpi fondamentali:

a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai Comuni, alle Province e alle Comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;

b) il principio di completezza, con la attribuzione alla Regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della lettera a), e delle funzioni di programmazione;

c) il principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;

d) il principio di cooperazione tra Stato, Regioni ed enti locali anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea;

e) i princìpi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;

f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;

g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;

h) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;

i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite;

l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.

4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo provvede anche a:

a) delegare alle Regioni i compiti di programmazione e amministrazione in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale; attribuire alle Regioni il compito di definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi siano a carico degli enti locali che ne programmino l'esercizio; prevedere che l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione delle relative risorse alle Regioni siano precedute da appositi accordi di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le Regioni medesime, semprechè gli stessi accordi siano perfezionati entro il 30 giugno 1999;

b) prevedere che le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolino l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma

affidati, sia in concessione che nei modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, mediante contratti di servizio pubblico, che rispettino gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano entro il 1° gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura previa applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari di interesse regionale e locale; definire le modalità per incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto urbano e extraurbano e per introdurre regole di concorrenzialità nel periodico affidamento dei servizi; definire le modalità di subentro delle Regioni entro il 1° gennaio 2000 con propri autonomi contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e Ferrovie dello Stato Spa per servizi di interesse locale e regionale;

c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei princìpi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le attività relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica.

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo, ciascuna Regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla Regione stessa. Qualora la Regione non provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro i successivi novanta giorni, sentite le Regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra Regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.

Art. 5

1. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.

2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari.

3. La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

4. La Commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.

Art. 6

1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1 il Governo acquisisce il parere della Commissione di cui all'articolo 5 e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che devono essere espressi entro quaranta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Il Governo acquisisce altresì i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle Comunità montane; tali pareri devono essere espressi entro venti giorni dalla ricezione degli schemi stessi. I pareri delle Conferenze sono immediatamente comunicati alle Commissioni parlamentari predette. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente articolo, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

Art. 7

1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.

2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle Comunità montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.

3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati.

Art. 8

1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola Regione interessata.

2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.

3. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.

4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle competenti

Commissioni parlamentari.

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:

a) l'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
b) l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole da: "nonché la funzione di indirizzo" fino a: "n. 382" e alle parole "e con la Comunità economica europea", nonché il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole: "impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed";
c) l'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: "gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano";
d) l'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: "anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento";
e) l'articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

6. È soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo comma dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 9

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a definire ed ampliare le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, unificandola, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Nell'emanazione del decreto legislativo il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza prevedendo la partecipazione della medesima a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale almeno a livello di attività consultiva obbligatoria;
b) semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e Regioni attraverso la concentrazione in capo alla Conferenza di tutte le attribuzioni relative ai rapporti tra Stato e Regioni anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi all'interno delle amministrazioni pubbliche;
c) specificazione delle materie per le quali è obbligatoria l'intesa e della disciplina per i casi di dissenso;
d) definizione delle forme e modalità della partecipazione dei rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane.

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, i pareri richiesti dalla presente legge alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali sono espressi dalla Conferenza unificata.

Art. 10

1. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e princìpi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

(omissis)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI **31 marzo 1998**

Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"

(G.U. n. 120 del 26 maggio 1998)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, che istituisce la figura del tecnico competente in acustica e ne definisce i requisiti ai fini del relativo riconoscimento da parte delle Regioni;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 che attribuisce allo Stato il coordinamento delle attività per la definizione del ruolo e la qualificazione dei predetti soggetti;

Visto l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che disciplina lo svolgimento della funzione statale di indirizzo e coordinamento nei confronti delle Regioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista l'intesa espressa nella seduta del 31 luglio 1997 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Consultate le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;

Ritenuto necessario di prevedere modalità omogenee e coordinate di applicazione della disciplina sul tecnico competente in acustica di cui alla legge n. 447 del 1995;

Su proposta del Ministro dell'ambiente;

DECRETA:

È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento.

Art. 1
Presentazione delle domande

1. I soggetti in possesso dei requisiti di legge che intendono svolgere l'attività di tecnico competente in acustica, di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, devono presentare la domanda all'assessorato preposto all'ambiente della Regione di residenza che rilascia il relativo attestato di riconoscimento.

2. La domanda è redatta secondo le modalità indicate dalla Regione.

Art. 2
Esame delle domande

1. L'esame delle domande consiste
a) nella verifica del titolo di studio posseduto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 2, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
b) nell'accertamento che l'attività professionale in materia di acustica ambientale è stata svolta in maniera non occasionale, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 7, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

2. Tra i diplomi di scuola media superiore ad indirizzo tecnico è compreso quello di maturità scientifica e tra i diplomi universitari o i diplomi di laurea ad indirizzo scientifico, quelli in ingegneria ed architettura.

3. La non occasionalità dell'attività svolta è valutata tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno.

4. Per attività nel campo dell'acustica ambientale si intende, in via indicativa, l'aver svolto prestazioni relative ad almeno una delle

seguenti attività

a) misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge ed eventuali progetti di bonifica;
b) proposte di zonizzazione acustica;
c) redazione di piani di risanamento.

5. Le altre attività in campo acustico che non rientrano in quelle dell'acustica ambientale, quali, ad esempio, le misurazioni effettuate ai sensi del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, ai fini della maturazione del periodo richiesto, hanno valenza integrativa.

6. La Regione equipara, per gli effetti di cui al presente atto, il riconoscimento effettuato da altre regioni e permette, sul proprio territorio, l'esercizio dell'attività di tecnico competente ai possessori dei relativi attestati.

Art. 3
Operatori presso strutture pubbliche

1. I tecnici indicati dall'art. 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, possono operare esclusivamente nell'ambito della propria struttura territoriale di appartenenza.

2. Qualora i tecnici di cui al comma 1 intendano esercitare la propria attività in forma professionale al di fuori dello svolgimento dei compiti d'istituto, devono rispettare gli obblighi previsti dall'art. 2, commi 6 e 7, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Art. 4
Formazione

1. Per consentire il completamento del periodo di due o quattro anni di attività svolta nel campo dell'acustica ambientale, previsti dalla legge per il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente, all'attività utile nel settore è equiparata quella svolta dall'interessato in collaborazione con chi è già riconosciuto tecnico competente oppure alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all'art. 3, comma 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

2. La documentazione prodotta ai fini di quanto previsto dal comma 1 deve evidenziare, attraverso la presentazione di atti formali, il lavoro effettivamente svolto dall'aspirante tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale.

Art. 5
Regime transitorio

1. Ai fini del computo degli anni di attività di cui all'art. 2, comma 7, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono da considerare utili le prestazioni effettuate dal 30 dicembre 1995 alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

Art. 6
Norma finale

1. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente atto di indirizzo e coordinamento nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

DECRETO MINISTERIALE **1° aprile 1998, n. 145**

Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

(G.U. n. 109 del 13 maggio 1998)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO,
DELLA SANITÀ E DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

Visti in particolare gli articoli 15 e 18, commi 2 e 4, del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 settembre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. UL/98/05651 del 26 marzo 1998;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1

1. È approvato il modello del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati previsto dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 15.

Art. 2

1. Il formulario di identificazione deve essere emesso, da apposito bollettario a ricalco conforme sostanzialmente al modello riportato negli allegati "A" e "B", dal produttore, o dal detentore dei rifiuti o dal soggetto che effettua il trasporto. Qualora siano utilizzati strumenti informatici i formulari devono essere stampati su carta a modulo continuo a ricalco.

2. Il formulario è stampato su carta idonea a garantire che le indicazioni figuranti su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni apposte sull'altra facciata e deve essere compilato secondo le modalità indicate nell'allegato "C".

Art. 3

1. Fatta salva la documentazione relativa al trasporto di merci pericolose, ove prevista dalla normativa vigente, e alle spedizioni di rifiuti disciplinate dal regolamento CE 259/93, il formulario di cui all'articolo 1 sostituisce gli altri documenti di accompagnamento dei rifiuti trasportati.

2. Durante il trasporto devono essere rispettate le norme vigenti che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi nonché le norme tecniche che disciplinano le attività di trasporto dei rifiuti.

Art. 4

1. I formulari di identificazione di cui all'articolo 1 devono essere numerati progressivamente anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie e sono predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del decreto

ministeriale 29 novembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 335 del 30 novembre 1978, recante norme di attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Gli estremi dell'autorizzazione alle tipografie devono essere indicati su ciascuno dei predetti stampati, unitamente ai dati identificativi della tipografia.

2. La fattura di acquisto dei formulari di cui al comma 1, dalla quale devono risultare gli estremi seriali e numerici degli stessi, deve essere registrata sul registro IVA-acquisti prima dell'utilizzo del formulario.

3. I formulari di identificazione costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti o gestiti. A tal fine gli estremi identificativi del formulario dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza all'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto, ed il numero progressivo del registro di carico e scarico relativo alla predetta annotazione deve essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi.

Art. 5

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO A

FRONTESPIZIO DEL BOLLETTARIO O DELLA PRIMA PAGINA DEL MODULO CONTINUO

Ditta . . . . . .

Residenza o domicilio . . . . . .
comune via n.

Codice fiscale . . . . . .

Ubicazione dell'esercizio . . . . . .
comune via n.

Formulario dal n. . . . . .al n. . . . . .

ALLEGATO B

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO Serie e Numero: ..... del .../.../...
(DL n. 22 del 05/02/97 art. 15) Numero registro: ....

(1) Produttore/Detentore: . . . . . .
unità locale: . . . . . .
C.fisc: . . . . . .N.Aut/Albo: . . . . . .del .../.../..
(2) Destinatario: . . . . . .
. . . . . .
Luogo di destinazione: . . . . . .
C.fisc: . . . . . .N.Aut/Albo: . . . . . .del .../.../..
(3) Trasportatore del rifiuto: . . . . . .
C.fisc: . . . . . .N.Aut/Albo: . . . . . .del .../.../..
Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento
(..) di . . . . . .
Annotazioni: . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

(4) Caratteristiche del rifiuto: Descrizione: . . . . . .
Codice Europeo: ...../ . . . . . .
Stato fisico: . . . . . .(1) (2) (3) (4)
Caratteristiche di pericolo: . . . . . .
N. Colli/contenitori: . . . . . .
(5) Rifiuto destinato a: . . . . . .(recupero/smaltimento)
Caratteristiche chimico-fisiche: . . . . . .
(6) Quantità: (-) Kg o litri . . . . . .(P. Lordo: ..... Tara: .....)
(-) Peso da verificarsi a destino
(7) Percorso (se diverso dal più breve): . . . . . .
(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: (SI) (NO)

(9) Firme:
FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE * . . . . . .*
FIRMA DEL TRASPORTATORE: * . . . . . .*
detentore che effettua la spedizione dei rifiuti:
(10) Cognome e Nome conducente Targa automezzo: . . . . . .
. . . . . .Targa rimorchio: . . . . . .
Data/ora inizio trasporto: . . . . . .del ..../..../....

(11) - Riservato al destinatario -
Si dichiara che il carico è stato: (-) accettato per intero
(-) accettato per seguente quantità (Kg o litri): . . . . . .
(-) respinto per le seguenti motivazioni: . . . . . .

Data . . . . . .FIRMA DEL DESTINATARIO: * . . . . . .

ALLEGATO C

DESCRIZIONE TECNICA

I. Sul frontespizio del bollettario o sulla prima pagina del modulo continuo a ricalco devono essere riportati gli elementi identificativi individuati nell'allegato "A".

II. In alto a destra del formulario di identificazione sono indicati i prefissi alfabetici di serie, nonché il numero progressivo e la data di emissione di ogni singolo formulario che dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza dell'annotazione relativa ai rifiuti cui il formulario si riferisce, e il numero progressivo del registro che corrisponde all'annotazione dei rifiuti medesimi.

III. Nella prima sezione dovranno essere riportati:

A) nella casella (1) i seguenti dati identificativi del produttore o detentore che effettua la spedizione dei rifiuti:
- DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELLA IMPRESA
- CODICE FISCALE DELL'IMPRESA
- INDIRIZZO DELL'IMPIANTO O UNITÀ LOCALE DI PARTENZA DEL RIFIUTO
- EVENTUALE N. ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI O AUTORIZZAZIONE O ESTREMI DELLA DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITÀ EFFETTUATA AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 33, DEL DECRETO LEGISLATIVO 5.2.97, N. 22.

B) Nella casella (2), destinatario, dovranno essere riportati i seguenti dati relativi all'impresa che effettua le operazioni di recupero o smaltimento:
- DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELL'IMPRESA
- CODICE FISCALE
- INDIRIZZO DELL'UNITÀ LOCALE DI DESTINAZIONE DEL RIFIUTO
- EVENTUALE N. ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI O AUTORIZZAZIONE O ESTREMI DELLA DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITÀ EFFETTUATA AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 33, DEL DECRETO LEGISLATIVO 5.2.97, N. 22.

C) Nella casella (3), trasportatore, dovranno essere riportati i seguenti dati relativi alla impresa che effettua il trasporto dei rifiuti:
- DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELLA IMPRESA
- CODICE FISCALE DELL'IMPRESA
- INDIRIZZO DELLA IMPRESA
- NUMERO ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI

Qualora si tratti di trasporto di rifiuti non pericolosi effettuato direttamente dal produttore dei rifiuti stessi i predetti dati dovranno essere sostituiti da apposita dichiarazione.

IV. Nella seconda sezione dovranno essere riportate eventuali annotazioni.

V. Nella terza sezione dovranno essere riportati:

A) alla casella (4), caratteristiche del rifiuto, i seguenti dati relativi ai rifiuti trasportati:
- CODICE C.E.R. E NOME CODIFICATO DEL RIFIUTO
- CARATTERISTICHE FISICHE CODIFICATE: 1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido.
- CARATTERISTICHE CODIFICATE DI PERICOLO DI CUI ALL'ALLEGATO D INDIVIDUATE SULLA BASE DELL'ALLEGATO E AL PRESENTE DECRETO, PROPRIE DEL SINGOLO RIFIUTO (PER I RIFIUTI PERICOLOSI).

B) alla casella (5) l'indicazione se il rifiuto è destinato ad operazioni di recupero o di smaltimento, e, nel caso in cui il rifiuto sia destinato allo smaltimento in discarica, le CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI RIFIUTI NECESSARIE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA.

C) alla casella (6) la quantità di rifiuti trasportati espressa in kg o in litri (in partenza o da verificare a destino).

D) alla casella (7) il percorso dei rifiuti trasportati (se diverso dal più breve).

E) alla casella (8) l'indicazione se il rifiuto è o non è soggetto alle norme sul trasporto ADR/RID

VI. Nella quarta sezione il produttore/detentore e il trasportatore devono:

A) nella casella (9), apporre la propria firma per l'assunzione della responsabilità delle informazioni riportate nel formulario.

B) nella casella (10), trascrivere il cognome e nome del conducente, l'identificativo del mezzo di trasporto, la data e l'ora di partenza.

VII. Nella quinta sezione, casella (11), il destinatario dei rifiuti dovrà indicare se il carico di rifiuti è stato accettato o respinto e, nel primo caso, la quantità di rifiuti ricevuta, nonché la data, l'ora e la firma.

ALLEGATO D

CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI

H1 "Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti del dinitrobenzene;

H2 "Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;

H3-A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati:
- liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 gradi C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o
- che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
- solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o
- gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o
- che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas
facilmente infiammabili in quantità pericolose;

H3-B "Infiammabili": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 gradi C e inferiore o pari a 55 gradi C;

H4 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;

H5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;

H6 "Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;

H7 "Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentare la frequenza;

H8 "Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;

H9 "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;

H10 "Teratogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;

H11 "Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti generici ereditari o aumentare la frequenza;

H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;

H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di liscivazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;

H14 "Ecotossico": sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o difetti per uno o più settori dell'ambiente.

Note

1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo "tossico" (e "molto tossico"), "nocivo", "corrosivo" e"irritante" è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967, concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose [1], nella versione modificata dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio [2].

2. Per quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche "cancerogeno","teratogeno" e "mutageno" e riguardo all'attuale stato delle conoscenze, precisazioni supplementari figurano nella guida per la classificazione e l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte II D) della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 83/467/CEE della Commissione [3].

Metodi di prova

I metodi di prova sono intesi a conferire un significato specifico alle definizioni di cui all'allegato III.

I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 84/449/CEE della Commissione [4] o dalle successive direttive della Commissione che adeguano al progresso tecnico la direttiva 67/547/CEE. Questi metodi sono basati sui lavori e sulle raccomandazioni degli organismi internazionali competenti, in particolare su quelli dell'OCSE.

ALLEGATO E

ELENCO DEI RIFIUTI PERICOLOSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4 DELLA DIRETTIVA 91/689/CEE (13)

Codice CER	Designazione
02	RIFIUTI PROVENIENTI DA PRODUZIONE, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, CACCIA, PESCA ED ACQUICOLTURA
0201	RIFIUTI DELLE PRODUZIONI PRIMARIE
020105	Rifiuti agrochimici H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H14, H3A e H3B
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA, POLPA CARTONE, PANNELLI E MOBILI
0302	RIFIUTI DEI TRATTAMENTI CONSERVATIVI DEL LEGNO
030201	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati H04, H05, H06, H07, H3A e H3B
030202	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14, H3A e H3B
030203	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici H02, H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
030204	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici H02, H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
04	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE
0401	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA DELLA LAVORAZIONE DELLA PELLE
040103	Bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida H04, H05, H06, H10, H3A e H3B
0402	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA TESSILE
040211	Rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura H04, H05, H06, H14, H3A e H3B
05	RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
0501	RESIDUI OLEOSI E RIFIUTI SOLIDI
050103	Morchie e fondi di serbatoi H04, H05, H07, H13, H14, H3B

(1) GU n. L 196 del 16.8.1967, pag. 1.
(2) GU n. L 259 del 16.10.1979, pag. 10.
(3) GU n. L 257 del 16.9.1983, pag. 1.
(4) GU n. L 251 del 19.9.1984, pag. 1.

050104 Fanghi acidi da processi di alchilazione H04, H05, H07, H08, H14, H3A e H3B
050105 Perdite di olio H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
050107 Catrami acidi H04, H07, H08, H11, H14, H3A e H3B
050108 Altri catrami H04, H05, H06 H07, H10, H11, H14, H3A e H3B
0504 FILTRI DI ARGILLA ESAURITI
050401 Filtri di argilla esauriti H02, H04, H05, H06, H07, H10, H11, H13, H14, H3A e H3B
0506 RIFIUTI DAL TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
050601 Catrami acidi H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14
050603 Altri catrami H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14, H3B
0507 RIFIUTI DAL PROCESSO DI PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE
050701 Fanghi contenenti mercurio H05, H06, H11, H13, H14, H3A e H3B
0508 RIFIUTI DELLA RIGENERAZIONE DELL'OLIO
050801 Filtri di argilla esauriti H02, H04, H05, H06, H08, H10, H11, H13, H14, H3A
050802 Catrami acidi H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14
050803 Altri catrami H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14, H3B
050804 Rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio H04, H05, H06, H08, H10, H11, H13, H14, H3A
06 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI
0601 SOLUZIONI ACIDE DI SCARTO
060101 Acido solforoso e solforico H04, H05, H06, H08
060102 Acido cloridrico H04, H05, H06, H08
060103 Acido fluoridrico H04, H05, H06, H08
060104 Acido fosforoso e fosforico H04, H05, H06, H08
060105 Acido nitroso e nitrico H02, H04, H05, H06, H08
060199 Rifiuti non specificati altrimenti H04, H05, H06, H08
0602 SOLUZIONI ALCALINE
060201 Idrossido di calcio H04, H05, H06, H08
060202 Soda H04, H05, H06, H08
060203 Ammoniaca H04, H05, H06, H08, H14
060299 Rifiuti non specificati altrimenti H04, H05, H06, H08
0603 SALI E LORO SOLUZIONI
060311 Sali e soluzioni contenenti cianuri H04, H05, H06, H08, H12, H13, H14
0604 RIFIUTI CONTENENTI METALLI
060402 Sali metallici (tranne 060300) H02, H04, H05, H06, H08, H13, H14
060403 Rifiuti contenenti arsenico H04, H05, H06, H08, H12, H13, H14
060404 Rifiuti contenenti mercurio H04, H05, H06, H08, H11, H12, H13, H14
060405 Rifiuti contenenti altri metalli pesanti H04, H05, H06, H08, H12, H13, H14
0607 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI DEGLI ALOGENI
060701 Rifiuti contenenti amianto da processi elettrolisi H04, H05, H06, H07
060702 Carbone attivo dalla produzione di cloro H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
0613 RIFIUTI DA ALTRI PROCESSI CHIMICI INORGANICI
061301 Pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica H04, H05, H06, H11, H13, H14
061302 Carbone attivo esaurito (tranne 060702) H04, H05, H06, H07, H08, H09, H10, H11, H12, H13, H14, H3B
07 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI
0701 RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU)
070101 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070103 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070104 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070107 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070108 Altri fondi di distillazione e residui di reazione H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070109 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminanti da composti organici alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070110 Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
0702 RIFIUTI DA PFFU DI PLASTICHE, GOMME SINTETICHE E FIBRE ARTIFICIALI
070201 Soluzioni di lavaggio e acque madri H05, H06, H08, H14
070203 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H09, H13, H14, H3A e H3B
070204 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H14, H3A e H3B
070207 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070208 Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
070209 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14
070210 Altri residui di filtrazione, assorbimenti esauriti H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
0703 RIFIUTI DA PFFU DI COLORANTI E PIGMENTI ORGANICI (TRANNE 061100)
070301 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H08, H13, H14
070303 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H14, H3A e H3B
070304 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H14, H3A e H3B
070307 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070308 Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B

070309 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070310 Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
0704 RIFIUTI DA PFFU DI PESTICIDI ORGANICI (TRANNE 020105)
070401 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14
070403 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070404 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070407 Fondi di distillazione e residui di reazioni alogenati
070408 Altri fondi di distillazione e residui di reazione H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070409 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070410 Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
0705 RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI FARMACEUTICI
070501 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
070503 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
070504 Altri solventi organici alogenati, soluzioni lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070507 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
070508 Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
070509 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070510 Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
0706 RIFIUTI DA PFFU DI CERE, GRASSI, SAPONI, DETERGENTI, DISINFETTANTI E COSMETICI
070601 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
070603 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070604 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
070607 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070608 Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070609 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070610 Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
0707 RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI DELLA CHIMICA FINE E PRODOTTI CHIMICI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
070701 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070703 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070704 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070707 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070708 Altri fondi di distillazione e residui di reazione H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070709 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070710 Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
08 RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
0801 RIFIUTI DA PFFU DI PITTURE E VERNICI
080101 Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
080102 Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
080106 Fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
080107 Fanghi provenienti da operazioni di scrostatura e sverniciatura non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
0803 RIFIUTI DA PFFU DI INCHIOSTRI PER STAMPA
080301 Inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080302 Inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080305 Fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080306 Fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
08040 RIFIUTI DA PFFU DI ADESIVI E SIGILLANTI (INCLUSI PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI)
080401 Adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080402 Adesivi e sigillanti di scarto non contenenti sol-

	venti alogenati H02, H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080405	Fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080406	Fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati H02, H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
09	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
0901	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
090101	Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa H04, H05, H06, H08, H13, H14
090102	Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa H04, H05, H06, H08, H13, H14
090103	Soluzioni di sviluppo a base acquosa H04, H05, H06, H08, H13, H14, H3A
090104	Soluzioni di fissaggio H04, H05, H06, H08, H13, H14
090105	Soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore H04, H05, H06, H08, H13, H14
090106	Rifiuti contenenti argento provenienti da trattamento in loco di rifiuti fotografici H06, H07, H14
10	RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI
1001	RIFIUTI DI CENTRALI TERMICHE ED ALTRI IMPIANTI TERMICI (ECCETTO 190000)
100104	Ceneri leggere di olio H13
100109	Acido solforico H04, H08
1003	RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELL'ALLUMINIO
100301	Catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla produzione degli anodi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A
100303	Rifiuti di schiumatura H13, H14, H3A e H3B
100304	Scorie di prima fusione/scorie bianche H04, H05, H13, H14
100307	Rivestimenti di carbone usati H04, H05, H12, H13, H14
100308	Scorie saline di seconda fusione H04, H05, H06, H12, H13, H14
100309	Scorie nere di seconda fusione H04, H05, H06, H12, H13, H14
100310	Rifiuti provenienti da trattamento di scorie saline o di scorie nere H04, H05, H06, H12, H13, H14
1004	RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL PIOMBO
100401	Scorie (prima e seconda fusione) H04, H05, H06, H13, H14
100402	Incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione) H04, H05, H06, H13, H14
100403	Arsenato di calcio H04, H05, H06, H13, H14
100404	Polveri dai gas effluenti da camino H04, H05, H06, H13, H14, H3A
100405	Altre polveri e particolato H04, H05, H06, H14, H3A
100406	Rifiuti derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H06, H13, H14
100407	Fanghi derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H06, H13, H1
1005	RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELLO ZINCO
100501	Scorie (prima e seconda fusione) H04, H05, H13
100502	Scorie e residui di cimatura (di prima e seconda fusione) H04, H05, H13
100503	Polveri dai gas effluenti da camino H04, H05, H07, H13, H3A
100505	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H07, H13
100506	Fanghi derivanti dal trattamento dei fumi H04, H05, H07, H13, H14, H3A
1006	RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL RAME
100603	Polveri dai gas effluenti da camino H04, H05, H06, H13
100605	Rifiuti provenienti da raffinazione elettrolitica H04, H05, H13
100606	Rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi H04, H05, H06, H13
100607	Rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi H04, H05, H06, H13
11	RIFIUTI INORGANICI CONTENENTI METALLI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI, IDROMETALLURGIA NON FERROSA
1101	RIFIUTI LIQUIDI E FANGHI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI (AD ESEMPIO PROCESSI GALVANICI, ZINCATURA, DECAPAGGIO, INCISIONE, FOSFATAZIONE, SGRASSAGGIO CON ALCALI)
110101	Soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo H04, H05, H06, H08, H12, H13
110102	Soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti H04, H05, H06, H08, H12, H13
110103	Rifiuti contenenti cromo da cianuri H04, H05, H06, H08, H12, H13
110105	Soluzioni acide di decapaggio H04, H05, H06, H07, H08, H13
110106	Acidi non specificati altrimenti H04, H05, H07, H08, H13
110107	Alcali non specificati altrimenti H04, H05, H07, H08, H13
110108	Fanghi di fosfatazione H04, H05, H08, H13, H14
1102	RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI IDROMETALLURGICI DI METALLI NON FERROSI
110202	Rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite) H04, H05, H06, H08, H13
1103	RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI DI TEMPRA
110301	Rifiuti contenenti cianuri H04, H05, H06, H12, H13, H14
110302	Altri rifiuti H04, H05, H06
12	RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
1201	RIFIUTI DI LAVORAZIONE (FORGIATURA, SALDATURA, STAMPAGGIO, TRAFILATURA, SMUSSAMENTO, PERFORAZIONE, TAGLIO, TRONCATURA E LIMATURA)
120106	Oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non emulsionati) H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
120107	Oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non emulsionati) H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
120108	Emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
120109	Emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni H04, H05, H06, H13, H14, H3A e H3B
120110	Oli sintetici per macchinari H04, H05, H13, H14, H3A e H3B

120111 Fanghi di lavorazione H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
120112 Grassi e cere esauriti H04, H05, H13, H14, H3A
1203 RIFIUTI DI PROCESSI DI SGRASSATURA AD ACQUA E VAPORE (TRANNE 110000)
120301 Soluzioni acquose di lavaggio H04, H05, H08, H14
120302 Rifiuti di sgrassatura a vapore H04, H05, H08, H14
13 OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 050000 E 120000)
1301 OLI ESAURITI DA CIRCUITI IDRAULICI E FRENI
130101 Oli per circuiti idraulici contenenti PCD e PCT H05, H05, H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14
130102 Altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) contenenti composti organici clorurati H05, H05, H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14
130103 Altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H14, H3B
130104 Emulsioni contenenti composti organici clorurati H05, H05, H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14
130105 Emulsioni non contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H13, H14
130106 Oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente minerale H04, H05, H06, H13, H14, H3B
130107 Altri oli per circuiti idraulici H04, H05, H06, H13, H14, H3B
130108 Oli per freni H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3B
1302 OLI ESAURITI DA MOTORI, TRASMISSIONI ED INGRANAGGI
130201 Oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
130202 Oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
130203 Altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
1303 OLI ISOLANTI E DI TRASMISSIONE DI CALORE ESAURITI ED ALTRI LIQUIDI
130301 Oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT H04, H05, H06, H07, H10, H11, H13, H14, H3A e H3B
130302 Altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H10, H11, H13, H14
130303 Oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3B
130304 Oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintentica H04, H05, H06, H07, H13, H14
130305 Oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3B
1304 OLI DI CALA
130401 Oli di cala da navigazione interna H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
130402 Oli da cala derivanti dalle fognature dei moli H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
130403 Oli di cala da altre navigazioni H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
1305 PRODOTTI DI SEPARAZIONE OLIO/ACQUA
130501 Solidi di separazione olio/acqua H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
130502 Fanghi di separazione olio/acqua H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3B
130503 Fanghi da collettori H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
130504 Fanghi o emulsioni da dissalatori H04, H05, H06, H07, H13, H14
130505 Altre emulsioni H04, H05, H06, H07, H13, H14
1306 ALTRI RIFIUTI OLEOSI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
130601 Alti rifiuti oleosi non specificati altrimenti H04, H05, H06, H07, H08, H10, H13, H14, H3B
14 RIFIUTI DI SOSTANZE ORGANICHE UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 070000 E 080000)
1401 RIFIUTI DI SGRASSAGGIO DI METALLI E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURA
140101 Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14
140102 Altri solventi alogenati e miscele solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140103 Altri solventi e miscele solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140104 Miscele acquose contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H14, H3A e H3B
140105 Miscele acquose non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H14, H3A e H3B
140106 Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140107 Fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
1402 RIFIUTI DALLA PULIZIA DEI TESSUTI
140201 Solventi alogenati e miscele di solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140202 Miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
140203 Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H13, H14, H3A e H3B
140204 Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
1403 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA ELETTRONICA
140301 Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14, H3A e H3B
140302 Altri solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140303 Solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
140304 Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140305 Fanghi o rifiuti contenenti altri solventi H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
1404 RIFIUTI DA REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCHIUMA/AEROSOL
140401 Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14, H3A e H3B
140402 Altri solventi alogenati e miscele di solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140403 Altri solventi o miscele di solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140404 Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140405 Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi H04, H05, H13, H14, H3A e H3B

1405 RIFIUTI DA RECUPERO DI SOLVENTI E REFRIGERANTI (fondi di distillazione)
140501 Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14
140502 Altri solventi alogenati e miscele di solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3B
140503 Altri solventi e miscele di solventi H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
140504 Fanghi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H13, H14, H3B
140505 Fanghi contenenti altri solventi H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO
1602 APPARECCHIATURE O PARTI DI APPARECCHIATURE FUORI USO
160201 Trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H13, H14
1604 RIFIUTI ESPLOSIVI DI SCARTO
160401 Munizioni di scarto H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H3A e H3B
160402 Fuochi artificiali H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H3A e H3B
160403 Altri rifiuti esplosivi di scarto H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H3A e H3B
1606 BATTERIE ED ACCUMULATORI
160601 Accumulatori al piombo H04, H05, H06, H08, H13
160602 Accumulatori al nichelcadmio H04, H05, H06, H08, H13
160603 Pile a secco al mercurio H05, H06, H13
160606 Elettroliti da pile e accumulatori H04, H05, H08, H13, H14, H3A
1607 RIFIUTI DELLA PULIZIA DI SERBATOI PER TRASPORTO E STOCCAGGIO (TRANNE 050000 E 120000)
160701 Rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici H01, H02, H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
160702 Rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli H01, H02, H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
160703 Rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli H01, H02, H04, H05, H07, H14, H3A e H3B
160704 Rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici H01, H02, H04, H05, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
160705 Rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici H01, H02, H04, H05, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
160706 Rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli H01, H02, H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
17 RIFIUTI DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA COSTRUZIONE DI STRADE)
1706 MATERIALE ISOLANTE
17061 Materiali isolanti contenenti amianto H04, H05, H07, H11, H13, H14
18 RIFIUTI DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RICOSTRUZIONE CHE NON DERIVINO DIRETTAMENTE DA LUOGHI DI CURA)
1801 RIFIUTI DA MATERNITÀ, DIAGNOSI E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI UOMINI
180103 Altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni in funzione della prevenzione di infezioni H09
1802 RIFIUTI DELLA RICERCA, DIAGNOSI, TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI ANIMALI
180202 Altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni H09
180204 Sostanze chimiche di scarto H05, H06, H07, H09, H10, H11, H13, H3A e H3B
19 RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE FUORI SITO E INDUSTRIE DELL'ACQUA
1901 RIFIUTI DA INCENERIMENTO O PIROLISI DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIE ED ISTITUZIONI
190103 Ceneri leggere H04, H05, H07, H10, H11, H13, H14
190104 Polveri di caldaie H04, H05, H13, H14
190105 Residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
190106 Acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque reflue H04, H05, H08, H13, H14
190107 Rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H06, H07, H13, H14
190110 Carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi H04, H06, H07, H13, H14
1902 RIFIUTI DA TRATTAMENTI CHIMICO/FISICI SPECIFICI DI RIFIUTI INDUSTRIALI (AD ESEMPIO DECROMATAZIONE, DECIANIZZAZIONE NEUTRALIZZAZIONE)
190201 Fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione dei metalli H04, H05, H06, H07, H12, H13, H14
1904 RIFIUTI VETRIFICATI E RIFIUTI DI VETRIFICAZIONE
190402 Ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi H04, H05, H13
190403 Fase solida non vetrificata H05, H13
1908 RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
190803 Grassi ed oli da separatori olio/acqua H05, H13, H14, H3B
190806 Resine di scambio ionico sature od usate H04, H05, H08, H13
190807 Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico H04, H05, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
20 RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
2001 RACCOLTA DIFFERENZIATA
200112 Vernici, inchiostri, adesivi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
200113 Solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
200117 Prodotti fotochimici H04, H05, H08, H13, H14
200119 Pesticidi H05, H06, H07, H08, H10, H12, H13, H14
200121 Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio H05, H06, H13, H14, H3A e H3B

DECRETO MINISTERIALE **1° aprile 1998, n. 148**

Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

(G.U. n. 110 del 14 maggio 1998)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO,
DELLA SANITÀ E DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

Visti gli articoli 12 e 18, commi 2, lettera m), e 4, del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che individuano i soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico e disciplinano i contenuti e le modalità di tenuta nonché l'adozione del modello uniforme di registro;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 settembre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. UL/98/05652 del 26 marzo 1998;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Sono approvati i modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti riportati negli allegati A e B.

2. Il registro di carico e scarico è composto da fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro e deve essere compilato secondo le modalità indicate nell'allegato C - Descrizione tecnica.

3. I registri di carico e scarico tenuti mediante strumenti informatici devono utilizzare carta a modulo continuo. La stampa di tali registri deve essere effettuata con la cadenza prevista per le diverse categorie di operatori dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, e comunque in sede di verifica da parte degli organi di controllo.

4. In sostituzione dei modelli di cui al comma 1, i produttori di rifiuti non pericolosi hanno la facoltà di adempiere all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico anche con i seguenti registri, scritture e documentazione contabili:
a) registri IVA di acquisto e vendite;
b) scritture ausiliarie di magazzino di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
c) altri registri o documentazione contabile la cui tenuta sia prevista da disposizioni di legge.

5. I registri, la documentazione e le scritture contabili di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 possono sostituire i registri di carico e scarico a condizione che siano numerati e vidimati, siano integrati dal formulario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e contengano i seguenti elementi, da annotarsi con la cadenza stabilita dall'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo e secondo le modalità indicate nell'allegato C:
a) data di produzione o di presa in carico e di scarico del rifiuto, il numero progressivo della registrazione e la data in cui il movimento viene effettuato;
b) le caratteristiche del rifiuto;
c) le quantità dei rifiuti prodotti all'interno dell'unità locale o presi in carico;
d) l'eventuale ulteriore descrizione del rifiuto;

e) il numero del formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti presi in carico o avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento;
f) l'eventuale intermediario o commerciante di cui ci si avvale.

6. I registri tenuti dalle associazioni di categoria ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed i registri sostitutivi di cui al comma 4 possono essere vidimati con la procedura prevista dalla normativa vigente per le scritture contabili.

Art. 2
Norme transitorie

1. I registri di carico e scarico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ed al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare ad essere utilizzati fino al loro esaurimento purché contengano tutti gli elementi previsti ai sensi dell'articolo 1.

2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO A

A-1
FRONTESPIZIO DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO

1. DITTA . . . . . .
Residenza o domicilio . . . . . .
comune via n.
Codice fiscale . . . . . .
Ubicazione dell'esercizio . . . . . .
comune via n.

2. ATTIVITÀ SVOLTA . . . . . .
PRODUZIONE |_|
RECUPERO |_| cod.....
SMALTIMENTO |_| cod.....
TRSPORTO |_|
INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO CON DETENZIONE |_|
3. TIPO DI ATTIVITÀ . . . . . .

4. REGISTRAZIONE N. DEL e N. DEL

5. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO:
A) STATO FISICO
1. Solido pulverulento
2. Solido non pulverulento
3. Fangoso palabile
4. Liquido
B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLOSITÀ
H1 esplosivo
H2 comburente
H3-A facilmente infiammabile (incluso estremamente infiammabile)
H3-B infiammabile
H4 irritante
H5 nocivo
H6 tossico (incluso molto tossico)
H7 cancerogeno
H8 corrosivo
H9 infetto
H10 teratogeno
H11 mutageno
H12 a contatto con l'acqua libera gas tossico o molto tossico
H13 sorgente di sostanze pericolose
H14 ecotossico

A-2

Scarico Carico del ..... n.....	Caratteristiche del rifiuto a) CER ..... b) Descrizione	Quantità: Kg ..... Litri ..... Metri cubi	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto	Annotazioni
Formulario n. ..... del ..... Rif. operazione di carico n.....	c) Stato fisico ..... d) Classi di pericolosità .... e) Rifiuto destinato a: ( ) smaltimento cod. ( ) recupero cod.		Intermediario /Commerciante Denominazione .. .. Sede ..... C.F. ..... Iscrizione Albo N.	

ALLEGATO B

B-1

FRONTESPIZIO DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO INTERMEDIARI E COMMERCIANTI NON DETENTORI

1. Ditta . . . . . .
Residenza o domicilio . . . . . .
comune via n.
Codice fiscale . . . . . .
Ubicazione dell'esercizio . . . . . .
comune via n.

2. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO:

A) STATO FISICO
1. Solido pulverulento
2. Solido non pulverulento
3. Fangoso palabile
4. Liquido

B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLOSITÀ
H1 esplosivo
H2 comburente
H3-A facilmente infiammabile (incluso estremamente infiammabile)
H3-B infiammabile
H4 irritante
H5 nocivo
H6 tossico (incluso molto tossico)
H7 cancerogeno
H8 corrosivo
H9 infetto
H10 teratogeno
H11 mutageno
H12 a contatto con l'acqua libera gas tossico o molto tossico
H13 sorgente di sostanze pericolose
H14 ecotossico

B-2

Data Movimento	Codice CER del rifiuto	Produttore/ Detentore	Destinatario
Movimento del	Codice e Caratteristiche del rifiuto: ..... a) CER ..... b) Descrizione	Denominazione/ Ragione sociale .... C.F.	Denominazione/ Ragione Sociale .... C.F. .....
Formulario n. ..... del	..... c) Stato fisico ..... d) Classi di pericolosità	Indirizzo .... Trasportatore ..... Denominazione / Ragione sociale	Indirizzo .... Eventuali annotazioni
Annotazione:	e) Rifiuto destinato a: ( ) smaltimento cod..... ( ) recupero cod..... Quantità Kg ..... Litri	.... C.F. ..... Indirizzo:	

ALLEGATO C

C-1

DESCRIZIONE TECNICA MOD. "A"
PRODUTTORE/RECUPERATORE/SMALTITORE/
TRASPORTATORE/INTERMEDIARI
E COMMERCIANTI DETENTORI

I. Le imprese che producono o recuperano o smaltiscono o trasportano rifiuti o effettuano attività di intermediazione/commercio con detenzione di rifiuti devono tenere il registro di cui all'allegato "A".

II. Sulla prima pagina del registro di carico e scarico sono riportati, in corrispondenza delle diverse voci, i seguenti dati:

a) alla voce "DITTA": dati anagrafici relativi all'impresa (ditta, residenza, codice fiscale e ubicazione dell'esercizio);
b) alla voce "ATTIVITÀ SVOLTA": dati relativi all'attività svolta (produzione, recupero, smaltimento, trasporto) e il codice relativo all'attività di recupero e smaltimento di cui agli allegati B e C al decreto legislativo 5.2.1997, n. 22;
c) alla voce "TIPO DI ATTIVITÀ" (solo per le imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento): la categoria di attività, così come individuata negli allegati "B" e "C" al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e descrizione generale del tipo di trattamento effettuato sul rifiuto: separazione, trattamento chimico-fisico, trattamento biologico, inertizzazione, ecc.;
d) alla voce "REGISTRAZIONE": la data ed il numero della prima e dell'ultima registrazione.
e) alla voce "CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO": la elencazione di tutte le possibili caratteristiche proprie del rifiuto, con riferimento allo stato fisico ed alle classi di pericolo. I numeri e le lettere riportati in corrispondenza delle possibili caratteristiche dei rifiuti devono essere utilizzati in sede di annotazione di un'operazione di carico o di scarico sul registro per individuare le caratteristiche proprie del rifiuto cui l'annotazione si riferisce. A tali fini i predetti numeri e lettere devono essere riportati, sulle corrispondenti voci "stato fisico" e "classi di pericolosità" in sede di annotazione del carico o dello scarico dei rifiuti.

III. I fogli del registro devono contenere le seguenti informazioni:

a) nella prima colonna deve essere contrassegnata l'operazione (carico o scarico) alla quale si riferisce la registrazione con l'indicazione del numero progressivo e della data della registrazione stessa. In caso di scarico devono, inoltre, essere indicati il numero del formulario, la data di effettuazione del trasporto e il riferimento alla registrazione di carico dei rifiuti cui il trasporto si riferisce;
b) nella seconda colonna devono essere riportate le caratteristiche del rifiuto:
   - IL CODICE CER DEL RIFIUTO
   - LA DESCRIZIONE DEL RIFIUTO
   - LO STATO FISICO DEL RIFIUTO: 1. Solido pulvirulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido
   - LE CLASSI DI PERICOLO DI CUI ALL'ALLEGATO D INDIVIDUATE SULLA BASE DELL'ALLEGATO E AL PRESENTE DECRETO, PROPRIE DEL RIFIUTO (solo per i rifiuti pericolosi)
   - LA DESTINAZIONE DEL RIFIUTO CON L'INDICAZIONE DEL CODICE DI ATTIVITÀ DI CUI AGLI ALLEGATI "B" E "C" DEL DECRETO LEGISLATIVO 5.2.97, N. 22 (se la registrazione si

riferisce allo scarico)

c) nella **terza colonna** devono essere trascritti i dati relativi alla quantità di rifiuti prodotti all'interno dell'unità locale o presi in carico (in Kg o in litri e in metri cubi)

d) nella **quarta colonna** deve essere indicato il luogo di produzione e l'attività di provenienza dei rifiuti (solo per i soggetti che effettuano attività di manutenzione a reti diffuse sul territorio e tengono i registri presso Unità centralizzate o di coordinamento ai sensi dell'articolo 12, comma 13 bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) nonché (qualora la presa in carico o l'uscita del rifiuto dallo stabilimento sia gestita tramite un intermediario o commerciante) i seguenti dati della società commerciale o di intermediazione:
   - DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELLA IMPRESA
   - CODICE FISCALE DELL'IMPRESA
   - SEDE DELL'IMPRESA;
   - NUMERO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTIONE RIFIUTI

e) nella **quinta colonna** possono essere riportate eventuali annotazioni

C-2

DESCRIZIONE TECNICA MOD. "B"
INTERMEDIARI E COMMERCIANTI NON DETENTORI

I. **Le società commerciali o di intermediazione che non detengono i rifiuti** hanno l'obbligo di tenere il registro di cui all'allegato "B".

II. **Sulla prima pagina del registro di carico** e scarico devono essere riportati

a) i dati anagrafici relativi all'impresa (ditta, residenza, codice fiscale e ubicazione dell'esercizio);

b) la elencazione di tutte le possibili caratteristiche proprie del rifiuto, con riferimento allo stato fisico ed alle classi di pericolo. I numeri e le lettere riportati in corrispondenza delle possibili caratteristiche dei rifiuti devono essere utilizzati in sede di annotazione di un'operazione di carico o di scarico sul registro per individuare le caratteristiche proprie del rifiuto cui l'annotazione si riferisce. A tali fini i predetti numeri e lettere devono essere riportati sulle corrispondenti voci "stato fisico" e "classi di pericolosità" in sede di annotazione del carico o dello scarico dei rifiuti

III. **I fogli del registro** devono contenere le seguenti informazioni:

a) nella prima sezione devono essere indicati le informazioni relative alla DATA DELL'OPERAZIONE ed il NUMERO DEL FORMULARIO CON LA DATA DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO

b) nella seconda colonna devono essere riportate le seguenti caratteristiche del rifiuto:
   - IL CODICE CER DEL RIFIUTO
   - LA DESCRIZIONE DEL RIFIUTO
   - LO STATO FISICO DEL RIFIUTO: 1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido
   - LE CLASSI DI PERICOLO DI CUI ALL'ALLEGATO D INDIVIDUATE SULLA BASE DELL'ALLEGATO E AL PRESENTE DECRETO, PROPRIE DEL RIFIUTO (solo per i rifiuti pericolosi)
   - LA DESTINAZIONE DEL RIFIUTO CON L'INDICAZIONE DEL CODICE DI ATTIVITÀ DI CUI AGLI ALLEGATI "B" E "C" DEL DECRETO LEGISLATIVO 5.2.97, N. 22 (se la registrazione si riferisce allo scarico)
   - LA QUANTITÀ DI RIFIUTI (in kg o in litri)

c) nella **terza colonna** devono essere indicati la DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE E INDIRIZZO DEL PRODUTTORE O DETENTORE E DEL TRASPORTATORE

d) nella **quarta colonna** devono essere indicati la DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE E INDIRIZZO DEL DESTINATARIO, specificando se i rifiuti sono destinati ad attività di recupero o di smaltimento e il codice di attività riportato negli allegati "B" e "C" del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

ALLEGATO D

ALLEGATO III
CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI

H1 "Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti del dinitrobenzene;

H2 "Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;

H3-A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati:
- liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 gradi C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o
- che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
- solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o
- gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o
- che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;

H3-B "Infiammabili": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 gradi C e inferiore o pari a 55 gradi C;

H4 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;

H5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;

H6 "Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;

H7 "Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentare la frequenza;

H8 "Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto

con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;

H9 "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;

H10 "Teratogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;

H11 "Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti generici ereditari o aumentare la frequenza;

H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;

H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di liscivazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;

H14 "Ecotossico": sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o difetti per uno o più settori dell'ambiente.

Note

1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo "tossico" (e "molto tossico"), "nocivo", "corrosivo" e"irritante" è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967, concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose [1], nella versione modificata dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio [2].

2. Per quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche "cancerogeno","teratogeno" e "mutageno" e riguardo all'attuale stato delle conoscenze, precisazioni supplementari figurano nella guida per la classificazione e l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte II D) della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 83/467/CEE della Commissione [3].

Metodi di prova

I metodi di prova sono intesi a conferire un significato specifico alle definizioni di cui all'allegato III.

I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 84/449/CEE della Commissione [4] o dalle successive direttive della Commissione che adeguano al progresso tecnico la direttiva 67/547/CEE. Questi metodi sono basati sui lavori e sulle raccomandazioni degli organismi internazionali competenti, in particolare su quelli dell'OCSE.

(1) GU n. L 196 del 16.8.1967, pag. 1.
(2) GU n. L 259 del 16.10.1979, pag. 10.
(3) GU n. L 257 del 16.9.1983, pag. 1.
(4) GU n. L 251 del 19.9.1984, pag. 1.

ALLEGATO E

ELENCO DEI RIFIUTI PERICOLOSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4 DELLA DIRETTIVA 91/689/CEE (13)

Codice CER	Designazione
02	RIFIUTI PROVENIENTI DA PRODUZIONE, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, CACCIA, PESCA ED ACQUICOLTURA
0201	RIFIUTI DELLE PRODUZIONI PRIMARIE
020105	Rifiuti agrochimici H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H14, H3A e H3B
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA, POLPA CARTONE, PANNELLI E MOBILI
0302	RIFIUTI DEI TRATTAMENTI CONSERVATIVI DEL LEGNO
030201	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati H04, H05, H06, H07, H3A e H3B
030202	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati H04 H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14, H3A e H3B
030203	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici H02, H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
030204	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici H02, H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
04	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE
0401	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA DELLA LAVORAZIONE DELLA PELLE
040103	Bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida H04, H05, H06, H10, H3A e H3B
0402	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA TESSILE
040211	Rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura H04. H05, H06, H14, H3A e H3B
05	RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
0501	RESIDUI OLEOSI E RIFIUTI SOLIDI
050103	Morchie e fondi di serbatoi H04, H05, H07, H13, H14, H3B
050104	Fanghi acidi da processi di alchilazione H04, H05, H07, H08, H14, H3A e H3B
050105	Perdite di olio H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
050107	Catrami acidi H04, H07, H08, H11, H14, H3A e H3B
050108	Altri catrami H04, H05, H06 H07, H10, H11, H14, H3A e H3B
0504	FILTRI DI ARGILLA ESAURITI
050401	Filtri di argilla esauriti H02, H04, H05, H06, H07, H10, H11, H13, H14, H3A e H3B
0506	RIFIUTI DAL TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
050601	Catrami acidi H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14
050603	Altri catrami H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14, H3B

0507 RIFIUTI DAL PROCESSO DI PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE
050701 Fanghi contenenti mercurio H05, H06, H11, H13, H14, H3A e H3B
0508 RIFIUTI DELLA RIGENERAZIONE DELL'OLIO
050801 Filtri di argilla esauriti H02, H04, H05, H06, H08, H10, H11, H13, H14, H3A
050802 Catrami acidi H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14
050803 Altri catrami H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H14, H3B
050804 Rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio H04, H05, H06, H08, H10, H11, H13, H14, H3A
06 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI
0601 SOLUZIONI ACIDE DI SCARTO
060101 Acido solforoso e solforico H04, H05, H06, H08
060102 Acido cloridrico H04, H05, H06, H08
060103 Acido fluoridrico H04, H05, H06, H08
060104 Acido fosforoso e fosforico H04, H05, H06, H08
060105 Acido nitroso e nitrico H02, H04, H05, H06, H08
060199 Rifiuti non specificati altrimenti H04, H05, H06, H08
0602 SOLUZIONI ALCALINE
060201 Idrossido di calcio H04, H05, H06, H08
060202 Soda H04, H05, H06, H08
060203 Ammoniaca H04, H05, H06, H08, H14
060299 Rifiuti non specificati altrimenti H04, H05, H06, H08
0603 SALI E LORO SOLUZIONI
060311 Sali e soluzioni contenenti cianuri H04, H05, H06, H08, H12, H13, H14
0604 RIFIUTI CONTENENTI METALLI
060402 Sali metallici (tranne 060300) H02, H04, H05, H06, H08, H13, H14
060403 Rifiuti contenenti arsenico H04, H05, H06, H08, H12, H13, H14
060404 Rifiuti contenenti mercurio H04, H05, H06, H08, H11, H12, H13, H14
060405 Rifiuti contenenti altri metalli pesanti H04, H05, H06, H08, H12, H13, H14
0607 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI DEGLI ALOGENI
060701 Rifiuti contenenti amianto da processi elettrolisi H04, H05, H06, H07
060702 Carbone attivo dalla produzione di cloro H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
0613 RIFIUTI DA ALTRI PROCESSI CHIMICI INORGANICI
061301 Pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica H04, H05, H06, H11, H13, H14
061302 Carbone attivo esaurito (tranne 060702) H04, H05, H06, H07, H08, H09, H10, H11, H12, H13, H14, H3B
07 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI
0701 RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU)
070101 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070103 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070104 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070107 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070108 Altri fondi di distillazione e residui di reazione H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070109 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminanti da composti organici alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070110 Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
0702 RIFIUTI DA PFFU DI PLASTICHE, GOMME SINTETICHE E FIBRE ARTIFICIALI
070201 Soluzioni di lavaggio e acque madri H05, H06, H08, H14
070203 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H09, H13, H14, H3A e H3B
070204 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H14, H3A e H3B
070207 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070208 Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
070209 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14
070210 Altri residui di filtrazione, assorbimenti esauriti H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
0703 RIFIUTI DA PFFU DI COLORANTI E PIGMENTI ORGANICI (TRANNE 061100)
070301 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H08, H13, H14
070303 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H14, H3A e H3B
070304 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H14, H3A e H3B
070307 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070308 Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070309 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070310 Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
0704 RIFIUTI DA PFFU DI PESTICIDI ORGANICI (TRANNE 020105)
070401 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14
070403 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B

070404 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070407 Fondi di distillazione e residui di reazioni alogenati
070408 Altri fondi di distillazione e residui di reazione H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070409 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070410 Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
0705 RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI FARMACEUTICI
070501 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
070503 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
070504 Altri solventi organici alogenati, soluzioni lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070507 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
070508 Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
070509 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070510 Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
0706 RIFIUTI DA PFFU DI CERE, GRASSI, SAPONI, DETERGENTI, DISINFETTANTI E COSMETICI
070601 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
070603 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070604 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
070607 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070608 Altri fondi di distillazione e residui di reazione H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070609 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
070610 Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
0707 RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI DELLA CHIMICA FINE E PRODOTTI CHIMICI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
070701 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070703 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070704 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070707 Fondi di distillazione e residui di reazione alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070708 Altri fondi di distillazione e residui di reazione H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070709 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
070710 Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
08 RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
0801 RIFIUTI DA PFFU DI PITTURE E VERNICI
080101 Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
080102 Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
080106 Fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
080107 Fanghi provenienti da operazioni di scrostatura e sverniciatura non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
0803 RIFIUTI DA PFFU DI INCHIOSTRI PER STAMPA
080301 Inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080302 Inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080305 Fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080306 Fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
08040 RIFIUTI DA PFFU DI ADESIVI E SIGILLANTI (INCLUSI PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI)
080401 Adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080402 Adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati H02, H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080405 Fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
080406 Fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati H02, H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
09 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
0901 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
090101 Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa H04, H05, H06, H08, H13, H14
090102 Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base

	acquosa H04, H05, H06, H08, H13, H14
090103	Soluzioni di sviluppo a base acquosa H04, H05, H06, H08, H13, H14, H3A
090104	Soluzioni di fissaggio H04, H05, H06, H08, H13, H14
090105	Soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore H04, H05, H06, H08, H13, H14
090106	Rifiuti contenenti argento provenienti da trattamento in loco di rifiuti fotografici H06, H07, H14
10	RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI
1001	RIFIUTI DI CENTRALI TERMICHE ED ALTRI IMPIANTI TERMICI (ECCETTO 190000)
100104	Ceneri leggere di olio H13
100109	Acido solforico H04, H08
1003	RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELL'ALLUMINIO
100301	Catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla produzione degli anodi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A
100303	Rifiuti di schiumatura H13, H14, H3A e H3B
100304	Scorie di prima fusione/scorie bianche H04, H05, H13, H14
100307	Rivestimenti di carbone usati H04, H05, H12, H13, H14
100308	Scorie saline di seconda fusione H04, H05, H06, H12, H13, H14
100309	Scorie nere di seconda fusione H04, H05, H06, H12, H13, H14
100310	Rifiuti provenienti da trattamento di scorie saline o di scorie nere H04, H05, H06, H12, H13, H14
1004	RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL PIOMBO
100401	Scorie (prima e seconda fusione) H04, H05, H06, H13, H14
100402	Incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione) H04, H05, H06, H13, H14
100403	Arsenato di calcio H04, H05, H06, H13, H14
100404	Polveri dai gas effluenti da camino H04, H05, H06, H13, H14, H3A
100405	Altre polveri e particolato H04, H05, H06, H14, H3A
100406	Rifiuti derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H06, H13, H14
100407	Fanghi derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H06, H13, H1
1005	RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELLO ZINCO
100501	Scorie (prima e seconda fusione) H04, H05, H13
100502	Scorie e residui di cimatura (di prima e seconda fusione) H04, H05, H13
100503	Polveri dai gas effluenti da camino H04, H05, H07, H13, H3A
100505	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H07, H13
100506	Fanghi derivanti dal trattamento dei fumi H04, H05, H07, H13, H14, H3A
1006	RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL RAME
100603	Polveri dai gas effluenti da camino H04, H05, H06, H13
100605	Rifiuti provenienti da raffinazione elettrolitica H04, H05, H13
100606	Rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi H04, H05, H06, H13
100607	Rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi H04, H05, H06, H13
11	RIFIUTI INORGANICI CONTENENTI METALLI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI, IDROMETALLURGIA NON FERROSA
1101	RIFIUTI LIQUIDI E FANGHI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI (AD ESEMPIO PROCESSI GALVANICI, ZINCATURA, DECAPAGGIO, INCISIONE, FOSFATAZIONE, SGRASSAGGIO CON ALCALI)
110101	Soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo H04, H05, H06, H08, H12, H13
110102	Soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti H04, H05, H06, H08, H12, H13
110103	Rifiuti contenenti cromo da cianuri H04, H05, H06, H08, H12, H13
110105	Soluzioni acide di decapaggio H04, H05, H06, H07, H08, H13
110106	Acidi non specificati altrimenti H04, H05, H07, H08, H13
110107	Alcali non specificati altrimenti H04, H05, H07, H08, H13
110108	Fanghi di fosfatazione H04, H05, H08, H13, H14
1102	RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI IDROMETALLURGICI DI METALLI NON FERROSI
110202	Rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite) H04, H05, H06, H08, H13
1103	RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI DI TEMPRA
110301	Rifiuti contenenti cianuri H04, H05, H06, H12, H13, H14
110302	Altri rifiuti H04, H05, H06
12	RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
1201	RIFIUTI DI LAVORAZIONE (FORGIATURA, SALDATURA, STAMPAGGIO, TRAFILATURA, SMUSSAMENTO, PERFORAZIONE, TAGLIO, TRONCATURA E LIMATURA)
120106	Oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non emulsionati) H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
120107	Oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non emulsionati) H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
120108	Emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
120109	Emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni H04, H05, H06, H13, H14, H3A e H3B
120110	Oli sintetici per macchinari H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
120111	Fanghi di lavorazione H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
120112	Grassi e cere esauriti H04, H05, H13, H14, H3A
1203	RIFIUTI DI PROCESSI DI SGRASSATURA AD ACQUA E VAPORE (TRANNE 110000)
120301	Soluzioni acquose di lavaggio H04, H05, H08, H14
120302	Rifiuti di sgrassatura a vapore H04, H05, H08, H14
13	OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTI-

BILI 050000 E 120000)
1301 OLI ESAURITI DA CIRCUITI IDRAULICI E FRENI
130101 Oli per circuiti idraulici contenenti PCD e PCT H05, H05, H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14
130102 Altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) contenenti composti organici clorurati H05, H05, H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14
130103 Altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H14, H3B
130104 Emulsioni contenenti composti organici clorurati H05, H05, H06, H07, H10, H11, H12, H13, H14
130105 Emulsioni non contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H13, H14
130106 Oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente minerale H04, H05, H06, H13, H14, H3B
130107 Altri oli per circuiti idraulici H04, H05, H06, H13, H14, H3B
130108 Oli per freni H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3B
1302 OLI ESAURITI DA MOTORI, TRASMISSIONI ED INGRANAGGI
130201 Oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H12, H13, H14, H3A e H3B
130202 Oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
130203 Altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
1303 OLI ISOLANTI E DI TRASMISSIONE DI CALORE ESAURITI ED ALTRI LIQUIDI
130301 Oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT H04, H05, H06, H07, H10, H11, H13, H14, H3A e H3B
130302 Altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H10, H11, H13, H14
130303 Oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti composti organici clorurati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3B
130304 Oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica H04, H05, H06, H07, H13, H14
130305 Oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3B
1304 OLI DI CALA
130401 Oli di cala da navigazione interna H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
130402 Oli da cala derivanti dalle fognature dei moli H04, H05, H06, H07, H08, H14, H3A e H3B
130403 Oli di cala da altre navigazioni H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
1305 PRODOTTI DI SEPARAZIONE OLIO/ACQUA
130501 Solidi di separazione olio/acqua H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
130502 Fanghi di separazione olio/acqua H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14, H3B
130503 Fanghi da collettori H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
130504 Fanghi o emulsioni da dissalatori H04, H05, H06, H07, H13, H14
130505 Altre emulsioni H04, H05, H06, H07, H13, H14
1306 ALTRI RIFIUTI OLEOSI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
130601 Alti rifiuti oleosi non specificati altrimenti H04, H05, H06, H07, H08, H10, H13, H14, H3B
14 RIFIUTI DI SOSTANZE ORGANICHE UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 070000 E 080000)
1401 RIFIUTI DI SGRASSAGGIO DI METALLI E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURA
140101 Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14
140102 Altri solventi alogenati e miscele solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140103 Altri solventi e miscele solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140104 Miscele acquose contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H14, H3A e H3B
140105 Miscele acquose non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H14, H3A e H3B
140106 Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140107 Fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
1402 RIFIUTI DALLA PULIZIA DEI TESSUTI
140201 Solventi alogenati e miscele di solventi H04, H05, H06,H07, H13, H14, H3A e H3B
140202 Miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
140203 Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H13, H14, H3A e H3B
140204 Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
1403 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA ELETTRONICA
140301 Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14, H3A e H3B
140302 Altri solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140303 Solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
140304 Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140305 Fanghi o rifiuti contenenti altri solventi H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
1404 RIFIUTI DA REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCHIUMA/AEROSOL
140401 Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14, H3A e H3B
140402 Altri solventi alogenati e miscele di solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140403 Altri solventi o miscele di solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140404 Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
140405 Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
1405 RIFIUTI DA RECUPERO DI SOLVENTI E REFRIGERANTI (fondi di distillazione)

140501	Clorofluorocarburi (CFC) H04, H05, H14
140502	Altri solventi alogenati e miscele di solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3B
140503	Altri solventi e miscele di solventi H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
140504	Fanghi contenenti solventi alogenati H04, H05, H06, H13, H14, H3B
140505	Fanghi contenenti altri solventi H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO
1602	APPARECCHIATURE O PARTI DI APPARECCHIATURE FUORI USO
160201	Trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT H04, H05, H06, H07, H08, H10, H11, H13, H14
1604	RIFIUTI ESPLOSIVI DI SCARTO
160401	Munizioni di scarto H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H3A e H3B
160402	Fuochi artificiali H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H3A e H3B
160403	Altri rifiuti esplosivi di scarto H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08, H3A e H3B
1606	BATTERIE ED ACCUMULATORI
160601	Accumulatori al piombo H04, H05, H06, H08, H13
160602	Accumulatori al nichelcadmio H04, H05, H06, H08, H13
160603	Pile a secco al mercurio H05, H06, H13
160606	Elettroliti da pile e accumulatori H04, H05, H08, H13, H14, H3A
1607	RIFIUTI DELLA PULIZIA DI SERBATOI PER TRASPORTO E STOCCAGGIO (TRANNE 050000 E 120000)
160701	Rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici H01, H02, H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
160702	Rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli H01, H02, H04, H05, H07, H13, H14, H3A e H3B
160703	Rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli H01, H02, H04, H05, H07, H14, H3A e H3B
160704	Rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici H01, H02, H04, H05, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
160705	Rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici H01, H02, H04, H05, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
160706	Rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli H01, H02, H04, H05, H13, H14, H3A e H3B
17	RIFIUTI DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA COSTRUZIONE DI STRADE)
1706	MATERIALE ISOLANTE
17061	Materiali isolanti contenenti amianto H04, H05, H07, H11, H13, H14
18	RIFIUTI DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RICOSTRUZIONE CHE NON DERIVINO DIRETTAMENTE DA LUOGHI DI CURA)
1801	RIFIUTI DA MATERNITÀ, DIAGNOSI E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI UOMINI
180103	Altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni in funzione della prevenzione di infezioni H09
1802	RIFIUTI DELLA RICERCA, DIAGNOSI, TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI ANIMALI
180202	Altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni H09
180204	Sostanze chimiche di scarto H05, H06, H07, H09, H10, H11, H13, H3A e H3B
19	RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE FUORI SITO E INDUSTRIE DELL'ACQUA
1901	RIFIUTI DA INCENERIMENTO O PIROLISI DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIE ED ISTITUZIONI
190103	Ceneri leggere H04, H05, H07, H10, H11, H13, H14
190104	Polveri di caldaie H04, H05, H13, H14
190105	Residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi H04, H05, H06, H07, H08, H13, H14
190106	Acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque reflue H04, H05, H08, H13, H14
190107	Rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi H04, H05, H06, H07, H13, H14
190110	Carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi H04, H06, H07, H13, H14
1902	RIFIUTI DA TRATTAMENTI CHIMICO/FISICI SPECIFICI DI RIFIUTI INDUSTRIALI (AD ESEMPIO DECROMATAZIONE, DECIANIZZAZIONE NEUTRALIZZAZIONE)
190201	Fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione dei metalli H04, H05, H06, H07, H12, H13, H14
1904	RIFIUTI VETRIFICATI E RIFIUTI DI VETRIFICAZIONE
190402	Ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi H04, H05, H13
190403	Fase solida non vetrificata H05, H13
1908	RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
190803	Grassi ed oli da separatori olio/acqua H05, H13, H14, H3B
190806	Resine di scambio ionico sature od usate H04, H05, H08, H13
190807	Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico H04, H05, H07, H08, H13, H14, H3A e H3B
20	RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
2001	RACCOLTA DIFFERENZIATA
200112	Vernici, inchiostri, adesivi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
200113	Solventi H04, H05, H06, H07, H13, H14, H3A e H3B
200117	Prodotti fotochimici H04, H05, H08, H13, H14
200119	Pesticidi H05, H06, H07, H08, H10, H12, H13, H14
200121	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio H05, H06, H13, H14, H3A e H3B

LEGGE **24 aprile 1998, n. 128**

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997)

(Suppl. alla G.U. n. 104 del 7 maggio 1998)

ESTRATTO
(artt. 16 - 21, 30, 38 e 39)

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

(omissis)

Art. 16
Modifiche alla legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è sostituito dal seguente:
"2. Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto".

2. L'articolo 3 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è sostituito dal seguente:
"Art. 3 — (Valori limite). — 1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non può superare i valori limite fissati dall'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dalla presente legge.
2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti amianto, sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114.
3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 sono disposti, in coerenza con la normativa comunitaria, anche su proposta della commissione di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è sostituita dalla seguente:
"a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo".
5. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è abrogato".

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Titolo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO, CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA E PER L'EMANAZIONE DI REGOLAMENTO

Art. 17
Tutela delle acque dall'inquinamento

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è prorogato di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente all'attuazione delle direttive di cui all'articolo 37 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

2. In sede di recepimento delle direttive di cui al comma 1 sono apportate le modificazioni ed integrazioni necessarie al coordinamento ed al riordino della normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, secondo le modalità di cui all'articolo 10, assicurando:
a) una incisiva ed effettiva azione di tutela delle acque attraverso l'adozione di misure volte alla tutela quantitativa della risorsa e alla prevenzione e riduzione dell'inquina-

mento idrico, ivi compreso il ricorso a programmi coordinati di intervento, a meccanismi incentivanti per il perseguimento degli obiettivi, alla definizione di un diffuso ed effettivo sistema di controlli preventivi e successivi, nonchè all'esercizio di poteri sostitutivi a fronte dell'inerzia degli organi ed enti competenti;

b) l'adozione di sistemi predeterminati di liquidazione del danno ambientale per la prevenzione e il ristoro dello stesso, la revisione del relativo sistema sanzionatorio prevedendo, insieme al riordino delle sanzioni penali, l'introduzione e l'applicazione di adeguate sanzioni amministrative. Il riordino del sistema sanzionatorio della tutela delle acque dall'inquinamento potrà avvenire mediante l'introduzione di sanzioni penali e amministrative, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), ma con sanzioni penali nei limiti rispettivamente dell'ammenda fino a lire 500 milioni e dell'arresto fino a cinque anni, e con sanzioni amministrative del pagamento di una somma non inferiore a lire 500 mila e non superiore a lire 500 milioni;

c) il rispetto dei limiti di accettabilità degli scarichi e dei parametri di qualità dei corpi idrici ricettori definiti dalla normativa europea, nel senso che non può derogarsi ai limiti ivi previsti con valori meno restrittivi;

d) che la tariffa di cui all'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione acquea, copra il costo per l'adeguamento e la gestione degli impianti di fognatura e depurazione ai livelli fissati dalla normativa europea, con riferimento al piano di cui all'articolo 11, comma 3, della medesima legge n. 36 del 1994 al netto degli investimenti a carico del settore pubblico ivi compresi eventuali finanziamenti comunitari.

3. I commi 1 e 2 dell'articolo 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, sono abrogati.

Art. 18

Princìpi e criteri per l'attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

1. L'attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio si uniforma ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) conseguire una semplificazione delle procedure previste, valorizzando gli adempimenti volontari da parte delle imprese e dei gestori e accentuando i poteri di verifica e controllo delle amministrazioni pubbliche;

b) attribuire ai comitati tecnici di cui all'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, opportunamente integrati da personale di specifica competenza di altre amministrazioni, i compiti di esame ed istruttoria dei rapporti di sicurezza degli stabilimenti soggetti a notifica;

c) unificare per quanto possibile gli adempimenti previsti a carico dei gestori degli stabilimenti con quelli stabiliti da altre norme di legge per la sicurezza, ivi compresa quella antincendio, e per l'agibilità degli impianti, provvedendo alla modifica delle relative disposizioni;

d) prevedere che con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano disciplinate le forme di consultazione previste dalla direttiva sia del personale che lavora nello stabilimento per la predisposizione dei piani di emergenza interni, sia della popolazione nei casi in cui la direttiva lo prevede; va comunque garantita un'adeguata informazione dei rischi alle popolazioni interessate;

e) prevedere che il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisca standard minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale per le zone interessate da impianti a rischio di incidente rilevante.

Art. 19

Princìpi e criteri per l'attuazione della direttiva 95/60/CE del Consiglio, sulla marcatura dei gasoli e del petrolio lampante

1. L'attuazione della direttiva 95/60/CE del Consiglio si informa ai seguenti criteri e princìpi direttivi:

a) applicare una marcatura fiscale, in conformità alle disposizioni della direttiva, a tutti i tipi di gasolio e di petrolio lampante impiegati in usi con aliquota di accisa ridotta rispetto all'aliquota normale;

b) prevedere eventuali deroghe all'applicazione della marcatura fiscale per motivi di sanità pubblica, di sicurezza o per altre ragioni tecniche, purchè siano contestualmente previste adeguate misure di controllo fiscale;
c) adottare le conseguenti misure di coordinamento con la vigente normativa nazionale nell'ipotesi di previsione di nuove agevolazioni;
d) prevedere la preventiva valutazione da parte del Ministero della sanità delle proprietà tossicologiche e delle modalità di impiego delle sostanze marcanti.

Art. 20
Direttiva 96/59/CE del Consiglio, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili: criteri di delega

1. L'attuazione della direttiva 96/59/CE del Consiglio, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili, entrambi di seguito denominati PCB, si uniforma ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere criteri e programmi finalizzati allo smaltimento o al recupero, in tendenziale prossimità dei luoghi di produzione, dei PCB contenuti in fluidi, apparecchiature e impianti;
b) prevedere criteri per la predisposizione di analitici inventari dei PCB esistenti e delle apparecchiature ed impianti che li contengono.

Art. 21
Direttiva 96/61/CE del Consiglio, sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento

1. L'attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per quanto riguarda il rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti esistenti dovrà assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti concernenti il rilascio di pareri, nulla-osta ed autorizzazioni, prevedendone l'integrazione per quanto attiene alla materia ambientale, ferma restando, per quanto riguarda i nuovi impianti e per le modifiche sostanziali, l'applicazione della normativa interna emanata in attuazione delle direttive comunitarie in materia di valutazione di impatto ambientale.

2. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: "Le prescrizioni tecniche riportate all'articolo 6, comma 2, della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 si applicano anche agli impianti termici produttivi che utilizzano per la combustione comunque rifiuti pericolosi".

(omissis)

Art. 30
Trasporto di merci pericolose per ferrovia: criteri di delega

1. L'attuazione delle direttive 96/49/CE del Consiglio, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e 96/87/CE della Commissione, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio, si informa ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere le misure idonee a consentire adeguati standard di sicurezza per il trasporto delle merci pericolose;
b) applicare al trasporto nazionale per ferrovia delle merci pericolose le norme contenute nel regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID) di cui all'allegato I, appendice B, della convenzione di Berna, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 18 dicembre 1984, n. 976, nonchè le norme del regolamento nazionale per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose e nocive (RMP) di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito dalla legge 13 maggio 1940, n. 674, concernenti materie non disciplinate dal RID;
c) abrogare il vigente regolamento nazionale per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose e nocive (RMP);
d) regolamentare con disposizioni speciali le convenzioni con le Forze armate per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose di loro competenza.

2. Ulteriori modifiche di adeguamento al progresso tecnico della disciplina in tema di trasporto per ferrovia di merci pericolose saranno recepite nell'ordinamento nazionale con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

(omissis)

Art. 38
Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante, a completamento delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 38 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le norme necessarie a dare integrale ed organica attuazione alla direttiva 88/379/CEE del Consiglio e successive modificazioni, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi. Per l'esercizio della delega si applicano i princìpi ed i criteri direttivi previsti dall'articolo 38 della legge n. 52 del 1996.

Art. 39
Organizzazione dei controlli ufficiali e modalità di riconoscimento di stabilimenti e intermediari nel settore dell'alimentazione animale: criteri di delega

1. L'attuazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio sarà uniformata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) operare la razionalizzazione e la semplificazione dell'organizzazione dei controlli, anche mediante il riordino delle strutture di controllo, qualora necessario, senza oneri per il bilancio dello Stato;
b) prevedere le forme di collaborazione e di coordinamento fra le amministrazioni preposte ai controlli ufficiali;
c) assicurare la collaborazione e lo scambio di informazioni con gli uffici della Comunità europea e gli Stati membri;
d) garantire agli operatori l'esercizio del diritto al contraddittorio, in corso di ispezione, nonché di quello alla segretezza ed al ricorso in ogni forma di controllo.

2. L'attuazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio sarà uniformata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare il rispetto delle distinte competenze dei Ministeri interessati, con particolare riguardo al riconoscimento ed alla registrazione degli stabilimenti e degli intermediari;
b) ferme restando le disposizioni di principio e le norme quadro, prevedere la semplificazione delle disposizioni vigenti nel settore dell'alimentazione degli animali, anche mediante regolamento ministeriale o interministeriale, secondo le competenze, del Ministero della sanità, del Ministero per le politiche agricole e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o con il loro concerto ove previsto, ovvero con il concerto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
c) prevedere che il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari avvenga in base a criteri di rigore atti a garantire la protezione della salute umana, degli animali e la tutela dell'ambiente.

ALLEGATO A
(articolo 1, comma 1)

91/507/CEE: direttiva della Commissione, del 19 luglio 1991, che modifica l'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione dei medicinali.

93/16/CEE: direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.

93/36/CEE: direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture.

93/88/CEE: direttiva del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che modifica la direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

93/96/CEE: direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti.

93/103/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

93/118/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile.

93/119/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.

94/33/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.

94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la con-

sultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

94/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili.

94/56/CE: direttiva del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i princìpi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile.

94/57/CE: direttiva del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime.

94/63/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio.

94/64/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale di cui all'allegato A della direttiva 89/662/CEE e alla direttiva 90/675/CEE.

95/24/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.

95/25/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina.

95/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE relative agli enti creditizi, le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita, le direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE relative alle assicurazioni sulla vita, la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento e la direttiva 85/611/CEE in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale.

95/29/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto.

95/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi.

95/53/CE: direttiva del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i princìpi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

95/58/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 novembre 1995, che modifica la direttiva 79/581/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori e la direttiva 88/314/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori.

95/60/CE: direttiva del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante.

95/63/CE: direttiva del Consiglio, del 5 dicembre 1995, che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

95/69/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE.

96/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.

96/17/CE: direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.

96/22/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze "_gb-agoniste" nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.

96/23/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE.

96/24/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione dei mangimi composti.

96/25/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE.

96/43/CE: direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1996, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE.

96/49/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

96/59/CE: direttiva del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT).

96/61/CE: direttiva del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

96/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.

96/67/CE: direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a

terra negli aeroporti della Comunità.

96/70/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.

96/74/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile.

96/82/CE: direttiva del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

96/87/CE: direttiva della Commissione, del 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

96/90/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 92/118/CEE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.

96/92/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale.

97/2/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, recante modifica della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

97/3/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

97/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri.

97/7/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

97/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori.

97/12/CE: direttiva del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

ALLEGATO B
(articolo 1, comma 3)

93/16/CEE: direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.

93/36/CEE: direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture.

93/88/CEE: direttiva del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che modifica la direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

93/96/CEE: direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti.

93/103/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

93/118/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile.

93/119/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.

94/33/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.

94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

94/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili.

94/56/CE: direttiva del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i princìpi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile.

94/63/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio.

94/64/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale di cui all'allegato A della direttiva 89/662/CEE e alla direttiva 90/675/CEE.

95/24/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.

95/25/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina.

95/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE relative agli enti creditizi, le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita, le direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE relative alle assicurazioni sulla vita, la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento e la direttiva 85/611/CEE in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale.

95/29/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto.

95/53/CE: direttiva del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

95/63/CE: direttiva del Consiglio, del 5 dicembre 1995, che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

96/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.

96/17/CE: direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.

96/22/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze "_gb-agoniste" nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.

96/23/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE.

96/25/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE.

96/43/CE: direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1996, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE.

96/61/CE: direttiva del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

96/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.

96/70/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.

96/82/CE: direttiva del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

96/90/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 92/118/CEE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.

96/92/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale.

97/2/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, recante modifica della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

97/3/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

97/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori.

ALLEGATO C
(articolo 5)

94/58/CE: direttiva del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

95/16/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori.

95/18/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.

95/19/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura.

95/70/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi.

96/5/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.

96/39/CE: direttiva della Commissione, del 19 giugno 1996, che modifica la direttiva 93/75/CEE del Consiglio relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette ai porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti.

96/50/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il consegui-

mento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna.

96/75/CE: direttiva del Consiglio, del 19 novembre 1996, relativa alle modalità di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali di merci per via navigabile nella Comunità.

96/98/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo.

97/15/CE: direttiva della Commissione, del 25 marzo 1997, che adotta le norme Eurocontrol e che modifica la direttiva 93/65/CEE del Consiglio relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo.

97/22/CE: direttiva del Consiglio, del 22 aprile 1997, che modifica la direttiva 92/117/CEE riguardante le misure di protezione delle zoonosi specifiche e la lotta contro gli agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari.

ALLEGATO D
(articolo 6)

93/120/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova.

93/121/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile.

94/2/CE: direttiva della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni.

94/48/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 1994, recante tredicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

94/49/CE: direttiva della Commissione, dell'11 novembre 1994, che aggiorna l'elenco degli enti di cui alla direttiva 91/296/CEE del Consiglio concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti.

94/59/CE: direttiva della Commissione, del 2 dicembre 1994, recante terza modifica degli allegati della direttiva 77/96/CEE del Consiglio concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina.

94/60/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

94/65/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni.

94/67/CE: direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi.

94/70/CE: direttiva del Consiglio, del 13 dicembre 1994, che modifica la direttiva 92/120/CEE del Consiglio relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale.

95/5/CE: direttiva del Consiglio, del 27 febbraio 1995, che modifica la direttiva 92/120/CEE relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie comunitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale.

95/12/CE: direttiva della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico.

95/13/CE: direttiva della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria ad uso domestico.

95/21/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo).

95/27/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 86/662/CEE del Consiglio per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici.

95/30/CE: direttiva della Commissione, del 30 giugno 1995, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

95/49/CE: direttiva della Commissione, del 26 settembre 1995, che aggiorna l'elenco degli enti di cui alla direttiva 91/296/CEE concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti.

95/57/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo.

95/64/CE: direttiva del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare.

95/71/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che modifica l'allegato alla direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca.

96/4/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio

1996, che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento.

96/6/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio 1996, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

96/8/CE: direttiva della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso.

96/16/CE: direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

96/26/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

96/40/CE: direttiva della Commissione, del 25 giugno 1996, che istituisce un modello comune di documento di identità per gli ispettori incaricati del controllo dello Stato di approdo.

96/45/CE: settima direttiva della Commissione, del 2 luglio 1996, relativa ai metodi di analisi necessari alla verifica della composizione dei prodotti cosmetici.

96/47/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida.

96/51/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

96/53/CE: direttiva del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale.

96/55/CE: direttiva della Commissione, del 4 settembre 1996, che adegua per la seconda volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (solventi clorurati).

96/57/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico.

96/60/CE: direttiva della Commissione, del 19 settembre 1996, recante modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche.

96/63/CE: direttiva della Commissione, del 30 settembre 1996, che modifica la direttiva 76/432/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote.

96/65/CE: direttiva della Commissione, dell'11 ottobre 1996, che adegua per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 88/379/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e che modifica la direttiva 91/442/CEE relativa ai preparati pericolosi i cui imballaggi debbono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini.

96/66/CE: direttiva della Commissione, del 14 ottobre 1996, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

96/68/CE: direttiva della Commissione, del 21 ottobre 1996, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

96/69/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 1996, che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore.

96/73/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili.

96/83/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari.

96/84/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, che modifica la direttiva 89/398/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

96/85/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.

96/89/CE: direttiva della Commissione, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/12/CE che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico.

96/91/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 72/462/CEE concernente problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza da paesi terzi.

96/93/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale.

96/94/CE: direttiva della Commissione, del 18 dicembre 1996, che fissa un secondo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.

96/96/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

97/8/CE: direttiva della Commissione, del 7 febbraio 1997, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio

relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

97/10/CE: direttiva della Commissione, del 26 febbraio 1997, che adegua per la terza volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

97/16/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, recante la quindicesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente la limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

97/17/CE: direttiva della Commissione, del 16 aprile 1997, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico.

97/18/CE: direttiva della Commissione, del 17 aprile 1997, che rinvia la data a partire dalla quale sono vietate le sperimentazioni su animali di ingredienti o combinazioni di ingredienti di prodotti cosmetici.

97/19/CE: direttiva della Commissione, del 18 aprile 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/221/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido ed ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

97/20/CE: direttiva della Commissione, del 18 aprile 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/306/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli.

97/26/CE: direttiva del Consiglio, del 2 giugno 1997, che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida.

97/28/CE: direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE del Consiglio relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

97/29/CE: direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/757/CEE del Consiglio relativa ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

97/30/CE: direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/758/CEE del Consiglio relativa alle luci di ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

97/31/CE: direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/760/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

97/32/CE: direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/539/CEE del Consiglio relativa ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

97/37/CE: direttiva della Commissione, del 19 giugno 1997, recante adattamenti al progresso tecnico degli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle denominazioni del settore tessile.

97/38/CE: direttiva della Commissione, del 20 giugno 1997, che modifica l'allegato C della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE del Consiglio.

97/39/CE: 21° direttiva della Commissione, del 24 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/443/CEE del Consiglio relativa alla retromarcia e al tachimetro (indicatore di velocità) dei veicoli a motore.

97/45/CE: direttiva della Commissione, del 14 luglio 1997, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

97/47/CE: direttiva della Commissione, del 28 luglio 1997, che modifica gli allegati delle direttive 77/101/CEE, 79/373/CEE e 91/357/CEE del Consiglio.

97/48/CE: direttiva della Commissione, del 29 luglio 1997, che modifica per la seconda volta la direttiva 82/711/CEE del Consiglio che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

ALLEGATO E
(articolo 4)

Sentenze di condanna da eseguire

	SENTENZE	OGGETTO
1	1° giugno 1995 (Causa 40/93)	Violazione articolo 1 della 78/687/CEE e articolo 19 della direttiva 78/686/CEE (attività di dentista)
2	29 febbraio 1996 (Causa 307/94)	Violazione articoli 1, 2 e 5 della direttiva concernente talune attività nel settore farmaceutico

DECRETO MINISTERIALE **30 aprile 1998**

Modificazioni al decreto ministeriale 2 agosto 1984 recante: "Norme e specificazioni per la formulazione del rapporto di sicurezza ai fini della prevenzione incendi nelle attività a rischio di incidenti rilevanti di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1983"

(G. U. n. 114 del 19 maggio 1998)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente la "Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, concernente: "Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi";

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 novembre 1983 concernente l'"Elenco delle attivita' soggette, nel campo dei rischi di incidenti rilevanti, all'esame degli ispettori regionali o interregionali ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577";

Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 agosto 1984 concernente: "Norme e specificazioni per la formulazione del rapporto di sicurezza ai fini della prevenzione incendi nelle attività a rischio di incidenti rilevanti di cui al decreto ministeriale 6 novembre 1983";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, concernente l'"Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 6 aprile 1987, n. 183";

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 13 maggio 1996 concernente: "Modificazioni delle attività industriali esistenti assoggettate all'obbligo di notifica che comportano implicazione per i rischi di incidenti rilevanti";

Vista la legge 19 maggio 1997, n. 137, concernente la "Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti", ed in particolare il comma 6 dell'art. 1 che affida ai comitati tecnici regionali ed interregionali di cui all'art. 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, l'effettuazione delle istruttorie e la formulazione delle conclusioni sulle attivita' industriali soggette a notifica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente: "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997. n. 59" che prevede l'esclusione dal proprio ambito di applicazione delle attività industriali a rischio di incidente rilevante soggette alla disciplina della notifica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ravvisata l'esigenza di semplificare l'attività dei comitati tecnici regionali ed interregionali, di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, nel settore dei rischi di incidente rilevante;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla conferenza di servizi per i rischi industriali, di cui all'art. 1, comma 7, della legge 19 maggio 1997, n. 137, nella seduta del 25 luglio 1997;

Sentito il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

DECRETA:

Art. 1

1. Nel caso di attività industriali soggette a notifica ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche ed integrazioni, gli adempimenti di prevenzione incendi previsti dal decreto del Ministro dell'interno 2 agosto 1984 vengono sostituiti da quelli contenuti nel presente decreto.

Art. 2

1. La documentazione già presentata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche ed integrazioni, viene esaminata dai comitati tecnici regionali o interregionali anche ai fini del rilascio del nullaosta di fattibilità e del certificato di prevenzione incendi, a seguito di formale richiesta del titolare dell'attività da inoltrarsi al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio contestualmente alla presentazione di due copie della stessa documentazione.

2. La documentazione già presentata dai titolari delle attività ai fini del rilascio del nullaosta di fattibilità o del certificato di prevenzione incendi viene esaminata dai comitati tecnici regionali ed interregionali anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1998, n. 175, che provvedono a richiedere ai titolari stessi le eventuali necessarie integrazioni.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i rapporti di sicurezza presentati dai titolari delle attività industriali soggette a notifica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche ed integrazioni, vengono presentati anche ai fini del rilascio del nullaosta di fattibilità e del certilicato di prevenzione incendi che il titolare dell'attività richiede al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio contestualmente alla presentazione di due copie del rapporto stesso.

Art. 3

1. I pareri espressi dai comitati tecnici regionali ed interregionali in applicazione della normativa antincendio, dalla data di decadenza del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461, alla data di entrata in vigore della legge 19 maggio 1997, n. 137, si intendono acquisiti ai fini dell'espletamento delle istruttorie ai sensi della legge 19 maggio 1997, n. 137, purché ratificati da parte dei comitati stessi integrati come previsto dall'art. 6, della legge stessa.

2. Ogni osservazione formulata dai comitati tecnici regionali ed interregionali di cui al comma precedente deve essere comunicata ai titolari delle attività.

Art. 4

1. Il comandante provinciale dei vigili del fuoco partecipa alle sedute del comitato tecnico regionale o interregionale relative allo svolgimento delle istruttorie sulle attività industriali a rischio di incidente rilevante insistenti nella provincia di competenza.

2. Il comandante provinciale rilascia il nullaosta di fattibilità per l'attività industriale in esame entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, da parte del comitato tecnico regionale od interregionale, di positiva verifica del rapporto di sicurezza per la parte corrispondente ai contenuti delle specificazioni di cui al punto 5 dell'allegato A al decreto del Ministro dell'interno 2 agosto 1984.

3. Acquisite le conclusioni formulate dal citato comitato ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 19 maggio 1997, n. 137, ed entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo accertamento sopralluogo, ai fini antincendio, effettuato da rappresentanti del comitato di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, il comandante provinciale rilascia, altresì, il certificato di prevenzione incendi.

Art. 5

1. In caso di modifica e/o ampliamento di una attività esistente, le disposizioni di cui al punto 3.3 dell'allegato A al decreto del Ministro dell'interno 2 agosto 1984, e successive modificazioni, vengono sostituite da quelle contenute nel decreto del Ministro dell'ambiente 13 maggio 1996.

Art. 6

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DECRETO LEGISLATIVO **30 aprile 1998, n. 173**

Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449

(G.U. n. 129 del 5 giugno 1998)

ESTRATTO
(artt. 1 - 3 e 6)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 55, comma 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 marzo 1998;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 23 aprile 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi il 23 aprile 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1998;

Sulla proposta del Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti e della navigazione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Titolo I
CONTENIMENTO DEL COSTO DEI FATTORI DI PRODUZIONE

Art. 1
Disposizioni in materia di risparmio energetico e di contenimento dei costi

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la concessione dell'agevolazione fiscale sul carburante agricolo prevista dal numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, spetta agli esercenti l'attività agricola iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché alle aziende agricole delle istituzioni pubbliche ed ai consorzi di bonifica e di irrigazione nell'ambito delle rispettive attività istituzionali; spetta altresì alle imprese agromeccaniche che effettuano, a favore delle imprese agricole iscritte nel predetto registro, prestazioni risultanti da documentazione attestante le lavorazioni eseguite, rilasciata dalle stesse imprese agricole.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1999, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per le politiche agricole, riduce la misura dell'accisa prevista dal numero 5 della suindicata tabella A, nei limiti degli eventuali risparmi di spesa realizzati per effetto della disposizione di cui al comma 1 e dell'articolo 2, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, è istituito un regime di aiuti a favore delle aziende agricole e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per favorire il contenimento dei costi di produzione energetici e l'incen-

tivazione dell'utilizzo a fini energetici delle produzioni agricole, esclusi i rifiuti, nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi. Tale regime è disciplinato, ai sensi degli articoli 18 e 29 dei decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con regolamento del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. L'entità dell'aiuto è determinata per ogni settore produttivo, in maniera tale da armonizzare i costi sostenuti dai produttori nazionali con quelli medi comunitari.

4. Sono definiti, con le modalità di cui al comma 3 e con il concerto anche del Ministero dell'ambiente, gli interventi diretti a favorire gli investimenti finalizzati ad incentivare l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e di sistemi idonei a limitare l'inquinamento e l'impatto ambientale o comunque a ridurre i consumi energetici. Tali interventi, previsti dall'articolo 12, paragrafo 3, lettera d) e paragrafo 4, lettera a) primo trattino del regolamento (CE) n. 950/97, sono attuati nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi e nel rispetto delle condizioni fissate nell'allegato alla decisione della Commissione 94/173/CE del 22 marzo 1994.

Art. 2
Incentivi per lo sviluppo della meccanizzazione agricola

1. Al fine di favorire la sperimentazione applicata in materia di sviluppo della meccanizzazione agraria, il Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità per l'erogazione di contributi finanziari, attraverso un programma nazionale, articolato in programmi operativi gestiti dalle Regioni, volti all'introduzione, nelle aziende agricole, di macchine agricole innovative. L'aiuto è limitato all'introduzione di sistemi di meccanizzazione volti a favorire un minore impatto ambientale ed energetico e la sicurezza d'impiego.

2. il Ministero per le politiche agricole provvede altresì al potenziamento dei programmi di analisi delle caratteristiche funzionali delle macchine agricole certificate.

3. Agli interventi di cui al presente articolo si fa fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste da appositi provvedimenti legislativi.

Art. 3
Smaltimento rifiuti agricoli

1. Al fine di agevolare il conferimento di piccole quantità di rifiuti pericolosi agli appositi centri di raccolta organizzati dal gestore del servizio pubblico, da concessionari di pubblico servizio o da consorzi obbligatori, l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, non è richiesta per il trasporto ai predetti centri delle seguenti tipologie e quantità di rifiuti effettuato direttamente dai produttori agricoli:

a) due accumulatori esausti per singolo trasporto;
b) quindici litri di olio esausto per singolo trasporto;
c) cinque contenitori di prodotti fitosanitari per singolo trasporto.

2. Gli imprenditori agricoli sono tenuti ad effettuare la comunicazione al catasto, ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dall'anno successivo a quello di entrata in vigore dell'apposito modello di registro di carico e scarico di cui all'articolo 18, comma 2, lettera m), del citato decreto legislativo n. 22/1997, e per i rifiuti prodotti dalla data medesima.

(omissis)

Art. 6
Incentivazione di metodi di trasporto a minore impatto ambientale

1. Con regolamento del Ministro per le politiche agricole, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'ambiente, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere estesi gli interventi e le agevolazioni per il trasporto combinato ferroviario, marittimo e per vie navi-

gabili interne previsti dall'articolo 5 della legge del 23 dicembre 1997, n. 454, nel settore agricolo e della pesca, alle imprese, alle cooperative e loro consorzi, alle associazioni riconosciute di produttori agricoli e loro unioni, anche associate tra di loro, alle imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti che concludono, per il trasporto dei loro prodotti, contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo o misto con le ferrovie, con le compagnie di navigazione o con i consorzi per il trasporto stradale, finalizzati al trasporto intermodale. I predetti interventi, nei limiti delle autorizzazioni di spesa, previste da successivi provvedimenti legislativi, hanno carattere transitorio e la loro applicazione, oltre che al contenimento dei costi, è limitata al periodo necessario alla introduzione del nuovo sistema di trasporto.

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE FINANZE **7 maggio 1998, n. 119/E**

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati. Abrogazione dell'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146

(G.U. n. 107 dell'11 maggio 1998)

Alle direzioni regionali delle entrate
Ai Comuni
Alle Province e, per conoscenza:
Al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale per i servizi finanziari
Al Ministero del tesoro - Ispettorato generale del bilancio
Al Ministero dell'ambiente - Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica
Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base
Alla Corte dei conti - Sezione enti locali
All'Associazione nazionale dei comuni italiani
Alle prefetture
Ai comitati di controllo sugli atti degli enti locali nelle regioni a statuto ordinario
Al Comitato regionale di controllo della Sicilia - Sezioni provinciali
Alle Province autonome di Trento e Bolzano
Ai comitati o sezioni di controllo di Aosta - Cagliari - Sassari - Nuoro - Oristano - Trieste - Gorizia - Udine - Pordenone

Con l'art. 17, comma 3, della legge comunitaria 1995-1997, n. 128, del 24 aprile 1998 (supplemento ordinario n. 88/L alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998) sono stati abrogati i commi 1 e 2 dell'art. 39 della legge comunitaria 22 febbraio 1994, n. 146, che, secondo l'interpretazione consolidata (circ. n. 95/E del 22 giugno 1994 e n. 40/E del 17 febbraio 1996) disponevano, ad ogni effetto, l'assimilazione legale ai rifiuti urbani dei rifiuti propri delle attività economiche compresi o suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco di cui al punto 1.1.1. della delibera interministeriale del 27 luglio 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 253/1984), integrato dagli accessori per l'informatica, coneliminazione del previgente potere discrezionale di assimilazione riconosciuto ai Comuni dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

Tale regime, pienamente operante soltanto dall'8 gennaio 1996 per la mancata reiterazione e conversione della diversa disciplina adottata per gli anni 1994 e 1995 con decreti legge (i cui effetti sono stati confermati dalla legge 11 novembre 1996, n. 575), è tuttora vigente, non risultando emesso il regolamento di cui all'art. 56, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che avrebbe dovuto dichiarare l'incompatibilità dell'art. 39 in esame con la nuova classificazione dei rifiuti di cui all'art. 7 dello stesso decreto legislativo.

L'abrogazione, ora disposta, fa venir meno l'assimilazione legale predetta per cui, dalla data di entrata in vigore della legge, i rifiuti delle attività economiche di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997, ivi compresi i rifiuti precedentemente ritenuti urbani ordinari (ad es. quelli degli uffici e dei locali relativi ai servizi ed alla mensa, ecc.), sono da qualificare speciali, con la conseguente intassabilità, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 507/1993, delle superfici ove di regola si producono, per struttura e destinazione, i predetti rifiuti speciali che, dalla medesima data, non dovranno essere quindi conferiti al servizio pubblico ma avviati allo smaltimento o al recupero dagli operatori economici a proprie spese.

Effetti sui ruoli 1998

In mancanza di apposite norme transitorie di regolazione degli effetti dell'abrogazione, una quota rilevante del tributo già iscritto a ruolo per l'anno 1998 non trova più fondamento, a decorrere dall'entrata in vigore della citata legge comunitaria n. 128 del 24 aprile 1998, nell'assimilazione legale dei rifiuti e nella

correlativa tassabilità delle superfici ove si producono, con la possibilità per l'utente: di affermare l'invalidità sopravvenuta dell'iscrizione nel ruolo formato in base al ruolo precedente, alle denunce o alle notifiche degli accertamenti; di presentare al Comune richiesta di sgravio o rimborso ai sensi dell'art 75, comma 3, del decreto legislativo n. 507/1993; di presentare, in caso di diniego o di silenzio, ricorso alle commissioni tributarie qualora non sia stato già effettuato d'ufficio il predetto sgravio o rimborso del tributo ed eventuali accessori o sanzioni riferibili alla residua frazione d'anno. Ciò in quanto ovviamente non operano più le dichiarazioni (esplicite o implicite) di assimilazione a suo tempo effettuate dall'ente locale prima del 19 marzo 1994, data di soppressione del relativo potere comunale in forza dell'art. 39 in esame.

Nuova assimilazione

Pertanto, al fine di evitare una rilevante perdita di gettito, che può non trovare adeguata compensazione nel venir meno dei costi relativi al servizio attualmente reso agli operatori economici per i rifiuti assimilati per legge, sia per la persistenza dei costi generali e fissi sia per la difficoltà dell'immediato riequilibrio tariffario (peraltro possibile soltanto se la relativa deliberazione assume carattere di atto dovuto per inosservanza dell'obbligo legale di copertura minima, essendo scaduto in data 28 febbraio il termine per le modifiche tariffarie), il Comune può avvalersi immediatamente del potere di assimilazione, ripristinato con l'art. 21, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 22/1997 ed ora, dopo l'abrogazione dell'art. 39 in questione, esercitabile sulla base delle norme "regolamentari e tecniche" vigenti (citata D.I. del 27 luglio 1984) in attesa delle nuove disposizioni (articoli 18, comma 2, lettera d) e 57, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997). In caso contrario i rifiuti, già assimilati per legge, nonché quelli già urbani non domestici e comunque diversi da quelli urbani ora previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 22/1997, si configurano automaticamente come speciali indipendentemente da ogni deliberazione di conferma.

Costituisce ulteriore limite all'assimilazione il divieto di "immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani", cioé di assoggettare a privativa, i rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari qualora siano conferiti in raccolta indifferenziata (art. 43, del decreto legislativo n. 22/1997).

È appena il caso di precisare che l'onere dell'assimilazione dei rifiuti, che siano eventualmente da mantenere nella privativa, sussiste anche in presenza di deroga al regime di monopolio disposta in via temporanea con l'ordinanza sindacale di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 ed ora all'art. 13 del decreto legislativo n. 22/1997.

In caso di mancata, parziale o tardiva assimilazione dei rifiuti con delibera consiliare, il funzionario responsabile del tributo procede all'annullamento, con conseguente sgravio o rimborso, della quota di tributo, accessori e sanzioni iscritta a ruolo per la residua frazione d'anno o parte di essa, in base all'istanza di sgravio o rimborso o alla eventuale pronuncia delle commissioni tributarie in caso di impugnazione dell'eventuale diniego o silenzio dell'amministrazione comunale.

Modalità di assimilazione

Diversamente dalla previgente normativa (articoli 2 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica numero 915/1982), che non recava chiare disposizioni sulle modalità di assimilazione (come quella dell'art. 60 del decreto legislativo n. 507/1993, abrogato tuttavia dall'art. 39 della legge n. 146/1994), la nuova disciplina di cui all'art. 21, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 22/1997, prescrive che un apposito regolamento (quello tecnico relativo alla gestione dei rifiuti destinato dal 1999 a contenere anche le disposizioni riguardanti la futura tariffa) stabilisca espressamente l'assimilazione dei rifiuti non pericolosi delle varie attività economiche (tuttora secondo i criteri e nei limiti di cui alla D.I. 27 luglio 1984), senza la possibilità di un'assimilazione implicita desumibile dalle statuizioni delle delibere regolamentari e tariffarie riguardanti la tassa.

Si richiama l'attenzione delle amministrazioni locali che intendano procedere all'assimilazione (in tutto o in parte o entro determinati limiti di quantità o di qualità) sull'esigenza di provvedere con ogni possibile urgenza alle assimilazioni da effettuare, in quanto le deliberazioni comunali di carattere normativo non possono essere retroattive in mancanza di

un'apposita previsione di legge, per cui permane nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge comunitaria in questione e la data in cui diviene esecutiva la deliberazione di assimilazione, la qualificazione di rifiuti speciali con le conseguenze già indicate in ordine ai ruoli 1998.

Infine appare utile evidenziare che, nonostante la dichiarata assimilazione, l'operatore economico può sottrarsi alla privativa comunale (art. 21, comma 7, del decreto legislativo n. 22/1997) e quindi alla tassazione (totalmente o parzialmente), qualora dimostri di avviare effettivamente e correttamente al recupero, in tutto o in parte, i rifiuti assimilati. Parimenti il Comune dovrà prevedere, nel regolamento o nella tariffa, la possibilità di percentuali di sgravio o rimborso a seconda dell'entità dei rifiuti avviati al recupero, come già chiarito con la citata circolare n. 95/E del 22 giugno 1994 per le riduzioni tariffarie in caso di avvio al recupero dei "residui".

Le Direzioni regionali delle entrate cureranno con ogni possibile urgenza la diffusione della presente circolare presso i Comuni compresi nelle proprie circoscrizioni.

La presente circolare è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Atti della Regione

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE **22 dicembre 1997, n. 223-23692**

L.R. 13.4.1995, n. 59 - Art. 2, comma 6. Criteri tecnici e procedurali, generali per l'individuazione dei siti idonei allo smaltimento dei rifiuti, ai quali devono attenersi i soggetti proponenti gli impianti

(B.U. n. 4 del 28 gennaio 1998)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

DELIBERA:

Di approvare i criteri tecnici e procedurali generali per l'individuazione dei siti idonei allo smaltimento dei rifiuti, ai quali devono attenersi i soggetti proponenti gli impianti, nei termini qui di seguito riportati:

a) bisogna privilegiare la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali e in aree interstiziali, compatibilmente con le caratteristiche delle medesime;
b) valutare le distanze fra i confini del sito e le zone residenziali e di ricreazione, le strade e le vie navigabili, i bacini idrici e le altre aree industriali, agricole o urbane;
c) individuare l'esistenza di acque sotterranee e costiere e di zone di protezione naturale nelle vicinanze;
d) accertare le condizioni geologiche ed idrogeologiche della zona;
e) verificare il rischio di inondazione, cedimento, franosità, o di caduta valanghe nell'area;
f) assicurare la protezione del patrimonio naturale o colturale della zona;
g) valutare la posizione del sito nei confronti del bacino di utenza previsto e della viabilità esistente in relazione all'attraversamento di centri abitati da parte del traffico indotto dall'impianto;

Il sito può essere idoneo solo se le caratteristiche del luogo o le misure correttive da prendere, dopo una valutazione dell'impatto ambientale qualora sia prescritta dalla normativa, indicano che l'impianto che vi si vuole insediare non costituisce grave rischio ecologico.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE **24 dicembre 1997, n. 230**

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 192 - CR 2709 del 19.02.1996. Approvazione protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e le Ferrovie dello Stato S.p.A

(Suppl. al B.U. n. 7 del 18 febbraio 1998)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA:

Di approvare il protocollo d'intesa tra Regione Piemonte e Ferrovie dello Stato S.p.A. per la gestione del piano di bonifica e smaltimento dell'amianto presente nei rotabili, allegato in copia e facente parte della presente determinazione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni.

Protocollo d'intesa con "Ferrovie dello Stato S.p.A." per l'identificazione delle modalità, procedure e tempi per il programma di bonifica dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto dai rotabili.

La Regione Piemonte, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale pro tempore Enzo Ghigo e domiciliato ai fini della presente intesa, presso la sede regionale di Piazza Castello n. 165, Torino, autorizzato alla firma della presente intesa

E

Ferrovie dello Stato S.p.A., rappresentata dall'ing. Claudio Teti, Direttore della Zona Nord Ovest dell'Asa Materiale Rotabile e Trazione - Milano, domiciliato ai fini della presente intesa, presso l'Unità Territoriale Manutenzione Corrente - Via Nizza n. 12 bis - Torino:

Identificano modalità, procedure e tempi per il programma di bonifica dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto dai rotabili ferroviari di proprietà delle F.S. S.p.A. assegnati all'unità Territoriale Manutenzione Corrente. Tale programma si considera come parte integrante del Piano di cui all'art. 10 L. 257/92 e art. 3, DPR 8/8/94.

Considerato che la coibentazione dei rotabili ferroviari può essere costituita da amianto e che tra i tipi di amianto riscontrabili, prevalente risulta la presenza di amosite e crocidolite in matrice friabile, riconosciuti, ormai, dalla comunità scientifica a più alto potenziale cancerogeno tra tutti i tipi di amianto.

Visto che le fibre della coibentazione possono dipendersi in aria qualora la segregazione della stessa non sia ottimale.

Visto che l'amianto nella costruzione dei rotabili è stato utilizzato sotto forma di:

materiale applicato a spruzzo per la coibentazione delle superfici interne dei rotabili (imperiale, pareti, testate pavimento), del sottocassa e delle carene;

cordone per la coibentazione delle condotte vapore e del riscaldamento elettrico, nella zona del sottocassa;

pannelli posti in corrispondenza di zone varie quali: delle scaldiglie dell'impianto di riscaldamento, apparecchiature elettriche.

L'amianto spruzzato, in genere, non è a vista: risulta segregato dalle pannellature interne e dal pavimento ed è sicuramente quello più presente per quantità, infatti un rotabile può contenerne sino a 600 Kg.

La coibentazione del sottocassa non ha alcun elemento segregante, ma è a vista; la stessa situazione può presentarsi per tratti di rivestimento esterno delle tubazioni vapore e R.E.

Tutto ciò premesso, la Ferrovie dello Stato S.p.A. è impegnata ad attuare il seguente

Piano di bonifica e di smaltimento dell'amianto presente nei rotabili

Rotabili

Accantonati

I rotabili ferroviari, contenenti amianto risultano accantonati in luoghi, stazioni - piazzali e binari secondari, in cui si svolgono attività lavorative. Tali aree possono essere adiacenti al servizio di utilizzazione collettiva, per cui rappresentano un rischio potenziale di esposizione alle fibre di amianto per i lavoratori e per la popolazione in generale.

Essi sono, dunque, sottoposti alla legislazione vigente in materia, ed in particolare alle norme previste dalla Legge n. 257/92, dal D.Lgs. n. 277/91 e dal D.M. 26/10/95.

Condizioni di conservazione dei rotabili e possibilità di aero-dispersione di fibre

Nelle condizioni di conservazione sopra descritte, si può passare da una condizione di areo-dispersione di fibre di amianto pressochè nulla, alla possibilità di aero-dispersione, anche, rilevante.

Le condizioni di conservazione dei rotabili possono essere così schematizzate:

- condizioni buone.
  L'amianto è contenuto solo all'interno dei rotabili. Tutte le aperture (porte, finestrini, prese d'aria e porte di testa) sono adeguatamente sigillate. Assenza di fessurazioni e/o rotture di piccola entità. Presenza di amianto nel sottocassa e/o condotta RV/RE in buone condizioni di fissaggio.
- condizioni discrete.
  L'amianto è contenuto all'interno della cassa. Gli accessi risultano non opportunamente sigillati o la cassa è deteriorata (anche se non fessurata);
- condizioni deteriorate.
  L'amianto è presente, anche, nel sottocassa in condizioni di degrado. Cassa danneggiata e presenza di evidenti fessurazioni.

Nelle condizioni di conservazione b) e c) sono adottati particolari accorgimenti per la messa in sicurezza dei rotabili in armonia a quanto previsto del D.M. 26/10/95.

Circolanti

I rotabili ferroviari circolanti sono a tutti gli effetti luoghi in cui si svolgono attività lavorative. Pertanto gli addetti sono potenzialmente attività lavorative. Pertanto gli addetti sono potenzialmente esposti al rischio di inalazione di fibre di amianto. Questi luoghi di lavoro sono, quindi, in tutte le fasi lavorative in cui può esserci interazione diretta con l'amianto, soggette all'applicazione del D.Lgs. n. 277/91.

Il datore di lavoro ha, pertanto, proceduto alla valutazione del rischio dovuto alla presenza di fibre di amianto ed ha stabilito le misure preventive da attuare (art. 24, comma l°, D.Lgs. n. 277/91).

Durante l'esercizio le sollecitazioni meccaniche alle quali vengono sottoposti i rotabili viaggianti, possono facilitare il distacco di fibre dalla coibentazione e quindi sono stati adottati provvedimenti di messa in sicurezza in armonia a quanto previsto dal D.M. 26/10/95.

Messa in sicurezza

Rotabili accantonati

I Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali richiederanno alle F.S. S.p.A., gli interventi di prevenzione del rischio di esposizione ad amianto attuati in difesa degli operatori e della popolazione.

Al fine di garantire condizioni di salubrità ambientale, tutela della popolazione e dei lavoratori sono applicate dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. le iniziative di seguito elencate, nel rispetto delle modalità tecniche e procedurali previste per ciascuna di esse:

- valutazione del rischio ambientale eventualmente prodotto dalle fibre di amianto;
- valutazione dell'esposizione dei lavoratori addetti ad attività con interazione diretta con l'amianto, ai sensi del D.Lgs. n. 277/91, art. 24;

I rotabili sono esaminati da personale specializzato ed istruito ad eseguire questa particolare operazione; detto personale deve essere dotato di idonei dispositivi individuali di protezione; per ogni rotabile accantonato è compilata una scheda in cui sono annotate:

- data dell'ispezione;
- località;
- tipo di rotabile;
- tipologia della coibentazione e sua localizzazione;
- condizioni di integrità della cassa, degli accessi e/o di eventuali pannelli di sigilla-

tura posti a sostituzione o in sovrapposizione di finestrini e porte;
- stato di sigillatura di tutti i punti dove si presume vi possa essere comunicazione diretta con la coibentazione che possa dare origine ad una dispersione di fibre all'esterno del rotabile;
- valutazione delle condizioni di conservazione del rotabile secondo quanto descritto precedentemente;
- indicazioni delle eventuali operazioni di manutenzione cui viene sottoposto il rotabile.

La scheda deve seguire il rotabile negli spostamenti da esso effettuati sino alla bonifica e conservata presso l'Unità Territoriale Manutenzioni Correnti.

Nei casi in cui vi sia coibentazione del sottocassa il controllo dello stato di degrado del coibente è particolarrnente minuzioso, e se necessario adeguatamente confinato. Inoltre si provvede ad esaminare periodicamente (almeno ogni sei mesi) la massicciata sottostante per evidenziare l'eventuale presenza di parti macroscopiche di coibentazione distaccatesi dalla sede originaria.

Qualora i rotabili presentino rotture anche di piccole entità, che mettano in comunicazione diretta l'esterno con la coibentazione, queste sono immediatamente tamponate. Lo stesso avviene nei casi in cui la sigillatura sia stata manomessa per atti vandalici o per indebito utilizzo dei rotabili.

Le Ferrovie dello Stato S.p.A. garantiscono una adeguata sorveglianza di tutti i luoghi di accantonamento e deposito dei rotabili onde impedire l'accesso di estranei all'interno dei mezzi e permettere un tempestivo ripristino delle condizioni di sigillatura; eventuali interventi di sigillatura o ripristino della stessa dovranno essere effettuati in condizioni di protezione e sicurezza per gli addetti.

I rotabili coibentati accantonati sono debitamente etichettati con simbologia conforme al D.P.R. 215/88 al fine di segnalare a tutti coloro che dovranno intervenire per opere di manutenzione o riparazione ed a tutti coloro che si trovino nelle immediate vicinanze la presenza di amianto nella coibentazione.

Le Ferrovie dello Stato S.p.A. devono provvedere ad eseguire a campione dei monitoraggi ambientali nelle aree di accantonamento dei rotabili, trasmettendo trimestralmente i dati relativi all'attività svolta all'Assessorato Regionale alla Sanità Settore Sanità Pubblica e Assistenza Sanitaria.

Rotabili circolanti

Ferma restando l'applicazione del D.M. 26-10-95 le Ferrovie dello Stato S.p.A. effettuano una valutazione, almeno a campione, dell'inquinamento da fibre di amianto aerodisperse all'interno di tutte le tipologie di rotabili contenenti amianto in matrice friabile.

Per "varie tipologie" si intendono i rotabili che presentano:
- diversa ubicazione della coibentazione (fiancate, imperiale, sottocassa, ecc.);
- diversa tipologia di pannelli che segregano la coibentazione;
- diverso grado di vetustà;
- diverso tipo di significativa manutenzione a cui sono stati sottoposti

La valutazione ed i controlli ambientali, da effettuarsi in condizioni di servizio o simulate, dovranno prendere in considerazione:
- tutti i luoghi accessibili al personale viaggiante e di macchina, dipendente dalle F.S. S.p.A.;
- tutti i luoghi accessibili ai viaggiatori. Qualora si evidenzi un inquinamento da amianto superiore a 2 fibre/litro, misurate in microspia elettronica, dovranno essere assunti i provvedimenti del caso.

I rotabili coibentati circolanti, sono esaminati visivamente uno per uno da personale specializzato ed istruito ad eseguire questa particolare operazione.

Per ogni rotabile è compilata la scheda di cui al precedente punto 1d) del piano di bonifica per rotabili accantonati.

Copia della scheda dovrà accompagnare il rotabile. Il rotabile potrà continuare il servizio qualora l'ispezione visiva non evidenzia condizioni diverse da quelle in cui è stata fatta la valutazione dell'inquinamento da fibre di amianto aerodisperse sul rotabile campione della stessa tipologia.

Nel caso vi siano fessurazioni o altro che mettano in comunicazione diretta l'interno o l'esterno del rotabile con la coibentazione (anche se segregata), queste devono essere immediatamente tamponate, come prescritto nel caso dei rotabili accantonati (punto 1.f) del piano di bonifica rotabili accantonati);

Tutti gli interventi di ripristino della sigillatura sono annotati sulla scheda ed effettuati in condizioni di massima protezione e sicurezza per gli addetti e per l'ambiente. Ai fini informativi di tutto il personale addetto ad interventi di manutenzione o riparazione, tutti i rotabili coi-

bentati in amianto circolanti sono etichettati con simbologia conforme al D.P.R. 215/88.

Per convenzione FS tale simbologia è riportata nelle adiacenze del cosiddette "Contrassegno amianto" che suddivide schematicamente il rotabile in sei "zone" con indicazione della presenza o meno di amianto in ciascuna di esse. (Il contrassegno amianto, a secondo del tipo di rotabile, è collocato nei seguenti punti convenuti:

Veicoli: sulla faccia interna dello sportello dell'armadietto R.E.;

Mezzi di trazione e rotabile con cabina di guida: in alto sulla parete trasversale all'interno della cabina di guida "A";

Elementi intermedi e rimorchi privi di cabina di guida dei mezzi leggeri: nella parete a vista del pannello di rivestimenti di una parete adiacente alla porta di accesso al rotabile lato testata "A", immediatamente sopra la balza del pavimento).

Disposizioni generali

Pur nella applicazione delle disposizioni di cui sopra, con il passare del tempo le condizioni dei rotabili tendono a modificarsi per il deterioramento della cassa. In particolare il deterioramento della cassa potrà essere tale da rendere inefficace qualsiasi opera di tamponatura e da rendere impossibile il trasporto dei rotabili in condizione di sicurezza. Pertanto è necessario che le F.S. S.p.A. si attengano a quanto segue:

nel triennio successivo all'approvazione del Piano le F.S. S.p.A. dovranno provvedere alle operazioni di bonifica dei rotabili accantonati, secondo quanto previsto dall'art. 34 del D.Lgs. 277/91 e dal D.M. 26/10/91;

le F.S. S.p.A. devono garantire che le condizioni di conservazione "buone", come definite in precedenza, siano costantemente mantenute attraverso una continua opera di manutenzione e di sorveglianza sui rotabili accantonati e garantite le condizioni di sicurezza per quelli in esercizio;

entro il 31 gennaio di ogni anno e fino alla completa bonifica dei rotabili contenenti amianto, le F.S. S.p.A., dovranno comunicare alla Regione Assessorato alla Sanità - Settore Sanità Pubblica Servizio Igiene del Lavoro, il programma annuale di bonifica dei rotabili contenenti amianto indicando, oltre al numero, la provenienza dei medesimi e i dati identificativi. Il programma dovrà tener conto dello stato di degrado dei rotabili ai fini della definizione della priorità di intervento;

al fine di facilitare i compiti di sorveglianza degli enti preposti le F.S. S.p.A. dovranno presentare alla Regione ed alle Aziende Regionali Sanitarie USL competenti per territorio con cadenza semestrale, un resoconto sullo stato di attuazione del programma contenente i seguenti dati relativi al periodo:

- numero complessivo e suddiviso per scalo dei rotabili presenti ed accantonati,
- numero dei rotabili avviati a bonifica tra quelli accantonati;
- destinazione dei rotabili avviati a bonifica;
- numero dei rotabili di nuovo accantonamento, con indicazione dell'eventuale scalo di provenienza.

Condizioni per il reimpiego dei rotabili bonificati

I rotabili che subiscono un trattamento di bonifica o confinamento, anche parziale, di amianto friabile, dovranno essere oggetto di specifico collaudo, a carico della F.S. S.p.A., della buona qualità di esecuzione del lavoro secondo la normativa tecnica approvata dal D.M. 26/10/95.

In ogni caso i rotabili bonificati, anche parzialmente, che si intendono reimpiegare per la frequentazione dei viaggiatori, dovranno essere sottoposti, prima del riutilizzo, alla certificazione di restituibilità da parte della Azienda Sanitaria Regionale USL competente, in analogia a quanto previsto dal D.M. 26/10/95.

LEGGE REGIONALE **21 gennaio 1998, n. 4**

Modificazioni alla legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 “Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 già modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29”, così come modificata dalla legge regionale 3 gennaio 1997, n. 2

(B.U. n. 4 del 28 gennaio 1998)

Art. 1

1. Il comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72, (Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28, già modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29), come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 1997, n. 2, è sostituito dal seguente:

"4. Fino al 31 dicembre 1998 la quota residua del Fondo regionale per la montagna non assegnata ai sensi dei commi 1 e 3 viene destinata:

a) al finanziamento dei progetti speciali integrati di cui all'articolo 28 della legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 (Ordinamento delle Comunità montane) come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 54, (Individuazione delle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica nell'ambito delle Comunità montane - Modificazioni alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28);

b) ad azioni di iniziativa della Giunta regionale, anche a carattere straordinario, per la promozione, la salvaguardia del territorio e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attività economiche delle zone montane, fino ad un massimo del venti per cento dello stanziamento di cui al comma 1".

Art. 2

1. Il comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 1997, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. I termini di cui all'articolo 38, comma 2 della L.R. 28/1992 sono prorogati fino al 30 giugno 1998".

Art. 3
Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE **30 gennaio 1998, n. 102**

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Deroga ex artt. 16, 17 e 18 riguardante i parametri ferro, manganese, magnesio e solfati. Decreto Interministeriale 29 dicembre 1997, pubblicato sulla G.U. n. 3, in data 5 gennaio 1998

(B.U. n. 17 del 29 aprile 1998)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA:

a) Nel rispetto delle norme e condizioni di cui al decreto interministeriale 29 dicembre 1997, pubblicato sulla G.U. n. 3 del 5 gennaio 1998, gli Enti gestori dei pubblici acquedotti riportati nella tabella allegata alla presente come parte integrante e sostanziale, possono fornire acqua al consumo umano con concentrazioni di ferro, manganese, solfati e magnesio superiori ai limiti previsti dal D.P.R. n. 236/88 purchè inferiori ai valori massimi ammissibili fissati dal predetto decreto interministeriale 29 dicembre 1997;
b) Gli Enti gestori sono comunque tenuti ad assicurare all'utenza l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile in conformità alle indicazioni della Azienda Sanitaria Locale competente per, territorio, nonché attraverso l'utilizzo, nella misura minima possibile, di acque aventi caratteristiche di qualità non conformi al D.P.R. n. 236/88;
c) La durata della deroga è limitata al tempo strettamente necessario per la realizzazione degli interventi di miglioramento previsti nella stessa tabella e non potrà in ogni caso superare la data del 31 dicembre 1999. Tali lavori devono avere inizio, qualora non siano già in corso, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale 29 dicembre 1997, ovvero entro il 5 aprile 1998;
d) A norma dell'art. 4 comma 3, del decreto interministeriale 29 dicembre 1997, il mancato rispetto dei termini temporali di cui alla lettera c) comporta la decadenza della deroga;
e) Entro il 30 aprile 1998, gli Enti gestori sono tenuti a comunicare alla Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche, Settore Disciplina dei Servizi Idrici Opere Fognarie, di Depurazione ed Acquedottistiche, e alla Direzione Sanità Pubblica, Settore Prevenzione Sanitaria negli Ambienti di Vita e di Lavoro, la documentazione relativa all'appalto e alla consegna dei lavori, la durata contrattuale e la data prevista per la loro conclusione nonchè una relazione del Direttore Lavori circa l'andamento degli stessi;
f) Per le finalità di cui all'art. 5, comma 2, decreto ministeriale 29 dicembre 1997, gli Enti gestori sono obbligati a comunicare alla Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche, Settore Disciplina dei Servizi Idrici-Opere Fognarie, di Depurazione ed Acquedottistiche e alla Direzione Sanità Pubblica, Settore Prevenzione Sanitaria negli Ambienti di Vita e di Lavoro, entro il termine perentorio del 30 novembre 1998 e 1999, una dettagliata relazione in ordine allo stato di attuazione dei lavori di miglioramento della qualità delle acque destinate all'utenza segnalando eventuali ritardi nella loro realizzazione. A conclusione dei lavori dovranno essere trasmessi i certificato di fine lavori ed il relativo atto di collaudo o di regolare esecuzione, nonché i risultati dei controlli analitiche attestino il rientro nei limiti previsti dal D.P.R. 236/88.

LEGGE REGIONALE **3 aprile 1998, n. 12**

Istituzione della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano

(B.U. n. 14 dell'8 aprile 1998)

Art. 1
Istituzione

1. Con la presente legge è istituita, ai sensi delle leggi regionali 22 marzo 1990, n. 12, (Nuove norme in materia di aree protette - Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia) e 21 luglio 1992, n. 36, (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1981, n. 394) la Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano.

Art. 2
Confini

1. I confini della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano, incidenti sui Comuni di Susa e Bussoleno, sono individuati nella planimetria in scala 1:25000 facente parte integrante della presente legge.

2. I confini della Riserva sono delimitati da tabelle portanti la scritta "Regione Piemonte - Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano", da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

Art. 3
Finalità

1. Le finalità dell'istituzione della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano, individuate nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della L.R. 12/1990, sono così specificate:

a) tutelare, conservare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche dell'area, con particolare attenzione alle stazioni di Juniperus oxicedrus (ginepro coccolone) in esso esistenti;
b) riqualificare il patrimonio forestale a fini paesaggistici ed ambientali;
c) promuovere la conservazione e la valorizzazione degli elementi di interesse storico, architettonico e testimoniale;
d) organizzare il territorio a fini scientifici, ricreativi, culturali, sociali e didattici compatibilmente con le finalità di cui alle lettere a), b) e c).

Art. 4
Gestione

1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 sono affidate all'Ente di gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavré e della Riserva naturale speciale dell'Orrido e Stazione di leccio di Chianocco che assume la denominazione "Ente di gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavré, della Riserva naturale speciale dell'Orrido e Stazione di leccio di Chianocco e della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano".

Art. 5
Modifica della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12

(omissis)

Art. 6
Personale

1. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, l'Ente, a cui è affidata

la gestione della Riserva naturale speciale, si avvale di proprio personale individuato in pianta organica determinata ai sensi dell'articolo 49, della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51, (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale).

Art. 7
Vincoli e permessi

1. Sull'intero territorio della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:

a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;
b) aprire nuove discariche;
c) esercitare l'attività venatoria; sono comunque consentiti gli interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali e Aree attrezzate);
d) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
e) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività forestali;
f) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale o scientifico, definiti ed individuati dal Piano di cui all'articolo 10 e gli esemplari di Juniperus oxycedrus;
g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità scientifiche della Riserva;
h) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;
i) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano alterare le caratteristiche ambientali e paesistiche del luogo.

2. Sull'intero territorio della Riserva naturale speciale è consentito:

a) effettuare gli interventi tecnici, finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale, previsti dalla L.R. 36/1989 e richiamati al comma 1, lettera c) del presente articolo;
b) effettuare i tagli boschivi nei limiti consentiti con le procedure previste dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale).

3. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 10, ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 13, terzo comma , lettere a), b) e c), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, come da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61, è sottoposto a preventiva autorizzazione del Presidente della Giunta regionale.

4. Le norme relative al mantenimento dell'ambiente naturale sono previste dal Piano di cui all'articolo 10.

Art. 8
Sanzioni

1. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 3 milioni ad un massimo di lire 5 milioni per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso.

2. Per le violazioni al divieto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.

3. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere d), e), ed h), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 25 mila ad un massimo di lire 250 mila.

4. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 25 mila ad un massimo di lire 250 mila, nel caso di danneggiamento e da un minimo di lire 250 mila a un massimo di lire 2 milioni 500 mila, nel caso di abbattimento.

5. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere g) ed i) ed alle limitazioni di cui all'articolo 7, comma 3, comportano le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica.

6. I tagli boschivi effettuati in difformità dalla previsione di cui all'articolo 12 della L.R. 57/1979, comportano le sanzioni amministrative previste dalle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale.

7. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi

1, 4, 5 e 6 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo di ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.

8. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali e Aree attrezzate), per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano di cui all'articolo 10 sono introitate nel bilancio della Regione.

Art. 9
Sorveglianza

1. La sorveglianza della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano è affidata:

a) al personale di vigilanza previsto nella pianta organica dell'Ente a cui è affidata la gestione della Riserva;
b) agli agenti di Polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e pesca, al Corpo forestale dello Stato;
c) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), previa apposita convenzione stipulata con l'Ente di gestione.

Art. 10
Piano naturalistico

1. La Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano è oggetto di apposito Piano naturalistico redatto ed approvato secondo le procedure richiamate dall'articolo 25 della L.R. 12/1990.

2. Il Piano naturalistico deve contenere, oltre a quanto espressamente stabilito dall'articolo 7 della L.R. 57/1979, anche norme ed indirizzi relativi all'edificabilità ed all'uso del suolo; tali norme ed indirizzi sono prevalenti nei confronti di eventuali norme difformi degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 11
Disposizioni finanziarie

1. Per l'anno 1998 alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nei capitoli del bilancio della Regione relativi al finanziamento degli enti di gestione dei parchi naturali della Regione Piemonte.

2. I capitoli 15190 e 15315 del bilancio della Regione 15190 e 15315 vengono aumentati per l'anno 1998, in termini di competenza e di cassa, rispettivamente di lire 50 milioni e di lire 100 milioni. Alla copertura finanziaria si provvede mediante riduzione di pari importo dal capitolo 15960.

3. Per gli anni successivi gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2 sono stabiliti dai relativi bilanci.

Art. 12
Entrate

1. I proventi delle sanzioni di cui all'articolo 8 sono iscritti al capitolo 2230 del bilancio di previsione delle entrate per l'anno finanziario 1998 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 13
Norme finali

1. Nelle leggi regionali in cui ricorre la dizione "Ente di gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavré e Riserva naturale speciale dell'Orrido e Stazione di leccio di Chianocco" la stessa è da intendersi sostituita con la dizione "Ente di gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavré, della Riserva naturale speciale dell'Orrido e Stazione di leccio di Chianocco e della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano".

Art. 14
Norma transitoria

1. Fino all'insediamento del Consiglio direttivo di cui all'articolo 5, le funzioni di direzione e

amministrazione della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano sono esercitate dagli organi dell'Ente di gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavré e Riserva naturale speciale dell'Orrido e Stazione di leccio di Chianocco.

Art. 15
Abrogazione di norme

(omissis)

ALLEGATO A

PLANIMETRIA

(omissis)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE **11 maggio 1998, n. 29-24570**

L.R. 59/95, ulteriori indicazioni sulla applicazione del D.Lgs 22/97 e successive modifiche e integrazioni

(B.U. n. 21 del 27 maggio 1998)

L'applicazione del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ha fatto emergere numerosi problemi applicativi;

Considerato inoltre che la mancanza di indirizzi ha comportato e comporta difformità di applicazione sul territorio nazionale che si ripercuotono anche nel sistema sanzionatorio;

Per i motivi sopra esposti le regioni, dopo ampio ed approfondito confronto, hanno predisposto in sede tecnica di autocoordinamento un documento contenente criteri di indirizzo che tendono a garantire l'uniformità di azione amministrativa in materia di rifiuti;

Visto che il suddetto documento "Indicazioni regionali sul D.Lgs. n. 22/1997 in materia di rifiuti" è stato discusso dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome in data 23 aprile 1998 con raccomandazione a ciascuna Regione di conformarsi agli indirizzi condivisi al fine di garantire il più possibile l'uniformità di applicazione del D.Lgs. 22/1997;

Ritenuto di condividere i contenuti del documento “Indicazioni regionali sul D.Lgs. 22/1997 in materia di rifiuti" in quanto soddisfano l'obiettivo di chiarire le problematiche applicative poste dal decreto legislativo in questione e sono rispondenti ai combinati disposti dalla L.R. 59/1995 e del D.Lgs 22/1997;

Visti gli articoli 5 comma 6, 14 comma 7, 15 comma 4, 16 comma 3, 24 comma 2 della legge regionale 59/1995 in base ai quali la Giunta regionale può adottare disposizioni e prescrizioni per la gestione del sistema integrato dei rifiuti;

la Giunta regionale, unanime
DELIBERA:

- di adottare il documento "Indicazioni regionali sul D.Lgs. 22/1997 in materia di rifiuti", allegato 1 e costituente parte integrante della presente deliberazione.

ALLEGATO 1

Indicazioni Regionali sul D.Lgs. 22/97

Art. 1
Raccolta

Nelle attività di raccolta dei rifiuti urbani sono comprese anche le operazioni concluse in un termine congruo all'intero ciclo di gestione, di trasbordo dei rifiuti da un mezzo ad un altro di maggiore capacità nonchè le operazioni di conferimento dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee, di cernita e di eventuale raggruppamento degli stessi, a condizione che siano effettuate presso apposite stazioni di trasferimento e/o di conferimento. Se queste attività sono svolte dai Comuni in regime di economia non è richiesta l'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, mentre per i consorzi, le aziende speciali e le società di cui all'art. 22 L. 142/90 è richiesta la comunicazione ex art. 30 comma 10 D.Lgs. 22/97.

La conduzione delle stazioni e/o centri di trasferimento e stazioni di conferimento di rifiuti urbani è di competenza e di privativa pubblica e rientra nelle operazioni di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, punto e), del D.Lgs. n. 22/1997; infatti in tali strutture vengono rispettivamente effettuate operazioni di trasbordo da mezzi più piccoli a mezzi più grandi ed il conferimento dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee, l'eventuale cernita ed il raggruppamento per il loro trasporto. Pertanto se tali attività sono svolte dai Comuni e Comunità Montane ai sensi dell'art. 29 comma 2, L. 142/90 in regime di economia non necessitano di alcuna iscrizione, mentre se sono svolte nelle altre forme previste dalla legge n. 142/1990 è necessaria l'iscrizione all'Albo Gestori.

Art. 2
Trattamento RSU

La frazione organica stabilizzata proveniente da preselezione meccanica di rifiuti solidi urbani ai fini dello smaltimento si configura come un rifiuto urbano

Il CDR (combustibile da rifiuti) codice CER 19 05 01

ottenuto dal trattamento del rifiuto urbano che riduce la presenza di materiali inerti e materiali putrescibili tramite separazione, triturazione, essiccamento, ecc. ai fini del recupero di configura come rifiuto speciale. Tale rifiuto se individuato potrà essere recuperato ai fini energetici con procedura semplificata ex articolo 33 D.Lgs. 22/97.

Art. 3
Cernita Rifiuti Prodotti da Terzi

Poiché l'operazione di cernita non compare né nelle operazioni di smaltimento di cui all'All. B), né nelle operazioni di recupero di cui all'All. C), ma è prevista all'art. 6 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 22/1997 riferita alle operazioni di raccolta effettuate nel luogo di produzione del rifiuto, si precisa che negli impianti di stoccaggio finalizzati allo smaltimento (D15 - deposito preliminare) e negli impianti di stoccaggio destinati al recupero (R13 - messa in riserva) può essere ricompresa anche un'attività di cernita.

Art. 4
Dep. temporaneo che non rispetta art. 6 C. 1 Lett. M. D.Lgs. 2 2/97 e messa in riserva

Il deposito temporaneo di rifiuti che non rispetta le condizioni di cui all'art. 6 comma 1 lett. m) è assoggettato unicamente all'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 28, ove non sia necessaria la realizzazione di opere aggiuntive rispetto a quelle già esistenti, se trattasi di rifiuti destinati allo smaltimento o al recupero di rifiuti non individuati.

Il deposito temporaneo di rifiuti individuati ai sensi degli arti. 31 e 33 D.Lgs. 22/97 non pericolosi destinati al recupero che non rispetta le condizioni dell'art. 6 comma 1 lettera m) si configura come messa in riserva e quindi è soggetto alle procedure semplificate di cui all'art. 33 D.Lgs. 22/97.

Il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi individuati ai sensi degli artt. 31 e 33 destinati al recupero che non rispetta le condizioni di cui all'art. 6 comma i lett. m) si configura come messa in riserva ed è soggetta alle procedure autorizzative di cui all'art. 28 qualora non sia necessaria la realizzazione di opere aggiuntive rispetto a quelle esistenti, altrimenti sarà necessaria anche l'approvazione di progetto ai sensi dell'art. 27.

Resta inteso che qualora le operazioni di recupero di rifiuti pericolosi individuati siano effettuate nello stesso luogo di produzione le operazioni di messa in riserva sono sottoposte alle procedure semplificate ex art. 33.

Art. 5
Rifiuti pericolosi

Sono pericolosi i rifiuti riportati nell'Allegato "D" che costituisce un elenco tassativo suscettibile di modificazioni integrative o soppressive in conformità alle decisioni della Commissione Europea con la procedura di cui all'art. 18 della Direttiva 75/442/CEE.

Ulteriori rifiuti non ricompresi nell'allegato "D" possono essere definiti pericolosi esclusivamente con apposito provvedimento adottato dal Governo se presentano le caratteristiche di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22: questi rifiuti devono essere comunicati alla Commissione ai fini dell'integrazione del predetto allegato "D".

Art. 6
Materiali di Scavo

L'art. 7 comma 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, qualifica rifiuti speciali i materiali pericolosi che derivano da attività di scavo. Sono pertanto esclusi dal regime dei rifiuti i materiali di scavo non pericolosi.

Art. 7
Recupero degli Scarti

Considerato che il D.Lgs. n. 389 dell'8/11/97 ha abrogato il comma 3 dell'art. 8 del D.Lgs. 22/97 si precisa che l'attività di recupero di scarti nello stesso luogo di produzione, fatta eccezione per il recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, non è soggetta ad alcuna comunicazione o autorizzazione relativa ai rifiuti in quanto non ricorre la condizione che il produttore se ne disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e quindi non si rientra nella definizione di rifiuto di cui all'art. 6, D.Lgs. 22/97.

Alla luce del principio esposto al punto precedente non soddisfano la definizione di rifiuto i sottoprodotti di lavorazione utilizzati all'interno dello stesso settore produttivo (così come individuato dal codice ISTAT).

Sono sottoposte alla disciplina generale sul recupero dei rifiuti le attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, tali attività potranno essere effettuate seguendo le procedure semplificate di cui all'art. 33 per quei rifiuti che saranno inseriti nel decreto ministeriale sul recupero.

Tuttavia, in conformità al principio di cui all'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 22/1997, i materiali che fossero chiaramente indicati nella legge 19 ottobre 1984 n. 748 così come modificata dal decreto legislativo 161/93 (G.U. n. 122 del 27/5/93) in attuazione delle direttive 89/284/CEE e 89/530/CEE sono esclusi dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti.

Resta inteso che non sono soggetti al campo di applicazione della normativa sui rifiuti la produzione e la gestione degli scarti di origine animale già regolamentati dal D.Lgs. 508/92, compreso l'incenerimento presso appositi impianti all'uopo realizzati o il loro sotterramento.

Qualora disciplinati da specifiche norme di tutela igienico-sanitaria, non sono da considerare rifiuti gli scarti alimentari destinati ad essere utilizzati come alimentazione per gli animali, provenienti dall'industria agro-alimentare o da mense, ristoranti, ecc., nonchè i prodotti anche scaduti purchè non abbiano subito alterazioni con il tempo.

Art. 8
Catasto Rifiuti

Per imprese di cui all'art. 11 comma 3 si intendono esclusivamente quelle soggette all'obbligo di iscrizione all'apposito registro tenuto presso le Camere di Commercio di cui all'art. 2188 Cod. Civ., quelle di cui all'art. 2135 Cod. Civ., nonchè quelle condotte dai piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 Cod. Civ., fatti salvi gli esoneri previsti dal medesimo comma 3 dell'art. 11 D.Lgs. 22/97.

Sono tenuti a comunicare annualmente entro il 30/04 presso le Camere di Commercio le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti i seguenti soggetti:

- enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi ad eccezione degli imprenditori agricoli con volume d'affari

(volume raggiunto in sede di dichiarazione IVA) annuo non superiore a 15 milioni;
- enti o imprese produttori di rifiuti non pericolosi provenienti da lavorazioni industriali e da attività artigianali in imprese con più di tre dipendenti (intesi come soggetti iscritti al libro paga) e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di produzione di fanghi provenienti da potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
- trasportatori a titolo professionale;
- intermediari e commercianti di rifiuti;
- smaltitori e recuperatori di rifiuti;
- produttori di rifiuti urbani e assimilati;
- gestori del servizio pubblico sui rifiuti.

Sono da intendersi produttori di rifiuti urbani i Comuni, i loro Consorzi, le Comunità montane e le aziende speciali aventi per finalità la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Per gli intermediari ed i commercianti di rifiuti l'obbligo della comunicazione si applica successivamente all'emanazione del decreto previsto dall'art. 30 comma 8, D.Lgs. 22/97.

Art. 9
Registri Carico e Scarico e Formulari

I registri di cui all'art. 12, D.Lgs. 22/97 devono essere tenuti da:

A - Enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi ad eccezione degli imprenditori agricoli con volume d'affari (volume raggiunto in sede di dichiarazione IVA) annuo non superiore a 15 milioni;
- enti o imprese produttori di rifiuti non pericolosi provenienti da lavorazioni industriali e da attività artigianali in imprese con più di tre dipendenti (intesi come soggetti iscritti al libro paga) e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di produzione di fanghi provenienti da potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
- trasportatori a titolo professionale;
- intermediari e commercianti di rifiuti.

Tali soggetti devono registrare, entro 1 settimana dal compimento dell'attività di gestione del rifiuto, le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.

B - Smaltitori e recuperatori di rifiuti.

Tali soggetti devono registrare, entro 24 ore dalla presa in carico dei rifiuti, l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione dei rifiuti, la data di carico e il mezzo di trasporto ed il metodo di trattamento impiegato. Lo scarico deve avvenire entro 24 ore dalla consegna al soggetto terzo.

Per i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti e delle utenze diffuse svolte da soggetti pubblici e privati titolari di diritti speciali e registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento operativo nell'ambito della Provincia dove l'attività è svolta (es. Enel, Telecom, Ferrovie ...).

Per i soggetti con produzioni annue ridotte (5 tonnellate di rifiuti non pericolosi, 1 tonnellata di rifiuti pericolosi) la tenuta del registro può essere effettuata tramite le associazioni di categoria che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede copia dei dati trasmessi.

Per organizzazioni di categoria si intendono le organizzazioni di categoria provinciali o regionali aderenti a categorie firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro ufficialmente riconosciute.

Ai sensi dell'art. 12 comma 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, l'aggettivo "loro'" si intende riferito alle società di servizi partecipate delle organizzazioni di categoria.

Sono da considerarsi imprese esclusivamente quelle soggette all'obbligo di iscrizione all'apposito registro tenuto presso le Camere di Commercio di cui all'art. 2188 Cod. Civ., quelle di cui all'art. 2135 Cod. Civ., nonchè quelle condotte dai piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 Cod. Civ., fatti salvi gli esoneri previsti dal medesimo comma 3 dell'art. 11 D.Lgs. 22/97.

Il richiamo all'articolo 2083 del Codice Civile (di cui all'art. 12 del D.Lgs. 22/97) per la definizione dei piccoli imprenditori artigiani è da intendersi collegato alla legge quadro sull'artigianato n. 443/82.

I formulari che devono accompagnare ogni carico di rifiuti trasportato da enti ed imprese devono contenere le seguenti informazioni:
- nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- impianto di destinazione;
- data e percorso di istradamento;
- nome e indirizzo del destinatario.

Tale formulario deve essere redatto in 4 esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore e deve essere numerato e vidimato dall'Ufficio del Registro o dalle Camere di Commercio e essere annotato sul registro IVA-acquisti.

L'articolo 15 comma 5 bis relativo alla numerazione, alla vidimazione e alla registrazione sul libro IVA-acquisti del formulario di identificazione entrerà nella piena vigenza a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo di cui all'art. 18 comma 2 lettera e).

L'esonero dall'obbligo di tenuta del formulario previsto dal comma 4 dell'articolo 15 deve intendersi riferito anche ai rifiuti assimilati agli urbani gestiti dal servizio pubblico e alle frazioni di rifiuto urbano raccolte in via differenziata.

I produttori di rifiuti urbani ed assimilati che conferiscono i medesimi al servizio pubblico, considerato che non sono obbligati a fare comunicazione catastale ai sensi dell'art. 11 comma 3, si ritiene non siano obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico.

Art. 10
Ordinanze Contingibili ed Urgenti

Il potere di ordinanza disciplinato dall'art. 13 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 riproduce i contenuti normativi essenziali dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, tenendo, peraltro, conto delle competenze che in materia ambientale la legge 8 giugno 1990, n. 142, attribuisce alle Regioni ed agli Enti locali e delle altre disposizioni che regolano l'esercizio di poteri contingibili ed urgenti in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, nonchè dell'esigenza di disciplinare le procedure ed i tempi per superare le emergenze che abbiano determinato il ricorso a forme di gestione dei rifiuti in deroga alle disposizioni vigenti. Il potere di ordinanza riconosciuto alle Province deve essere esercitato in conformità alle leggi regionali (qualora esistenti) attuative della predetta legge 8 giugno 1990, n. 142.

Lo specifico potere di ordinanza che l'art. 13 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, attribuisce al

Presidente della Giunta regionale, al Presidente della Provincia ed al Sindaco nel caso in cui si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità e non si possa altrimenti provvedere, pertanto, non modifica né tantomeno incide l'esistente riparto delle attribuzioni in materia di tutela dell'ambiente e sanitaria. Si tratta, infatti, di un potere esercitabile solo "nell'ambito delle rispettive competenze", e cioè nei limiti in cui l'ordinamento riconosca ai predetti organi una competenza specifica sulla materia oggetto dell'intervento in via d'urgenza.

Sotto altro profilo l'articolo 13 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, non pregiudica la disciplina e l'esercizio di analoghi poteri di necessità e di urgenza che le ingenti disposizioni in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza attribuiscono agli organi di cui al comma 2 e ad altre autorità amministrative.

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, l'intervento del Ministro dell'Ambiente è eventuale e circoscritto ai casi in cui, a seguito dell'adozione di un'ordinanza di necessità e di urgenza, il Presidente della Giunta regionale non promuova le iniziative necessarie per superare l'emergenza ovvero, indipendentemente da una situazione di inerzia da parte del Presidente della Giunta regionale, ed anzi in presenza dell'assunzione di tutte le iniziative necessarie, si renda necessario reiterare le ordinanze di necessità per più di due volte.

Il Presidente della Provincia ed il Sindaco dovranno comunicare tempestivamente le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 13, del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al Presidente della Giunta regionale al fine di consentire al medesimo di avviare, nei tempi e modi previsti, tutte le iniziative e gli interventi di cui al comma 2 del predetto articolo 13.

Art. 11
Bonifiche

In attesa della determinazione dei limiti di accettabilità della contaminazione dei siti, delle procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni, nonché dei criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale e la redazione dei progetti di bonifica continuano ad applicarsi i limiti, le procedure ed i criteri fissati con provvedimento regionale qualora adottati.

Gli interventi compresi nel progetto di bonifica, effettuati nell'ambito dell'area in cui si effettua la bonifica stessa così come delimitata nel progetto, senza apporto di rifiuti esterni all'area di cui trattasi, non sono soggetti alla procedura di V.I.A..

Nel progetto di bonifica deve, comunque, essere valutata la compatibilità ambientale connessa agli interventi di cui trattasi. Gli interventi compresi nel progetto di bonifica effettuati però all'esterno dell'area in cui si effettua la bonifica stessa sono soggetti alle procedure di cui alla normativa sui rifiuti.

Art. 12
Procedure di Approvazione e Autorizzazione

L'autorizzazione all'esercizio di attività di recupero o di smaltimento di rifiuti di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, può essere rilasciata sia contestualmente all'adozione del provvedimento che autorizza la realizzazione dell'impianto ai sensi dell'art. 27 comma 9 del medesimo decreto, sia con un procedimento autonomo successivo all'autorizzazione ex articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 o all'approvazione ex art. 3 bis legge 441/87. È richiesta una nuova approvazione ed autorizzazione ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 nei seguenti casi:

a) quando l'esercizio della nuova attività di recupero o di smaltimento richiede la realizzazione di varianti sostanziali che comportano modifiche a seguito delle quali l'impianto stesso non è più conforme all'autorizzazione rilasciata ai sensi del predetto articolo 27 (art. 27 comma 8);
b) qualora sia richiesta una autorizzazione ad effettuare operazioni di recupero di rifiuti non individuati in impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 31 comma 6 primo periodo, nel caso in cui siano necessarie varianti sostanziali agli impianti in esercizio.

Per gli impianti autorizzati a svolgere attività non rientranti nell'ambito della gestione dei rifiuti nei quali si prevede di svolgere anche operazioni di smaltimento o di recupero di rifiuti non individuati si applicano solo le procedure ex art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 nel caso in cui non siano necessarie varianti sostanziali degli impianti in esercizio.

Quanto sopra si applica anche alle attività sperimentali.

Art. 13
Conferenze Espletate ai sensi dell'art. 3 bis L. 441/87

Le norme che regolano il procedimento di approvazione del progetto e di autorizzazione alla costruzione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, di cui all'art. 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono applicabili ai procedimenti non ancora definiti ma limitatamente alle fasi del procedimento amministrativo che non si sono ancora concluse.

Art. 14
Impianti di Ricerca e di Sperimentazione

Non rientrano nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 29 del D.Lgs. n. 22/1997 le prove di laboratorio e prototipali all'interno del laboratorio che vengono condotte in maniera esclusiva, per periodi ben definiti e limitati, al fine di mettere a punto tecniche di smaltimento e/o recupero di rifiuti e che non comportino attività finalizzate allo svolgimento dei servizi di smaltimento e/o recupero dei rifiuti.

Art. 15
Autosmaltimento

L'articolo 32 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, disciplina le condizioni alle quali anche le attività di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi possono essere effettuate sulla base di una comunicazione di inizio attività. L'operatività di questa procedura semplificata è però rinviata all'adozione di specifiche norme tecniche che devono garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e controlli efficaci, e devono fissare le prescrizioni che l'attività di smaltimento deve rispettare, con particolare riferimento alle emissioni, alle condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti, ed alle caratteristiche degli impianti stessi.

Art. 16
Recupero rifiuti individuati

Successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 22/1997 le nuove attività di recupero di rifiuti pericolosi il cui svolgimento è sottoposto alle procedure semplificate ai sensi dei DD.MM. 5.9.1994 e 16.1.1995, possono essere intraprese:

a) ove non sia necessario un apposito impianto di recupero;
b) quando per lo svolgimento dell'attività è necessario un impianto e la costruzione di quest'ultimo è stata ultimata prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 22/97.

In attesa delle nuove norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi da adottare ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, possono comunque continuare ad essere avviate con comunicazione di inizio attività le operazioni, anche effettuate con mezzi meccanici, di selezione, cernita, smontaggio, adeguamento volumetrico dei rifiuti individuati nell'allegato 3 al decreto del Ministro dell'Ambiente 5 settembre 1994, pubblicato sul supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212.

I 90 giorni di cui al comma 1 è da intendersi come periodo massimo per il completamento dell'istruttoria delle comunicazioni e la conseguente successiva iscrizione nel registro di cui al successivo comma 3.

L'art. 33 comma 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, stabilisce che la procedura semplificata per l'esercizio delle attività di recupero dei rifiuti individuati sostituisce l'autorizzazione di cui all'art. 15 lettera a) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.

La richiesta di integrazioni effettuata dalla Provincia al soggetto proponente in merito alle comunicazioni pervenute ai sensi dell'articolo 33 D.Lgs. 22/97 sospende la decorrenza del termine di 90 giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese che effettuano il recupero. Affinché sia possibile ottenere tale sospensione risulta necessaria l'assunzione di una deliberazione provinciale avente carattere generale al riguardo.

Art. 17
Riciclaggio Imballaggi

Per rifiuto di imballaggio si intende ogni imballaggio o materiale di imballaggio che rientra nelle categorie dell'Allegato A e di cui il detentore se ne disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, esclusi i residui della produzione che seguono la disciplina generale del D.Lgs. 22/97 se non vengono recuperati nello stesso luogo di produzione stessa. L'imballaggio riutilizzato diventa rifiuto da imballaggio quando cessa di essere reimpiegato per un uso identico a quello per il quale era stato concepito (ad es. per quello di contenitore).

Il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 35, comma 1, lettera i), è ricompreso nell'ambito del recupero di cui alla successiva lettera l) (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), della direttiva 94/62/CE sui rifiuti da imballaggio).

L'obbligatorietà del ritiro degli imballaggi da parte degli utilizzatori previsto all'articolo 38 comma 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è applicabile dalla data di operatività dei consorzi dei singoli materiali di imballaggio.

Art. 18
Rifiuti Sanitari

L'autorizzazione ai sensi degli articoli 27 e 28 non è prevista per l'attività di sterilizzazione effettuata all'interno della struttura sanitaria sui rifiuti prodotti dalla stessa.

In attesa dell'adozione di normativa specifica sono considerate produttrici di rifiuti sanitari strutture quali le aziende ospedaliere e aziende sanitarie locali, le case di cura private, i laboratori di analisi cliniche, gli ambulatori nei quali si effettuano prestazioni chirurgiche ambulatoriali, le residenze assistenziali o le case famiglia per soggetti affetti da HIV e sindrome correlate, gli studi medici odontoiatrici, gli studi veterinari, le farmacie che effettuano attività di autodiagnostica rapida, qualora possibile ai sensi del DPR 14/1/97.

Non si applicano le disposizioni relative ai rifiuti sanitari alle residenze assistenziali e alle residenze protette.

I rifiuti sanitari pericolosi sono i rifiuti in cui il rischio prevalente è quello infettivo.

I rifiuti speciali pericolosi sono i rifiuti in cui il rischio prevalente è quello chimico.

Il rispetto di quanto previsto dall'art. 45 comma 1 per il deposito temporaneo dei rifiuti sanitari pericolosi è riferito esclusivamente ai rifiuti sanitari a rischio infettivo.

I rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie si classificano in:

1. rifiuti assimilati agli urbani	*Codici Cer*
- rifiuti provenienti dalle cucine, dalle attività di ristorazione, da residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza non infettivi	20.03.01
- rifiuti provenienti dalla pulizia dei locali	20.03.01
- rifiuti prodotti al di fuori del circuito sanitario	20.03.01
- rifiuti provenienti da attività di giardinaggio	20.02.01
- rifiuti cartacei, imballaggi in genere	20.01.01
- indumenti monouso non a rischio infettivo	18.01.04
- materiale metallico non ingombrante	18.01.04
- vetro per farmaci e soluzioni privo di deflussori e aghi non contaminati con farmaci chemioterapici citostatici	18.01.04
- gessi ortopedici	18.01.04
- materiale ingombrante	18.01.04

2. rifiuti sanitari non pericolosi	*Codici Cer*
- oggetti da taglio (se non a rischio infettivo)	18.01.01
- parti anatomiche ed organi (se non a rischio infettivo)	18.01.02
- sacche per il plasma	18.01.02
- sostanze per la conservazione del sangue	18.01.02
- farmaci scaduti	18.01.05

3. rifiuti sanitari pericolosi (rispetto dell'art. 45 D.Lgs. 22/97)	*Codici Cer*
- campioni di sangue e loro contenitori	18.01.03
- rifiuti provenienti da medicazioni	18.01.03
- rifiuti di natura biologica e loro contenitori	18.01.03
- rifiuti di attività diagnostica, terapeutica e di ricerca	18.01.03
- rifiuti provenienti da reparti che ospitano pazienti infettivi	18.01.03
- vetro per farmaci e soluzioni contaminati	

con farmaci chemioterapici citostatici	8.01.03
- rifiuti pericolosi provenienti da attività di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali, se a rischio infettivo	18.02.02
- sostante chimiche di scarto provenienti da attività di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie degli animali, se a rischio infettivo	18.02.04

4. rifiuti speciali pericolosi (no rispetto dell'art. 45)	*Codici Cer*
- liquidi di sviluppo e fissaggio rifiuti liquidi di laboratorio presentanti caratteristiche di pericolosità	09.01.04 - 09.01.05 07.01.03- 07.01.04 - 07.05.03- 07.05.04 - 07.07.03 - 07.07.04
- rifiuti pericolosi provenienti da attività di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali, se a rischio chimico	18.02.02
- sostanze chimiche di scarto provenienti da attività di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie degli animali, se a rischio chimico	18.02.04
- rifiuti contenenti mercurio	06.04.04

5. rifiuti speciali non pericolosi (A)	*Codici Cer*
- reagenti inorganici diversi da quelli di cui al cod. 06.04.05	16.03.01- 16.05.02
- reagenti organici	16.03.02- 16.05.03
- strumenti ed apparecchiature obsolete	16.02.04- 16.02.05
- bombole gas a pressione esaurite	16.05.01
- batterie (pile) ed accumulatori esaustidiversi da quelli di cui ai codici	16.06.01- 16.06.02 16.06.03- 16.06.04 16.06.05
- pellicole e lastre fotografiche	09.01.07
- apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre	16.02.04

(A) Elenco indicativo e non esaustivo.

Ai fini dello smaltimento restano in vigore le norme regolamentari e tecniche previste dal D.M. 25/5/89.

I rifiuti cartacei, i rifiuti vetrosi, i rifiuti di imballaggio, i contenitori in plastica che non presentano condizioni di pericolosità ed i materiali provenienti da attività di giardinaggio possono essere destinati al recupero con le stesse modalità previste per gli urbani.

I vetri destinati al recupero non devono essere contaminati da sostanze pericolose sia da un punto di vista chimico che biologico e non devono contenere quantità apprezzabili di farmaci, in particolare chemioterapici citostatici.

Le pellicole e le lastre fotografiche corrispondono al codice Cer 090107 e possono essere conferite ad impianti di recupero dell'argento.

Non sono considerati rifiuti sanitari quelli provenienti da attività di demolizione o costruzione denunciabili con il codice 170701 (rifiuti misti di costruzioni e demolizioni).

Art. 19

Rifiuti Cimiteriali

L'articolo 7 comma 2 lettera f) classifica come urbani i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonchè gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli delle lettere b), c) ed e).

Per ciò che riguarda le modalità di smaltimento la carta, il cartone, la plastica i residui vegetali, i ceri, i lumini, ecc. derivanti da operazioni di pulizia e giardinaggio devono essere smaltiti secondo le modalità previste per i rifiuti urbani.

Per i frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti, ecc., vista la particolarità dei rifiuti medesimi ed in attesa delle norme tecniche che lo Stato deve emanare, si ritiene opportuno che gli stessi debbano essere confezionati in idonei contenitori e smaltiti presso impianti di termodistruzione per rifiuti, debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa o in discariche per rifiuti urbani.

Per le parti metalliche quali zinco, ottone, piombo, ecc. si, richiede la disinfezione nel caso in cui queste presentino rischi di pericolosità e poi invio al recupero mediante rottamazione.

I rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione svolte nell'ambito del cimitero sono da considerarsi rifiuti inerti di cui all'art. 7 comma 3 lett. b).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE **18 maggio 1998, n. 11-24586**

Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e Legge regionale 13 aprile 1995 n. 59. Disposizioni in merito allo smaltimento di rifiuti urbani, in impianti ubicati in ambiti territoriali ottimali di gestione dei rifiuti, diversi da quelli in cui sono stati prodotti

(B.U. n. 22 del 3 giugno 1998)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

DELIBERA:

Lo smaltimento dei rifiuti urbani, prodotti dai Comuni piemontesi, loro Consorzi o Aziende pubbliche, in impianti ubicati in ambiti territoriali ottimali di gestione dei rifiuti, diversi da quelli in cui sono stati prodotti, è soggetto a specifici accordi, derivanti dalla concertazione tra le Amministrazioni provinciali interessate, ai sensi dell'Art. 4 comma 3 della Legge regionale 13 aprile 1995, n. 59.

I suddetti accordi, redatti e stipulati tra le Provincie interessate, devono, tra l'altro, tenere in considerazione:

- le indicazioni e le prescrizioni contenute nel Piano regionale e nei rispettivi Programmi provinciali di gestione integrata dei rifiuti urbani, operanti negli ambiti territoriali ottimali interessati all'accordo;
- la valutazione di compatibilità quanti-qualitativa dei rifiuti oggetto della richiesta di smaltimento con le potenzialità, le tecnologie e le prescrizioni gestionali degli impianti in esercizio nell'ambito territoriale di conferimento individuato;
- l'individuazione degli impianti di smaltimento idonei al conferimento dei rifiuti, oggetto dell'accordo;
- il quantitativo massimo di rifiuti smaltibili;
- l'impegno, le modalità ed i tempi di restituzione dei rifiuti conferiti e la salvaguardia, del vincolo, a carico dei soggetti conferenti, di accollarsi gli oneri di trasporto derivanti dalle suddette operazioni di restituzione;
- l'eventuale interscambio di specifiche frazioni di rifiuti urbani, da assoggetarsi a particolari sistemi di recupero, trattamento e smaltimento;
- l'indicazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di smaltimento;
- il periodo di durata dell'accordo;
- il cronoprogramma operativo, finalizzato al superamento dell'emergenza di smaltimento rifiuti in atto.

I Consorzi e le Aziende pubbliche di gestione dei rifiuti, nonchè le Ditte di gestione degli impianti di smaltimento, interessate dai ratificati accordi interprovinciali, devono stipulare apposite convenzioni che stabiliscano, tra l'altro:

- le modalità e le condizioni di conferimento dei rifiuti, richieste dalla gestione degli impianti di smaltimento e recupero individuati nell'ambito del sistema integrato;
- le tariffe di smaltimento concordate;
- il rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nei raggiunti accordi interprovinciali.

Dell'avvenuta sottoscrizione degli accordi interprovinciali, dovrà esserne data comunicazione ai competenti uffici della Direzione regionale Tutela e Risanamento Ambientali, Programmazione Gestione Rifiuti.

Citazioni e riferimenti

Atti dello Stato

Decreto Ministeriale del 23 dicembre 1997
Recepimento della decisione adottata dalla Commissione delle Comunità europee in data 17 ottobre 1996 recante attuazione dell'art. 2 della direttiva 77/311/CEE del consiglio relativa al livello sonoro all'orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote

(G.U. n. 25 del 31 gennaio 1998)

Legge del 19 gennaio 1998, n. 10
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre1994

(G.U. n. 28 del 4 febbraio 1998)

Circolare Ministeriale del 24 febbraio 1998, n. 105/UPP
Nota esplicativa al decreto del Ministero dei lavori pubblici 8 gennaio 1997, n. 99, recante: Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature

(G.U. n. 52 del 4 marzo 1998)

Decreto Ministeriale del 6 marzo 1998
Procedure per l'inoltro delle istanze di deroga al divieto di cui all'art. 98 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, al fine di produrre, importare, mettere in circolazione o impiegare a fini commerciali i prodotti o i manufatti ai quali siano state aggiunte materie radioattive

(G.U. n. 120 del 26 maggio 1998)

Legge del 23 marzo 1998, n. 87
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo, fatta a Roma il 2 maggio 1995

(G.U. n. 84 del 10 aprile 1998)

Decreto Ministeriale del 26 marzo 1998
Elenco contenente i nomi delle imprese e dei materiali sostitutivi dell'amianto che hanno ottenuto l'omologazione

(G.U. n. 83 del 9 aprile 1999)

Decreto Ministeriale del 27 marzo 1998
Modificazione all'allegato 1C della legge 19 ottobre 1984, n. 748, recante nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti

(G.U. n. 146 del 25 giugno 1998)

Volumi già pubblicati

VOLUMI GIÀ PUBBLICATI

N. 1 Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1989
Riferimenti legislativi
(testi delle principali leggi in materia ambientale)
Data di pubblicazione 28 dicembre 1989

N. 2 Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989
Data di pubblicazione 1°giugno 1990

N. 3 Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990
Data di pubblicazione 15 dicembre 1990

N. 4 Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990
Citazioni e riferimenti
Data di pubblicazione 15 maggio 1991

N. 5 Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991
Citazioni e riferimenti
Data di pubblicazione 15 febbraio 1992

N. 6 Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1991
Data di pubblicazione 1 ottobre 1992

N. 7 Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° gennaio al 30 giugno 1992
Data di pubblicazione 15 settembre 1993

N. 8 Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° luglio al 31 dicembre 1992
Data di pubblicazione 15 dicembre 1994

N. 9 Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° gennaio al 30 giugno 1993
Data di pubblicazione 15 febbraio 1995

N. 10 Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° luglio al 31 dicembre 1993
Data di pubblicazione 15 maggio 1995

N. 11 Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° gennaio al 30 giugno 1994
Data di pubblicazione 15 marzo 1996

N. 12 Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° luglio al 31 dicembre 1994
Data di pubblicazione 15 marzo 1996

N. 13 Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° gennaio al 30 giugno 1995
Data di pubblicazione 1° febbraio 1997

N. 14 Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° luglio al 31 dicembre 1995
Data di pubblicazione 9 gennaio 1998

N. 15 Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° gennaio al 30 giugno 1996
Data di pubblicazione 1° giugno 1998

N. 16 Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° luglio al 31 dicembre 1996
Data di pubblicazione: 1° ottobre 1998

N. 17 Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° gennaio al 30 giugno 1997
Data di pubblicazione: 30 gennaio 2001

N. 18 Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° luglio al 31 dicembre 1997
Data di pubblicazione: 30 gennaio 2001

N. 19 Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° gennaio al 30 giugno 1998
Data di pubblicazione 30 gennaio 2001

N. 20 Il volume contiene:
Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati dal 1° luglio al 31 dicembre 1998
Data di pubblicazione: 30 gennaio 2001

N. 21 Il volume contiene:

Atti della Comunità Europea, dello Stato e della Regione Piemonte pubblicati 1° gennaio al 30 giugno 1999

Data di pubblicazione: 30 gennaio 2001